

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1972.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALBONI: Qualifica dell'emofilia come malattia sociale (4-18378) (risponde MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	8853	
ALBONI: Accertamenti sanitari nei confronti di mutilati e invalidi civili (4-18817) (risponde MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	8853	
ALFANO: Chiusura del bosco degli Astroni (Napoli) (4-19448) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8853	
ALINI: Ospedale civile di Monza (Milano) (4-19579) (risponde MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	8854	
ALMIRANTE: Produzione delle patate nella provincia di Viterbo (4-19029) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8855	
ALMIRANTE: Fusione di due consorzi di bonifica montana nel Piacentino (4-19779) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8855	
AMODIO: Ricezione televisiva a Giffoni Valle Piana (Salerno) (4-20105) (risponde BoSCO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	8856	
ANDREONI: Inquinamento idrico in provincia di Milano (4-19281) (risponde MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	8856	
ARMANI: Delimitazione di zone agrarie delle province di Udine e di Gorizia danneggiate dal maltempo (4-18085) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8857	
AVERARDI: Limiti territoriali del comune di Cerveteri (Roma) (3-04536, già orale) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8857	
AZZARO: Esclusione dei primari ospedalieri dalla iscrizione negli elenchi mutualistici (4-17405) (risponde MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	8858	
		PAG.
BADINI CONFALONIERI: Trattamento di missione dei dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (4-19678) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)		8859
BALDANI GUERRA: Produzione vinicola 1971 nel Veronese (4-18988) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)		8859
BALLARDINI: Istituto superiore di scienze sociali di Trento (4-19826) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)		8859
BIAGINI: Assegno vitalizio all'ex combattente della guerra 1915-18 Giustino Giusti (4-20604) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)		8860
BIAMONTE: Ufficio postale a Pontecagnano (Salerno) (4-15517) (risponde BOSCO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)		8860
BIAMONTE: Elezioni nel consorzio di bonifica del Vallo di Diano (Salerno) (4-19188) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)		8861
BIGNARDI: Coordinamento delle politiche di strutture agricole nell'ambito della CEE (4-10578) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)		8861
BIGNARDI: Sgravi fiscali alle zone agricole danneggiate dal maltempo (4-18196) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)		8861
BIGNARDI: Coordinamento delle politiche di strutture agricole nell'ambito della CEE (4-19968 e 20268) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)		8862
BO: Crisi vinicola nel Piemonte (4-18572) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)		8863
BO: Consorzio agrario provinciale di Asti (4-19818) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)		8865

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1972

	PAG.		PAG.
BOFFARDI INES: Sgravi fiscali a zone agricole della provincia di Imperia danneggiate dal maltempo (4-18808) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8865	BUZZI: Tesseramento a tempo indeterminato di calciatori presso società sportive (4-20662) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	8873
BONIFAZI: Frigo-macello di Chiusi (Siena) (4-17533) (risponde MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	8866	CACCIATORE: Crisi del mercato del pomodoro e delle cipolle in Campania (4-19236) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8873
BONIFAZI: Situazione occupazionale nella zona del Monte Amiata (Siena-Grosseto) (4-18469) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8866	CACCIATORE: Approvvigionamento idrico del comune di San Gregorio Magno (Salerno) (4-19375) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	8874
BONIFAZI: Riforma dei contratti di affitto dei fondi rustici (4-19634) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8866	CACCIATORE: Ricezione televisiva a Giffoni Valle Piana (Salerno) (4-20195) (risponde Bosco, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	8875
BORRACCINO: Ospedale civile di Barletta (Bari) (4-11447) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8867	CACCIATORE: Destinazione ad uso portabile delle sorgenti di Montesano sulla Marcellana (Salerno) (4-20630) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	8875
BOTTARI: Azienda Marvin-Gelber di Chieti (4-15525) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8867	CACCIATORE: Strada interpoderale Tardiano-Piana di Magorno (Salerno) (4-20631) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	8876
BOTTARI: Delimitazione di zone agrarie della provincia di Chieti danneggiate dal maltempo (4-18966) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8868	CANESTRI: Tema di italiano agli esami di maturità 1971 (4-19459) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8876
BOTTARI: Amministrazione comunale di Tollo (Chieti) (4-19714) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	8869	CARADONNA: Cimitero comunale di Onano (Viterbo) (4-20764) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8877
BOTTARI: Comportamento del sindaco di Perano (Chieti) (4-19755) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8870	CARDIA: Segreteria comunale di Villassar (Cagliari) (4-20816) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8877
BOZZI: Istituto scientifico di sanità a Gattaceca di Monterotondo (Roma) (4-10915) (risponde MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	8870	CAROLI: Esclusione degli ufficiali sanitari dalla iscrizione negli elenchi mutualistici (4-13392) (risponde MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	8877
BOZZI: Esercizio della caccia nel Parco nazionale del Circeo (Latina) (4-21001) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8871	CAROLI: Indennità di direzione al personale didattico comandato o collocato in pensione (4-17723) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8878
BUCCIARELLI DUCCI: Sgravi fiscali a zone agricole del Grossetano danneggiate dal maltempo (4-19273) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8871	CASCIO: Tariffe telefoniche a Protonotaro di Castoreale (Messina) (4-19657) (risponde Bosco, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	8879
BUSETTO: Aumento del prezzo del cemento (4-16354) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8872	CASSANDRO: Esclusione di un sanitario dagli esami di idoneità per primario ospedaliero (4-15700) (risponde MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	8879
BUZZI: Sgravi fiscali a zone agricole del Parmense danneggiate dal maltempo (4-20661) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8872		

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1972

	PAG.		PAG.
CATALDO: Ente di sviluppo agricolo in Puglia e Lucania (4-20832) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8880	D'AURIA: Scarico dei rifiuti solidi urbani a Napoli (4-15509) (risponde MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	8889
CATELLA: Tariffe postali per gli stampati (4-16369) (risponde BOSCO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	8880	D'AURIA: Pratiche sanitarie per il riconoscimento di invalido civile a Napoli (4-18315) (risponde MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	8889
CATELLA: Iscrizioni alla prima classe elementare nella scuola Giovanni XXIII di Roma (4-19871) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8880	D'AURIA: Ditta FUC di Caserta (4-20042) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	8890
CAVALIERE: Integrazione prezzo del grano duro e dell'olio d'oliva di produzione 1970 (4-19535) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8881	D'AURIA: Servizio di vigilanza presso la stazione ferroviaria di Napoli (4-20223) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8890
CAVALIERE: Ricezione televisiva in alcuni comuni del Gargano (Foggia) (4-20585) (risponde BOSCO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	8882	D'AURIA: Scuola media di Arzano (Napoli) (4-20276) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8891
CEBRELLI: « Settimana corta » per i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (4-19203) (risponde BOSCO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	8882	D'AURIA: Affitto ad enti vari di locali comunali a Grumo Nevano (Napoli) (4-20397) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8891
CERUTI: Servizio repressione frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agricoli (4-16439) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8883	D'AURIA: Inadempienze economico-previdenziali della ditta Imparato Nunzio di Frattamaggiore (Napoli) (4-20568) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8892
CESARONI: Istituzione di un liceo scientifico a Genzano di Roma (4-18577) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8883	D'AURIA: Benefici di legge all'ex combattente della guerra 1915-18 Furno Angelo (4-20569) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	8892
CORGHİ: Incidente mortale sul lavoro alla Camocini di Como (4-19334) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8884	D'AURIA: Riduzione di personale alla Helios di Frattamaggiore (Napoli) (4-20938) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8892
CORTI: Finanziamenti CEE per le inondazioni in Toscana e nel Veneto (4-18495) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8885	DEL DUCA: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Chieti (4-17440) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8893
CORTI: Nuova legge sul commercio (4-20522) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8886	DEL DUCA: Aeroporto di Pescara (4-20841) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	8894
COVELLI: Ospedale civile di Orbetello (Grosseto) (4-17239) (risponde MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	8887	DE LEONARDIS: Integrazione prezzo del grano duro e dell'olio d'oliva in Puglia (4-19485) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8894
D'ANGELO: Avvicendamento di personale all'INPS di Napoli (4-20336) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8887	DE LEONARDIS: Ricezione televisiva nel Gargano (Foggia) (4-20458) (risponde BOSCO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	8895
n'AQUINO: Amministrazione del comune di Furci Siculo (Messina) (4-19102) (risponde MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	8888	DELFINO: Scuola dell'obbligo di Castelguidone (Chieti) (4-20110) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8896

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1972

PAG.		PAG.	
8896	DELFINO: Benefici di legge ad alcuni ex combattenti della guerra 1915-18 della provincia di Chieti (4-20659) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	8904	DI NARDO FERDINANDO: Ufficio del registro di Ischia (Napoli) (4-20767) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)
8897	DE LORENZO FERRUCCIO: Trattamento tributario degli atti di sottomissione a garanzia del pagamento dell'imposta di successione (4-09430) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	8904	DI NARDO RAFFAELE: Revoche o sospensioni dall'incarico di messi di conciliazione (4-19726) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)
8897	DE LORENZO FERRUCCIO: Divieto di demolizione di un muro privato a Caiazzo (Caserta) (4-16940) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8905	DI NARDO RAFFAELE: Benefici a profughi dipendenti da enti locali (4-20588) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)
8898	DE LORENZO FERRUCCIO: Attività della ditta DAI di Ailano (Caserta) (4-20342) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	8905	DI NARDO RAFFAELE: Riordinamento degli uffici finanziari (4-20709) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)
8898	DE MARZIO: Sciopero di lavoratori agricoli nel Trevigiano (4-20430) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8906	DI NARDO RAFFAELE: Revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria (4-20766) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)
8898	DE MARZIO: Orari di lavoro della polizia ferroviaria (4-20432) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8906	DI NARDO RAFFAELE: Indennità di rischio agli operai del Ministero della difesa (4-21002) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
8899	DE PASCALIS: Compendio della ex piazza d'armi di Vigevano (Pavia) (4-19665) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	8907	DI PRIMIO: Provvidenze per danni da maltempo nel Chietino (4-19112) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
8899	DIETL: Finanziamenti CEE per le inondazioni in Toscana e nel Veneto (4-18431) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8907	DI PUCCIO: Attività industriale dell'ENEL a Larderello (Pistoia) (4-19776) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)
8900	DI LEO: Integrazione prezzo del grano duro a coltivatori di Ribera (Agrigento) (4-16887) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8908	DI PUCCIO: Benefici di legge ad ex combattenti della guerra 1915-18 (4-20973) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
8901	DI LISA: Ventilata costruzione di un nuovo ippodromo in Milano (4-06914) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8909	ESPOSTO: Ventilata sdemanializzazione della montagna Curio di Roccacerro di Tagliacozzo (L'Aquila) (4-17637) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
8901	DI MARINO: Evasioni fiscali nel Salernitano (4-19301) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	8911	FERIOLI: Pratiche di pensione dei dipendenti dell'arsenale militare di Taranto (4-20521) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
8902	DI MARINO: Sciopero alla stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma (4-20483) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8912	FIUMANÒ: Gestione sansifici in Calabria (4-15216) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
8903	DI MAURO: Provvidenze per danni da maltempo nel Chietino (4-18935) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8931	FLAMIGNI: Costruzione di uno zuccherificio in Romagna (4-12234) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
8903	DI NARDO FERDINANDO: Provvidenze a favore di Pozzuoli (Napoli) danneggiata da bradisismo (4-19585) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	8913	FLAMIGNI: Provvidenze per danni da maltempo nell'agro di Forlì (4-18490) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1972

PAG.	PAG.		
FOSCARINI: Benefici di legge ad ex combattenti della guerra 1915-18 della provincia di Lecce (4-20219) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	8914	LOBIANCO: Epidemia di ematuria tra i bovini di Santa Maria del Castello (Napoli) (4-18824) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8924
FRANCHI: Liquidazione ENPAS a Giovanni De Vettor (4-19773) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8914	LUCCHESI: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Livorno (4-18190) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8925
FRASCA: Personale dei consorzi raggruppati di bonifica della Calabria comandato presso gli ispettorati dell'alimentazione (4-13048) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8915	MAGGIONI: Situazione dello sport riemiero in Italia (4-19324) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	8925
FREGONESE: Rinnovo della riserva di caccia Calli di Conegliano Veneto (Treviso) (4-19626) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8916	MAGGIONI: Contratto di lavoro per i calciatori (4-20034) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	8926
GASTONE: Attività del consorzio agrario di Novara (4-19878) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8917	MENICACCI: Riforma della legge sulla caccia (4-19508) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8926
GERBINO: Trasferimento dell'ufficiale di macchina Francesco Paolo Firicano (4-19935) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	8917	MENICACCI: Concorso a vigile urbano di Campello al Clitunno (Perugia) (4-20414) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8927
GIOMO: Voli Alitalia (4-19692) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	8919	MENICACCI: Situazione giuridico-economica dell'ex assuntore di stazione De Dominicis Federico (4-20416) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	8928
GIOMO: Contributo statale a Trento in ricorrenza del cinquantenario della Vittoria (4-20074) (risponde ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	8919	MILIA: Benefici di legge ad ex combattenti della guerra 1915-18 della provincia di Sassari (4-20147) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	8929
GIRAUDI: Servizio repressione frodi (4-15482) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8920	NICCOLAI GIUSEPPE: Finanziamento della manifestazione antifascista svoltasi a Roma da parte di comuni della provincia di Firenze (4-20995) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8930
LATTANZI: Irregolarità elettorali alla LANMIC di Teramo (4-20112) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8920	NICOLINI: Bacino idroelettrico di Corbara (Terni) (4-19331) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8930
LENOCI: Esame per il conseguimento dell'abilitazione alla guida di veicoli (4-20813) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	8921	ORILIA: Scioglimento delle società di mutuo soccorso abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria automobilistica (4-20998) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8931
LETTIERI: Variante alla statale n. 18, Tirrena inferiore (4-20806) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	8923	ORLANDI: Inclusione del latte nella tabella merceologica degli esercizi alimentari (4-20261) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato</i>)	8932
LIZZERO: Provvidenze per danni da maltempo nelle province di Udine e di Gorizia (3-04873, già orale) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8923	PAPA: Riconoscimento del servizio militare ai dipendenti dagli enti locali (4-20600) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)	8933

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1972

	PAG.		PAG.
PASCARIELLO: Licenziamenti al calzaturificio La Filanto di Casarano (Lecce) (4-20028) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8933	RUSSO FERDINANDO: Corresponsione di assegni familiari INPS alle donne capo-famiglia in Sicilia (4-20904) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8942
PAZZAGLIA: Sistemazione dei vincitori di un concorso magistrale nella provincia di Sassari (4-20320) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8935	SABADINI: Danni di guerra agli enti locali del Ravennate (4-20666) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)	8942
PEZZINO: Esazione di una imposta sui materiali da costruzione nel comune di Scordia (Catania) (4-19546) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	8936	SERVADEI: Esonero dal servizio di leva ai giovani sposati con prole e con particolari carichi di famiglia (4-19418) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	8943
PISICCHIO: Situazione del personale delle imposte di consumo in relazione alla riforma tributaria (4-20892) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	8936	SERVELLO: Aumento delle tariffe demaniali delle acque per l'irrigazione nel Pavese (4-19419) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	8943
PUCCI di BARSENTO: Calendario delle fiere campionarie delle calzature a Firenze e a Milano (4-20861) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8937	SERVELLO: Inclusione del latte nella tabella merceologica degli esercizi alimentari (4-19906) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8944
QUARANTA: Operato del direttore generale dell'IACP di Salerno (4-20005) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	8937	SGARBI BOMPANI LUCIANA: Applicazione dell'imposta di ricchezza mobile ai parrucchieri dell'Emilia-Romagna (4-20436) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	8945
QUARANTA: Attuazione legge sugli interventi a favore dei comuni depressi del sud-Italia (4-20007) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	8938	SGARBI BOMPANI LUCIANA: Operato delle direzioni delle fabbriche Corni e Valdevit di Modena (4-20437) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8945
QUERCI: Attività dell'ETI (4-20684) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	8938	SISTO: Stabilimento Italsider di Novi Ligure (Alessandria) (4-20516) (risponde PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	8947
RICCIO: Assorbimento delle maestranze della Cementir di Bagnoli (Napoli) da parte del nuovo stabilimento di Maddaloni (Caserta) (4-19912) (risponde PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	8939	SPONZIELLO: Incidenti tra studenti di opposte tendenze politiche a Lecce (4-20016) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8948
RICCIO: Sollecita definizione di pensione presso l'INPS di Caserta (4-20843) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8940	SPONZIELLO: Elettificazione delle contrade Cavallerizza e Pescarosa (Brindisi) (4-20886) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8949
ROBERTI: Orario di lavoro alla Compagnia alleanza assicurazioni (4-20349) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8940	SULLO: Trattamento giuridico-economico del personale delle terme di Agnano (Napoli) (4-19016) (risponde PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	8949
RUSSO FERDINANDO: Agevolazioni ferroviarie al personale della Direzione generale dell'aviazione civile (4-20773) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	8941	TEMPIA VALENTA: Danneggiamento del monumento al partigiano a Buronzo (Vercelli) (4-20970) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	8950

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1972

	PAG.
TOCCO: Ufficio della MCTC a Lanusei (Nuoro) (4-20947) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	8950
TOGNONI: Danni di guerra ad enti locali del Grossetano (4-20232) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)	8951
TOZZI CONDIVI: Trattenute per sciopero agli statali (4-20913) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)	8951
TRIPODI GIROLAMO: Inchiesta sul disastro ferroviario di Gioia Tauro (Reggio Calabria) (4-19675) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	8951
TRIPODI GIROLAMO: Vertenza sindacale alla GERIT di Reggio Calabria (4-20781) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8952
VALIANTE: Coniazione di monete per collezione (4-19809) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)	8952
ZUCCHINI: Accertamenti igienico-sanitari alla Piaggio di Pontedera (Pisa) (4-18748) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8953

ALBONI E CESARONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali siano i suoi intendimenti in ordine alla richiesta avanzata da medici, da ambienti scientifici specifici, da studiosi di problemi sociali, ecc. di riconoscere l'emofilia come malattia sociale. Quanto sopra al fine precipuo di consentire al Ministero della sanità l'erogazione di contributi finanziari a favore dello studio, della divulgazione scientifica, della risoluzione dei problemi medici e sociali inerenti all'emofilia. (4-18378)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale in corso di registrazione le sindromi emofiliche e simil-emofiliche vengono qualificate come malattie sociali.

Il Ministro: MARIOTTI.

ALBONI, BORTOT E JACAZZI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se ritenga doveroso e urgente dare istruzioni agli organi periferici del suo Ministero, affinché il

programma delle visite sanitarie di accertamento nei confronti dei mutilati e invalidi civili, sia svolto con celerità e snellezza per permettere agli aventi diritto di attingere senza indugio ai benefici sanitari ed economici-assistenziali previsti dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

Per sapere, in particolare, se consideri necessario accedere alla pressante richiesta della categoria, di semplificare gli adempimenti sanitari soprattutto a carico dei soggetti ultrasessantenni totalmente e permanentemente invalidi, evitando ricoveri dispendiosi e spesso inutili per accertamenti clinici supplementari. (4-18817)

RISPOSTA. — I dipendenti uffici dei medici provinciali sono stati invitati ad affiancare altre commissioni a quella normalmente operante per le visite sanitarie di accertamento nei confronti dei mutilati ed invalidi civili, qualora la mole di lavoro sia tale da non consentire una ragionevole celerità di evasione delle domande.

Per quanto concerne, poi, il problema degli accertamenti sanitari disposti a carico dei soggetti sessantenni, risulta a questo Ministero che essi vengono disposti di rado e che, comunque, la legge 30 marzo 1971, n. 118, prevede esclusivamente per i soggetti ultrasessantacinquenni la presunzione di invalidità, disponendo per loro una speciale pensione a carico del fondo di cui alla legge 20 aprile 1969, n. 153.

Il Ministro: MARIOTTI.

ALFANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il blocco degli Astroni è chiuso, e che la cittadinanza ha appreso tale disposizione soltanto da un laconico cartello, sistemato sul cancello sprangato all'ingresso principale del parco, con la scritta « Chiuso fino a nuovo ordine per i continui incendi ».

Se ritenga opportuno intervenire per accertare quanto vi sia di vero in proposito, e per dare tempestive disposizioni ai responsabili del parco, acciocché il parco stesso sia messo in condizioni di agibilità, e perché venga istituito un severo servizio di vigilanza, in modo da evitare inconvenienti del genere, che negano soprattutto ai bambini la possibilità delle corse in mezzo ai boschi, tanto salubri, tanto gioiose per loro. (4-19448)

RISPOSTA. — La chiusura del bosco degli Astroni, per il periodo luglio-agosto 1971, è stata disposta, su parere dell'ispettorato regionale delle foreste di Napoli, per assicurare la incolumità pubblica, a seguito di alcuni incendi sviluppatisi nel complesso boscato.

È stato, infatti, chiaramente rilevato che, in caso di incendio, difficilmente le numerose persone e i mezzi che si trovano nell'interno del bosco potrebbero guadagnare l'uscita attraverso l'unica via di accesso, e senza considerare l'enorme intralcio che incontrerebbero i mezzi anticendio per un pronto intervento.

Il provvedimento, quindi, che ha avuto effetto soltanto per un limitato periodo di tempo, è stato adottato unicamente per particolari contingenze.

Il Ministro: NATALI.

ALINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere a che punto si trovino i lavori per la costruzione del nuovo ospedale civile di Monza in località Cascina Valera ed entro quale data sia prevista la sua entrata in funzione.

Tenuto conto di tutte le vicende ed anche delle polemiche che hanno accompagnato tale iniziativa, l'interrogante chiede in particolare di conoscere:

a) la reale situazione economico-finanziaria, soprattutto in riferimento al preventivo di spesa e al reperimento dei finanziamenti di copertura. Risulterebbe all'interrogante che il progetto iniziale risalente al 1963, prevedeva per il nuovo nosocomio un costo di 7 miliardi di lire. Tre anni dopo si giunse a 13 miliardi, oggi si parla di ben 23, una parte dei quali sarebbe coperta di un prestito contratto nel luglio 1971 dal presidente dell'ospedale di Monza sul mercato finanziario svizzero, non si sa a quali condizioni;

b) che ruolo è destinato ad avere il nuovo ospedale. Sarà affidato alla regione, nel quadro d'una organica e moderna riforma sanitaria finora disattesa, oppure sarà annesso a qualche altro ente ospedaliero.

c) quale destinazione avrà l'area dell'attuale vecchio ospedale.

L'interrogante, in considerazione dei gravi problemi aperti dalla vecchia gestione e dei molti interrogativi finora senza risposta, posti dalla cittadinanza e dall'opinione pubblica monzese, chiede infine al ministro se ri-

tenga opportuno intervenire affinché sia urgentemente completato e insediato il nuovo consiglio d'amministrazione, essendo quello in carica ormai scaduto da tempo. (4-19579)

RISPOSTA. — La spesa di lire 7 miliardi per la costruzione del nuovo ospedale civile di Monza era solo una previsione di larga massima non avvalorata dagli atti tecnici di progetto.

In base agli elementi esaminati, l'importo di 13 miliardi e 4 milioni deriva da atti di progetto approvato di concerto tra il Ministero dei lavori pubblici e questo Ministero; l'importo di lire 23 miliardi deriva da meri calcoli effettuati dai progettisti e, allo stato degli atti, non è stato adottato alcun provvedimento formale. L'aumento della spesa è stato valutato dalla direzione dei lavori sulla base di calcoli per tre ordini di fattori: aumento dei prezzi delle opere appaltate (revisione prezzi) e di quelle future, miglioramenti per impiego di tecnologie avanzate, ampliamenti progettuali.

Circa il prestito estero risulterebbe che, allo stato attuale, lo stesso non è stato ancora perfezionato. Risulta, per altro, che le condizioni potrebbero essere le seguenti:

importo: 8 milioni di dollari in franchi svizzeri;

durata: 10 anni opzionabili in 15 o 20;

tasso: 8 per cento;

spese commissione: 3 per cento fisso;

rimborso al 10° anno;

pagamento semestrale degli interessi.

Attualmente l'ospedale S. Gerardo dei Tintori è ospedale generale provinciale, con alcuni reparti di alta specializzazione quali sono richiesti per un ospedale regionale (ematologia, chirurgia toracica, medicina nucleare, chirurgia maxillo-facciale, chirurgia plastica, cardiologia).

Accanto alla nuova sede esiste, inoltre, l'ospedale provinciale per lungodegenti Villa Serena.

L'area su cui insiste il vecchio ospedale è classificata, nel piano regolatore generale, come « centro direzionale ».

L'alienazione dell'area, quando sarà possibile, consentirà di ricavare mezzi finanziari per il nuovo ospedale.

Mediante le operazioni di finanza straordinaria in corso viene ritenuto possibile rendere funzionante il vecchio ospedale verso la fine del 1974.

Dopo lo sgombrò dell'area verranno avviate le procedure di alienazione ed il rica-

vato potrà consentire il completamento dell'ospedale nuovo mediante la costruzione degli uffici amministrativi e delle opere di completamento (eliporto, ecc.).

Per quanto concerne, infine, il consiglio di amministrazione in carica, si fa presente che esso è nello stato di *prorogatio ex lege*; la provincia ha recentemente nominato i cinque membri di sua competenza; mancano le nomine del comune di Monza e dei rappresentanti degli originari interessi dell'istituzione, per il rinnovo del nuovo consiglio ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Il Ministro: MARIOTTI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia al corrente della grave situazione in cui versano molti agricoltori della provincia di Viterbo, che hanno coltivato patate, realizzando un raccolto di oltre 500 mila quintali; raccolto che rischia di restare invenduto, perché il prezzo al produttore (lire 25 il chilogrammo) è irrisorio, essendo inferiore al costo di produzione e determinando una perdita di circa 35 mila lire per ogni ettaro coltivato; e per conoscere quali provvedimenti intenda prendere, ricordando che in analoghe circostanze, anni or sono, l'allora ministro della difesa dispose che un certo quantitativo di patate fosse assorbito, a prezzo remunerativo, per il vitto delle forze armate. (4-19029)

RISPOSTA. — Il Ministero, in relazione alle difficoltà riscontrate nel collocamento delle patate della provincia di Viterbo, ha ripetutamente interessato alcune organizzazioni commerciali ed amministrazioni dello Stato, fra le quali quella della difesa, affinché, per far fronte alle esigenze di enti assistenziali e delle forze armate, si forniscano del prodotto sul mercato locale.

Inoltre, in applicazione dei benefici previsti dal piano verde, sono stati concessi a sei cooperative del viterbese contributi, per un ammontare complessivo di circa 118 milioni di lire, nelle spese di gestione per la raccolta, conservazione e commercializzazione delle patate di produzione 1970, destinate all'alimentazione.

Affidamenti per la concessione di analoghi contributi, per la produzione 1971, sono stati dati a cooperative della zona, che ne hanno fatto richiesta e, attualmente, le relative domande sono in corso di istruttoria.

Il Ministero della difesa ha fatto presente che all'acquisto delle patate per le forze armate si provvede, come per ogni altro approvvigionamento, mediante appalti alle ditte fornitrici di prodotti ortofrutticoli, iscritte nell'albo dei fornitori dell'amministrazione militare, effettuati con l'osservanza delle norme della legge sulla contabilità dello Stato.

Lo stesso Ministero, tuttavia, ha comunicato di avere interessato i propri organi periferici, perché invitino i fornitori presidiari di prodotti ortofrutticoli ad approvvigionarsi del prodotto di cui si tratta nelle zone del Viterbese.

Risulta, infine, che industrie milanesi hanno acquistato notevoli contingenti di patate in provincia di Viterbo, a prezzi oscillanti dalle 30 alle 34 lire il chilogrammo, per consegne franco Milano, per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio.

Comunque, questo Ministero continuerà a seguire attentamente l'andamento del mercato, allo scopo di adottare tempestivamente i provvedimenti che si rendessero necessari per normalizzare la situazione.

Il Ministro: NATALI.

ALMIRANTE E DE MARZIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che:

a) con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 834, i territori montani delle valli piacentine dei torrenti Nure, Arda e Chero venivano classificati fra i comprensori di bonifica montana;

b) con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1961, n. 19178, era costituito il consorzio di bonifica montana del Nure, Arda e Chero;

c) era nominato commissario del consorzio in via straordinaria e temporanea il dottor Ferruccio Bernardini in attesa di espletare regolare elezione;

d) la suddetta situazione si è protratta sino al luglio 1969 quando fu nominato nuovo commissario il geometra Mario Salvaneli esponente democristiano locale, con il preciso incarico di preparare le elezioni entro il 30 giugno 1970;

e) a tutt'oggi le elezioni non sono state ancora tenute;

1) quali motivi abbiano imposto di perpetuare una situazione di eccezionalità che dura da oltre un decennio;

2) nel caso che tali motivi debbano continuare a sussistere, se sia opportuno pren-

dere in considerazione la possibilità di rendere stabile la carica di commissario governativo, facendo luogo ad un rapporto di lavoro che preveda, tra l'altro, la corresponsione degli scatti di anzianità e un regolare trattamento pensionistico. Ciò affinché la benemerita e disinteressata fatica dei commissari consenta almeno di sollevarli da preoccupazioni economiche di ordine familiare.

(4-19779)

RISPOSTA. — Dopo la nomina del signor Mario Salvaneli a commissario ministeriale dei consorzi di bonifica montana del « Trebbia » e del « Nure-Arda-Chero », in provincia di Piacenza, avvenuta il 25 luglio 1969, si è rilevata l'opportunità della fusione dei due consorzi, sia per l'evidente affinità dei problemi che incombono sui due complessi, sia per conseguire una più agevole ed economica gestione.

Esperita la prescritta istruttoria — che, per ragioni varie, si è protratta oltre il previsto — è stato emanato il decreto presidenziale 4 agosto 1971 di fusione dei due comprensori ed è ora in corso il decreto di fusione dei due consorzi.

In vista di ciò, non è parso opportuno disporre lo svolgimento di elezioni separate per i due consorzi, che, mentre avrebbe ritardato l'*iter* del provvedimento di fusione, si sarebbe, in pratica, rivelato di scarsa utilità, specie se si consideri la notevole spesa che tali operazioni comportano.

Il Ministro: NATALI.

AMODIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga di accogliere la giusta protesta dei cittadini del comune di Giffoni Valle Piana (Salerno) e delle località circostanti che lamentano la impossibilità di ricevere il secondo programma televisivo e disporre perché, da parte della RAI, si provveda ad installare nella zona il sempre promesso ripetitore. (4-20105)

RISPOSTA. — Le convenzioni con la RAI non prevedono la diffusione dei due programmi televisivi su tutto il territorio nazionale, ma stabiliscono limiti — dettati da esigenze tecniche — agli obblighi imposti alla predetta concessionaria circa l'astensione delle reti, fissando a 40 milioni di persone, pari all'82 per cento degli abitanti, la popolazione da servire con il primo programma ed all'80 per cento

la percentuale di popolazione da servire con il secondo programma.

Ma, in realtà, la concessionaria ha spinto i collegamenti televisivi assai oltre i predetti limiti, estendendo la rete di trasmissione del primo programma a circa il 98,3 per cento della popolazione e quella del secondo programma a circa il 91 per cento della popolazione.

Ciò nondimeno questo Ministero, d'intesa con la RAI, promuove periodici programmi di estensione delle reti televisive, in modo da migliorare, con la necessaria gradualità e con criteri di precedenza che tengono conto della consistenza demografica delle zone da servire, le condizioni della ricezione su tutto il territorio nazionale.

Per quanto, in particolare, riguarda la situazione del comune di Giffone Valle Piana (Salerno) e delle località circostanti, si fa presente che nell'ambito dei piani di estensione delle reti televisive, relativi al quadriennio 1969-1972, era stato posto allo studio l'impianto della seconda rete televisiva di Santa Tecla, che avrebbe interessato anche il comune in questione. Sennonché sopraggiunte difficoltà hanno imposto il rinvio della realizzazione dell'opera ad epoca che attualmente non si è in grado di precisare.

Si assicura tuttavia che il problema segnalato sarà tenuto nella dovuta considerazione per essere risolto appena la situazione lo consentirà.

Il Ministro: BOSCO.

ANDREONI E CRISTOFORI. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare stante la grave situazione venutasi a creare in provincia di Milano in seguito all'aumento degli inquinamenti specie idrici, che danni incalcolabili arrecano non solo alla salute pubblica, ma anche all'agricoltura (valutabili a parecchi miliardi).

Gli interroganti chiedono, altresì, la conferma della loro avvenuta adozione e l'immediata applicazione da parte degli organi degli uffici competenti. (4-13281)

RISPOSTA. — L'inquinamento delle acque, cui fanno riferimento gli interroganti, ha assunto in provincia di Milano una particolare dimensione per gli inconvenienti di ordine igienico sanitario strettamente connessi alla polluzione dei corsi d'acqua.

La legislazione vigente affida competenze nel campo delle acque al genio civile, al medico provinciale, all'amministrazione provinciale, al Ministero dell'agricoltura.

Allo scopo di condurre una linea d'azione comune fra i vari enti interessati, è stata concordata la istituzione di una commissione consultiva della quale fanno parte i rappresentanti della provincia del genio civile, del medico provinciale, dell'ispettorato per l'agricoltura.

È stato istituito un servizio di controllo degli scarichi industriali nei corsi d'acqua superficiali.

Il servizio di controllo è stato articolato nei seguenti punti:

rilevamento degli stabilimenti industriali e di aziende artigianali e richiesta agli stessi di precise notizie riguardanti i processi tecnologici e la natura degli effluenti liquidi;

effettuazione, a cura del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, di sopralluoghi, prelievi ed analisi;

esame da parte della commissione per gli scarichi industriali delle risultanze delle analisi;

rilascio da parte del presidente dell'amministrazione provinciale, dell'autorizzazione allo scarico o, in caso di riscontrato inquinamento, imposizione ad attuare i provvedimenti di bonifica necessari.

Al riguardo, questo Ministero ha dato disposizioni perché « nessuna nuova attività industriale o artigianale sia autorizzata se non risulta documentato che i rifiuti della lavorazione non arrecano contributi inquinanti al recapito ».

Pertanto, si esige che per ogni nuova attività, per la quale si richiede l'autorizzazione preventiva, venga redatto un progetto dell'impianto di trattamento dei rifiuti, che deve essere giudicato idoneo dall'autorità sanitaria.

Nell'attività sopradescritta va considerata la serie di interventi a tutela della salute pubblica per gli inconvenienti in parola.

Si fa presente, comunque, che in merito è stata anche interessata l'autorità giudiziaria per quanto di competenza.

Al momento il problema resta all'attento esame di questa Amministrazione.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

ARMANI, MAROCCO E BRESSANI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti straordinari intendano urgentemente adottare

nei confronti delle aziende agricole di una vasta zona della bassa Friuliana, comprendente numerosi comuni in provincia di Udine e Gorizia, gravemente danneggiate da violente grandinate abbattutesi nei giorni scorsi.

La furia del temporale e l'eccezionale grandinata hanno provocato danni ingenti al frumento, ai foraggi ed agli ortaggi, mentre per i vigneti e i frutteti, oltre alla perdita della produzione per l'annata in corso, le conseguenze si ripercuoteranno anche per gli anni futuri. (4-18085)

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 5 ottobre 1971, ha provveduto a delimitare le zone agrarie delle province di Udine e Gorizia, danneggiate, tra l'altro, dalle grandinate del 21 e 22 maggio 1971, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle provvidenze contributive e creditizie, previste dagli articoli 4, primo comma, e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Con il citato provvedimento, è stata contestualmente dichiarata l'eccezionalità degli eventi stessi, ai fini della concessione dei prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dall'articolo 7 della legge medesima.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, ha comunicato che la prefettura di Gorizia ha disposto l'erogazione di un contributo di lire 300 mila a ciascuno degli ECA dei comuni di Romans d'Isonzo, Villesse e Moraro, per l'erogazione di sussidi alle famiglie più bisognose di agricoltori danneggiati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

AVERARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione di disagio determinatasi nella cittadina di Cerveteri (Roma) e sfociata recentemente in gravi atti lesivi dell'ordine democratico.

Per conoscere l'atteggiamento e gli intendimenti del ministro in merito ai disegni di smembramento del vecchio territorio comunale che finirebbero per tagliare la cittadina dal mare soffocandola nel retroterra collinare.

In proposito fa presente l'assurdo progetto inteso a favorire in modo abnorme lo sviluppo di Ladispoli colpendo Cerveteri nei suoi vitali interessi economici.

Si chiede infine quali speculazioni si celino dietro la prevista trasformazione della contra-

da di Palo — area attualmente vincolata a parco pubblico — in area edilizia e residenziale.
(3-04536, già orale)

RISPOSTA. — Com'è noto, con legge 6 maggio 1970, n. 240, la frazione di Ladispoli del comune di Cerveteri è stata costituita in comune autonomo con la denominazione di « Ladispoli ».

In base all'articolo 2 di tale legge si deve provvedere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'interno, alla determinazione dei confini tra il nuovo comune e quello di origine, tenendo per fermo, comunque, — come precisato dallo stesso articolo — che del comune di Ladispoli fanno parte anche le località di Cerimarina e di Palo.

Essendo, però, risultati vani, a causa dell'irrigidimento delle parti su determinate posizioni, tutti i tentativi esperiti dal prefetto di Roma perché le rappresentanze qualificate dei due comuni pervenissero ad un accordo circa i limiti territoriali, da prendere, poi, a base della proposta per l'emanazione del cenato decreto del Presidente della Repubblica, con decreto ministeriale del 15 ottobre 1971 è stato affidato ad una commissione, costituita da funzionari di questo Ministero e di quello dei lavori pubblici, il compito di raccogliere, attraverso diretti sopralluoghi, conclusivi elementi di giudizio per la ricerca della soluzione più adeguata.

Il Ministro: RESTIVO.

AZZARO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ritenga di dovere intervenire al fine di ottenere la modifica del comma c) dell'articolo 8 dell'accordo siglato a Roma il 21 agosto 1970, relativo alla assistenza medico-generica da parte dell'INAM che nel sopradetto testo esclude dalla iscrizione negli elenchi mutualistici i primari ospedalieri di qualsiasi categoria di ospedale.

L'interrogante fa osservare che in favore dei primari degli ospedali di zona si impone un trattamento eguale agli ufficiali sanitari, per i quali con il nuovo accordo del 30 ottobre 1970 venne concessa la iscrizione negli elenchi dei medici mutualistici se esercenti attività in comuni inferiori a 100 mila abitanti.

Bisogna considerare che gli ospedali di zona operano generalmente in piccoli centri di 15 mila abitanti, e che pertanto la esclusione dei primari ospedalieri provocherebbe da un

lato una ingiusta mutilazione per l'attività professionale del medico e dall'altro lato priverebbe il lavoratore della possibilità di usufruire dell'opera del proprio medico di fiducia scelto da antichissimo tempo e che in forza del sopradetto accordo potrà d'ora in avanti (quale medico a tempo definito in ospedale) curare fuori dell'ospedale il cliente ricco e facoltoso ma non potrà curare il lavoratore.

È necessario differenziare il primario medico delle grandi città da quello del piccolo centro, dove può avere sede l'ospedale di zona.

Nel comma c) dell'accordo il primario ospedaliero viene associato ad altri sanitari (ispettori sanitari, direttori sanitari, ecc.) i quali per legge sono legati al tempo pieno nei confronti dell'ospedale avendo responsabilmente rinunciato alla loro attività professionale nel momento del concorso per ricoprire tali posti per i quali anche in passato (regio decreto 20 settembre 1938, n. 1631, articolo 21) era vietata la libera attività, ma è bene tener presente che il primario ospedaliero è figura diversa sia sotto un profilo giuridico sia per lo apporto professionale, ricco di particolare esperienza, che egli può e deve dare in favore della collettività.

L'interrogante pertanto chiede al ministro interessato di intervenire presso gli organi competenti al fine di ottenere il riesame della clausola limitativa, concedendo la facoltà di iscrizione negli elenchi dei medici mutualistici ai primari degli ospedali di zona, dare non soltanto al ricco e al facoltoso la possibilità di farsi curare da un medico altamente qualificato da dare questa possibilità anche al lavoratore il quale, in tal modo, potrà seguire a farsi curare nel piccolo centro dal suo medico di fiducia.
(4-17405)

RISPOSTA. — La normativa per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte dei medici generici è stata emanata dal Consiglio di amministrazione dell'INAM, in conformità ad apposite intese preliminari intervenute con la Federazione nazionale ordini dei medici ed i sindacati medici di categoria.

L'argomento in parola è stato oggetto di un riesame congiunto, nei primi mesi del 1972, tra l'INAM e i rappresentanti della federazione, con il risultato di una riconferma dell'incompatibilità per l'iscrizione negli elenchi mutualistici di quei sanitari che rivestono una delle qualifiche indicate nella lettera c) dell'articolo 8 della normativa del 30 ottobre 1970 (primari, direttori, vicedirettori, ispettori sanitari di ruolo o incaricati).

cati di ospedale di qualsiasi categoria, « anche titolari di un rapporto d'impiego a tempo definito »).

Il Ministro: MARIOTTI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il suo dicastero ad apportare restrittive modifiche alla legge 15 aprile 1961, n. 291, che regola il trattamento di missione. Così, a modifica dell'articolo 1, viene elevata la distanza, per avere diritto alla intera misura dell'indennità di trasferta, da 15 a 40 chilometri. Viene soppressa la norma, che prevede il diritto all'intera indennità giornaliera di trasferta, quando le ore residuali, nelle missioni di durata superiore alle 24 ore, non siano inferiori a 8; viene stabilito che le ore residuali siano compensate con lo stesso criterio previsto per le missioni di durata inferiore a 24 ore. Viene stabilito che per le missioni da svolgere in località distanti fra i 15 e i 40 chilometri (prima fra gli 8 e i 15 chilometri) l'indennità sia ridotta di un terzo, prima di un quarto.

Inoltre, a modifica dell'articolo 6, viene portata dal 5 al 10 per cento la riduzione per le missioni da compiere in comuni con meno di 500 mila abitanti e dal 10 al 20 per cento quelle per i comuni con meno di 50 mila abitanti.

Siffatte ingiustificate restrizioni tabellari pongono in difficoltà i suddetti funzionari nello svolgimento delle loro mansioni, le quali postulano continui trasferimenti sulle località di loro giurisdizione per essere efficacemente utili: trasferimenti dunque che il Ministero dovrebbe agevolare e non raffrenare. (4-19678)

RISPOSTA. — Il Ministero non ha emanato alcuna disposizione restrittiva delle norme della legge 15 aprile 1961, n. 291, e al personale dipendente corrisponde il trattamento economico di missione previsto dalla legge medesima.

Il Ministro: NATALI.

BALDANI GUERRA. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda attuare a favore dei contadini di una vasta plaga orientale della provincia di Verona, comprendente i comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, Montecchia, Colognola ai Colli, Carzano e Roncà, dove la

produzione dei vigneti si ritiene compromessa con punte che arrivano sino al 70-80 per cento per fenomeni anormali che si sono registrati durante i mesi di maggio e giugno 1971.

Nella scorsa annata parte della zona venne duramente colpita da grandinate che avevano provocato danni disastrosi con conseguenze negative anche sulle piante e sulla produzione del 1971. A ciò devono aggiungersi le intense precipitazioni atmosferiche e l'andamento termico con frequenti bruschi abbassamenti di temperatura verificatisi nella corrente stagione. Tale anormale clima è stato particolarmente sfavorevole alle viti ed in particolare alla varietà « Garganega » che è un vitigno fondamentale per la produzione del vino Soave. Le piante sono state colpite soprattutto nella fase fenologica più delicata e cioè durante la fioritura che è stata compromessa con diffusissima colatura dovuta alla mancata fecondazione dei fiori. (4-18988)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Verona, è risultato che lo sfavorevole andamento climatico primaverile ha interessato, nelle zone dei comuni indicati dall'interrogante, soprattutto la coltura della vite e, più precisamente, della varietà « Garganella », causando una diffusa colatura, con impallinamento e acinellatura (presenza, in un grappolo, di acini normali derivanti da regolare fecondazione e di acinelli che rimangono piccoli perché i fiori non sono stati fecondati).

Il fenomeno, però, è stato molto variabile da vigneto a vigneto e da zona a zona, in dipendenza di fattori diversi, quali: l'età e lo stato vegetativo delle piante, l'epoca della potatura, l'esposizione, la sanità da virosi, ecc.

A ciò aggiungasi che la cacciata dell'annata (dopo due anni consecutivi di produzione superiore alla media) è stata inferiore di circa il 30 per cento del normale.

Pertanto, a giudizio anche dell'ispettorato agrario, il danno non ha raggiunto, in alcun caso, la consistenza eccezionale prescritta per poter far luogo all'intervento straordinario dello Stato.

Il Ministro: NATALI.

BALLARDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il professore Ezio Clementel, il quale siede nel consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di scienze sociali di Trento in qualità di « rappresentante del

Governo scelto dal ministro della pubblica istruzione », nella riunione del 31 luglio 1971, dopo aver proposto la limitazione a 250 delle nuove iscrizioni per l'anno accademico 1971-72, votò con la maggioranza del consiglio di limitare i nuovi iscritti a non più di 400.

Se sia a conoscenza del fatto che tale posizione fu assunta dal predetto professore Clementel nonostante avesse esplicitamente riconosciuto « il netto miglioramento dell'attività didattica e di ricerca che ha caratterizzato la vita della facoltà » nel decorso anno accademico.

Se gli sia noto che la sua posizione favorevole al numero chiuso il professore Clementel giustificò con la necessità di correggere « gli errori dei nostri legislatori » che con un « provvedimento demagogico » hanno trasformato « un'università che serviva almeno per pochi » in una « università che rischia di non servire per nessuno », e ciò avrebbero fatto nel proposito di pervenire alla « eliminazione dell'università di classe, strumentalizzando un discorso che solo in parte era vero ».

Se le opinioni così espresse dal professore Clementel siano condivise dal Governo ed in particolare dal ministro.

Se infine ritenga che l'adozione del numero chiuso presso l'università di Trento (fra l'altro già esaurito ai primi di ottobre) sia costituzionalmente illegittimo poiché in contrasto con i principi desumibili dalle leggi dello Stato. (4-19826)

RISPOSTA. — Premesso che questo Ministero fin dal 1° ottobre 1971, formulò le proprie riserve sulla legittimità dei provvedimenti adottati dall'Istituto superiore di scienze sociali di Trento, si fa presente che il consiglio di amministrazione del predetto istituto nella seduta del 20 ottobre 1971 ha deciso di riaprire le immatricolazioni fino alla data del 27 novembre.

Il Ministro: MISASI.

BIAGINI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere — premesso che sino dal 18 dicembre 1968 da parte del consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto (posizione numero 51778) è stata data comunicazione al signor Giusti Giustino, nato il 17 giugno 1893 domiciliato a Pistoia, via Fiorentina 182, dell'accoglimento della propria domanda tendente ad ottenere le provvidenze previste per gli ex combattenti delle guerre 1915-18 e prece-

denti — quali motivi ostano alla liquidazione dell'assegno vitalizio dato che all'interessato sono state consegnate, da tempo, l'onorificenza e la medaglia ricordo. (4-20604)

RISPOSTA. — Dall'esame della pratica dell'ex combattente Giustino Giusti è risultato che, nel compilare l'apposito modello, l'interessato ha ommesso di apporre la propria firma sul quadro riguardante la richiesta di concessione dell'assegno vitalizio.

Si è disposto che detto modello sia restituito al comune di residenza per il completamento.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

BIAMONTE. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali sono i motivi che impediscono la costruzione in Pontecagnano (Salerno) dell'ufficio postale.

Si fa notare che la necessità di dotare il grosso centro del salernitano di un decoroso ufficio rispondente alle reali esigenze del comune fu rilevato dallo stesso Ministero delle poste e telecomunicazioni nel lontano 1963.

Da allora, nonostante la disponibilità del suolo e una intensa corrispondenza fra comune, direzione provinciale delle poste e Ministero delle poste e Ministero dei lavori pubblici, la realizzazione del nuovo edificio è di là da venire e gli uffici restano alloggiati in ambiente insufficiente e indecoroso.

L'interrogante chiede di essere informato perché il provveditore delle opere pubbliche di Napoli non accogliere, con la sollecitudine che il caso merita, le indicazioni della sovrintendenza alle antichità e non dà risposta alle numerose sollecitazioni rivolte dal sindaco di Pontecagnano. (4-15517)

RISPOSTA. — L'esigenza di dotare l'ufficio postale di Pontecagnano (Salerno) di una sede pienamente idonea alle esigenze dei servizi, è stata da tempo avvertita da questo Ministero, il quale ha incontrato notevoli difficoltà, malgrado le più assidue ricerche effettuate per il reperimento o di una area edificatoria oppure di idonei locali adattabili per una conveniente sistemazione dei servizi stessi.

Soltanto dopo che il comune ha assunto lo impegno per la urbanizzazione della zona a nord della strada statale n. 18, è stato possibile ottenere la disponibilità, in detta zona, di un suolo di proprietà privata, e provvedere,

dopo aver acquisito il suolo stesso all'elaborazione di uno schema di progetto planivolumetrico che è stato sottoposto al preliminare esame del comune interessato.

Solo recentemente il provveditorato regionale delle opere pubbliche e la soprintendenza ai monumenti hanno dato il loro benestare all'urbanizzazione della predetta zona ed avendo, in seguito a ciò, la commissione edilizia comunale fatto richiesta di apportare al progetto planivolumetrico alcune modifiche, questo Ministero ha proceduto sollecitamente al riguardo rimettendo gli elaborati modificati al nuovo esame della citata commissione.

Si è ora in attesa di conoscere l'esito di detto esame che, se favorevole, consentirà il prosieguo del progetto, per il prescritto parere, al provveditorato regionale alle opere pubbliche ed alla soprintendenza ai monumenti.

Si assicura che la questione è assiduamente seguita e che, per quanto di propria competenza, questo Ministero nulla tralascerà per addivenire appena possibile alla soluzione del problema.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: BOSCO.

BIAMONTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quando saranno indette le elezioni nel Consorzio di bonifica del Vallo di Diano. Detto consorzio è ora amministrato disordinatamente e dispoiticamente da un consiglio il cui mandato è da tempo scaduto. (4-19188)

RISPOSTA. — Il Consorzio di bonifica del Vallo di Diano, nel mese di ottobre 1970, ha chiesto al Ministero una proroga dell'amministrazione in carica, stante la necessità di aggiornare il catasto consortile, includendovi anche le proprietà ricadenti nei territori montani del Lambro, Mongardo e Busento, e di provvedere alle modifiche statutarie, sulla base delle disposizioni ministeriali.

A seguito di tale richiesta, il Ministero ha prorogato i termini di scadenza delle cariche consortili al 31 dicembre 1971.

Il consorzio ha ora comunicato di avere già elaborato il nuovo statuto, che prevede la presenza della minoranza negli organi elettivi.

Dopo che lo statuto sarà stato approvato dal consiglio dei delegati, potranno essere predisposti gli atti per le elezioni delle nuove cariche consortili.

Il Ministro: NATALI.

BIGNARDI E GIOMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della agricoltura e foreste e degli affari esteri.* — Per sapere se il Governo, in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6 della decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee in data 4 dicembre 1962, relativa al coordinamento delle politiche di strutture agricole, abbia comunicato alla commissione i disegni e le proposte di legge che comportano misure di modifica all'assetto della struttura agraria italiana.

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere se sia stata trasmessa alla commissione, ai sensi della sopracitata decisione, la proposta di legge n. 2176 relativa alla nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici; ciò soprattutto al fine di mettere in grado la Commissione di valutarne la portata e le ripercussioni in relazione al memorandum « Agricoltura 1980 » che la Commissione stessa ha presentato al Consiglio dei ministri delle Comunità nel dicembre 1968. (4-10578)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il tramite del Ministero degli affari esteri, ha comunicato alla Comunità economica la legge 17 febbraio 1971, n. 11, relativa alla nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 della decisione del Consiglio dei ministri delle comunità europee in data 4 dicembre 1962.

Il testo della legge è stato oggetto di approfondito esame da parte del Comitato permanente per le strutture agricole, che ha deciso anche di ritornare sull'argomento per una ulteriore valutazione comparativa della legge con la legislazione sui patti agrari dei sei paesi della Comunità economica europea.

L'argomento sarà, pertanto, ripreso in successive sessioni dall'organo di coordinamento comunitario della politica di struttura dei paesi aderenti al MEC.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o stia adottando per venire incontro alle numerose aziende agricole colpite dall'eccezionale ondata di maltempo in alta Italia. In particolare l'interrogante chiede a che punto sia l'attuazione della leg-

ge 25 maggio 1970 relativa all'istituzione del fondo di solidarietà nazionale e come le disposizioni in essa contenute possano essere utilizzate a favore degli agricoltori. (4-18196)

RISPOSTA. — Il Ministero, per la parte di sua competenza, ha provveduto, fin dal 15 ottobre 1970, con circolare n. 11, ad impartire le istruzioni per la più sollecita applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale, ivi comprese quelle relative alla determinazione, previa consultazione delle organizzazioni professionali di categoria, degli importi eguagliati alla entità dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, per ogni varietà di prodotto e in relazione ai diversi tipi d'impianto e per le zone omogenee, come prescritto dal terzo comma dell'articolo 5 della legge stessa, ai fini della concessione delle agevolazioni creditizie e contributive per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Con la stessa circolare, sono state anche impartite istruzioni per l'applicazione dell'articolo 13 della legge, concernente la concessione di un compenso integrativo del prezzo di vendita per le pomacee rese incommerciabili e avviate alla distillazione, facendo presente che questo Ministero medesimo, con precedente decreto del 10 agosto, emesso, sentite le categorie interessate, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aveva provveduto alla fissazione dei parametri e alla conseguente determinazione del valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie.

A seguito, poi, di accordo intervenuto con le amministrazioni delle finanze, dell'industria e del tesoro, sull'attribuzione a questo Ministero del compito di provvedere alla corresponsione dei cennati compensi integrativi, con circolare del 13 luglio 1971, n. 10, sono state impartite specifiche e dettagliate istruzioni in merito.

A sua volta, il Ministero del tesoro, con decreto del 13 luglio 1971, ha provveduto all'iscrizione, nel bilancio 1971 di questo dell'agricoltura e delle foreste, della somma necessaria per l'applicazione della legge.

Per quanto riguarda la costituzione e il funzionamento del consorzio per l'assicurazione dei prodotti agricoli contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate, si comunica che, completati i numerosi e complessi adempimenti preliminari da parte del competente Ministero dell'industria,

è stato recentemente emanato il relativo decreto presidenziale.

Lo stesso Ministero ha, comunque, fatto presente che, da parte delle imprese assicuratrici, è stato già predisposto quanto occorre per consentire che le formalità successive possano essere adempiute nel più breve tempo possibile.

Si aggiunge che, con decreti di questo Ministero del 18 giugno 1971, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del 1° luglio 1971, n. 164 sono stati giuridicamente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 15 della legge, i consorzi di produttori agricoli costituitisi, rispettivamente, nelle province di Asti e Cuneo per la difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, con particolare riguardo a quelle viticole, frutticole e olivicole, contro le avversità atmosferiche.

Quanto, infine, ai danni causati in talune zone del territorio nazionale dalle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal mese di aprile a quello di agosto 1971, si comunica che il Ministero, con decreto del 5 ottobre 1971, emesso di concerto con quello del tesoro, ha provveduto, a seconda dei casi, per alcuni eventi, alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge e, per altri, alla delimitazione delle zone danneggiate, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie, previste dagli articoli 4 - primo comma - e 5 della legge stessa.

Il Ministro: NATALI.

BIGNARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale sia la reale situazione dei finanziamenti comunitari all'agricoltura italiana in relazione alle recenti dichiarazioni rilasciate al giornale *La Stampa* di Torino dal vicepresidente della commissione CEE.

In particolare, tenuto conto delle precedenti dichiarazioni fatte alla Camera dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo intenda presentare, ed entro quale data, proposte di legge per l'attuazione nel nostro paese della politica comunitaria delle strutture, considerato che attendere l'approvazione definitiva delle direttive di attuazione del piano comunitario significherebbe non poter usufruire fin dall'inizio dei predetti stanziamenti. (4-19968)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1972

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se il Governo intenda prendere urgentissime iniziative per mettere a punto e far approvare idonei strumenti che ci permettano — non appena, con la fine del 1971, potranno divenire operativi gli accordi presi nella passata primavera in sede MEC per lo sviluppo della agricoltura comunitaria secondo il cosiddetto *Memorandum Mansholt* — di utilizzare senza ritardo gli ingenti mezzi finanziari che saranno messi a nostra disposizione per gli scopi ivi previsti, altamente propulsivi di una moderna economia agricola, quali gli investimenti per lo sviluppo aziendale, le concessioni di indennità a vecchi agricoltori che cessino spontaneamente l'attività agricola, la creazione di servizi d'informazione socio-economica in campo agricolo, i finanziamenti per la costituzione ed il finanziamento di riconosciute associazioni di produttori.

L'interrogante desidera, inoltre, conoscere i precisi motivi per cui — secondo quanto recentemente affermato dallo stesso Mansholt — giacciono tuttora inutilizzati nelle casse europee, per nostra colpa, rilevanti mezzi finanziari già da tempo posti a disposizione del nostro paese, la precisa consistenza di tali mezzi e le misure che s'intendono adottare per sbloccare immediatamente la situazione.

(4-20268)

RISPOSTA. — Le dichiarazioni del vice presidente della Commissione della CEE alle quali accenna l'interrogante e per altro dallo stesso successivamente rettificata, hanno dato luogo a gratuite interpretazioni.

Il signor Mansholt non ha inteso né poteva dichiarare che esistono somme disponibili per l'Italia non utilizzate per interventi nel settore delle strutture agrarie. Ha voluto soltanto sottolineare che, qualora fossero state tempestivamente approvate le proposte di direttive e di regolamento presentate dall'esecutivo della CEE al Consiglio dei ministri, rilevanti stanziamenti si sarebbero resi disponibili per la ristrutturazione dell'agricoltura europea.

Con queste sue dichiarazioni, con le quali si è voluto dare una indicazione dei mezzi che potranno essere resi disponibili nel quadriennio 1971-1974, il vice presidente Mansholt intendeva richiamare l'attenzione di Stati *partners* sull'urgenza di avviare la nuova politica di struttura delle Comunità economiche europee. Sollecitazione non certo

necessaria per il nostro paese che di tale politica è stato strenuo assertore e coerente sostenitore.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BO, DAMICO, CANESTRI, LENTI, GASTONE, NAHOUM, MAULINI E TEMPPIA VALENTA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato e al Ministro per i problemi relativi alla attuazione delle regioni.* — Per conoscere — in relazione ai gravi danni arrecati quest'anno dalle eccezionali avversità atmosferiche (grandinate e gelate) in Piemonte, che hanno notevolmente compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, già in difficoltà per la situazione di mercato ed in particolare per la crisi vinicola in atto — l'opinione del Governo:

1) sul fatto che — ad un anno dall'entrata in vigore della legge 25 maggio 1970, n. 364 — i consorzi di produttori agricoli previsti dalla legge incontrano notevoli difficoltà di adesione da parte degli interessati, anche in relazione al ritardo nella applicazione dell'articolo 21 (istituzione del consorzio fra imprese assicuratrici e determinazione di eque tariffe annuali dei premi assicurativi a carico degli organismi associativi) che fa giustamente temere ai coltivatori l'ipotesi di un contributo assai superiore a quello minimo del 3 per cento del valore della produzione previsto dall'articolo 19 della stessa legge;

2) sul fatto che — in assenza di una reale efficacia ed estensione dei consorzi volontari — acquistano particolare rilievo e gravità i limiti della legge che continuano ad escludere tutte le colture da ogni forma di indennizzo parziale dei danni e le colture non specializzate dagli interventi per il parziale ripristino dei capitali di conduzione ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa;

3) sul fatto che l'esperienza sta dimostrando che anche le colture specializzate incontrano notevoli ostacoli al riconoscimento effettivo del diritto al ripristino dei capitali di conduzione nella troppo elevata percentuale di distruzione del 60 per cento della produzione lorda globale stabilita, come condizione dell'intervento statale, dal decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge n. 1088.

Per sapere quali iniziative il Governo intenda adottare per il rapido superamento delle suddette difficoltà e, in particolare, se

il Governo ritenga ormai opportuna e indilazionabile l'elaborazione di una relazione consuntiva sull'applicazione e sui limiti della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del « Fondo nazionale di solidarietà », da sottoporre all'esame del Parlamento, delle organizzazioni sindacali interessate e delle regioni, sia ai fini di adottare le modifiche e integrazioni più urgenti, sia ai fini di garantire anche in questo campo il sollecito passaggio dei poteri di intervento alle regioni. (4-18572)

RISPOSTA. — Il Ministero, per la parte di sua competenza, ha provveduto, fin dal 15 ottobre 1970, con circolare n. 11, ad impartire le istruzioni per la più sollecita applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale; ivi comprese quelle relative alla determinazione, previa consultazione delle organizzazioni professionali di categoria, degli importi eguagliati alla entità dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, per ogni varietà di prodotto e in relazione ai diversi tipi d'impianto e per zone omogenee, come prescritto dal terzo comma dell'articolo 5 della legge stessa, ai fini della concessione delle agevolazioni creditizie e contributive per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Con la stessa circolare, sono state anche impartite istruzioni per l'applicazione dell'articolo 13 della legge, concernente la concessione di un compenso integrativo del prezzo di vendita per le pomacee rese incommerciabili o avviate alla distillazione, facendo presente che questo Ministero medesimo, con precedente decreto del 10 agosto 1970, emesso, sentite le categorie interessate, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aveva provveduto alla fissazione dei parametri e alla conseguente determinazione del valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie.

A seguito, poi, di accordo intervenuto con le amministrazioni delle finanze, dell'industria e del tesoro sull'attribuzione a questo Ministero del compito di provvedere alla corresponsione dei cennati compensi integrativi, con circolare del 13 luglio 1971, n. 10, sono state impartite specifiche e dettagliate istruzioni in merito.

A sua volta, il Ministero del tesoro, con decreto del 13 luglio 1971, ha provveduto alla iscrizione, nel bilancio 1971 di questo della agricoltura e delle foreste, della somma necessaria per l'applicazione della legge.

Per quanto riguarda la costituzione e il funzionamento del consorzio per l'assicurazione dei prodotti agricoli contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate, si comunica che, completati i numerosi e complessi adempimenti preliminari da parte del competente Ministero dell'industria, è stato recentemente emanato il relativo decreto presidenziale.

Lo stesso Ministero ha, comunque, fatto presente che, da parte delle imprese assicuratrici, è stato già predisposto quanto occorre per consentire che le formalità successive possano essere adempiute nel più breve tempo possibile.

Si aggiunge che, con decreti di questo Ministero del 18 giugno 1971, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del 1° luglio 1971, n. 164, sono stati giuridicamente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 15 della legge, i consorzi di produttori agricoli costituitisi, rispettivamente, nelle province di Asti e Cuneo per la difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, con particolare riguardo a quelle viticole, frutticole e olivicole, contro le avversità atmosferiche.

In merito all'osservazione formulata al punto 3) dell'interrogazione, circa la troppo elevata percentuale di distruzione della produzione lorda globale prescritta come condizione dell'intervento statale, si precisa che tale misura percentuale è stata stabilita nella considerazione che il valore delle residue produzioni, proprio per il fatto che si tratta di colture di pregio, è pur sempre tale da reintegrare le spese anticipate per la conduzione. Infatti, la percentuale stessa è richiesta quando i danni si riferiscono ad aziende che praticano soltanto colture di pregio.

Comunque, nulla vieta che il Parlamento, nella sua sovranità, dopo che la legge sarà stata applicata in tutte le parti, in modo da poterne valutare i risultati concreti, apporti ad essa tutte le modifiche ed integrazioni che l'esperienza avrà dimostrate utili e necessarie.

Quanto, infine, ai danni causati in talune zone del Piemonte dalle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal mese di maggio a quello di agosto 1971, si comunica che il Ministero, con decreto del 5 ottobre 1971, emesso di concerto con quello del tesoro, ha provveduto, a seconda dei casi, per alcuni eventi, alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge e, per altri, alla delimitazione delle zone danneggiate, ai fini della conces-

sione delle provvidenze contributive e creditizie, previste dagli articoli 4 - primo comma - e 5 della legge stessa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BO, DAMICO, NAHOUM, LENTI, GASTONE E LAJOLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere - in merito alle notizie di stampa che riferiscono di un grave dissesto del Consorzio agrario provinciale di Asti e di dimissioni di membri del suo consiglio di amministrazione - la reale entità e le responsabilità dei fatti denunciati, anche in relazione al tipo di gestione instaurato nell'ultimo decennio, dopo che - per deliberato proposito di una ben definita parte politica - si era reso impossibile ogni presenza ed ogni controllo della minoranza.

Per sapere se e come intenda intervenire per colpire i responsabili, per tutelare i contadini astigiani dalle eventuali ripercussioni del dissesto sui loro interessi, nonché per garantire una gestione democratica che metta realmente al servizio dell'azienda diretto-coltivatrice singola ed associata le consistenti attrezzature del Consorzio agrario provinciale evitando ogni loro utilizzazione da parte degli speculatori che già dominano la produzione ed il mercato. (4-19818)

RISPOSTA. — A seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza degli amministratori del Consorzio agrario provinciale di Asti, il Ministero, con decreto dell'11 ottobre 1971, ha provveduto alla nomina di un commissario governativo.

Successivamente, in conseguenza dell'atteggiamento cautelativo assunto da alcuni istituti finanziatori insoddisfatti e a seguito di analoga richiesta avanzata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, oltre che dallo stesso commissario, in data 22 ottobre 1971, è stata decretata la liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario e, per consentire all'ente la prosecuzione delle attività istituzionali nell'interesse degli operatori agricoli astigiani, gli è stato concesso l'esercizio provvisorio.

Per quanto concerne eventuali responsabilità, si fa rilevare che, finora, non sono stati segnalati fatti per i quali si renda necessaria una denuncia all'autorità giudiziaria nei confronti dei cessati amministratori e sindaci.

Comunque, ove tali fatti dovessero risultare, il commissario liquidatore sarebbe te-

nuto non soltanto a darne notizia a questo Ministero, ma anche a provvedere direttamente alla denuncia stessa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti ritengano opportuno adottare per fronteggiare i danni arrecati all'agricoltura, nella provincia di Imperia, dalle gelate invernali e dalla siccità estiva, procuranti gravi difficoltà economiche e di ripresa specie alle piccole imprese diretto-coltivatrici.

L'interrogante, ai fini dei possibili interventi legislativi e ai sensi del primo comma dell'articolo 4 e dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, richiede una possibile concessione di contributi e mutui agevolati ad interesse e garanzie a lungo termine, atti a consentire una ripresa ai piccoli coltivatori ed un ripristino delle colture arboree, specie nelle zone collinari e montane, alle aziende agricolo-coltivatrici. (4-18808)

RISPOSTA. — Dagli elementi in possesso di questo Ministero, si ha motivo di ritenere che l'interrogante abbia inteso riferirsi ai danni causati dalle gelate verificatesi nei giorni dal 5 al 9 marzo 1971 alle colture agrarie di alcuni comuni della provincia di Imperia e a quelli causati dalla siccità che, nel corso dell'annata agraria del 1970, ha interessato praticamente l'intero territorio provinciale.

Per quanto riguarda i danni dalle gelate, il Ministero, in base alle risultanze delle relazioni tecniche inviate dal competente ispettorato agrario, sentito il prescritto parere del presidente della regione della Liguria, con decreto interministeriale del 27 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 7 luglio 1971, n. 169, ha delimitato, per l'intera estensione territoriale, i comuni di Baiardo, Perinaldo, Seborga e Vallebona, ai fini della concessione, alle aziende agricole gravemente danneggiate, delle provvidenze contributive e creditizie, previste dagli articoli 4 primo comma - e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Per i danni dalla siccità, il Ministero, con decreto interministeriale del 10 maggio 1971, pubblicato nella stessa *Gazzetta ufficiale*, ha dichiarato il carattere eccezionale di tale andamento climatico avverso, ai fini della con-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1972

cessione, alle aziende agricole colpite, dei prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dall'articolo 7 della citata legge.

L'ispettorato agrario — che ha intensificato l'attività di assistenza tecnica, sia attraverso la stampa specializzata locale, sia con consigli pratici forniti direttamente agli agricoltori durante le numerose visite aziendali — ha in avanzato corso d'istruttoria le domande presentate dagli agricoltori per ottenere le accennate provvidenze, per la cui concessione il Ministero ha già assegnato congrui fondi all'ispettorato medesimo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BONIFAZI, GUERRINI RODOLFO, TANI, CAPONI E LA BELLA. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere le ragioni secondo le quali la quinta sezione del Consiglio superiore di sanità ha espresso parere negativo circa la costruzione del centro macellazione carni di Chiusi (Siena); e per sapere, dato l'ormai lunghissimo iter burocratico della pratica, quali misure intendano prendere per garantire l'avvio dei lavori e per rassicurare le migliaia di produttori interessati.

Per sapere, infine, se, nel periodo di realizzazione dell'opera, gli enti di sviluppo intendano realizzare le proposte di incremento della zootecnia nella zona, più volte avanzate dalle associazioni contadine democratiche. (4-17533)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha invitato l'Ente Maremma — ente di sviluppo agricolo in Toscana e Lazio — a predisporre i nuovi elaborati contenenti le prescrizioni che, compatibilmente con le esigenze tecniche e funzionali dell'impianto, sono necessarie dal punto di vista tecnico-sanitario, per la realizzazione del frigo-macello di Chiusi.

Nel contempo, l'ente medesimo ha già provveduto ad aggiornare il bando di appalto-concorso, per adeguarlo alle osservazioni di natura igienico-sanitaria formulato dal Consiglio superiore di sanità e ha dato inizio allo svolgimento delle relative operazioni.

Per altro, in ordine alle proposte di incremento della zootecnia nella zona in parola, si fa presente che gli enti di sviluppo hanno predisposto, al riguardo, un program-

ma a medio termine, la cui attuazione si prevede ovviamente graduale in relazione alla copertura finanziaria.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

BONIFAZI, TOGNONI, GUERRINI RODOLFO E TANI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della gravità della situazione occupazionale nel Monte Amiata (Siena-Grosseto) e del fatto che il 30 giugno 1971 dovrebbe terminare ogni attività nei cantieri forestali della zona.

Se siano altresì a conoscenza del fatto che il licenziamento di alcune centinaia di lavoratori renderebbe ancor più drammatico lo stato di disoccupazione esistente e provocherebbe un acuto stato di tensione sociale.

Gli interroganti chiedono quali misure urgenti intendano adottare per garantire e migliorare gli attuali livelli di occupazione nel comprensorio. (4-18469)

RISPOSTA. — Il Ministero ha potuto assegnare, a favore dell'ispettorato distrettuale autonomo di Piancastagnaio, per il 1971, fondi per complessive lire 1.200 milioni, per la prosecuzione di opere pubbliche di bonifica montana e per lavori di rimboschimento nel comprensorio dell'Amiata.

Con tale disponibilità, non soltanto è stato scongiurato il pericolo del licenziamento della manodopera locale, ma può essere assicurato il lavoro per un congruo periodo di tempo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BONIFAZI, ESPOSTO, GIANNINI, BARDELLI, MARRAS E OGNIBENE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi ritardi che si frappongono alla applicazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e in particolare al rapido funzionamento delle commissioni provinciali per la fissazione delle tabelle dei canoni di affitto dei fondi rustici; e se ciò dipenda dal ritardo nell'adempimento delle norme dell'articolo 6 della suddetta legge riguardanti in particolare il funzionamento della commissione tecnica centrale e l'emanazione delle sue direttive.

Per conoscere quali misure intenda prendere per il pieno e pronto rispetto delle norme in vigore al fine di consentire l'applicazione di una legge lungamente attesa e voluta dagli affittuari italiani. (4-19634)

RISPOSTA. — Il Ministero ha già provveduto a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, sulla riforma dei contratti di affitto dei fondi rustici.

Infatti, con decreto ministeriale 23 aprile 1971, è stata costituita la Commissione tecnica centrale per l'equo canone.

Inoltre, è stato già emanato il regolamento per il suo funzionamento, in applicazione dell'articolo 6 della citata legge.

Nel frattempo, sono state pure costituite, nella maggior parte delle province, le commissioni provinciali e sono in corso i lavori preliminari per la delimitazione delle zone agrarie omogenee e per l'individuazione delle qualità di coltura e delle classi catastali.

La Commissione tecnica centrale, infine, acquisiti tutti i necessari elementi in merito, emanerà, entro brevissimo tempo, le direttive circa i criteri per la determinazione dei coefficienti di moltiplicazione delle tabelle di equo canone, cui dovranno attenersi le commissioni provinciali.

Il Ministro: NATALI.

BORRACCINO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti abbiano preso, o intendano prendere, per le gravi responsabilità del medico provinciale di Bari in relazione all'istruttoria formale che il tribunale di Trani ha aperto a carico dell'ex direttore amministrativo dell'ospedale civile di Barletta (ed altri), già colpito da mandato di cattura.

Tali responsabilità si configurano in relazione a quanto segue:

1) l'aver partecipato alle commissioni di concorso banditi dal nosocomio, identificando, con ciò, nella propria persona la doppia e incompatibile funzione di controllore e controllato;

2) l'aver autorizzato la dislocazione di alcuni impiegati amministrativi dell'ospedale di Barletta presso il proprio ufficio di Bari;

3) l'aver avallato quelle operazioni dell'amministrazione ospedaliera di Barletta nelle quali la procura della Repubblica di Trani ha riscontrato numerosi e gravi reati, quali la malversazione, il peculato, l'interesse privato, il falso ideologico, la truffa, ecc. (4-11447)

RISPOSTA. — Nel novembre del 1968, in relazione a vari esposti presentati da un consigliere di amministrazione dell'ospedale civile di Barletta, la procura della Repubblica presso il tribunale di Trani iniziò procedimento penale a carico del segretario-direttore ammi-

nistrativo di quel nosocomio dottor Michele D'Amato, per i reati di malversazione continuata a danno dei medici dell'ente, di interesse privato continuato in atti d'ufficio, nonché di falsità continuata in atto pubblico e di peculato.

L'indagine giudiziaria si è di recente conclusa con il rinvio a giudizio del predetto segretario-direttore.

A carico del medico provinciale *pro tempore* di Bari non risulta essere stata elevata, in sede istruttoria, alcuna imputazione per i fatti al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

BOTTARI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale, del bilancio e programmazione economica e dell'interno.* — Per sapere:

a) se abbiano avuto notizia del fatto che il consiglio di amministrazione della Marvin Gelber di Chieti, che dà lavoro a circa 1700 operai e rappresenta la maggiore unità industriale della vallata del Pescara, avrebbe deciso la chiusura dell'azienda per il 1° febbraio 1971, sostenendo che i costi di produzione a livello del MEC (l'azienda lavora esclusivamente per l'esportazione) superano le possibilità del mercato, insidiato da prodotti di minor costo provenienti dall'est europeo dove il salario degli operai è notevolmente al di sotto delle attuali retribuzioni percepite dai lavoratori addetti al settore in Italia;

b) se, nel caso che ciò risponda al vero, ritengano che l'area del MEC non è minimamente protetta dalla concorrenza dell'est europeo, che, per le note condizioni socio-politiche, ha la possibilità di sfruttare i lavoratori con salari di fame;

c) se sia esatto che l'aumento nel triennio delle retribuzioni, pari al 51 per cento circa delle attuali, sia stato determinato soprattutto dall'indirizzo seguito dal Ministero delle partecipazioni statali che, molto opportunamente in questo settore, ha inteso perseguire una politica di alti salari ai fini della selezione e qualificazione del prodotto. Essendo stata la Marvin Gelber che opera a costi competitivi fuori dal mercato italiano, posta in crisi in relazione a tale politica, sembra evidente la necessità che il Ministero delle partecipazioni statali estenda il proprio impegno anche all'Abruzzo con l'assorbimento della Marvin Gelber così come giustamente ritengono i sindacati e i dipendenti dell'azien-

da. Gli stessi, con la piena e giusta adesione degli organi politici ed amministrativi locali, ritengono altresì che a detto risultato potrà pervenirsi dopo la lunga ed impegnativa battaglia e ciò con conseguente ed inevitabile turbamento dell'ordine pubblico;

d) se si sappia che la chiusura della Marvin Gelber rappresenta non solo la perdita di 1.700 posti di lavoro, ma anche il crollo di tutte le attività economiche, sia della città di Chieti e sia dei molti comuni limitrofi che alimentano le proprie attività economiche con i salari di detta azienda;

e) se, in sede di esame del piano economico nazionale, il Ministero del bilancio e della programmazione economica ritenga di provvedere, oltre alla irizzazione della Marvin Gelber, anche alla realizzazione nella valle del Pescara di adeguate industrie di Stato per assicurare posti di lavoro alla grande massa attuale di disoccupati ed al tempo stesso sottrarre l'economia della zona al pericolo rappresentato dalla esistenza di una sola industria a cui essa rimane legata;

f) se, infine, data la eccezionale gravità della situazione ed i possibili pericolosi sviluppi della stessa, anche sul piano dell'ordine pubblico, si ritenga di far avocare tutta la trattativa al ministro del lavoro perché tutte le responsabilità possano essere assunte ai massimi livelli. (4-15525)

RISPOSTA. — Il Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 6 dicembre 1971 ha esaminato la situazione aziendale della società per azioni Malvin-Gelber di Chieti ed ha riconosciuto — al fine di assicurare il mantenimento dell'attuale livello occupativo nella zona — di carattere prioritario un intervento della GEPI nei confronti di tale azienda.

Da parte del CIPE, inoltre, detta Finanziaria è stata invitata ad esaminare con ogni sollecitudine la possibilità dell'intervento anzidetto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

BOTTARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

a) se abbia avuto notizia dei gravissimi danni arrecati alle colture da una grandinata di eccezionale violenza abbattutasi sull'intero territorio dei comuni di Francavilla a Mare, Ortona, Tollo e Fossacesia (Chieti) determinando la totale distruzione del raccolto dei

vigneti ortaggi ed oliveti con ulteriori gravi danni per le prossime annate agrarie in quanto il ripristino della produttività richiederà notevoli interventi e qualche anno;

b) se in dipendenza di tali gravissimi danni intenda disporre:

1) l'immediato accertamento dei danni subiti sia ad opera degli uffici periferici dell'agricoltura che di quelli finanziari;

2) e in dipendenza di quanto sopra, se ritenga di dover disporre per la concessione e la erogazione, con procedure di urgenza, di tutte le provvidenze previste a favore della agricoltura con il fondo di solidarietà nazionale;

3) se ritenga di dover disporre l'immediata sospensione dei tributi erariali, comunali e provinciali ed altresì l'esonero per l'anno in corso e per quelli successivi sino a quando le colture non saranno restituite alla piena produttività;

4) se ritenga di disporre adeguati interventi a sostegno delle cantine sociali e delle cooperative di produttori;

5) se ritenga, per i coltivatori diretti più bisognosi, di disporre di adeguati interventi attraverso gli ECA;

6) se sui fondi del Ministero dell'interno ritenga di dover erogare i necessari contributi ai comuni interessati per il ripristino della viabilità gravemente danneggiata dal sismo;

7) se, non essendo stato approvato il bilancio dell'amministrazione provinciale per l'esercizio in corso, ritenga di dover riportare la spesa prevista per la manutenzione delle strade provinciali a lire 1 miliardo e 900 milioni richiesta per i 1.700 chilometri della rete provinciale, che sembra ridotta dalla giunta provinciale amministrativa ad un miliardo e 700 milioni, tenendo proprio conto che il nubifragio ha gravemente danneggiato la rete viaria provinciale nei comuni sopraindicati;

8) se, infine, ritenga che debba essere maggiorata adeguatamente la spesa di 200 milioni prevista nel bilancio dell'amministrazione provinciale quale contributo per la esecuzione dei lavori di manutenzione degli oltre 3.000 chilometri di strade provinciali. (4-18966)

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 5 ottobre 1971, ha provveduto alla delimitazione delle zone agrarie della provincia di Chieti danneggiate, tra l'altro, dalla grandinata del 19 luglio 1971, alla quale evidente-

mente si riferisce l'interrogante ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 4 - I comma - e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Tra le zone delimitate sono comprese quelle di tutti i comuni segnalati dall'interrogante medesimo.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha comunicato che l'intendenza di finanza di Chieti, allo scopo di stabilire la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni agevolate previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968 n. 917, ha disposto gli opportuni accertamenti tecnici da parte del competente ufficio erariale.

La predetta intendenza, comunque, in attesa dei definitivi provvedimenti di sgravi concedibili, in data 13 agosto 1971, ha disposto la sospensione della riscossione delle imposte, sovrimposte e addizionali sui redditi dominicale ed agrario, nei confronti della generalità dei possessori di fondi rustici dei comuni di Ortona e Francavilla a Mare, a decorrere dalla rata del mese di agosto 1971.

Il Ministero dell'interno ha comunicato di avere assegnato due contributi straordinari di lire 15 milioni, per l'attuazione, tramite gli ECA dei comuni colpiti, degli interventi assistenziali più immediati in favore delle famiglie bisognose.

Inoltre, lo stesso Ministero ha erogato, per il ripristino di opere pubbliche comunali danneggiate, le somme di lire un milione, a ciascuno dei comuni di Arielli, Fresagrandinara e Lanciano, di lire 500 mila al comune di Poggiofiorito e di lire 1.500.000 a quello di San Martino sulla Marrucina.

Per quanto riguarda, infine, la decurtazione operata dalla giunta provinciale amministrativa di Chieti di circa lire 200 milioni sullo stanziamento di lire 1.900 milioni previsto dall'amministrazione provinciale per la manutenzione delle strade provinciali, si comunica che, in accoglimento parziale delle richieste formulate in sede di controdeduzione ai provvedimenti tutori nel bilancio, la decurtazione è stata ridimensionata, per cui lo stanziamento attuale per tale capitolo di spesa ammonta a lire 1.786 milioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BOTTARI E DEL DUCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se le com-

petenti autorità abbiano portato a conoscenza della magistratura i seguenti atti del comune di Tollo (Chieti):

a) nel periodo pre-elettorale furono distribuiti a cittadini di Tollo, non iscritti nello elenco dei poveri, notevoli sussidi pure non trovandosi nelle condizioni di indigenza previste dalle vigenti leggi per l'assistenza;

b) il Ministro della pubblica istruzione ha erogato negli ultimi due esercizi i contributi previsti dalla legge a favore dell'asilo infantile di Tollo e che dovevano essere totalmente impiegati al miglioramento della gestione dell'asilo, mentre sembra che in parte siano stati destinati per accrescere le disponibilità finanziarie dell'ECA per la distribuzione di sussidi personali nel periodo pre-elettorale;

c) subito dopo le elezioni, l'amministrazione comunale di Tollo consentì che sulla torre dell'acquedotto, realizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno, e ceduto in uso al comune di Tollo, venisse issata la bandiera del partito comunista, evidentemente ritenendo in mala fede che la bandiera di un partito possa sostituire sugli edifici di proprietà dello Stato quella nazionale;

d) se sia vero che l'amministrazione comunale di Tollo al solo fine di impedire l'accesso al circolo « Sportivo ENAL » frequentato da circa 400 soci iscritti e simpatizzanti della democrazia cristiana, abbia, in data 10 luglio 1970, emesso una ordinanza di divieto permanente di sosta per autoveicoli di ogni genere su di un'area demaniale e come tale, quindi, sottratta a qualsiasi regolamentazione da parte dell'amministrazione comunale in contrada Croce Vecchia, area sulla quale si affaccia lo stabile nel quale è sorto il suddetto circolo, nonché due palazzine per senza tetto dell'Istituto autonomo case popolari.

I quattro suddetti episodi denunciano in maniera chiara ed inequivoca l'uso sperequato ed illecito fatto dell'autonomia comunale da parte della suddetta amministrazione comunista con la violazione non solo di norme amministrative, ma di precise ipotesi di reato colpite dal codice penale. (4-19714)

RISPOSTA. — Il contenuto della interrogazione è stato, a suo tempo, reso noto all'autorità giudiziaria, esclusivamente competente ad adottare i provvedimenti conseguenti all'eventuale accertamento di ipotesi criminose nei fatti segnalati.

La procura generale presso la corte d'appello dell'Aquila ha ora informato questo Mi-

nistero di aver disposto approfondite indagini, tuttora in corso, al fine di accertare l'esatto stato dei fatti medesimi.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

BOTTARI E DEL DUCA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere, nell'ambito delle rispettive competenze, quali provvedimenti saranno adottati dalla prefettura di Chieti e dalla autorità giudiziaria nei confronti del sindaco di Perano il quale al dipendente comunale Di Nella Remo, colpito da grave infermità riscontrata anche in seguito a visita fiscale disposta dall'amministrazione comunale, è stato negato il pagamento dello stipendio mettendo il suddetto Di Nella, che ha una famiglia di ben 7 persone a carico fra cui 4 figli piccoli, in condizioni disperate e senza possibilità di poter provvedere anche ai soli bisogni alimentari della famiglia.

Gli interroganti chiedono in particolare di conoscere se si ritenga che il prefetto di Chieti debba provvedere ad emettere a favore del Di Nella un mandato d'ufficio per gli stipendi che gli sono dovuti, denunciando eventualmente, ove non sia già stato fatto, alla autorità giudiziaria il sindaco per interesse privato in atto d'ufficio e abuso di potere nell'esercizio delle proprie funzioni in quanto l'incredibile atto persecutorio messo in atto trae origine dal motivo che il Di Nella ha la sfortuna di non essere un elettore del suddetto sindaco. (4-19755)

RISPOSTA. — La prefettura di Chieti, non appena a conoscenza del ritardo con cui il sindaco di Perano ha provveduto ad inviare al tesoriere comunale i mandati relativi ai mesi di agosto e settembre per il pagamento degli stipendi al dipendente di quel comune, Remo Di Nella, ha rimesso gli atti all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza. Da parte di quest'ultima sono ora in corso indagini di polizia giudiziaria.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

BOZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della sanità.* — Per conoscere: 1) con quali criteri si intende localizzare il centro di sanità nella macchia di Gatta Ceca di proprietà dei cittadini di Monterotondo, tenuto conto che ivi esistono rilevanti difficoltà per la soluzione dei pro-

blemi di ordine viario, di approvvigionamento idrico e per lo smaltimento delle acque luride; 2) quali sono i requisiti tecnici del nuovo centro di sanità per dover richiedere la cessione dal comune di Monterotondo dell'enorme superficie di metri quadrati 2 milioni quando risulterebbero sufficienti per il centro vero e proprio soltanto metri quadrati 30 mila; 3) per quale ragione non è possibile utilizzare per il suddetto centro la zona di Torre Mancina di proprietà dello Stato stesso e che ha tutti i requisiti economici e tecnici necessari; ovvero provvedere all'acquisto dell'area o procedere ad una normale espropriazione adeguatamente indennizzata. (4-10915)

RISPOSTA. — L'istituto superiore di sanità, nel quadro dell'ampliamento e sviluppo delle proprie strutture edilizie, prese in esame nell'anno 1967 l'opportunità di reperire un'area di terreno nelle vicinanze della capitale che potesse soddisfare alle esigenze di un moderno istituto scientifico. Apposita commissione, all'uopo costituita, dopo accertamenti e sopralluoghi in vari comuni della provincia di Roma, indicò l'area del « Bosco di Gattaceca » sita nel comune di Monterotondo, come la più idonea per una soddisfacente soluzione del problema.

Infatti, l'approvvigionamento idrico nella zona può essere realizzato mediante la captazione dell'acqua dalle seguenti condotte ivi esistenti:

- a) condotta del consorzio idraulico sabino con portata 14 litri al secondo;
- b) condotta del comune di Mentana con portata 10 litri al secondo;
- c) condotta del comune di Monterotondo con portata 80 litri al secondo;
- d) condotta del comune di Monterotondo con portata 8 litri al secondo.

È per altro previsto dal piano regolatore degli acquedotti l'allacciamento all'acquedotto del Peschiera dell'ACEA con portata 30 litri al secondo.

Per quanto riguarda lo scarico della rete fognante, all'interno del bosco stesso, esistono dei fossi a tale scopo, che vanno a sfociare nel fosso « Collaponi », che, tramite il fosso della « Bufala », va a collegarsi con il fiume Tevere.

Per la rete viaria vi sono in atto due ampie strade che collegano il « Bosco di Gattaceca » con i centri di Monterotondo e di Mentana.

Per ciò che concerne, inoltre, l'area sita in località « Tor Mancina » risulta, da accer-

tamenti effettuati presso il locale ufficio tecnico erariale, che la stessa è di proprietà dell'istituto zootecnico sperimentale di Roma e non dello Stato.

Si precisa, infine, che l'area occupata dagli edifici da costruire non sarà superiore al 10 per cento dell'intero comprensorio e quindi, risulterà di 18 ettari. È, inoltre, preciso intendimento dell'Istituto superiore di sanità di mantenere intatte e di migliorare le caratteristiche del bosco, mediante la sua integrazione con numerose piante pregiate. Sono previsti, perciò, due alloggi familiari per il personale del corpo forestale dello Stato, per la salvaguardia del bosco stesso.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

BOZZI E ALESSANDRINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali siano in realtà i « seri e fondati motivi » che hanno determinato l'amministrazione del parco nazionale del Circeo a negare le licenze di caccia nell'ambito del parco medesimo, sebbene le norme vigenti ne ammettano la concessione.

Gli interroganti si rendono conto dell'esigenza di particolari cautele per la caccia, ma non arrivano a intendere il perché di un divieto assoluto, che mal si concilia per giunta con altre attività (per esempio, esercizio della cava di Mezzomonte, edilizia, ecc.), che possono deturpare il paesaggio e provocare altri danni.

(4-21001)

RISPOSTA. — Per la stagione venatoria in corso, la commissione consultiva del parco nazionale del Circeo, nella riunione del 27 ottobre 1971, ha deliberato di non accordare l'esercizio di caccia — che, in passato, era stato autorizzato soltanto in via del tutto eccezionale e per brevi periodi — nella considerazione che il territorio del parco è un rifugio ideale, in particolare, per la selvaggina migratoria, soprattutto per quelle specie che tendono a scomparire, con il persistere di un esercizio di caccia così massiccio.

Inoltre è stato tenuto conto della difesa della natura e delle sue risorse, problema che interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione, a livello nazionale ed internazionale.

La commissione, infine, nella stessa seduta, ha ribadito la necessità che siano vietate nuove iniziative edilizie.

Il Ministro: NATALI.

BUCCIARELLI DUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare in relazione alla legge 25 maggio 1970, n. 364, in favore delle aziende agricole ed in particolare delle imprese direttocoltivatrici e mezzadrili delle province di Arezzo, Siena e Grosseto che a seguito della persistente ed eccezionale siccità sono state private della quasi totalità dei prodotti agricoli e di conseguenza sono venute a trovarsi in condizioni economiche di estrema precarietà si da creare notevoli difficoltà per la ulteriore conduzione delle aziende stesse.

L'interrogante fa presente inoltre che in alcune e circoscritte zone territoriali delle predette province si sono verificati danni notevoli a causa di violente grandinate che hanno distrutto pressoché totalmente il raccolto dell'uva e di incendi che hanno danneggiato gravemente alcune coltivazioni in atto.

(4-19273)

RISPOSTA. — Per quel che concerne l'andamento climatico siccitoso che, nel periodo primaverile-estivo del 1971, ha interessato principalmente il territorio della provincia di Grosseto, si comunica che il Ministero, acquisito in merito il prescritto parere del presidente della regione Toscana, ha in corso l'emanazione del decreto ministeriale, con il quale viene dichiarato il carattere eccezionale del fenomeno di cui si tratta, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Nelle province di Arezzo e di Siena, il fenomeno non ha causato all'agricoltura conseguenze di tale gravità, da giustificare un intervento straordinario dello Stato.

Quanto, poi, alle avversità atmosferiche di altra natura, quali piogge, grandinate, ecc., che pure hanno interessato il territorio delle tre province nel corso del 1971, si precisa che, con decreto del 5 ottobre 1971, si è provveduto alla dichiarazione del carattere eccezionale di alcuni di tali fenomeni, verificatisi nelle province di Arezzo e di Siena, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dal citato articolo 7 della legge, mentre, per la provincia di Grosseto, le avversità stesse, a giudizio anche del competente ispettorato agrario, non hanno causato danni di rilievo all'agricoltura.

Circa, infine, i danni causati dagli incendi boschivi verificatisi nel periodo estivo, nel precisare che essi hanno interessato prevalen-

temente il patrimonio forestale e soltanto marginalmente le altre colture agrarie, si rammenta che la vigente legislazione a favore delle aziende agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche non contempla interventi per danni causati da incendi.

Il Ministro: NATALI.

BUSETTO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere quale risposta intenda dare il Governo nelle sedi competenti alla richiesta avanzata dagli industriali del settore cementiero in ordine all'aumento del prezzo del cemento.

Per sapere se ritengano di opporre il più netto rifiuto a tale richiesta che — se accolta — porterebbe ad un aggravamento della situazione economica nel settore della edilizia e nella quale già emergono difficoltà in ordine ai problemi della occupazione.

Per sapere se ravvisino invece l'opportunità di predisporre una sollecita verifica sui costi e ricavi dell'industria del cemento — che sia indipendente e autonoma rispetto alle elaborazioni preparate dall'AITEC — per individuare tutte le possibilità che si offrono per procedere ad una riduzione del prezzo del prodotto, e di indicare quali programmi l'industria di Stato ha predisposto per estendere l'area della sua partecipazione all'attività del settore. (4-16354)

RISPOSTA. — Con il decreto ministeriale 3 giugno 1968, entrato in vigore il 17 luglio 1969, sono stati stabiliti i nuovi requisiti a cui debbono rispondere i cementi prodotti in Italia.

Detti requisiti consistono in un aumento della qualità e della resistenza del cemento che comporta un maggiore impiego di *clinker* e quindi maggiori costi di produzione.

In relazione all'applicazione di tali nuove norme la commissione centrale dei prezzi nella riunione dell'11 novembre 1969 ha proceduto ad una valutazione dei relativi costi di produzione ed ha stimato in lire 35 il maggiore costo per il cemento normale (ex tipo 600, ora denominato 325) ed in lire 55 il maggiore costo per il cemento ad alta resistenza (ex tipo 730, ora denominato 425).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, accogliendo la stima fatta dalla commissione, in data 31 marzo 1971 ha deliberato i predetti aumenti che tengono conto essenzialmente

dei maggiori costi derivanti dalle nuove caratteristiche del prodotto.

Questo aggravio si ripercuote in misura trascurabile sui costi dell'edilizia, in quanto l'incidenza del costo del cemento nelle costruzioni di case è dell'1,50 per cento e raggiunge il 3 per cento nella costruzione delle opere pubbliche. Inoltre, ad un miglioramento della qualità del cemento corrisponde una economia di impiego del medesimo.

Per altro dall'indagine effettuata autonomamente dalla predetta commissione è emerso che il prezzo del cemento dalla stessa proposto può ritenersi contenuto rispetto a quelli di altri paesi nei quali si sono verificati aumenti che — secondo i dati forniti dal Cenbureaux — sono stati dell'ordine del 7,6 per cento per la Francia, del 23,2 per cento per il Regno Unito, del 9,2 per cento per la Spagna, del 13,2 per cento per la Norvegia, del 12,7 per cento per la Svezia, del 15,8 per cento per la Danimarca, del 19,3 per cento per l'Irlanda.

Per quanto riguarda i programmi delle industrie di Stato nel settore di che trattasi, il Ministero delle partecipazioni statali ha comunicato che sono in corso di ultimazione i lavori di ammodernamento e di potenziamento degli stabilimenti Cementir di Spoleto e di Taranto, mentre è stata avviata la costruzione di un nuovo grande cementificio a Maddaloni. La capacità produttiva aggiunta conseguente a tali programmi risulta dell'ordine di un milione di tonnellate, pari a circa il 30 per cento dell'attuale capacità produttiva. Gli investimenti relativi assommano a circa 23 miliardi di lire.

Sul piano commerciale, sempre secondo quanto comunicato dal predetto dicastero, la Cementir, con i suoi cinque stabilimenti principali e con i centri di distribuzione di Marghera e Reggio Calabria, opera competitivamente su tutto il territorio dell'Italia continentale.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato: GAVA.

BUZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga — a seguito della gravissima ed eccezionale siccità che ha colpito le zone montane, collinari e pedecollinari della provincia di Parma particolarmente interessate alle attività zootecniche — di dover applicare a tali zone quanto disposto dalla legge 25 maggio 1970, n. 364 e, in particolare, concedere le provvidenze cre-

ditizie disposte con l'articolo 5 della legge medesima.

Premesso come le aziende di detta zona siano da considerare aziende specializzate per allevamento di bestiame da latte in funzione della produzione tipica del « parmigiano reggiano », si fa rilevare che i maggiori oneri a cui tali aziende devono far fronte per approvvigionamenti straordinari di foraggio, sono del tutto insopportabili dai bilanci aziendali.

Volendo evitare, come sembra doveroso, la dispersione di un patrimonio zootecnico alla cui costituzione ha largamente contribuito in forme varie lo stesso intervento pubblico, non resta che il ricorso alla legge n. 364 indirizzando gli interventi agli scopi propriamente disposti dalla stessa legge e cioè: « per agevolare l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi e per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame ». (4-20661)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sta attentamente esaminando la relazione, inviata recentemente dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Parma, sui danni causati dall'andamento climatico siccitoso della decorsa estate alle aziende agricole e segnatamente a quelle zootecniche delle zone collinari e montane di quella provincia; e ciò allo scopo di stabilire se sussistano le condizioni per la dichiarazione di eccezionalità dell'evento ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del « Fondo di solidarietà nazionale », oppure se la situazione determinatasi sia tale da suggerire la delimitazione territoriale, ai fini dell'attuazione delle provvidenze contributive e creditizie considerate nell'articolo 5 della legge stessa.

Il beneficio previsto dal citato articolo 7 della legge sarà, comunque, senz'altro accordato alle aziende agricole danneggiate delle province di Bologna, Modena, e Reggio Emilia, per le quali, sulla base delle risultanze degli accertamenti e delle relative relazioni inviate a suo tempo dai competenti ispettorati agrari e a seguito del prescritto parere del presidente della regione Emilia-Romagna, è stato già predisposto il decreto con il quale viene dichiarata l'eccezionalità dell'avversità atmosferica di che trattasi.

Il Ministro: NATALI.

BUZZI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quale sia l'opi-

nione del Ministero sulla pratica largamente seguita dalle società sportive, affiliate alla Federazione italiana gioco calcio del CONI, per cui i giovani sportivi dai 14 anni in avanti vengono « cartellinati » o tesserati a tempo indeterminato con il divieto di passaggio ad altre società secondo le libere scelte del giovane.

Si fa rilevare che da tale modo di procedere, chiaramente ispirato ad una deteriore concezione professionistica dello sport, deriva un vero asservimento del giovane con gravi conseguenze negative per la sua formazione. (4-20662)

RISPOSTA. — Il Comitato olimpico nazionale italiano, interpellato da questo Ministero, ha precisato che, a norma dei regolamenti federali, i giovani calciatori dai 14 ai 18 anni di età possono tesserarsi presso le società calcistiche a libera scelta, con vincolo annuale (tesseramento per « giovani ») o con vincolo a tempo indeterminato (tesseramento per « dilettanti »).

I giocatori tesserati quali « giovani » acquisiscono automaticamente lo svincolo alla scadenza della stagione agonistica e cioè al 30 giugno di ogni anno.

Il Ministro: MATTEOTTI.

CACCIATORE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per risolvere la grave crisi prodottasi nelle campagne del Salernitano sia per il bassissimo prezzo del pomodoro, sia per il crollo del prezzo delle cipolle.

Per il primo prodotto gli industriali conservieri pervicacemente non intendono rispettare l'accordo stipulato in sede governativa e continuano ad imporre un prezzo che non copre nemmeno una parte delle spese; per il secondo, e cioè per le cipolle, il prezzo è sceso in un anno da lire 4.000 a lire 1.000, senza tener conto degli aumentati costi di produzione, e ciò per le conseguenze negative, delle disposizioni vigenti nell'ambito comunitario (MEC). A parere dell'interrogante uno dei primi provvedimenti sarebbe quello dell'intervento dell'AIMA; provvedimento da adottarsi d'urgenza sia perché il prodotto raccolto comincia a marcire nei campi, sia perché per il restante prodotto i coltivatori preferiscono interrarlo, in quanto le spese di raccolta superano il basso prezzo oggi corrente sul mercato. (4-19236)

RISPOSTA. — Il Ministero, a seguito delle difficoltà manifestatesi nel mercato del pomodoro in Campania sin dall'inizio della campagna di commercializzazione, ha svolto, sia in sede CEE, sia sul piano nazionale, ogni utile azione intesa a tonificare il mercato stesso o, quanto meno, ad evitare il suo deterioramento.

In sede comunitaria, su richiesta italiana, il Consiglio dei ministri, a sostegno del settore dei derivati del pomodoro, ha adottato i seguenti provvedimenti:

applicazione di misure di salvaguardia all'importazione dei concentrati dai paesi terzi;

attuazione del sistema di prezzi minimi nei confronti del prodotto proveniente dalla Grecia;

aumento delle restituzioni per le esportazioni comunitarie verso i paesi terzi.

In sede nazionale, allo scopo di eliminare le difficoltà riscontrate soprattutto sul piano delle contrattazioni tra industriali e produttori, è stata promossa una serie di riunioni, con la partecipazione dei rispettivi rappresentanti.

Le misure adottate hanno indubbiamente contribuito a migliorare il mercato alla produzione; lo scopo prefisso non è stato, però, completamente raggiunto, a causa anche dell'andamento climatico sfavorevole che, nelle più importanti zone di produzione della Campania, ha determinato una contemporanea maturazione di notevoli quantità di prodotto, con conseguente aumento e concentrazione della offerta.

Probabilmente per tale circostanza, non sono stati rispettati dalle categorie industriali i prezzi di orientamento concordati in precedenza con i rappresentanti dei produttori. Tra l'altro, secondo le categorie industriali, i prezzi concordati sarebbero risultati troppo elevati per sostenere la concorrenza nel mercato dei prodotti trasformati.

Il Ministero, data l'impossibilità di imporre ulteriormente il rispetto dei prezzi indicativi concordati nelle accennate riunioni, ha demandato all'ente di sviluppo in Campania — anche sotto il profilo finanziario — l'iniziativa di acquistare, per la lavorazione, una quantità di prodotto tale da riequilibrare il mercato, assicurando, in tal modo, un prezzo equo per i produttori.

L'ente di sviluppo ha operato, infatti, nelle zone dove veniva accertata una maggiore dispersione dell'offerta, con l'acquisto di discrete quantità di prodotto; contemporaneamente, altro prodotto, anche se in quantità modeste, è stato ritirato dalle locali organizza-

zioni dei produttori, a norma della regolamentazione comunitaria.

Per quel che concerne, poi, il mercato delle cipolle, si precisa che esso, come del resto anche quello di altri prodotti orticoli con breve ciclo di coltivazione, presenta caratteristiche di estrema instabilità, per cui spesso, ad annate in cui la produzione è facilmente collocabile a prezzi abbastanza remunerativi, si susseguono altre nelle quali, alla abbondante offerta, non corrisponde una adeguata domanda, poiché, nei confronti del prodotto in questione, il consumo non presenta sensibili variazioni.

Tale è il caso dell'attuale campagna, il cui andamento, specialmente se confrontato con i buoni risultati ottenuti dai produttori in quella precedente, presenta notevoli difficoltà di collocamento, con conseguente abbassamento dei prezzi spuntati nelle zone di produzione. E ciò senza che siano state registrate contrazioni nel consumo interno o nel volume delle esportazioni.

In presenza di tale fenomeno, sarebbe quanto mai necessario, allo scopo di evitare il crollo dei prezzi, che i produttori provvedessero ad una ordinata commercializzazione del prodotto e, soprattutto, ad una efficace e preventiva regolazione dell'offerta.

A tale scopo, la legge 27 luglio 1967, n. 622, prevede, com'è noto, in applicazione della regolamentazione che la CEE ha adottato per il settore, notevoli agevolazioni, che consistono nella corresponsione, alle organizzazioni di produttori riconosciute, di contributi di avviamento e di altri contributi negli interessi sui prestiti contratti per effettuare operazioni di ritiro di prodotto dalla vendita.

D'altra parte, la regolamentazione comunitaria nel settore dei prodotti ortofrutticoli non prevede, per le cipolle, interventi di mercato da parte dell'AIMA.

Il Ministro: NATALI.

CACCIATORE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se ritengano, nei limiti della propria competenza, disporre che le frazioni Teglia, Pianelle, Lavanghe e Serroni del comune di San Gregorio Magno (Salerno) siano allacciate all'acquedotto del Consorzio acquedotti delle Valli del Sele-Calore e Montestella distante da dette frazioni appena due chilometri.

L'interrogante rileva che tale allacciamento sarebbe un atto di civiltà e di umanità a fa-

vore di circa mille cittadini che sudano e stentano dall'alba al tramonto su una terra arida e ingrata. (4-19375)

RISPOSTA. — Si fa preliminarmente presente che l'approvvigionamento idrico delle località indicate non è previsto attraverso gli impianti del sistema acquedottistico del Sele.

Infatti, si tratta non di frazioni riconosciute come tali, ma di località rurali e case sparse alla cui alimentazione idrica il comune di San Gregorio Magno (Salerno) può provvedere con le provvidenze di legge previste per i comuni ubicati in zone caratterizzate da particolare depressione economica (secondo comma, articolo 16 della legge 16 ottobre 1971, n. 853).

È tuttavia da tener presente che il citato comune non ha fin qui indicato alla Cassa per il Mezzogiorno, come prioritaria rispetto ad altre eventuali, l'opera di che trattasi.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord:
TAVIANI.

CACCIATORE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare in seguito alla protesta ed alla disdetta dei contratti di abbonamento alla RAI-TV da parte dell'intera popolazione dell'importante comune di Giffoni Valle Piana (Salerno) e zone vicine.

L'interrogante rileva che la protesta è giusta, in quanto non è onesto percepire una tassa per un servizio pubblico che poi non viene reso. (4-20195)

RISPOSTA. — Si precisa che le convenzioni con la RAI non prevedono la diffusione dei due programmi televisivi su tutto il territorio nazionale, ma stabiliscono limiti, per altro già ampiamente superati, agli obblighi imposti alla predetto concessionaria per quanto concerne l'estensione delle reti, fissando a 40 milioni di persone, pari a circa l'82 per cento degli abitanti, la popolazione da servire con il primo programma ed all'80 per cento la percentuale della popolazione da servire con il secondo programma.

Ma, in realtà, la concessionaria ha spinto i collegamenti televisivi assai oltre i predetti limiti, estendendo la rete di trasmissione del primo programma a circa il 98,3 per cento del-

la popolazione e quella del secondo programma a circa il 91 per cento della popolazione.

Ciò nondimeno questo Ministero, d'intesa con la RAI, promuove periodici programmi di estensione delle reti televisive, in modo da migliorare, con la necessaria gradualità e con criteri di precedenza che tengono conto della consistenza demografica delle zone da servire, le condizioni della ricezione su tutto il territorio nazionale.

Per quanto, in particolare, concerne la situazione del comune di Giffoni Valle Piana (Salerno) e delle località circostanti, si fa presente che per la ricezione del programma nazionale TV il territorio in parola è interessato dall'impianto di Santa Tecla, il quale fornisce un buon grado di servizio a circa il 75 per cento della zona comunale compreso il capoluogo, mentre nella restante parte la ricezione è effettivamente precaria.

Relativamente al secondo programma TV, si informa che nell'ambito dei piani di estensione delle reti televisive, era stata posta allo studio l'abilitazione dell'impianto di Santa Tecla alle trasmissioni della seconda rete TV, per far sì che la zona in questione fosse servita nella stessa misura in cui attualmente lo è per il programma nazionale. Sennonché sovrappiutte difficoltà hanno imposto di rinviare la realizzazione di detto impianto ad epoca che, per il momento, non si è in grado di precisare.

Si assicura tuttavia che il problema segnalato sarà tenuto nella dovuta considerazione, per essere risolto appena la situazione lo consentirà.

Il Ministro: Bosco.

CACCIATORE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere se risponda a verità che gli organi competenti starebbero elaborando un progetto per convogliare le acque della sorgente « Valle Ternatura » in agro di Montesano sulla Marcellana (Salerno) per trasportarle nei comuni vicini.

L'interrogante fa rilevare che, ove ciò rispondesse a verità, un grave danno si verificherebbe per gli abitanti di Montesano, sia perché verrebbe meno, per i cittadini di molte zone, la possibilità di dissetarsi, sia perché verrebbe a mancare anche l'acqua per l'irrigazione.

L'interrogante ritiene che la progettazione dovrebbe essere eseguita in modo da consen-

tire ai comuni vicini di usufruire soltanto del supero delle acque di detta sorgente, anche perché per i bisogni dei comuni stessi potrebbero essere captate le acque di altre sorgenti esistenti nel comune di Montesano.

(4-20630)

RISPOSTA. — Si fa pregiudizialmente presente che il piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 — approvato definitivamente con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 agosto 1968 — prevede che le sorgenti esistenti in agro di Montesano sulla Marcellana siano destinate a uso potabile.

Ciò, per altro, non incide sostanzialmente sulle esigenze dell'agricoltura locale, in quanto è previsto che restino a disposizione della stessa portate sufficienti nel quadro di un più razionale assetto sia colturale che distributivo delle zone agrarie interessate.

La Cassa per il Mezzogiorno, inoltre, ha già approvato, nella seduta del consiglio di amministrazione dell'8 ottobre 1971, un progetto di massima per circa 10 miliardi e un progetto esecutivo per lire 1.460 milioni per l'irrigazione del Vallo di Diano e, quindi, anche dell'agro di Montesano sulla Marcellana, disponendo che abbiano immediato inizio i lavori di riordino e di captazione delle risorse idriche a scopo appunto irriguo.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord:
TAVIANI.

CACCIATORE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere se ritengano, nei limiti della rispettiva competenza, disporre opere di protezione laterali (parapetti) sulla strada Tardiano-Magorno in agro di Montesano sulla Marcellana (Salerno), per evitare che traini o altri messi di trasporto precipitino nei fossi laterali che delimitano la strada suddetta, la quale è lunga circa sei chilometri e larga appena due metri e cinquanta centimetri.

(4-20631)

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno, con provvedimento di concessione del giugno 1970, ammise a contributo la spesa relativa alla realizzazione della strada interpoderale Tardiano-Piana di Magorno in Montesano sulla Marcellana (Salerno).

Il relativo progetto, predisposto dalla competente amministrazione comunale, prevede la costruzione di un tracciato della lunghezza di metri 9.774 con carreggiata di metri 3 fiancheggiata da banchine e cunette.

Trattandosi, nella specie, di iniziative a carattere privato nel settore dell'agricoltura, la Cassa non interviene in ordine ai criteri che l'ente concessionario intende seguire per la esecuzione dei lavori, ma eroga il contributo disposto a seguito di accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Nel caso in esame, allo scopo di consentire il pagamento di un acconto all'ente concessionario, è stato anche effettuato un collaudo parziale per l'importo di circa 43 milioni di lire, mentre i restanti lavori sono ancora in corso di completamento.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: TAVIANI.

CANESTRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere chiarimenti circa il seguente fatto. Nel corso dell'ultima tornata di esami di maturità, nel luglio 1971, uno dei temi di italiano proposti agli studenti delle scuole secondarie superiori è consistito, com'è noto, in una affermazione di Freud tratta da una lettera a Einstein: « Tutto ciò che promuove l'evoluzione civile lavora contro la guerra ». Ora l'interrogante fa presente che a pagina 299 del libro di Freud « Il disagio della civiltà e altri saggi » (Torino, Boringhieri, 1971) appare la seguente conclusione di una lettera inviata da Freud a Einstein da Vienna nel settembre 1932: « Tutto ciò che promuove l'evoluzione civile lavora anche contro la guerra ». L'interrogante, perciò, chiede di sapere per quali ragioni il Ministero abbia soppresso la congiunzione « anche » (estremamente importante, com'è evidente, per il significato ben altrimenti problematico che essa imprime alla frase): se per una più rigorosa lezione testuale, alla base di una strenua attenzione filologica ministeriale, oppure per un arbitrio assolutamente intollerabile.

(4-19459)

RISPOSTA. — L'imperativo di Freud, proposto come un ideale esame di coscienza, a parte la sua motivazione educativa e il fatto che esso si inserisce nella vita dell'uomo del nostro tempo e nella sua posizione come membro della società contemporanea, è stato adottato quale testo del tema di italiano negli esami

di maturità dell'anno scolastico 1970-71, in quanto si è ritenuto che si potesse e si dovesse ricercare un dato comune a tutti i candidati per accertarne non solo la cultura e la preparazione « scolastica », ma anche e soprattutto la capacità di valutazione dei problemi della società in cui viviamo, visti particolarmente nella loro integrità e limitatamente al problema scottante della guerra. L'abolizione dell'« anche » cui si riferisce l'interrogante, è nata dall'esigenza di offrire come spunto di esame una frase che racchiudesse, senza tradimenti, il pensiero di Freud. Si ritiene che soltanto la lettura di tutta la lettera a Einstein configuri le altre cause incluse nell'« anche » che si aggiungono alla guerra a contrastare la evoluzione civile. Si è voluto così evitare che potesse essere attribuito a Freud, attraverso l'interpretazione personale di ogni singolo candidato di quell'« anche », un insieme chi sa quanto vario e arbitrario di motivazione che avrebbero potuto non corrispondere affatto a quelle del suo « anche ».

Il Ministro: MISASI.

CARADONNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del gravissimo stato di abbandono che caratterizza nel comune di Onano (Viterbo) la gestione del locale cimitero, da tempo insufficiente al punto che le famiglie dei defunti debbono attendere anche molti anni prima di ottenere la definitiva sistemazione dei loro cari.

L'interrogante desidera, in particolare, sapere:

a) se e come gli amministratori locali abbiano intenzione di sanare tale stato di cose;

b) se sia vero che, nonostante siano stati già prenotati tutti i loculi di un lotto la cui costruzione è stata già deliberata, i lavori non hanno ancora avuto inspiegabilmente inizio. (4-20764)

RISPOSTA. — In merito alla segnalata situazione del cimitero di Onano, si fa presente che il comune provvede normalmente, a mezzo di operai giornalieri, ai lavori di ripulitura, di sistemazione dei viali, di estirpazione delle erbacce e di potatura delle siepi.

Attualmente, sono in corso lavori di costruzione di varie cappelle private.

In ordine alla costruzione di lotti di loculi, a completamento di quelli esistenti e nell'intento di soddisfare le prenotazioni già effet-

tuate da numerosi cittadini, l'amministrazione comunale ha adottato, l'8 maggio 1971, la relativa deliberazione, che è stata restituita, munita dell'approvazione degli organi competenti (comitato regionale di controllo e ufficio del medico provinciale di concerto con l'ufficio del genio civile) soltanto in data 22 novembre 1971.

Il successivo 24 novembre, il comune ha chiesto all'ufficio del genio civile l'elenco delle ditte da invitare alla relativa licitazione privata.

Il Ministro: RESTIVO.

CARDIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'amministrazione e la popolazione del comune di Villasor (Cagliari) sopportano da cinque mesi l'onere finanziario di ben due segretari comunali, l'uno titolare ma in aspettativa, l'altro supplente, solo perché lungaggini burocratiche ritardano il trasferimento del segretario titolare, signor Zuddas Giuseppe, alla sua nuova sede: e se ritenga di dover intervenire per accelerare il trasferimento o per rendere di pubblica ragione i motivi che ad esso ostano. (4-20816)

RISPOSTA. — Nessun trasferimento ad altra sede è in corso da parte della prefettura di Cagliari nei confronti del segretario comunale Giuseppe Zuddas, titolare della segreteria del comune di Villasor.

Tale provvedimento non potrebbe essere in atto disposto essendo lo Zuddas in aspettativa per motivi di salute.

Alcune aspirazioni rappresentate in passato dal citato segretario ad essere trasferito a sedi più importanti dell'attuale non si sono potute assecondare, per il mancato gradimento delle amministrazioni comunali interessate.

Le disposizioni di legge relative ai segretari comunali e provinciali prevedono che gli emolumenti spettanti al segretario in aspettativa per motivi di salute devono essere corrisposti dal comune dove il medesimo è titolare e allo stesso comune fa carico l'indennità di supplenza dovuta al segretario che assicura il servizio della segreteria durante l'assenza del titolare.

Il Ministro: RESTIVO.

CAROLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ritenga di dover intervenire

presso gli organi competenti al fine di ottenere la modifica del primo comma dell'articolo 8 dell'accordo siglato a Roma il 23 agosto 1970, relativo alla erogazione dell'assistenza medico-generica da parte dell'INAM, che nel testo attuale esclude dalla iscrizione negli elenchi mutualistici i medici, ufficiali sanitari.

Tale esclusione, a parere dell'interrogante, oltre ad essere priva di qualunque legittimo fondamento, in quanto in contrasto con quanto stabilito con decisione del 6 marzo 1964, n. 12, dalla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, non è corrispondente ad un criterio di giustizia perché lede il diritto di una categoria, la cui attività non è incompatibile con quella di medico mutualistico per conto dell'INAM. (4-13392)

RISPOSTA. — A seguito delle doglianze formulate dalla categoria degli ufficiali sanitari nei confronti dell'accordo del 23 luglio 1970 che escludeva gli stessi dall'iscrizione negli elenchi mutualistici, l'INAM e la Federazione nazionale degli ordini dei medici hanno cercato, in successivi appositi colloqui, una soluzione che potesse ritenersi soddisfacente per tutte le parti interessate al problema.

Si è così, pervenuti ad una intesa per la quale la esclusione è limitata agli ufficiali sanitari cui sia proibito « l'esercizio della libera professione dal bando di concorso o dal capitolato di servizio da parte dell'amministrazione da cui dipendono o che occupino un posto in comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti ».

L'intesa in questione è stata recepita nell'articolo 8 punto 1) della « Normativa per la erogazione dell'assistenza sanitaria da parte dei medici generici », approvata dal consiglio di amministrazione dell'INAM con deliberazione adottata nella seduta del 30 ottobre 1970.

Il Ministro: MARIOTTI.

CAROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre a favore dei presidi e dei direttori didattici, chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi magistrali, la continuazione della corresponsione dell'indennità di carica di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

L'ultimo comma del citato articolo prescrive: « L'indennità non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione ».

I presidi e i direttori didattici sono chiamati a far parte delle dette commissioni proprio in quanto svolgono tale funzione, come prescrive l'articolo 9 dell'ordinanza ministeriale n. 6178/246 e, quindi, sono in posizione che comporta l'effettivo esercizio della loro funzione.

Sembra, pertanto, errata l'interpretazione restrittiva della legge che dispone la sospensione di detta indennità; a meno che non si voglia ridurre la funzione direttiva alla parte semplicemente burocratica.

Detta interpretazione è tanto errata che porta all'assurdo di una perdita economica da parte del personale chiamato a dirigere una commissione nella sede di servizio, essendo l'indennità di presidenza che si perde, più consistente della indennità percepita in qualità di presidente di commissione.

Si sollecitano, pertanto, le opportune disposizioni che, sulla base della corretta e completa interpretazione della legge, consenta la corresponsione della indennità di carica al preside e direttori didattici chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi magistrali. (4-17723)

RISPOSTA. — L'articolo 18, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 stabilisce che l'indennità di direzione non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'esercizio della funzione.

E questo Ministero, con circolare 3636 del 17 novembre 1956, ha avuto modo di precisare, per i presidi, che l'indennità di direzione continua ad essere corrisposta al capo di istituto anche nei periodi di assenza dal servizio per partecipare ai lavori di commissioni di studio o di concorso, quando il medesimo continua ad esercitare la funzione direttiva. Lo stesso principio viene applicato nei confronti dei direttori didattici.

Pertanto, nel caso in cui i capi d'istituto o i direttori didattici non continuino ad esercitare la funzione direttiva cui sono istituzionalmente preposti e vengano, quindi, sostituiti, l'indennità stessa, in base alle vigenti disposizioni, non può essere loro attribuita.

D'altra parte, i relativi stanziamenti di bilancio vengono determinati in funzione del

numero delle scuole, istituti o circoli didattici per cui non sarebbe possibile attribuire per un medesimo circolo, o scuola o istituto due indennità di direzione.

Il Ministro: MISASI.

CASCIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per chiedere — premesso che la SIP ha richiesto ai cittadini di Protonotaro, frazione del comune di Castoreale (Messina) per provvedere all'impianto telefonico e per il canone trimestrale di abbonamento una somma notevolmente superiore a quella che viene corrisposta dagli utenti delle altre frazioni dello stesso comune e dei comuni vicini — che il ministro intervenga perché sia eliminata l'ingiusta sperequazione che i cittadini interessati hanno già respinto restituendo collettivamente i moduli che erano stati loro consegnati.

(4-19657)

RISPOSTA. — Il diverso trattamento tariffario richiesto dalla SIP agli aspiranti utenti telefonici della frazione di Protonotaro del comune di Castoreale nei confronti degli abbonati delle zone limitrofe si giustifica con la differente distanza dei centri presi in considerazione dall'interrogante dalla centrale telefonica di competenza.

In forza del decreto ministeriale 24 aprile 1964, gli aspiranti abbonati che risiedono fuori del perimetro urbano del comune ove è ubicata la centrale telefonica cui dovranno essere collegati sono tenuti a corrispondere un contributo di impianto ed un canone trimestrale supplementare, la cui misura è rapportata alla lunghezza della linea di collegamento con la centrale, per il tratto oltre il limite dell'abitato.

È allo studio la ristrutturazione delle tariffe telefoniche che terrà conto delle situazioni segnalate dall'interrogante.

Il Ministro: BOSCO.

CASSANDRO E DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che la legge 12 febbraio 1968, n. 132, all'articolo 42, che detta i principi direttivi per lo stato giuridico del personale ospedaliero, prescrive tassativamente che: « In ogni caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche

acquisite dal personale già in servizio » e, successivamente all'articolo 64, riguardante le norme transitorie per i sanitari non di ruolo, chiarisce che: « Le norme delegate di cui agli articoli 40 e 43 dovranno prendere in adeguata considerazione, in base alla loro particolare natura, i servizi prestati dagli aiuti e dagli assistenti non di ruolo, ospedalieri ed universitari, attualmente in servizio sia di ruolo, sia straordinario, volontario e incaricato, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed a fini della valutazione come titolo nei concorsi, che saranno banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore delle norme delegate »; tenuto altresì presente che l'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dispone ancora che: « Il servizio non di ruolo prestato dagli aiuti ed assistenti ospedalieri od universitari che all'entrata in vigore del presente decreto siano in servizio di ruolo, di incaricato, di straordinario o di volontario, è equiparato al servizio di ruolo, ai fini della ammissione agli esami di idoneità nazionali e regionali banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, e ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione che saranno banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto ». Poiché uno specialista in ostetricia e ginecologia, incaricato di dirigere tale reparto nell'ospedale di Trani, fin dal lontano 1953 — reparto istituito prima di fatto e solo negli ultimi anni di ininterrotto servizio prestato in detto ospedale quale primario ostetrico, è stato escluso, con recente provvedimento del Ministero della sanità, dall'ammissione agli esami di idoneità per primario e ciò per difetto di anni di servizio — se il ministro interessato ritenga illegittimo e ingiusto il provvedimento di esclusione dagli esami di idoneità, disposto dal suo Ministero nei confronti del predetto sanitario che possiede anni di laurea, di carriera e qualifica entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e, conseguentemente, ritenga porre rimedio adottando gli indispensabili provvedimenti atti ad evitare un così potente atto di ingiustizia nei confronti di un sanitario, nonché di tutti quei sanitari che si trovino nelle stesse condizioni del primario ostetrico e ginecologico dell'ente ospedaliero di Trani.

(4-15700)

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969 per l'ammissione dei candidati agli esami di ido-

neità prescrive, tra gli altri, il seguente requisito:

servizio nella materia corrispondente all'idoneità che si intende conseguire, o in mancanza in materia affine, o, in mancanza anche di quest'ultimo, in materia generale che la comprenda:

a) come aiuto ospedaliero od universitario con almeno due anni nella qualifica e quattro anni di servizio in qualità di assistente;

b) come assistente ospedaliero od universitario per almeno sette anni, due dei quali prestati anche in altra disciplina.

Premesso quanto sopra si riferisce che il sanitario di che trattasi:

1) non ha esibito alcuna certificazione o stato di servizio;

2) non ha riferito nella domanda nemmeno di essere in servizio presso l'ospedale di Trani.

Pertanto, questo Ministero non ha potuto ammettere il predetto sanitario all'esame di idoneità.

Il Ministro: MARIOTTI.

CATALDO E SCUTARI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se corrisponda al vero la notizia che l'ente di sviluppo agricolo in Puglia e Lucania ha esaurito gli stanziamenti e si trova in una drammatica situazione finanziaria. Per conoscere i veri termini della stessa ed i motivi che l'hanno determinata a distanza di un anno dal « decretone » che stanziava fondi per il finanziamento degli enti di sviluppo.

Infine per essere informati sui provvedimenti che si intendono adottare perché le difficoltà vengano superate e l'ente possa essere in grado non solo di fronteggiare le sue immediate necessità finanziarie, ma di svolgere i propri compiti di istituto. (4-20832)

RISPOSTA. — Il Ministero, per consentire all'ente di sviluppo in Puglia e Lucania di soddisfare le più immediate esigenze di funzionamento, ha recentemente assentito, con l'intervento del Ministero del tesoro, il ricorso, in via temporanea, ad anticipazioni bancarie, in attesa di poter risolvere definitivamente, anche nel nuovo contesto dell'ordinamento regionale, il problema del finanziamento degli enti di sviluppo.

A tal fine, sono già in corso intese con il Ministero del tesoro.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

CATELLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se in considerazione del cronico disservizio postale, sul grava in modo determinante la distribuzione a domicilio di decine di milioni di esemplari di *dépliants* pubblicitari e di pubblicazioni pietistiche, i quali, fra l'altro, godono di tariffe di privilegio (si calcola che su ogni plico del genere l'amministrazione ha un danno di lire 27,55), intenda almeno adeguare tali tariffe a quelle della corrispondenza normale che ammonta, a quanto sembra, solo al 15 per cento di tutta la corrispondenza distribuita ogni giorno in Italia e che è quella che alla fine ne fa le spese in tempo e denaro. (4-16369)

RISPOSTA. — In effetti, la spedizione di stampati di ogni tipo registra un continuo incremento, che non contribuisce al più sollecito svolgimento del servizio postale.

Per altro, una revisione tariffaria almeno per il momento non si ritiene attuabile per motivi congiunturali.

Il Ministro: BOSCO.

CATELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto, all'ultimo momento, la direzione della scuola « Giovanni XXIII » di Roma, a non procedere alla definitiva iscrizione alla prima elementare dei figli dei baraccati della vicina zona del Prenestino, ancorché l'iscrizione di questi bambini, che negli anni scorsi avevano frequentato l'asilo presso la stessa scuola, fosse stata in un primo tempo accolta, col ritiro dei prescritti documenti.

L'interrogante vuole infatti appurare:

a) se effettivamente nessun figlio di baraccato del Prenestino è stato iscritto alle classi della prima elementare della scuola « Giovanni XXIII » e quali sono le cause;

b) perché, anche nel caso che risultasse non del tutto vera la discriminazione lamentata, non si è tenuto conto, nell'effettuare le iscrizioni, del fatto che alcuni bambini tra quelli respinti hanno fratelli di età superiore che frequentano altre classi della stessa scuola, così che all'atto pratico si costringono i relativi genitori, tutti lavoratori, a stancanti pellegrinaggi per accompagnare i figli a scuole diverse e lontane una dall'altra, quando per ragioni di disagio questi genitori non si vedono addirittura forzati, almeno le madri, a lasciare il lavoro:

c) se sia vero che la decisione dei responsabili della scuola « Giovanni XXIII », presa solo all'inizio dell'anno scolastico e a scuole sature, mette ora in serio pericolo la iscrizione o comunque la regolare frequenza alla prima elementare di molti bambini già duramente provati da una vita difficile e, pertanto, bisognosi di particolari riguardi da parte dei cosiddetti educatori. (4-19871)

RISPOSTA. — Circa la iscrizione degli alunni di prima classe alla scuola « Giovanni XXIII » si precisa che, a seguito di richiesta pressante del comitato delle famiglie del Borghetto Prenestino, il competente ispettore scolastico ha disposto, in accordo col provveditorato agli studi di Roma, che: gli alunni di prima classe fossero accolti nella più vicina scuola « G. Belli », anziché in quella della « Giovanni XXIII », sita al di là della via Prenestina, il cui attraversamento è difficoltoso; gli alunni delle successive classi, già iscritti a detta scuola negli anni precedenti, continuassero a frequentare la « Giovanni XXIII » per ragioni di continuità didattica. È stata lasciata però alla discrezionalità dei competenti direttori la risoluzione dei casi in cui due o più figli della stessa famiglia frequentassero la stessa scuola, per andare incontro alle esigenze di accompagnamento alla scuola.

La deroga a queste disposizioni avente carattere eccezionale, non poteva non trovare limitazione nella capienza delle aule a disposizione, fermo restando, per le ragioni esposte dal comitato del Borghetto Prenestino, che le classi prime fossero iscritte alla scuola Gioacchino Belli.

Il Ministro: MISASI.

CAVALIERE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali non ancora si corrisponde a molti produttori, l'integrazione sul prezzo del grano duro e dell'olio, relativa al raccolto del 1970, e per sapere quando si porrà fine a questa inadempienza che tanto disagio e preoccupazioni finanziarie causa agli interessati.

Chiede ancora di sapere se e quali disposizioni intenda impartire, per assicurare la efficacia del nuovo meccanismo previsto dalla legge 31 marzo 1971, n. 144, al fine di ovviare ai ritardi che ancora si verificano, i quali sono causa di comprensibili malumori che, alle volte, sono sfociati e possono ancora sfociare in clamorose proteste. (4-19535)

RISPOSTA. — L'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ha potuto disporre, in applicazione della legge 31 marzo 1971, n. 144, dei fondi necessari per far fronte agli impegni connessi con la corresponsione delle integrazioni comunitarie di prezzo dell'olio di oliva e del grano duro, compresi quelli già maturati, soltanto alla fine del mese di maggio del 1971.

Sono ora già in atto ulteriori finanziamenti in relazione alle esigenze del secondo programma previsionale, predisposto dalla AIMA in applicazione della legge stessa e la « gestione finanziaria » ha sufficienti disponibilità di cassa per dare attuazione ai previsti interventi.

Si aggiunge che, a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 1971, del nuovo sistema di finanziamento della politica agricola comune mediante « risorse proprie » della Comunità, le somme da destinare agli interventi di mercato, autorizzate dalla sezione garanzia del FEOGA, sono ora messe a disposizione degli organismi d'intervento (in questo caso l'AIMA) direttamente dalla Commissione della CEE e che, a questo fine, è stato già provveduto ad assegnare all'AIMA congrui finanziamenti, adeguati ai fabbisogni segnalati.

A seguito di ciò, l'AIMA, per la corresponsione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva della campagna 1969-70, ha disposto accreditamenti di fondi per complessive lire 131.999.237.728, pari a poco meno dell'intero ammontare delle integrazioni di prezzo cui si riferivano le produzioni denunciate. Le operazioni per il pagamento del beneficio per il prodotto di tale annata possono considerarsi ormai concluse in tutte le province olivicole, ad eccezione di quelle di talune regioni, ed in particolare della Sicilia, nelle quali le operazioni stesse hanno avuto inizio con notevole ritardo, in relazione alla difficoltà della scelta dell'ente cui affidare l'incarico.

In particolare, nella Puglia, alla quale, presumibilmente, si riferisce l'interrogante, alla data del 31 ottobre 1971, delle 222.507 domande presentate, erano ancora in corso di definizione soltanto 3.376 domande, che si riferiscono, per lo più, a casi in contestazione o per i quali manca o è incompleta la prescritta documentazione.

Per l'olio di oliva dell'annata 1970-71, l'AIMA ha già disposto accreditamenti di fondi per complessive lire 76.230.038.555, pari a circa il 70 per cento dell'ammontare delle occorrenze indicate nelle denunce di produ-

zione e le operazioni per la liquidazione e il pagamento del beneficio sono già in corso di svolgimento in tutte le province olivicole.

Per il grano duro raccolto nel 1970, i fondi accreditati dall'AIMA hanno già raggiunto la cifra di lire 61.782.741.830, pari a circa l'intero fabbisogno segnalato nelle domande presentate. Le operazioni per la liquidazione e il pagamento della relativa integrazione di prezzo possono ormai considerarsi avviate alla conclusione, ove si consideri che, alla stessa data del 31 ottobre 1971, in quasi tutte le province produttrici, le domande pagate avevano raggiunto una media di circa il 90 per cento (in Puglia il 92,3 per cento), media, peraltro, notevolmente abbassata, in campo nazionale, dalle province di qualche regione, ove si sono dovute superare, come si è già accennato, situazioni particolari.

Il Ministro: NATALI.

CAVALIERE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che, malgrado le numerose assicurazioni, permangono i motivi di disappunto e di protesta per gli abbonati alla TV di Cagnano Varano e altri comuni del Gargano (Foggia) — come intenda intervenire, perché vengano alfine eliminate le cause che non consentono, per l'inefficienza degli impianti di servirsi del secondo canale televisivo, mentre le trasmissioni sul primo canale sono continuamente disturbate. (4-20585)

RISPOSTA. — Giova anzitutto precisare che le convenzioni con la RAI non prevedono la diffusione dei due programmi televisivi nell'intero territorio nazionale, ma stabiliscono limiti, dettati da esigenze tecniche — agli obblighi imposti alla predetta Concessionaria circa l'estensione delle reti, fissando a 40 milioni di persone, pari all'82 per cento degli abitanti; la popolazione da servire con il primo programma ed all'80 per cento la percentuale di popolazione da servire con il secondo programma.

Ma, in realtà, la concessionaria ha spinto i collegamenti televisivi assai oltre i predetti limiti, estendendo con 792 impianti la rete di trasmissione del primo programma a circa il 98,3 per cento della popolazione e con 380 impianti quella del secondo programma a circa il 91 per cento della popolazione.

Ciò nondimeno questo Ministero, d'intesa con la RAI, promuove periodici piani di lavoro per migliorare, con la necessaria gradua-

lità e secondo criteri di precedenza, riferiti alla consistenza demografica delle zone da servire, le condizioni della ricezione su tutto il territorio nazionale.

Per quanto concerne in particolare la zona del Gargano, si fa presente che in essa sono operanti, per la ricezione del programma nazionale, cinque impianti ripetitori; tre di essi e precisamente quelli di Monte D'Elio, di Sannicandro Garganico e di San Marco in Lamis sono già abilitati alla trasmissione del secondo programma, mentre per gli altri due — quello di Vico Garganico e quello di Veiste — era prevista, nell'ambito dei lavori relativi al quadriennio 1969-1972, la sistemazione per la trasmissione anche del secondo programma. Senonché sopraggiunte difficoltà hanno imposto di rinviare dette realizzazioni ad epoca che attualmente non si è in grado di precisare.

Per altro alcune località del Gargano sono interessate anche dai centri TV di Monte Caccia e di Monte Sambuco, che irradiano verso la zona entrambi i programmi TV.

Per quanto riguarda la ricezione nel comune di Cagnano Varano, ricezione che risulta saltuariamente disturbata, particolarmente nel periodo estivo, da interferenze provocate da impianti stranieri ed in special modo dalla rete TV jugoslava, si fa presente — come è già stato comunicato in risposta a precedenti interrogazioni sull'argomento — che la RAI non ha mancato di porre in essere alcuni accorgimenti, che per altro hanno eliminato solo in parte gli inconvenienti sopracitati sia per il notevole livello dei segnali interferenti, sia perché non tutto l'abitato di Cagnano Varano, a causa dell'orografia locale, risulta a portata ottica di Monte Devio.

Il problema, che presenta non lievi difficoltà di ordine tecnico, è da tempo allo studio da parte della concessionaria che purtroppo non è ancora riuscita a superare dette difficoltà.

Si assicura comunque che la questione viene attentamente seguita per poter pervenire, appena possibile, alla sua soluzione.

Il Ministro: BOSCO.

CEBRELLI, CERAVOLO SERGIO, TRIPODI GIROLAMO E RAUCCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se risponda a verità la predisposizione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni intesa a risolvere il problema della settimana corta dei propri dipendenti

attraverso la chiusura di quasi tutti gli uffici postali anche nella giornata di sabato.

È da considerare — prima di ogni decisione — che un eventuale provvedimento in tal senso verrebbe a privare le comunità locali di un essenziale servizio con sicuro notevole disagio soprattutto nei piccoli centri.

È auspicabile invece che — fatte salve le legittime attese del personale in merito alla limitazione delle ore lavorative — si provveda a rendere, a mezzo di appositi turni, più continuativo ed esteso il servizio postale che ad oggi presenta delle contrazioni temporali non rispondenti alle esigenze dei cittadini e dei tempi. (4-19203)

RISPOSTA. — Nessuna decisione è stata presa circa l'eventuale adozione della cosiddetta settimana corta per i dipendenti di questo Ministero, dato che il problema è ancora in fase di studio da parte di un apposito gruppo di lavoro, del quale fanno parte anche i rappresentanti sindacali.

Si soggiunge che, comunque, una sì importante riforma potrà essere attuata soltanto dopo averne verificati i riflessi nello espletamento dei servizi, con particolare riguardo alle esigenze dell'utenza, mediante una congrua sperimentazione da attuare in un esiguo numero di sedi.

Comunque si assicura che non ha fondamento la notizia secondo la quale, in caso di adozione della settimana corta, sarebbero chiusi, come si afferma nell'interrogazione, « quasi tutti gli uffici postali nella giornata di sabato ».

Il Ministro: Bosco.

CERUTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere quali interventi intendano compiere per potenziare il servizio repressioni frodi e per assicurare un miglior trattamento al personale dipendente. In particolare si segnala:

1) lo stato di disorganizzazione e di quasi totale paralisi del servizio conseguente alla superata ed inefficiente organizzazione periferica, attualmente non gestita direttamente dallo Stato ma affidata ad enti eterogenei scarsamente coordinati fra loro;

2) la scarsità del personale preposto ai servizi ispettivi (in media un ispettore per provincia), alle analisi e ai compiti di segreteria, in relazione alla urgente mole dei controlli da effettuare attinenti oltreché ai vini a

denominazione d'origine e a quelli comuni, all'aceto, ai distillati, al burro, agli olii e ad altri alimenti e sostanze per l'agricoltura.

(4-16439)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda il rafforzamento del Servizio per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agricoli e delle sostanze di uso agrario, è noto che il deputato Baldi ed altri, rendendosi interpreti dei voti espressi più volte sia dal Parlamento sia dalla stampa specializzata, nonché dall'opinione pubblica, hanno assunto l'iniziativa della proposta di legge, concernente appunto la riorganizzazione e il funzionamento del servizio stesso, attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto n. 1583).

In via immediata, il Ministero, al fine di adeguare il servizio di vigilanza ai sempre maggiori e nuovi compiti che è chiamato ad assolvere, sta procedendo ad un rafforzamento numerico degli addetti ai controlli per un'ulteriore intensificazione del servizio medesimo in tutti i settori merceologici.

In particolare, nelle zone di maggiore produzione vinicola, in occasione della corrente campagna, si sta procedendo a potenziare l'attività di controllo, facendo affluire in tali zone squadre da altre circoscrizioni, allo scopo di effettuare azioni di sorpresa anche presso cantine ubicate in località isolate e controllare i prodotti vinicoli in transito mediante numerosi blocchi stradali.

Le squadre operanti vengono coadiuvate da personale specializzato, in modo da poter eseguire sul posto un primo esame, inteso ad accertare l'eventuale presenza di saccarosio nei mosti in fermentazione.

Tale attività ha già portato a concreti risultati. Infatti, anche recentemente, sono state reperite quantità di vino addizionato con zucchero per uso zootecnico; il prodotto è stato sequestrato e i responsabili sono stati immediatamente denunciati all'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

CESARONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano i motivi per i quali a tutt'oggi nessuna decisione positiva risulta essere stata adottata per la istituzione del liceo scientifico a Genzano di Roma da anni deliberato dall'amministrazione provinciale di Roma.

Se si ritenga opportuno istituire a Genzano, per l'imminente anno scolastico, almeno le prime due classi così da soddisfare le esigenze della numerosa popolazione scolastica di molti comuni dei Castelli romani. (4-18577)

RISPOSTA. — Non è stato possibile istituire in Genzano un liceo scientifico, per l'anno scolastico 1971-72, a causa delle difficoltà di bilancio.

La richiesta suddetta sarà presa in esame il prossimo anno — sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio — ove la competente amministrazione provinciale rinnovi la domanda di istituzione, secondo le modalità che saranno impartite con circolare di prossima emanazione.

Il Ministro: MISASI.

CORGI, BATTISTELLA E CARDIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere — di fronte alla terrificante sciagura sul lavoro verificatesi alla ditta Camocini di Como, giovedì 19 agosto 1971, dove hanno perduto la vita 8 lavoratori e altrettanti sono rimasti feriti:

a) che cosa si intenda fare e che cosa è stato fatto per accertare le cause della sciagura e le eventuali responsabilità della ditta e degli organi preposti al controllo;

b) se la ditta Camocini era debitamente autorizzata e convenientemente preparata tecnicamente a svolgere i lavori che stava realizzando;

c) se l'ubicazione dell'azienda corrisponda alle disposizioni delle norme vigenti per garantire la sicurezza agli abitanti residenti nella zona circostante;

d) se risulti vero che la commessa di lavoro che la ditta stava eseguendo per le ferrovie dello Stato era stata assegnata, dopo concorso, ad una ditta bresciana e solo in un secondo tempo da questa ultima ceduta alla Camocini;

e) che cosa si sia fatto o si intende fare per evitare che nella formazione di commissioni di inchiesta si creino spiacevoli confusioni impiegando persone che più che preposti alle indagini dovrebbero essere sottoposti a inchiesta;

f) che cosa si sia fatto o si intenda fare in via ordinaria e straordinaria per soccorrere le famiglie colpite dalla tragedia e i feriti;

g) se si intenda subordinare la ripresa eventuale dell'attività lavorativa della ditta

alla realizzazione di tutte le norme di sicurezza previste per garantire la incolumità ai lavoratori ed agli abitanti circostanti.

Gli interroganti, inoltre, tenuto conto del ripetersi crescente di infortuni sul lavoro, frequentemente mortali, a gravemente invalidanti dovuti alla mancanza di garanzie per la sicurezza dei lavoratori, chiedono di conoscere che cosa si intenda fare per garantire ai lavoratori, sui posti di lavoro, la loro integrità fisica. (4-19334)

RISPOSTA. — La sera stessa dell'incidente verificatosi nello stabilimento della ditta Camocini di Como l'ispettorato provinciale del lavoro ha iniziato accurate indagini volte ad accertare le cause e le responsabilità dell'esplosione che ha determinato il grave infortunio.

Al termine dell'inchiesta, protrattasi fino al 23 agosto, è stato inviato un dettagliato rapporto all'autorità giudiziaria — cui ora compete la valutazione del fatto — e sono state elevate a carico del responsabile della società varie contravvenzioni per infrazioni alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Circa la regolarità della posizione della ditta in relazione alle disposizioni concernenti le autorizzazioni amministrative e l'idoneità tecnica dello stabilimento, il Ministero dell'interno ha fatto presente che, in occasione della richiesta avanzata nel 1967 dal titolare della ditta stessa di voltura della licenza a nome di altra persona, venne disposta l'esecuzione di determinati lavori e cautele cui tale voltura venne subordinata.

La pratica non ebbe poi seguito, in quanto furono allacciate trattative per la cessione dello stabilimento alla Montecatini Edison, ma i lavori prescritti furono eseguiti tanto che il comando provinciale dei vigili del fuoco rilasciò, in data 26 giugno 1969, il certificato annuale di prevenzione incendi e la commissione tecnica provinciale per le materie esplodenti, nel verbale redatto in occasione di un sopralluogo effettuato il 6 settembre 1971, ne ha attestato l'avvenuta esecuzione.

La ditta ha definitivamente cessato la sua attività e non sembra intenzionata ad una ripresa, neppure a lunga scadenza.

Per quanto riguarda i rapporti della Camocini con il Ministero dei trasporti, quest'ultimo comunica che detta società è iscritta da molti anni nell'elenco delle ditte ammesse alle forniture ferroviarie per il settore petardi da segnalamento. L'iscrizione avvenne a suo

tempo secondo la prassi, rigorosamente osservata, del preventivo accertamento dell'idoneità dello stabilimento e le forniture sono sempre state regolarmente rese, senza dare occasione a contestazioni di sorta. La commessa di cui è cenno nell'interrogazione riguarda la fornitura di 1.500 mila petardi ed è stata assegnata alla Camocini, con contratto stipulato direttamente con quest'ultima, dopo l'espletamento di apposita trattativa multipla, cui erano state invano invitate altre due ditte, conseguente a licitazione dichiarata senza effetto per superato limite di scheda.

Circa le provvidenze in favore delle famiglie colpite dal luttuoso evento la prefettura ha erogato un contributo di lire centomila a ciascun ferito ed a ciascun componente il nucleo familiare dei deceduti. Altri contributi sono stati disposti dall'ufficio del lavoro, dalla camera di commercio, dal comune e dalla direzione delle poste.

In ordine, infine, al punto concernente il problema generale degli infortuni sul lavoro, questo Ministero — che con circolare del 9 settembre 1971 ha invitato gli ispettorati del lavoro a svolgere un attento e rigoroso controllo nel settore della produzione degli esplosivi — si rese promotore di un disegno di legge per la delega al Governo per il riordinamento e l'aggiornamento delle norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro. L'approvazione di detto disegno di legge, che fu presentato al Parlamento alla fine del 1969, consentirebbe al Governo di predisporre idonei strumenti per una più efficace azione di contenimento del fenomeno infortunistico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

CORTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se rispondano a verità le affermazioni fatte dall'onorevole Vredeling (Olanda) alla commissione esecutiva della Comunità europea secondo le quali dell'aiuto finanziario di 10 milioni di dollari stanziati 5 anni fa dal MEC per le inondazioni del 1966 in Toscana e Veneto, a causa di ritardi burocratici italiani ne sono stati versati finora soltanto 1 milione e 700 mila. (4-18495)

RISPOSTA. — È necessario, prima di riferire sullo stato attuale del programma straordinario di interventi presentato dall'Italia alla Comunità economica europea in occasione dell'alluvione dell'autunno 1966, ristabi-

lire, nei suoi esatti termini, la problematica degli interventi comunitari nel settore delle strutture agricole.

Infatti, l'attività della pubblica amministrazione non si esaurisce in una semplice richiesta di pagamento agli organi comunitari, né i lavori di ripristino assistiti dal contributo comunitario e da quello integrativo dello Stato italiano sono affidati alla stessa pubblica amministrazione.

La verità è che gli interventi della sezione orientamento del FEOGA sono disciplinati da un sistema normativo che trova la sua base negli ordinamenti giuridici dei singoli Stati e della stessa Comunità. Detto sistema richiede lo svolgimento di precise attività a carico dei beneficiari, chiaramente indicate nell'atto di concessione del sussidio e che costituiscono il presupposto essenziale perché possa farsi luogo alla conseguente procedura di liquidazione.

In altri termini, le opere di che trattasi debbono essere eseguite dagli operatori interessati, per poi essere controllate da apposita commissione collaudatrice e, infine, essere ammesse al pagamento.

Si tratta, perciò, di una regola generale di diritto, che presiede a tutta la vasta materia degli interventi pubblici nel settore delle opere di miglioramento fondiario e che trova applicazione sia per i finanziamenti comunitari, sia per quelli nazionali.

Quanto all'esecuzione, c'è da precisare che gli stessi interessati hanno chiesto ed ottenuto, sia dalla Comunità, sia dallo Stato italiano, tempi adeguati alla natura e alla importanza tecnico-economica delle opere e che, perciò, non avvertono alcun disagio per i tempi in cui si realizzano le opere medesime, essendo queste condizionate da esigenze tecnico-ambientali ad esse connaturate.

È, infatti, da tenere presente che opere di tale genere si eseguono in più soluzioni, fruendo di limitati periodi di tempo, in quanto la loro natura non consente di utilizzare la stagione invernale, quando, cioè, le condizioni climatiche sono proibitive ed assolutamente ostative per l'esecuzione di lavori del tutto particolari ed impegnativi.

Nel caso specifico degli interventi comunitari, il Ministero svolge anche la funzione di organismo intermediario per i pagamenti del sussidio comunitario, assumendo piena responsabilità in ordine ai previsti controlli e certificazioni, nonché alla legittimità delle relative richieste di liquidazione.

Ciò premesso, si rammenta che il Consiglio dei ministri della CEE, in seguito alle

calamità naturali che nell'autunno del 1966 colpirono vaste zone di alcune regioni italiane, con regolamento n. 206/66 del 7 dicembre 1966, mise a disposizione del nostro paese la somma di lire 10 milioni di dollari, per il ripristino ed il miglioramento delle condizioni di produzione nell'agricoltura e nelle aziende agricole, nonché degli impianti di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli.

In relazione a tale regolamento, il nostro paese presentò a Bruxelles un programma straordinario di interventi strutturali, che venne ammesso al finanziamento della sezione orientamento del FEOGA con decisioni dell'ottobre 1967.

Il programma si articolava in 29 progetti, presentati principalmente da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nonché da enti di sviluppo e comprendenti lavori di ripristino di vasta mole, interessanti le regioni più colpite e precisamente il Trentino-Alto Adige, il Veneto, l'Emilia-Romagna e la Toscana.

Caratteristica peculiare di questi progetti è stata quella di affrontare, mediante idonei investimenti che mediamente superano il miliardo di lire, problemi complessi che vanno dal consolidamento e ripristino delle opere pubbliche di bonifica, alla risistemazione di vasti comprensori, senza turbare il normale ritmo delle colture in aziende spesso frammentate e polverizzate e che presentano una differenziata e multiforme realtà di ordine agronomico-culturale.

Tutto ciò imponeva, sin dall'inizio, la previsione di tempi lunghi di attuazione, non potendo le iniziative che essere ispirate a criteri di larga massima.

Pertanto, dopo le citate decisioni dell'ottobre 1967, i beneficiari hanno dovuto mettere a punto progetti esecutivi che tenessero conto dell'entità dei danni e della nuova realtà manifestatasi, una volta cessati gli effetti immediati dell'evento calamitoso.

I progetti esecutivi, immediatamente istruiti ed assistiti dalle provvidenze integrative dello Stato italiano, hanno avuto evidentemente — in relazione alle differenziate situazioni — un avvio in tempi diversi e, inoltre, la loro realizzazione è stata necessariamente influenzata da diversi fattori di ordine climatologico e stagionale.

È, ancora, da considerare che, stante la necessità di provvedere subito alla presentazione dei progetti in relazione all'urgenza di addivenire in sede comunitaria all'approvazione del programma di interventi straordi-

nari, erano state inserite nel citato programma 6 iniziative, per un importo di contributo comunitario di lire 1.148.750.000, che sono state, poi, assistite con più appropriati mezzi finanziari, in considerazione della particolare natura delle opere da ripristinare, a seguito dell'evento calamitoso. Per questi progetti, gli interessati hanno presentato formale rinuncia ai contributi comunitari, il cui pagamento non verrà, quindi, richiesto.

Attualmente, il programma straordinario di cui si tratta può considerarsi ormai concluso, essendo state inviate agli organi comunitari le relative richieste di liquidazione finale dei progetti, ad eccezione di due iniziative, per le quali, per altro, sono stati già pagati acconti per oltre il 50 per cento di contributi comunitari e nazionali e le cui opere sono in via di ultimazione.

Per queste due ultime iniziative, i cui tempi tecnici di realizzazione hanno subito, rispetto al previsto, un certo ritardo, dovuto ad un complesso di fattori d'ordine tecnico, economico e finanziario, nonché di natura climatologica, sarà provveduto, con la consueta tempestività, a portare a termine gli adempimenti amministrativi di competenza, per consentire l'immediata erogazione delle somme residue, che rappresentano, del resto, una percentuale del tutto trascurabile rispetto all'importo dell'intero programma.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

CORTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quale seguito intenda dare alla nota indirizzata dal Presidente della Commissione della Comunità economica europea, Malfatti, alla rappresentanza permanente dell'Italia a Bruxelles, che risulta fortemente critica nei confronti della nuova legge sul commercio.

Da quanto si è appreso dalla stampa in essa si afferma infatti che « la nuova legislazione italiana relativa al commercio non favorirà la necessaria evoluzione strutturale, in quanto sembra che tale legislazione incoraggi troppo sistematicamente le situazioni acquisite a scapito di forme più moderne e maggiormente concorrenziali ». Dalla stessa nota si ricava inoltre che mentre in Francia ed in Germania i punti di vendita sono diminuiti, in Italia essi sono aumentati enormemente, non certo — a giudizio dell'interrogante — a vantaggio dei consumatori e con danno alla fine degli stessi commercianti.

La nuova legge, sempre secondo la nota, sarebbe anche in contrasto con le direttive del Consiglio della CEE sulla libertà di stabilimento e sulla non discriminazione.

Poiché l'opinione pubblica italiana non ha certo accolto favorevolmente la nuova legge sul commercio, e soprattutto i consumatori non hanno avuto motivo particolare di rallegrarsene, l'interrogante chiede inoltre se non ritenga necessario, nel tener conto delle osservazioni della CEE, considerare che anche i compiti delle regioni sono stati scarsamente tenuti presenti e soprattutto che gli interessi dei consumatori, che avrebbero dovuto essere i veri destinatari della legge, non risultano adeguatamente tutelati. (4-20522)

RISPOSTA. — La nuova legge sul commercio è stata il risultato di varie proposte di legge, tutte di iniziativa parlamentare.

Per quel che riguarda la CEE, si deve far presente che la nuova legge — indipendentemente da ogni giudizio sul merito economico — non soltanto non crea nuovi rischi di discriminazione nazionale, ma introduce, attraverso il registro dei commercianti e i piani comunali di sviluppo, una disciplina che abolisce quella discrezionalità dell'autorità amministrativa, che vi era nel sistema precedentemente in vigore basato sulla valutazione economica di ogni singola iniziativa.

Il Governo italiano è, inoltre, pienamente disponibile per affrontare con il maggiore spirito di collaborazione i problemi della armonizzazione delle legislazioni fra gli Stati membri della Comunità, anche nel settore del commercio.

Per quanto concerne gli aspetti strettamente interni del problema della disciplina commerciale, il Ministero, attraverso i provvedimenti già emanati o che dovranno essere emanati in applicazione della legge, e in particolare attraverso il regolamento di esecuzione, considererà come preminenti gli interessi dei consumatori, nel quadro della tutela della economia generale.

Il Ministro: GAVA.

COVELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per riportare la normalità nell'ospedale civile di Orbetello (Grosseto), dove, a causa della difficile situazione finanziaria, si registrano da oltre un mese considerevoli ritardi nel pagamento degli stipendi al per-

sonale, dei medicinali e dei generi alimentari, tanto che alcuni fornitori rifiutano le commesse.

La precaria situazione è in gran parte da addebitarsi alla insolvenza degli enti mutualistici e dello Stato per conto delle amministrazioni comunali; per il solo anno 1970 lo Stato è debitore verso il suddetto ospedale di una somma che supera ormai i 400 milioni di lire, ed intanto con il prossimo mese la tesoreria dell'ospedale stesso non sarà in grado di corrispondere gli stipendi né di soddisfare i vari creditori.

Si rende quindi indispensabile un immediato efficace intervento per scongiurare i gravi riflessi della critica situazione, oltremodo dannosa per il personale e assai pregiudizievole per i degenti. (4-17239)

RISPOSTA. — La direzione generale dell'INAM ha comunicato di aver corrisposto all'ospedale di Orbetello, tramite la propria sede provinciale di Grosseto, la somma di lire 30.832.000, nel mese di marzo 1971, e un ulteriore versamento di lire 8.360.000, in data 18 aprile 1971, a titolo di acconto delle spese consumate nell'esercizio 1970.

La direzione generale del predetto ente mutualistico ha sottolineato che tali interventi rappresentano il massimo sforzo consentito dalle attuali condizioni di tesoreria, ma ha anche assicurato che, delle particolari esigenze del nosocomio in parola, sarà tenuto conto in occasione di prossimi finanziamenti a favore della propria sede provinciale di Grosseto.

Il Ministro: MARIOTTI.

D'ANGELO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il servizio personale dell'INPS a non rispondere alla nota del 17 giugno 1971, relativa al trasferimento di lavoratori uscieri dalla sede INPS di Napoli al locale ispettorato del lavoro, e viceversa, nonostante che la risposta in questione sia stata sollecitata in data 10 settembre 1971 con lettera diretta alla segreteria nazionale del sindacato INPS-CGIL al capo del personale del predetto istituto.

Per sapere inoltre se ritenga compatibile col diritto dei sindacati di intervenire nei confronti delle aziende per questioni attinenti lo svolgersi del rapporto di lavoro, nonché con l'esigenza di mantenere i rapporti sin-

dacali aziendali nell'ambito di una dialettica civile e democratica, il denunciato inaccettabile atteggiamento della direzione dell'INPS (4-20336)

RISPOSTA. — Nel mese di giugno 1971, in accoglimento di una proposta debitamente motivata dall'ispettore compartimentale dell'INPS di Napoli, la direzione generale dell'istituto autorizzava l'avvicendamento di due ausiliari in forza all'ispettorato compartimentale con altri due in servizio presso la dipendente sede provinciale della stessa città.

In conseguenza di tali movimenti, la segreteria provinciale di Napoli del sindacato nazionale unitario fra i lavoratori dell'INPS-CGIL, con lettera del 17 giugno 1971, esprimeva alla direzione generale le proprie rimostranze per l'avvenuto avvicendamento che, a parere della segreteria medesima, non sarebbe stato giustificato da esigenze di lavoro. Con successiva lettera del 1° settembre 1971 la segreteria nazionale del predetto sindacato sollecitava le decisioni dell'amministrazione in merito alla questione posta dalla segreteria provinciale di Napoli.

A seguito di tali interventi l'INPS prendeva contatti — in via breve — con esponenti della segreteria nazionale e con il segretario responsabile del sindacato ai quali veniva fatto presente che le segnalazioni inviate non contenevano elementi sufficienti per giustificare un concreto intervento della direzione generale.

Il segretario del sindacato prendeva atto delle precisazioni fornitegli sulla questione, espressamente dichiarando che — pur restando ferma la segnalazione del sindacato — non avrebbe atteso una risposta scritta da parte dell'amministrazione.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

D'AQUINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se intendano intervenire presso il presidente della regione siciliana e presso l'assessore agli enti locali in merito ad alcune questioni non risolte dalla amministrazione attiva di Furci Siculo (Messina).

Li dove sindaco e giunta consentono, col loro immobilismo, che problemi gravi quali quelli delle case popolari, delle strade interne e panoramiche, della costruzione del campo sportivo e soprattutto alcune questioni che riguardano l'igiene, rimangano insoluti.

In particolare le spiagge del ridente litorale di Furci sono appestate da un fetore insopportabile emanato da rivoli e rigagnoli conseguenti a sbocchi di fogna a livello della spiaggia.

Tutto ciò oltre a decrementare l'afflusso turistico che aveva iniziato una sua naturale evoluzione verso quelle spiagge, determina gravi e dannose conseguenze all'igiene ed alla salute dei naturali e dei turisti.

Si invitano i ministri interessati ed in particolare quello della sanità ad intervenire sollecitamente anche per richiamare il medico provinciale di Messina che rimane insensibile di fronte a così gravi inconvenienti igienici da cui possono svilupparsi epidemie pericolose la cui preveggenza avrebbe dovuto già far sortire il pronto intervento dello stesso medico provinciale. (4-19102)

RISPOSTA. — Sin dal 1952 l'allontanamento ed il conseguente smaltimento dei rifiuti liquidi, provenienti dal centro abitato del comune di Furci Siculo è stato realizzato mediante la costruzione di tre fosse settiche, ciascuna di esse a più camere, provvista di coperchio ermeticamente chiuso e ricoperta da uno strato di sabbia dello spessore di circa due metri.

L'ubicazione delle tre fosse settiche è la seguente: la prima in località torrente Pagliara, composta di dieci camere del volume complessivo di circa 400 metri cubi; la seconda anch'essa di dieci camere, sita nel torrente Savoca della capacità di 400 metri cubi circa; la terza e la quarta site in corrispondenza delle vie Cristoforo Colombo e Cesare Battisti, ciascuna di esse di tre camere della capacità di metri cubi 120 circa.

Ogni fossa settica immette le acque chiarificanti in un canalone filtrante della lunghezza di metri 60 e della larghezza di metri 2, impostato a livello di mare e coperto da un solettone di cemento armato.

In periodi di maggior carico, al fine di evitare la fuoriuscita ed il conseguente spandimento irrazionale sulla spiaggia delle predette acque chiarificate, l'amministrazione comunale provvede ad innestare una tubazione in ghisa che disperde in mare le acque chiarificate a circa 6 chilometri dalla battigia.

Tuttavia, in corrispondenza della via dell'Arco si riscontra tuttora lo sblocco di acque chiare provenienti dai compressori di raffreddamento dell'industria di derivati agrumari della ditta fratelli Stracuzzi, che scorrono a cielo aperto e indiscriminatamente sull'arenile.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1972

È stato, pertanto, predisposto dall'amministrazione comunale un regolare progetto, già approvato dal Ministero dei lavori pubblici, per la soluzione razionale del problema dello smaltimento dei liquami di fogna in parola.

Detto progetto, dell'importo di lire 59 milioni, ha avuto al momento un parziale finanziamento di lire 20 milioni.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se risulti loro lo stato di estrema agitazione esistente fra gli abitanti di Quarto Flegreo, Pozzuoli e Pianura-Napoli a causa dell'insistere, nella zona, dello sversatoio dei rifiuti solidi urbani della città di Napoli con tutti i danni, le sofferenze ed i pericoli che ciò comporta; per sapere se sia vero che da più anni lo stesso medico provinciale ha fatto presente alle autorità comunali ed al prefetto di Napoli che esso rappresenta, specie d'estate, un permanente pericolo del diffondersi di malattie a carattere epidemico; per sapere, infine, se ritengano di dover intervenire affinché sia soddisfatta l'unanime richiesta di eliminarlo ricorrendo a misure radicali e non a delle misure di carattere parziale, come affermato dagli amministratori comunali, che sarebbero solo dei palliativi assolutamente insufficienti ad eliminare le legittime preoccupazioni delle popolazioni interessate il cui stato di esasperazione è dimostrato dal fatto che giorni addietro hanno dato luogo a manifestazioni di strada ed al blocco degli automezzi del comune di Napoli inibendo loro lo scarico dei rifiuti. (4-15509)

RISPOSTA. — Lo sversatoio comunale di Pianura - località Pisani - non è di recente istituzione, ma risale ad oltre 16 anni.

In esso il comune di Napoli ha fatto affluire tutti i rifiuti solidi cittadini.

Lo sversamento avviene sovrapponendo ad una certa quantità di rifiuti un congruo strato di materiali inerti.

I principali inconvenienti cui lo scarico finora ha dato luogo, sono rappresentati dall'autocombustione, con produzione di fumo e formazione di cavità nell'interno degli ammassi di spazzature.

Presso lo scaricatoio, che accoglie oltre 1.100 tonnellate di rifiuti al giorno, è stato predisposto in servizio di manutenzione allo scopo di ridurre al minimo gli inconvenienti.

D'altra parte è impossibile reperire nell'ambito della giurisdizione territoriale del comune un'altra zona da destinare a stazione di smaltimento, essendo il territorio comunale virtualmente tutto urbanizzato ed in considerazione anche che una nuova area di scarico, a norma delle disposizioni regolamentari, dovrebbe essere distante più di un chilometro in linea d'aria dai più vicini agglomeramenti di abitazioni. Non esiste quindi, allo stato dei fatti, area recante requisiti più idonei di quella in località Pisani.

Nel 1962, in via di esperimento, fu utilizzata una area al di fuori del territorio comunale, in Somma Vesuviana, alle falde del Vesuvio.

L'esperimento dette risultato disastroso e vi furono, interventi dell'amministrazione provinciale e del Ministero dell'interno.

Pertanto, l'amministrazione comunale di Napoli ha adottato un provvedimento di appalto - concorso, per la costruzione di un forno di incenerimento dei rifiuti solidi urbani.

Il forno avrà le seguenti caratteristiche:

potenzialità complessiva di circa 600 tonnellate di rifiuti al giorno; massima silenziosità; assenza totale di fumo ed esalazioni.

Per l'adozione di detto provvedimento, che comporterà una spesa valutabile intorno ai tre miliardi di lire, sono stati riservati appositi fondi sui cento miliardi concessi sulla legge speciale per Napoli.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

D'AURIA E CONTE. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se risulta loro il grave fatto che i richiedenti la qualifica di invalidi civili a Napoli aspettano finché tre anni per vedersi chiamati alla visita medica e che sono costretti ad aspettare ancora due anni, a volte, per vedersi riconosciuto il diritto a vitalizio allorché, disgraziatamente, sono in possesso dei « requisiti » richiesti;

per sapere, inoltre, se e come intendano intervenire affinché sia assicurata una più sollecita procedura istruttoria, a definizione delle pratiche in questione e ciò anche in considerazione del fatto che a migliaia di ragazzi subnormali l'amministrazione provinciale ha tolto il sussidio al compimento del 18° anno di età essendo stato loro riconosciuto il diritto al vitalizio che, però, in effetti potranno vederlo solo a distanza di quattro o cinque anni.

(4-18315)

RISPOSTA. — Fino all'entrata in vigore della legge 30 marzo 1971, n. 118, hanno operato in provincia di Napoli nove commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile, quattro delle quali per gli invalidi residenti nella città di Napoli e cinque per i rimanenti comuni della provincia. In precedenza, nel biennio 1968-1969, furono costituite ben sedici commissioni, che in seguito, furono ridotte di numero data la scarsa funzionalità di alcune di esse.

Comunque, si fa presente che a tutto il 30 aprile 1971 risultano evase nella detta provincia oltre 35.000 pratiche.

Alla stessa data dovevano ancora essere esaminate poco più di 15.000 domande. In ogni caso non è esatto che i richiedenti debbano attendere tre anni prima di essere chiamati a visita medica, in quanto appunto nel corso delle ultime riunioni delle commissioni sanitarie erano stati chiamati a visita coloro che avevano presentato la domanda nei primi mesi dell'anno 1970.

Al riguardo va purtuttavia considerata la difficoltà di procedere alla costituzione di nuove commissioni, per la poca disponibilità dei medici specialisti.

Per altro, per quanto riguarda la materiale concessione dell'assegno sulla base delle attestazioni delle anzidette commissioni sanitarie, si fa presente che la prefettura di Napoli effettua, con ogni tempestività, l'accertamento dello stato di bisogno dei singoli interessati, ma lo stesso a volte comporta più lunghe istruttorie, in quanto non riesce agevole l'acclaramento del mancato godimento di altri trattamenti previdenziali.

Quanto sopra premesso, si assicurano in ogni caso i necessari interventi, significando che il problema in parola, già recentemente discusso in sede di commissione alla Camera dei deputati, è attentamente controllato da questa amministrazione.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

D'AURIA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se e di quali contributi e finanziamenti pubblici si siano avvalsi i proprietari della FUC (Fusti Universal Caserta) per la costruzione dello stabilimento produttore mobili sorto tempo addietro a Frattamaggiore (Napoli). (4-20042)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno ha liquidato nel marzo 1965, a favore della ditta FUC (Fusti Universali Caserta), un contributo in conto capitale di lire 29.178.000 su una spesa ammessa in lire 166.499.893.

Alla stessa ditta l'Isveimer ha concesso un finanziamento, agevolato dalla Cassa di lire 75 milioni a fronte di una spesa ammessa in lire 130 milioni.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: TAVIANI.

D'AURIA, ESPOSTO E CONTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga di dover intervenire affinché sia assicurato un continuo ed efficiente servizio di vigilanza da parte dei preposti organi di pubblica sicurezza nei pressi dell'Hotel Terminus, antistante la stazione centrale delle ferrovie dello Stato di Napoli, come nei pressi degli altri alberghi siti nella piazza, al fine di stroncare la delittuosa attività che vi svolgono bande organizzate di ladruncoli ai danni dei turisti e degli utenti, in genere, dei detti alberghi con grave nocumento all'economia ed al buon nome della città. (4-20223)

RISPOSTA. — L'azione di prevenzione e repressione, svolta a Napoli dagli organi di polizia in piazza Garibaldi e nelle strade adiacenti, è stata sempre notevole in quanto la zona, oltre ad essere il punto terminale di imponenti correnti di traffico turistico e di lavoro, è anche una delle più commerciali del capoluogo e pertanto diventa, per destinazione quasi naturale, la metà preferita ed il punto di confluenza della delinquenza « spicciola » e della composita umanità che vive ai suoi margini.

Da alcuni mesi a questa parte, anzi, l'opera di bonifica sociale è stata potenziata mediante l'attuazione di servizi di pattugliamento appiedato ed automontato con l'appoggio di apposite squadre di militari della squadra mobile per contrastare l'illecita attività di scippatori, borseggiatori e topi d'auto.

Tali misure, poi, sono periodicamente integrate da massicce operazioni di rastrellamento a largo raggio effettuate con il concomitante impiego della squadra mobile, della polizia femminile, della squadra turismo e traffico e del centro interregionale di polizia criminale.

In proposito, si reputa opportuno sottolineare che la lotta alla criminalità ha finora

ottenuto risultati lusinghieri suscitando favorevoli commenti anche da parte della stampa locale e nazionale.

Circa, infine, l'organizzazione di un più efficiente servizio di vigilanza presso gli alberghi di piazza Garibaldi, ed in particolare del *Terminus*, nel confermare che la tutela richiesta è già largamente attuata, se ne condividono i motivi in quanto l'azione delle « bande di ladruncoli », seppure infrenata dalle misure preventive, non può essere combattuta sul piano repressivo, tenuto conto che gli stessi ladruncoli sono quasi sempre minori non imputabili e, quindi, anche se colti in flagrante — come spesso accade — essi possono solo essere segnalati al tribunale per i minorenni per un provvedimento di ricovero in istituti di rieducazione.

Il Ministro: RESTIVO.

D'AURIA E CONTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se gli risultati che nella scuola media statale di Arzano (Napoli) non ancora è completo il corpo degli insegnanti e che, come nelle sedi di Pozzuoli e di molti altri comuni della provincia di Napoli, e della stessa città capoluogo, non ancora gli alunni conoscono i testi di cui devono munirsi con grave nocumento alle possibilità di svolgimento e di realizzazione dei programmi scolastici. (4-20276)

RISPOSTA. — Presso la scuola media di Arzano si è verificato un certo ritardo nel completamento del corpo docente per le difficoltà incontrate nella nomina del personale insegnante non di ruolo.

Per quanto concerne, infine, la doglianza che nelle scuole di alcuni comuni della provincia di Napoli gli alunni non avrebbero conosciuto, ad anno scolastico già da tempo iniziato, i testi scolastici di cui munirsi, si precisa che — conformemente alla prassi di tutte le scuole della provincia di Napoli — l'elenco dei testi adottati è stato reso noto agli alunni fin dai primissimi giorni di scuola.

Il Ministro: MISASI.

D'AURIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia vero che l'amministrazione comunale di Grumo Nevano (Napoli) ha fittato propri locali alla sezione della democrazia cristiana (un vano) per 18 mila lire all'anno, al circo sportivo Girardengo (tre vani),

ospitanti in effetti, una propaggine della democrazia cristiana per 5 mila lire al mese.

Per sapere se sia vero che la stessa amministrazione comunale ha fittato locali privati per il patronato scolastico, per il locale ufficio comunale di collocamento, per la sede della sezione dell'Associazione nazionale combattenti e reduci e, in caso affermativo, quanto paga per ciascuno dei fitti in questione.

Per sapere, infine, se ritenga doversi riscontrare la necessità d'intervenire affinché siano salvaguardati gli interessi del comune, calpestati da decenni, ed utilizzati convenientemente i locali di proprietà della civica amministrazione assicurando un notevole risparmio alle casse comunali. (4-20397)

RISPOSTA. — Il comune di Grumo Nevano ha ceduto in affitto tre locali, siti al piano terra del palazzo municipale, all'unione sportiva Girardengo per il periodo 11 agosto 1965 — 10 agosto 1970 e per un canone mensile di lire 5 mila rinnovando precedenti contratti ed in base, comunque, ad atti approvati dall'autorità tutoria. Altro locale, esso pure a piano terra dello stesso palazzo, è ceduto in affitto da oltre un decennio alla sezione della DC, per un canone mensile di lire 1.500, in base a contratto verbale a suo tempo concluso.

Invero, la civica amministrazione, subito dopo l'elezione e l'insediamento, in data 29 settembre 1970, invitò l'unione sportiva Girardengo e la sezione DC a rimettere a sua disposizione i locali sopra citati entro un anno dalla stessa data, dovendo destinarli ad uffici comunali data l'insufficienza di quelli in uso.

Il presidente dell'unione sportiva Girardengo, con nota del 30 luglio 1971, nel prospettare l'intensa attività sportiva del sodalizio e la impossibilità di reperire subito locali idonei, ha chiesto un anno di proroga; la sezione democratica cristiana, con lettera in data 26 agosto 1971, si è impegnata a rilasciare il locale nei primi mesi del 1972.

La questione è stata discussa anche in consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio 1972, in data 5 novembre 1971.

Nella successiva seduta del 22 novembre, la giunta municipale ha deciso di accordare la richiesta proroga di un anno al sodalizio sportivo e di dare incarico al sindaco di notificare alla democrazia cristiana che il locale dovrà essere restituito al comune, libero di cose e di persone, entro il 30 aprile 1972.

Circa i locali presi in fitto per l'ufficio di collocamento è da tener presente che lo stesso

ufficio, date le sue necessità per le riunioni della commissione di collocamento e per la grande affluenza giornaliera di lavoratori, necessità di più vasti ambienti, per cui il comune ha in corso di perfezionamento il contratto per il fitto di un fabbricato, per il canone mensile di lire 40 mila, composto di quattro anni, con servizi e terrazzina antistante; i locali, già occupati dal citato ufficio di collocamento, sono stati posti a disposizione anche del patronato scolastico.

Alla locale sezione combattenti e reduci il comune corrisponde, quale contributo nelle spese di carattere generale, lire 240 mila annue.

Il Ministro: RESTIVO.

D'AURIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga di dover accertare se risponda al vero il fatto che il signor Imputato Nunzio, titolare di una piccola azienda tessile in Frataminore (Napoli), sita alla via Michelangelo, 4 paga i propri operai con una somma annua e ciò, evidentemente, al fine di sfuggire agli obblighi assicurativi e previdenziali e quindi violando precisi obblighi di legge. (4-20568)

RISPOSTA. — Secondo quanto riferito dall'ispettorato del lavoro di Napoli, la ditta artigiana Imparato Nunzio, che opera nel settore tessile con un numero medio di 4 dipendenti, ha iniziato l'attività nell'ottobre 1969, mentre a decorrere dal 1° agosto 1971, essa è stata rilevata dall'Imparato Michele, fratello del precedente titolare. Tale operazione non ha tuttavia comportato trasformazione alcuna né interruzioni nell'attività produttiva, mentre è stato mantenuto in servizio lo stesso personale dipendente.

L'ispettorato del lavoro, anche a seguito delle dichiarazioni rese dagli interessati, ha rilevato che ai lavoratori viene corrisposta la retribuzione quindicinalmente nella misura variabile dalle 1.200 alle 1.500 lire al giorno.

Dall'esame della posizione assicurativa, esteso all'intero periodo di attività dell'azienda, è stato anche accertato che il responsabile dell'azienda ha assoggettato a contribuzione importi salariali inferiori a quelli erogati.

Per tali irregolarità, l'organo di vigilanza ha impartito le opportune prescrizioni mentre, per le infrazioni connesse con le registrazioni

infedeli operate nei libri di paga e matricola, per la omessa consegna ai lavoratori del prospetto paga e dell'estratto conto e per la mancata esposizione della tabella indicante l'orario di lavoro praticato, sono stati adottati i provvedimenti contravvenzionali previsti dalla legge.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

D'AURIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere i motivi per i quali non ancora sono stati concessi i riconoscimenti ed i benefici previsti, per gli ex combattenti delle guerre 1915-18 e precedenti, dalla legge del 1968, n. 263, al signor Furno Angelo, classe 1896, domiciliato a Napoli, in via Benedetto Croce, 38 che ha consegnato la relativa istanza al comune di Napoli fin dal 25 giugno 1968.

È da tenere presente che il Furno è stato autorizzato a fornirsi della medaglia istituita a ricordo della guerra 1915-1918 con la concessione n. 99401 H. (4-20569)

RISPOSTA. — Dall'esame della documentazione ricevuta è risultato che il signor Angelo Furno ha diritto soltanto alla medaglia ricordo in oro, la cui concessione è in corso.

Il Ministro: TANASSI.

D'AURIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se e come intende intervenire nei confronti del signor Giuseppe Violante, titolare della camiceria Helios sita sulla provinciale Taverna del Bravo-Frattamaggiore del napoletano che, da 15 giorni ha sospeso le attività, « pregando » i 35 suoi dipendenti, nella stragrande maggioranza ragazze, di « aspettare » al fine di poter decidere se continuare o non continuare la propria attività produttiva.

Per sapere, in particolare, in che modo s'intende intervenire per assicurare che i dipendenti della detta camiceria Helios non siano defraudati dei loro diritti in considerazione del fatto che, a quanto pare, non sono stati pagati da anni i contributi assicurativi e previdenziali per cui non raramente è capitato che, quando un dipendente si è ammalato, non ha avuto l'assistenza dall'INAM e, soprattutto, non ha percepito quanto gli spettava per il periodo di malattia, senza considerare che vi sono « apprendiste » con una età che arriva fino ai 40 anni e che, fino a qualche settimana addietro, si è lavorato facendo,

ogni giorno, dall' 70 alle 100 ore di straordinario, senza che fosse chiesta ed ottenuta la prescritta autorizzazione.

Per sapere, infine, come si conciliano tante e tali gravi inosservanze di leggi e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro da parte del titolare della camiceria in questione che pure si è avvalso largamente di contributi e di finanziamenti pubblici per la costruzione dello stabilimento. (4-20938)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Napoli ha informato questo Ministero che la camiceria Helios che occupa 19 operaie, 11 apprendiste e 2 impiegati ha ridotto l'attività a decorrere dal 15 novembre 1971, sospendendo, a turno, 20 operaie, sia per la mancanza di commesse sia per aver subito 3 furti di materie prime negli ultimi 12 mesi.

A conclusione della visita ispettiva eseguita nei confronti della ditta in questione, l'organo di vigilanza ha adottato i prescritti provvedimenti contravvenzionali per assunzione di 8 dipendenti sprovvisti di nulla osta dell'ufficio di collocamento e di libretto di lavoro, per la consegna di prospetti paga irregolari, per la mancata consegna dell'estratto conto dei contributi INPS, per l'omessa registrazione di ore di lavoro e di salari sui libri aziendali e per avere consentito l'esecuzione di lavoro straordinario non autorizzato da parte delle maestranze.

Al responsabile dell'azienda sono state inoltre impartite prescrizioni per la regolarizzazione della posizione assicurativa di alcuni dipendenti, per il versamento dei contributi arretrati e per la qualificazione di 6 apprendisti che avevano superato il periodo massimo di tirocinio previsto dal contratto collettivo di categoria. L'organo di vigilanza ha inoltre, provveduto a segnalare all'ISVEIMER le inadempienze riscontrate per i provvedimenti amministrativi di competenza.

Si informa infine che, a seguito dell'intervento dell'Ispettorato del lavoro, la ditta Helios ha provveduto ad inoltrare all'INPS la richiesta di integrazioni salariali per i dipendenti sospesi dal lavoro.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

DEL DUCA E BOTTARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se abbia avuto notizia di un nubifragio di eccezionale violenza abbattutosi su molti comuni della provincia di Chieti che ha arrecato danni irrepara-

bili non solo ai raccolti ma anche a molte opere pubbliche e soprattutto alla viabilità rurale e provinciale.

Se, essendo i comuni e l'amministrazione provinciale nella assoluta impossibilità di provvedere al ripristino anche soltanto precario delle opere suddette, ritenga di intervenire con mezzi straordinari del Ministero dell'interno e, per quanto riguarda i coltivatori diretti più indigenti, con adeguati mezzi straordinari finanziari da assegnare all'ECA dei comuni più colpiti. (4-17440)

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 5 ottobre 1971, ha provveduto alla delimitazione delle zone agrarie della provincia di Chieti danneggiate, tra l'altro, dalla grandinata del 18 aprile 1971, alla quale evidentemente si riferiscono gli interroganti, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, dalle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 4, primo comma, e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha comunicato che l'intendenza di finanza di Chieti, allo scopo di stabilire la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni agevolate previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, ha disposto gli opportuni accertamenti tecnici da parte del competente ufficio erariale.

La predetta intendenza, comunque, in attesa dei definitivi provvedimenti di sgravi concedibili, in data 13 agosto 1971, ha disposto la sospensione della riscossione delle imposte, sovrimposte e addizionali sui redditi dominicale ed agrario, nei confronti della generalità dei possessori di fondi rustici dei comuni di Ortona e Francavilla al Mare, a decorrere dalla rata del mese di agosto 1971.

Il Ministero dell'interno ha comunicato di avere assegnato due contributi straordinari di lire 15 milioni, per l'attuazione, tramite gli ECA dei comuni colpiti, degli interventi assistenziali più immediati in favore delle famiglie bisognose.

Inoltre, lo stesso Ministero ha erogato, per il ripristino di opere pubbliche comunali danneggiate, le somme di lire un milione, per ciascuno dei comuni di Arielli, Fresagrandinara e Lanciano, di lire 500 mila al comune di Poggiofiorito e di lire 1.500.000 a quello di San Martino sulla Marrucina.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

DEL DUCA E BOTTARI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere:

a) se abbia notizia che la direzione generale dell'aviazione civile, di intesa con il competente servizio Casmez, ha previsto per la riqualificazione e l'ampliamento dell'aeroporto di Pescara due fasi: la prima relativa ai lavori già appaltati che interessano il prolungamento e il rafforzamento della pista di rullaggio, del piazzale sosta aerei, di bretelle di raccordo, di bonifica del terreno e fognoli per la raccolta e convogliamento acque piovane; la seconda prevede il prolungamento della pista di rullaggio, la costruzione di ulteriori due bretelle di raccordo, del piazzale scalo merci, di fabbricati vari per aerostazioni, servizi vigili del fuoco, aeroclub, alloggi, servizi logistici e tecnici;

b) se sappia che tale suddivisione dei lavori si rendeva necessaria a causa degli scarsi mezzi disponibili, situazione oggi superata dalla nuova legge cassa, ma presentava notevoli inconvenienti. Infatti, alcuni lavori della seconda fase andavano ad interessare direttamente i lavori della prima per cui, non solo si sarebbe avuta una sospensione o un rallentamento dei voli, ma anche la demolizione parziale delle opere già eseguite per permettere l'ulteriore prolungamento della pista di rullaggio e per un nuovo adeguato smaltimento delle acque;

c) se in conseguenza di quanto sopra e soprattutto della intervenuta approvazione della nuova legge della Cassa e delle necessità di accelerare i lavori, ritenga di dover dare le necessarie disposizioni ai competenti servizi cassa perché anche i lavori della seconda fase siano inseriti in una perizia di variante in corso d'opera allo scopo di ridurre le spese e di accelerarne l'esecuzione. (4-20841)

RISPOSTA. — In effetti, ragioni di limitatezza di fondi hanno reso necessaria la realizzazione in due fasi dei lavori relativi alla riqualificazione e all'ampliamento dell'aeroporto di Pescara.

Va tuttavia precisato che l'esecuzione dei lavori della seconda fase non darà luogo ad alcuna sospensione o rallentamento dei voli e tanto meno a demolizioni parziali delle opere attualmente in corso di esecuzione, ove realizzate da impresa esperta in tali tipi di lavori (vedi prolungamento della pista n. 2 dell'aeroporto di Fiumicino).

Il problema di eventuali dannose ripercussioni o interferenze fra i lavori della pri-

ma e della seconda fase, è stato a suo tempo attentamente esaminato per cui non sono da paventare gli inconvenienti prospettati. Al riguardo pare evidente che il prolungamento della pista di rullaggio potrà essere agevolmente eseguito in tempi successivi, potendosi utilizzare, in ogni caso, una delle due bretelle di raccordo di cui al progetto dei lavori già appaltati, mentre per quanto riguarda la rete fognante, il relativo progetto è fin da ora dimensionato a quelle che saranno le esigenze dell'aeroporto nel suo assetto definitivo.

Quanto alla previsione di una perizia di variante in corso d'opera, non si ritiene opportuno, allo stato, che la stessa venga presa in considerazione giacché darebbe luogo a una interruzione dei lavori attualmente programmati e appaltati.

Si assicura, comunque, che i lavori relativi alla seconda fase sono stati inseriti, per un ammontare di 4 miliardi di lire, nel quadro del completamento dei precedenti programmi.

Il Ministro: TAVIANI.

DE LEONARDIS E URSO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli ancora ritardano, malgrado l'adozione del nuovo meccanismo previsto dalla legge 31 marzo 1971, n. 144, le operazioni per la corresponsione delle integrazioni di prezzo del grano duro e dell'olio di oliva, particolarmente in Puglia.

In effetti:

1) la gestione finanziaria, istituita presso l'AIMA, non riceve sollecitamente i finanziamenti e non invia ininterrottamente agli ispettorati provinciali dell'alimentazione i fondi necessari per i pagamenti. Le istruttorie delle pratiche, ormai effettuate celermente mediante l'impiego degli elaboratori elettronici, consentono la rapida emissione dei mandati di pagamento, che invece ristagnano in attesa dei finanziamenti;

2) un inspiegabile intervallo intercorre tra la comunicazione di assegnazione dei fondi ed il successivo loro accreditamento, causando ulteriori ritardi;

3) il divieto alle commissioni provinciali di tenere non più di una seduta al giorno, anche se si tratta di esaminare, e con diversi componenti, pratiche diverse o di grano duro oppure di olio di oliva, rallenta il ritmo di lavoro;

4) un pronto invio, immediatamente dopo l'emanazione dei decreti ministeriali per

la concessione dell'integrazione, delle circolari ministeriali con le istruzioni generali e le disposizioni esecutive, permetterebbe l'acceleramento della fase preparatoria e la riduzione dei tempi tecnici.

Oltre ai citati inconvenienti, s'intende conoscere se i ritardi siano provocati anche dall'osservanza di formalità superflue o defatigatorie e se, pertanto, si intendano eliminarle al fine di assicurare una più rapida funzionalità del sistema. (4-19485)

RISPOSTA. — L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ha potuto disporre, in applicazione della legge 31 marzo 1971, n. 144, dei fondi occorrenti, fra l'altro, per far fronte agli impegni connessi con il pagamento delle integrazioni comunitarie di prezzo dell'olio di oliva e del grano duro, compresi quelli che erano già maturati, soltanto alla fine del mese di maggio 1971.

Attualmente, sono in corso ulteriori finanziamenti in relazione alle esigenze del secondo programma previsionale, predisposto dall'AIMA in applicazione della legge stessa e la « gestione finanziaria » ha sufficienti disponibilità di cassa per dare attuazione agli interventi previsti.

Per quanto riguarda l'integrazione di prezzo dell'olio di oliva della campagna 1969-70, gli accreditamenti disposti dall'AIMA in favore delle province della Puglia hanno raggiunto la somma complessiva di 49.669.767.790 lire, a fronte dei quali, alla data del 31 ottobre 1971, delle 222.597 domande presentate, ne rimanevano da pagare appena 3.376, per la maggior parte in contestazione o mancanti della prescritta documentazione, per altro più volte sollecitata agli interessati.

Praticamente, quindi, le operazioni possono ormai considerarsi concluse.

Il grano duro di produzione 1970, per il quale l'AIMA ha accreditato alle province della Regione fondi per complessive lire 17.282 milioni, e cioè quasi l'intero ammontare delle integrazioni di prezzo corrispondenti alla produzione denunciata dai produttori — alla predetta data, sulle 72.882 domande presentate, ne erano state pagate 67.276, pari al 92,3 per cento, con un ammontare di integrazioni corrisposte di lire 14.543.393.520.

È, pertanto, da presumere che, anche per il grano duro relativo a tale annata, le operazioni possano praticamente considerarsi concluse.

Per il pagamento della integrazione di prezzo dell'olio di oliva della campagna 1970-

1971, l'AIMA, ha già provveduto ad accreditare agli ispettorati provinciali dell'alimentazione della Puglia fondi per complessive lire 30.800 milioni, pari ad oltre il 70 per cento delle occorrenze desumibili dalle denunce dei produttori.

Le relative operazioni sono già in corso di svolgimento e ulteriori accreditamenti saranno disposti in relazione alle esigenze che saranno di volta in volta segnalate.

Circa l'intervallo di tempo intercorrente tra la comunicazione dell'avvenuta assegnazione dei fondi e l'effettiva disponibilità dei medesimi da parte degli uffici preposti al servizio, si chiarisce che detta comunicazione viene effettuata nel momento in cui i relativi provvedimenti finanziari, predisposti e perfezionati dall'Azienda, vengono trasmessi agli organi di controllo per la registrazione.

In merito al divieto per le commissioni provinciali di tenere più di una riunione al giorno, deve precisare che le disposizioni di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5, non consentono un numero di sedute superiore a 12 per ogni mese.

Per quanto riguarda, infine, le circolari relative alle istruzioni per l'espletamento del servizio di corresponsione delle integrazioni, si fa presente che tali circolari, compatibilmente con l'assolvimento degli adempimenti connessi all'applicazione della legge, sono inviate con la massima sollecitudine e, comunque, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di integrazione da parte degli aventi diritto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

DE LEONARDIS. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali sono i motivi che ritardano la normalizzazione funzionale dei ripetitori televisivi nell'ampio territorio del Gargano in provincia di Foggia al fine di permettere a quegli utenti ed ai numerosi turisti la chiara ricezione dei programmi del primo e secondo canale.

In particolare nel comune di Cagnano Varano ed in altri contermini le trasmissioni del primo canale sono disturbate dalle interferenze di emittenti straniere, mentre non si ricevono affatto quelle del secondo canale.

Malgrado siano state fornite, da tempo, precise assicurazioni per la completa rimozione degli inconvenienti, purtroppo non è stato ancora provveduto, causando le giuste proteste delle popolazioni garganiche (4-20458)

RISPOSTA. — Giova anzitutto precisare che le convenzioni con la RAI non prevedono la diffusione dei due programmi televisivi nell'intero territorio nazionale, ma stabiliscono limiti — dettati da esigenze tecniche — agli obblighi imposti alla predetta concessionaria circa l'estensione delle reti, fissando a 40 milioni di persone, pari all'82 per cento degli abitanti, la popolazione da servire con il primo programma ed all'80 per cento la percentuale di popolazione da servire con il secondo programma.

Ma, in realtà, la concessionaria ha spinto i collegamenti televisivi assai oltre i predetti limiti, estendendo con 792 impianti la rete di trasmissione del primo programma a circa il 98,3 per cento della popolazione e con 380 impianti quella del secondo programma a circa il 91 per cento della popolazione.

Ciò nondimeno questo Ministero, d'intesa con la RAI, promuove periodici piani di lavoro per migliorare, con la necessaria gradualità e secondo criteri di precedenza, riferiti alla consistenza demografica delle zone da servire, le condizioni della ricezione su tutto il territorio nazionale.

Per quanto concerne in particolare la zona del Gargano, si fa presente che in essa sono operanti, per la ricezione del programma nazionale, cinque impianti ripetitori; tre di essi, e precisamente quelli di Monte D'Elia, di Sannicandro Garganico e di San Marco in Lamis sono già abilitati alla trasmissione del secondo programma, mentre per gli altri due — quello di Vico Garganico e quello di Vieste — era prevista, nell'ambito dei lavori relativi al quadriennio 1969-1972, la sistemazione per la trasmissione anche del secondo programma. Sennonché sopraggiunte difficoltà hanno imposto di rinviare dette realizzazioni ad epoca che attualmente non si è in grado di precisare.

Per altro alcune località del Gargano sono interessate anche dai centri TV di Monte Caccia e di Monte Sambuco, che irradiano verso la zona entrambi i programmi TV.

Per quanto riguarda la ricezione nel comune di Cagnano Varano, ricezione che risulta saltuariamente disturbata, particolarmente nel periodo estivo, da interferenze provocate da impianti stranieri ed in special modo dalla rete TV jugoslava, si fa presente — come è già stato comunicato in risposta a precedenti interrogazioni sull'argomento — che la RAI non ha mancato di porre in essere alcuni accorgimenti, che per altro hanno eliminato solo in parte gli inconvenienti sopracitati, sia per il notevole livello dei segnali interferenti,

sia perché non tutto l'abitato di Cagnano Varano, a causa dell'orografia locale, risulta a portata ottica di Monte Devio.

Il problema, che presenta non lievi difficoltà di ordine tecnico, è da tempo allo studio da parte della concessionaria che purtroppo non è ancora riuscita a superare dette difficoltà.

Si assicura comunque che la questione viene attentamente seguita per poter pervenire, appena possibile, alla sua soluzione.

Il Ministro: Bosco.

DELFINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di dovere intervenire perché la scuola dell'obbligo nel comune di Castelguidone (Chieti) sia ospitata in ambienti meno incivili e disumani di quelli attuali. (4-20110)

RISPOSTA. — La situazione scolastica, per quanto si riferisce sia alla scuola materna non statale di Castelguidone capoluogo, che alle scuole delle due dipendenti frazioni di Mandrile e Piane, è ugualmente soddisfacente in quanto sono tutte ospitate in ampi ed accoglienti edifici recentemente costruiti e dalle caratteristiche assai superiori alle necessità locali.

Per quanto riguarda infine la scuola media questa è situata presso i locali della scuola materna di Castelguidone. Consta di tre aule al primo piano dello stabile con annesso servizio igienico. Si tratta di una nuova costruzione (anno 1955), con pareti tinteggiate, buono stato di aerazione, buona esposizione, illuminazione elettrica e con riscaldamento a legna. Anche l'arredamento e le suppellettili sono in buono stato di conservazione.

Si può concludere pertanto che i locali delle predette scuole, anche se non in ottime condizioni, sono tuttavia in soddisfacente stato di funzionalità.

È stato, comunque, rivolto un invito alla amministrazione comunale per migliorare ancor più la situazione di detti locali.

Il Ministro: MISASI.

DELFINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali gli ex combattenti della guerra 1915-1918 Di Foglio Nicola, Esposito Pietro, Spadaccini Luigi, Bevilacqua Nicola, Muralori Filandro e Lattanzio

Giuseppe tutti di Vasto (Chieti) non hanno ricevuto il riconoscimento ed i benefici di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263, ed i motivi per i quali gli ex combattenti Strever Nicola, Altieri Nicola, Del Borrello Giuseppe fu Angelo, Nocciolino Tommaso, Del Borrello Michele, Salvatore Leonardo, Fusano Concezio, Norarangelo Teodoro e Laccetti Giuseppe non hanno avuto assegnata la pensione di lire 5.000 a differenza di altri ex combattenti di Vasto. (4-20659)

RISPOSTA. — Dall'esame della documentazione ricevuta è risultato che gli ex combattenti Nicola Strever, Nicola Altieri (nato il 19 febbraio 1900), Giuseppe e Michele del Borrello, Tommaso Nocciolino, Leonardo Salvatore, Concezio Fusoni e Teodoro Notarangelo hanno diritto soltanto alla medaglia ricordo in oro e non anche all'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto e all'annesso assegno vitalizio.

Le domande degli altri nominativi segnalati sono tuttora in istruttoria, che sarà portata a termine nel tempo più breve possibile.

Il Ministro: TANASSI.

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia legittimo che l'ufficio del registro di Napoli, in presenza di credito di imposte di successione garantito da soggetto diverso dall'erede, pretenda sottoporre la garanzia del terzo alla imposta proporzionale di obbligo in luogo di quella fissa prevista dall'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, nonostante che tale pretesa sia già stata dichiarata illegittima dalla Corte suprema di Cassazione con le sentenze 13 maggio-29 ottobre 1968, n. 3611 e 24 marzo-26 giugno 1969, n. 2296.

Disattendendo tale autorevole giurisprudenza, nonché la circolare 22 aprile 1969, n. 32033, del Presidente del Consiglio dei ministri, l'amministrazione dà luogo ancora una volta alla differenziazione fra i cittadini abbienti, che possono sostenere un lungo giudizio incrementando il pesante contenzioso tributario, e quelli meno abbienti i quali per mancanza di mezzi e di fiducia nei pubblici poteri rinunziano a difendersi contro le imposizioni anche se illegittime piuttosto che attendere parecchi anni per ricevere giustizia dalla Corte di Cassazione. (4-09430)

RISPOSTA. — La questione interpretativa prospettata dall'interrogante ha trovato soluzione nelle recenti direttive impartite da questo Ministero con circolare del 15 ottobre 1971, n. 12.

L'amministrazione, con le cennate istruzioni si è uniformata all'indirizzo stabilito dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale l'atto di sottomissione a garanzia del pagamento dell'imposta di successione è, a norma dell'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, in ogni caso soggetto alla tassa fissa di registro di cui all'articolo 55 della tariffa A) allegata alla legge relativa a quest'ultimo tributo, anche quando la garanzia reale o personale risulti prestata da terzi.

Conforme a tale indirizzo è quindi il comportamento degli uffici finanziari competenti, ai quali è stato anche rivolto invito ad abbandonare le vertenze pendenti presso gli organi giudiziari e presso le commissioni tributarie.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se a seguito di accertamenti da esprimersi dagli organi competenti, possa aversi conferma circa la validità del diniego apposto dall'ufficio tecnico del comune di Caiazza (Caserta) alla demolizione di un muro perimetrale della proprietà del dottor Salvatore Mormile, sita in detto comune alla via San Giovanni, il quale secondo quanto assunto dal citato ufficio, sarebbe stato dichiarato monumento nazionale. (4-16940)

RISPOSTA. — Si premette che il dottor Mormile avrebbe prospettato al sindaco del comune di Caiazzo la necessità di ampliare le strade del centro storico di Caiazzo, ampliamento che si sarebbe dovuto realizzare demolendo il muro di sostegno di un giardino pensile di proprietà di terzi.

In proposito si deve osservare in primo luogo che, trattandosi di un muro di sostegno di un giardino pensile di proprietà di terzi, la demolizione comporterebbe ovviamente l'esproprio della intera area (che altrimenti il terreno franerebbe) per ragioni di pubblica utilità; in secondo luogo che l'area in questione, il muro di sostegno e le strade di cui il Mormile richiede l'allargamento rientrano nel perimetro del centro storico di Caiazzo, per cui il diniego apposto dal comune di Caiazzo è valido, a norma dell'arti-

colo 17, comma quinto, della legge 6 agosto 1967, n. 765. Tale norma infatti prevede: « qualora l'aggiornamento urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazione di volumi.

Le aree libere sono inedificabili fino alla approvazione del piano regolatore generale ».

Il Ministro: MISASI.

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave crisi occupazionale che si lamenta nella fabbrica di esplosivi, munizioni ed affini, DAI società per azioni, sita nel comune di Ailano, in provincia di Caserta, nella quale sono utilizzati oltre 60 lavoratori della zona di Alifana.

Sembra accertato che tale crisi di occupazione derivi dalla diminuzione delle commesse provenienti dal Ministero della difesa, per il cui conto svolge la maggior parte della propria attività detta industria.

Si chiede pertanto di sapere se il ministro ritenga opportuno impartire le opportune disposizioni affinché siano intensificate le ordinazioni alla società DAI al fine di garantire il lavoro alle maestranze in essa occupate.

(4-20342)

RISPOSTA. — La ditta DAI di Ailano è recentemente risultata aggiudicataria di una commessa ora in corso di esecuzione.

La stessa ditta sarà invitata alle gare programmate per l'anno 1972, riservate alle aziende operanti nell'Italia centro-meridionale, per l'approvvigionamento o il ripristino di taluni tipi di munizioni per artiglieria.

Il Ministro: TANASSI.

DE MARZIO E FRANCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del questore di Treviso, il quale non ha adottato le misure necessarie per impedire che squadre di attivisti della CGIL e CISL invadessero le aziende agricole minacciando i proprietari ed i lavoratori non scioperanti, ad abbandonarsi ad atti di violenza contro persone e cose.

(4-20430)

RISPOSTA. — Nel corso dell'agitazione promossa, in provincia di Treviso, dai sindacati

di categoria, sin dai primi giorni del settembre 1971, per il rinnovo del contratto provinciale dei braccianti e salariati agricoli, effettivamente, talora, s'è verificata una certa tensione tra le parti, dovuta, anche al fatto che i proprietari terrieri hanno ingaggiato, nella circostanza, per la raccolta dell'uva, elementi estranei al mondo agricolo.

In alcune occasioni, gruppi di sindacalisti e braccianti sono convenuti nel capoluogo, per seguire la vertenza presso l'ufficio del lavoro e richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica.

Sempre, però, sono state disposte, dalle competenti autorità, adeguate misure di sicurezza e non si sono registrati episodi di rilievo.

Il prefetto, per altro, ha ritenuto che mancassero i presupposti per far ricorso ad una richiesta di rinforzi e si è adoperato, invece, per nuovi incontri, fra le parti nella competente sede dell'ufficio del lavoro, dove, grazie a tali iniziative, esse hanno raggiunto un accordo il 25 settembre 1971.

Si precisa, infine, che nessun proprietario agricolo ha, finora, sporto querela all'autorità giudiziaria od agli organi di polizia per le asserite violazioni di domicilio.

Il Ministro: RESTIVO.

DE MARZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga interessarsi affinché siano assicurati agli agenti della polizia ferroviaria orari di lavoro meno gravosi di quelli attuali.

(4-20432)

RISPOSTA. — La particolare natura dell'attività di polizia, ivi compresa quella che si svolge nell'ambito ferroviario, non consente la concentrazione delle prestazioni lavorative in particolari periodi della giornata, dovendo esse necessariamente abbracciare tutto l'arco delle ventiquattrore. Di conseguenza, le singole unità devono nel loro impiego alternarsi in momenti diversi del giorno e della notte.

Ciò premesso, si precisa che, proprio al fine di rendere meno gravosi, compatibilmente con le suindicate esigenze, gli orari di lavoro del personale di polizia ferroviaria, sono stati da tempo introdotti turni che abbiano la più breve durata possibile, nel rispetto del limite delle quarantotto ore lavorative e della giornata di riposo settimanale; i turni lavorativi sono, infatti, di sei ore e sono intervallati da pause di riposo di dodici ore.

Il Ministro: RESTIVO.

DE PASCALIS. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere a quale punto si trovi la pratica relativa alla richiesta avanzata dal comune di Vigevano (Pavia) per la concessione o cessione del terreno di proprietà demaniale già adibito a Piazza d'armi. Tale pratica, iniziata nel maggio del 1967 con nota 16011 PG del comune di Vigevano inviata al Ministero e per conoscenza alla direzione lavori genio militare di Milano, dovrebbe attualmente trovarsi presso la Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio di codesto Ministero.

Si fa presente che il piano regolatore generale della città di Vigevano, in via di adozione, prevede sul terreno dell'ex Piazza d'armi l'installazione di impianti sportivi e di verde pubblico, assolutamente necessari alla città, e che la conclusione della pratica appare quindi non ulteriormente prorogabile.

(4-19665)

RISPOSTA. — Il problema della dismissione del compendio dell'ex Piazza d'armi di Vigevano è tenuto presente da questo Ministero che lo sta esaminando con la più attenta considerazione al fine di poter sollecitamente pervenire ad una soluzione che sodisfi ogni esigenza.

Il Ministro: TANASSI.

DIETL. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che in sede esecutiva del MEC è stato riscontrato che quattro anni fa, in occasione delle alluvioni nel Trentino-Sudtirolo, Veneto e Toscana erano stati stanziati dai paesi della Comunità europea 10 milioni di dollari (pari a 6 miliardi e mezzo di lire) per la realizzazione di una serie di progetti agricoli e di difesa del suolo nelle regioni colpite;

se sia vero che, a tutt'oggi, di questi 10 milioni di dollari, oltre 8 milioni sarebbero rimasti inutilizzati per mancanza di documentazione tecnica da parte italiana;

Quanti progetti e singolarmente per quali importi siano stati approvati in sede comunitaria a favore delle predette regioni d'Italia, provate dalle inondazioni dell'autunno 1966, sulla base del Regolamento CEE n. 206/66.

(4-18431)

RISPOSTA. — È necessario, prima di riferire sullo stato attuale del programma straordinario di interventi presentato dall'Italia alla Comunità economica europea in occasione

dell'alluvione dell'autunno 1966, ristabilire, nei suoi esatti termini, la problematica degli interventi comunitari nel settore delle strutture agricole.

Infatti, l'attività della pubblica amministrazione non si esaurisce in una semplice richiesta di pagamento agli organi comunitari, né i lavori di ripristino assistiti dal contributo comunitario e da quello integrativo dello Stato italiano sono affidati alla stessa pubblica amministrazione.

La verità è che gli interventi della sezione orientamento del FEOGA sono disciplinati da un sistema normativo che trova la sua base negli ordinamenti giuridici dei singoli Stati e della stessa Comunità. Detto sistema richiede lo svolgimento di precise attività a carico dei beneficiari, chiaramente indicate nell'atto di concessione del sussidio e che costituiscono il presupposto essenziale perché possa farsi luogo alla conseguente procedura di liquidazione.

In altri termini, le opere di che trattasi debbono essere eseguite dagli operatori interessati, per poi essere controllate da apposita commissione collaudatrice e, infine, essere ammesse al pagamento.

Si tratta, perciò, di una regola generale di diritto, che presiede a tutta la vasta materia degli interventi pubblici nel settore delle opere di miglioramento fondiario e che trova applicazione sia per i finanziamenti comunitari, sia per quelli nazionali.

Quanto all'esecuzione, c'è da precisare che gli stessi interessati hanno chiesto ed ottenuto, sia dalla Comunità che dallo Stato italiano, tempi adeguati alla natura e alla importanza tecnico-economica delle opere e che, perciò, non avvertono alcun disagio per i tempi in cui si realizzano le opere medesime, essendo queste condizionate da esigenze tecnico-ambientali ad esse connaturate.

È, infatti, da tenere presente che opere di tal genere si eseguono in più soluzioni, fruendo di limitati periodi di tempo, in quanto la loro natura non consente di utilizzare la stagione invernale, quando, cioè, le condizioni climatiche sono proibitive ed assolutamente ostative per l'esecuzione di lavori del tutto particolari ed impegnativi.

Nel caso specifico degli interventi comunitari, il Ministero svolge anche la funzione di organismo intermediario per i pagamenti del sussidio comunitario, assumendo piena responsabilità in ordine ai previsti controlli e certificazioni, nonché alla legittimità delle relative richieste di liquidazione.

Ciò premesso, si rammenta che il Consiglio dei ministri della CEE, in seguito alle calamità naturali che nell'autunno del 1966 colpirono vaste zone di alcune regioni italiane, con regolamento del 7 dicembre 1966, n. 206/66, mise a disposizione del nostro paese la somma di 10 milioni di dollari, per il ripristino ed il miglioramento delle condizioni di produzione nell'agricoltura e nelle aziende agricole, nonché degli impianti di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli.

In relazione a tale regolamento, il nostro paese presentò a Bruxelles un programma straordinario di interventi strutturali, che venne ammesso al finanziamento della sezione orientamento del FEOGA con decisioni dell'ottobre del 1967.

Il programma si articolava in 29 progetti, presentati principalmente da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nonché da enti di sviluppo e comprendenti lavori di ripristino di vasta mole, interessanti le regioni più colpite e precisamente il Trentino-Alto Adige, il Veneto, l'Emilia-Romagna e la Toscana.

Caratteristica peculiare di questi progetti è stata quella di affrontare, mediante idonei investimenti che mediamente superano il miliardo di lire, problemi complessi che vanno dal consolidamento e ripristino delle opere pubbliche di bonifica, alla risistemazione di vasti comprensori, senza turbare il normale ritmo delle colture in aziende spesso frammentate e polverizzate e che presentano una differenziata e multiforme realtà di ordine agronomico-culturale.

Tutto ciò imponeva, sin dall'inizio, la previsione di lunghi tempi di attuazione, non potendo le iniziative che essere ispirate a criteri di larga massima.

Pertanto, dopo le citate decisioni dell'ottobre 1967, i beneficiari hanno dovuto mettere a punto progetti esecutivi che tenessero conto dell'entità dei danni e della nuova realtà manifestatasi, una volta cessati gli effetti immediati dell'evento calamitoso.

I progetti esecutivi, immediatamente istruiti ed assistiti dalle provvidenze integrative dello Stato italiano, hanno avuto evidentemente — in relazione alle differenziate situazioni — un avvio in tempi diversi e, inoltre, la loro realizzazione è stata necessariamente influenzata da diversi fattori di ordine climatologico e stagionale.

È, ancora, da considerare che, stante la necessità di provvedere subito alla presentazione dei progetti in relazione all'urgenza di intervenire in sede comunitaria all'approvazione

del programma di interventi straordinari, erano state inserite nel citato programma 6 iniziative, per un importo di contributo comunitario di lire 1.148.750.000, che sono state, poi, assistite con più appropriati mezzi finanziari, in considerazione della particolare natura delle opere da ripristinare, a seguito dell'evento calamitoso. Per questi progetti, gli interessati hanno presentato formale rinuncia ai contributi comunitari, il cui pagamento non verrà, quindi, richiesto.

Attualmente, il programma straordinario di cui si tratta può considerarsi ormai concluso, essendo state inviate agli organi comunitari le relative richieste di liquidazione finale dei progetti, ad eccezione di due iniziative, per le quali, peraltro, sono stati già pagati accenti per oltre il 50 per cento di contributi comunitari e nazionali e le cui opere sono in via di ultimazione.

Per queste due ultime iniziative, i cui tempi tecnici di realizzazione hanno subito, rispetto al previsto, un certo ritardo, dovuto ad un complesso di fattori d'ordine tecnico, economico e finanziario, nonché di natura climatologica, sarà provveduto, con la consueta tempestività, a portare a termine gli adempimenti amministrativi di competenza, per consentire l'immediata erogazione delle somme residue, che rappresentano, del resto, una percentuale del tutto trascurabile rispetto all'imposto dell'intero programma.

Il Ministro: NATALI.

DI LEO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'ispettorato dell'alimentazione di Agrigento non ha accolto alcune domande di coltivatori diretti del comune di Ribera (Agrigento), i quali per un disguido addebitabile al responsabile dell'EPACA di Ribera, hanno presentato fuori termine le istanze di integrazione del prezzo del grano per l'annata agraria 1969.

Se, tenuto conto che trattasi di piccoli coltivatori, i quali facevano affidamento su tale integrazione, e che fra l'altro non hanno alcuna colpa del ritardo con cui sono state presentate le istanze e, tenuto conto altresì che le denunce di coltivazione sono state regolarmente presentate, ritenga in linea eccezionale, di disporre per il pagamento dell'integrazione. (4-16887)

RISPOSTA. — Il Ministero, malgrado ogni migliore propensione, è nell'impossibilità di

intervenire a favore dei produttori di grano duro del comune di Ribera, per l'accoglimento delle domande d'integrazione di prezzo di tale prodotto della campagna 1969 presentate fuori termine.

Infatti, l'obbligo della presentazione della domanda di integrazione di prezzo di cui si tratta deriva dal disposto del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1969, n. 249), convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 829, (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 29 novembre 1969, n. 302). Con tale legge il termine di scadenza per la presentazione delle domande, precedentemente fissato al 31 ottobre 1969, è stato prorogato al 1° dicembre 1969.

Pertanto, le domande di integrazione di cui trattasi non possono essere considerate valide, se le stesse non sono state presentate secondo le modalità ed i termini fissati con le citate disposizioni.

Il Ministro: NATALI.

DI LISA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine), pur in presenza della proposta parlamentare (Camera dei deputati n. 905), è sul punto di assumere impegni rilevanti dell'ordine di oltre mezzo miliardo l'anno, per una durata di circa 25 anni quale contributo richiesto da privati imprenditori per costruire e gestire una nuovo ippodromo in Milano.

Ritenuto che tali impegni dell'UNIRE valgono come garanzia assunta da un pubblico istituto per la realizzazione di un colossale affare patrimoniale e per la conseguente automatica acquisizione dei lucri di gestione da parte di privati, con assoluta esclusione per essi di ogni rischio di impresa; tenuto conto che nel contempo la realizzazione di un nuovo ippodromo assistita dalle vigenti forme d'intervento dell'UNIRE consente ai privati stessi di avere disponibile per fini edilizi l'area occupata dagli impianti ippici esistenti, senza che sia possibile far rientrare i prevedibili ingenti ricavi nel computo dei costi e delle rese del nuovo ippodromo, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare affinché l'UNIRE sospenda subito le convenzioni o i contratti relativi ai nuovi ippodromi in attesa dell'approvazione della citata proposta di legge n. 905.

(4-06914)

RISPOSTA. — L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) interessata in merito, ha precisato di non aver mai concesso alcun contributo per la costruzione e la gestione di un nuovo ippodromo in Milano.

Risulta che la società Trenno, proprietaria e conduttrice dell'ippodromo di San Siro in Milano, aveva proposto la costruzione di un nuovo ippodromo di trotto, chiedendo l'intervento finanziario dell'ente. Tale istanza, però, venne respinta dal consiglio direttivo dell'ente stesso, con delibera del 22 luglio 1969, « in considerazione dell'onerosità dell'operazione per l'istituto e della mancanza di un titolo speciale in favore della menzionata società in confronto di qualsiasi altro soggetto ».

Il Ministro: NATALI.

DI MARINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia informato del fatto che l'ufficio delle imposte dirette di Salerno sta procedendo per presunte evasioni agli obblighi fiscali nei confronti di centinaia e centinaia di operai per somme che rispetto alle condizioni dei lavoratori stessi risultano estremamente gravose anche perché comprensive di varie annualità di contribuzioni. Tutto ciò in una situazione di estrema depressione economica e di larga disoccupazione quale è quella che si è venuta determinando negli ultimi mesi.

Si chiede pertanto se il ministro ritenga opportuno dare agli uffici dipendenti opportune istruzioni perché l'applicazione della legge venga fatta nella doverosa considerazione della concreta situazione economica e sociale esistente a Salerno con tutte le possibili facilitazioni, dilazioni, rateizzazioni consentite, quando effettivamente sussista un mancato pagamento. Si chiede infine se gli stessi uffici stanno procedendo con analoga solerzia ad accertare le evasioni complete e parziali da parte dei maggiori contribuenti, che tradizionalmente pagano le imposte in misura non corrispondente agli effettivi introiti o evadono del tutto gli obblighi fiscali. (4-19301)

RISPOSTA. — Fa parte del dovere d'informazione attinente all'istituto della interrogazione ribadire anche in questa sede quanto è stato già altre volte pubblicamente detto, nelle aule del Parlamento, sulla stampa o in occasioni di incontri e dibattiti, in merito al fenomeno dell'evasione e circa la azione di contrasto al riguardo svolta dagli organi dell'amministrazione.

Si ricorda a tale proposito che il problema generale, relativo al campo delle evasioni ed alle dimensioni di questo fenomeno in termini globali e settoriali, è stato adeguatamente sviluppato nel corso della seduta della Camera dei deputati del 12 marzo 1971, allorché rispondendo ad una serie di interrogazioni sul medesimo tema, si è avuto modo di sottolineare che l'evasione non è un fatto semplicemente economico, legato cioè ad un determinato tipo di assetto impositivo invece che ad un altro, ma è anche un fatto di costume ed anzi essenzialmente di costume, che tocca tutte le categorie economiche e che interessa i contribuenti ad ogni livello.

Si rammenta inoltre che in quella circostanza si è altresì delineato un quadro abbastanza significativo di situazioni e di raffronti, in cui è configurabile la misura delle difficoltà che l'amministrazione ha di fronte nell'attività di reperimento dei redditi sfuggiti in tutto o in parte all'imposizione.

Non sembra, quindi, di poter ritenere fondato il timore che emerge dalla interrogazione, circa l'adozione di criteri men che obiettivi da parte degli organi finanziari accertatori nell'esplicazione dell'attività anzidetta.

Il caso segnalato rientra certamente in quella normale attività di accertamento che ciascun ufficio delle imposte è tenuto a svolgere, ai fini sia del controllo delle dichiarazioni uniche presentate dai contribuenti, sia del reperimento di redditi non denunciati.

Si perviene, in tal modo, ad un congruo adeguamento delle tassazioni alla effettiva capacità contributiva dei soggetti e si consegue ad un tempo il risultato di acquisire all'imposizione personale coloro che, pur avendo l'obbligo di presentare la dichiarazione risultano di non aver corrisposto a tale preciso dovere.

Quella testé delineata è la posizione rilevata dall'ufficio distrettuale di Salerno nei confronti di numerosi dipendenti di alcune aziende della zona.

Riesce quindi difficile poter comprendere quale diverso atteggiamento avrebbe dovuto tenere detto ufficio in rapporto alla situazione configurata, che d'altra parte si è cercato di definire nel miglior modo possibile accordando ai soggetti interessati ampie facilitazioni nel pagamento dell'imposta dovuta.

Andare oltre in tale direzione avrebbe comportato per l'ufficio l'assunzione di iniziative non contemplate dalle leggi in vigore. Ciò è stato puntualmente chiarito ad esponenti politici e sindacali intervenuti a soste-

gno della richiesta di ulteriori provvedimenti agevolativi presentata dai contribuenti, gran parte dei quali ha poi composto la vertenza accettando di definire, agli effetti del tributo personale, i redditi relativi al periodo per il quale non si era ancora verificata la decadenza dell'azienda accertatrice.

Il Ministro: PRETI.

DI MARINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia informato dell'agitazione in corso da oltre 10 giorni da parte del personale dipendente dall'istituto sperimentale per l'industria delle conserve alimentari - stazione di Salerno-Pontecagnano - in relazione alla situazione critica di questo istituto e alla mancata soluzione dei problemi posti dai dipendenti in ordine al loro stato giuridico e alla loro condizione salariale e quali provvedimenti si intendano prendere. (4-20483)

RISPOSTA. — La stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma - ente di diritto pubblico con autonomia amministrativa, soggetto al controllo da parte di questo Ministero - è una degli otto istituti operanti in Italia nei settori industriali di rispettiva competenza. Tale stazione ha una sezione distaccata con sede in Salerno.

Il personale è costituito in parte da tecnici di ruolo statale e in parte da dipendenti non statali assunti direttamente dall'istituto ed a carico del bilancio dell'ente.

Il personale non statale è disciplinato da un regolamento deliberato a suo tempo dal consiglio di amministrazione e approvato, in base alle norme vigenti, dal Ministero dell'industria di concerto con quello del tesoro.

A seguito dell'emanazione delle note norme delegate, sul riassetto delle carriere e degli stipendi degli impiegati dello Stato, il predetto personale ha chiesto l'estensione dei miglioramenti concessi con tali disposizioni e la conseguente emanazione di un nuovo regolamento.

Tale regolamento, già elaborato da questo Ministero, d'intesa con il sindacato di categoria, è stato deliberato dai consigli di amministrazione delle stazioni sperimentali ed è ora all'esame del Ministero del tesoro.

In considerazione della definizione positiva a cui si sta avviando il problema, nonché della concessione di un anticipo sui futuri miglioramenti, l'agitazione sindacale, attuata dal personale, è stata sospesa.

Il Ministro: GAVA.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1972

DI MAURO, CICERONE, ESPOSTO E SCIPIONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se, a conoscenza degli effetti distruttivi causati dal violento nubifragio, abbattutosi nel pomeriggio del 19 luglio 1971, sulla fascia costiera del Chietino, alle colture ortofrutticole specializzate ivi esistenti, intendano prendere con la doverosa tempestività i provvedimenti necessari, quali: emanazione del decreto previsto dalla legge istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura; emanazione di disposizioni all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Chieti per la rapida istruttoria delle pratiche, dando la necessaria autorizzazione, se ne ricorre l'esigenza, ad assumere provvisoriamente personale ausiliario. Inoltre gli interroganti, considerata la inadeguatezza assoluta del contributo massimo di 500 mila lire, che nemmeno per le piccole aziende di 2 ettari riesce a coprire le spese vive di produzione (concimi chimici, anticrittogamici, anti-parassitari, manutenzione degli impianti) esclusa la manodopera, chiedono che venga autorizzato l'ente di sviluppo agricolo regionale a fornire alle piccole imprese coltivatrici dirette la fideiussione bancaria necessaria ad ottenere il mutuo. (4-18935)

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 5 ottobre 1971, ha provveduto alla delimitazione delle zone agrarie della provincia di Chieti danneggiate, tra l'altro, dalla grandinata del 19 luglio 1971, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 4, primo comma, e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Per quel che concerne la richiesta di autorizzare l'ente di sviluppo agricolo a fornire alle piccole imprese diretto-coltivatrici la fideiussione bancaria per poter ottenere il mutuo, si precisa che i prestiti di esercizio al tasso d'interesse agevolato dello 0,50 per cento e con l'abbuono del 40 per cento del debito capitale, per il reintegro dei capitali di conduzione, concedibile alle piccole aziende, ad integrazione del contributo sino ad un massimo di lire 500 mila, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del « Fondo interbancario di garanzia », istituito dall'articolo 36 del « Piano verde » n. 1.

Tale garanzia è diretta proprio ad agevolare l'erogazione dei prestiti di cui si tratta,

riducendo il rischio sopportato dagli istituti di credito finanziatori.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

DI NARDO FERDINANDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'esattoria del comune di Pozzuoli (Napoli), in applicazione dell'articolo 33 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290 e sue successive modifiche, recante interventi a favore della popolazione di Pozzuoli, danneggiate a seguito del fenomeno di bradisismo, ha ritenuto di prorogare, in seguito alle rimostranze dei contribuenti, la riscossione dei tributi, delle sovrainposte ed addizionali, solo limitatamente a quei ratei che si riferiscono al periodo aprile 1970-aprile 1971, mentre per i successivi ratei che pur risultavano iscritti a ruolo alla data del 4 marzo 1970 richiede l'immediato pagamento, con le maggiorazioni di legge, asserendo erroneamente che tanto corrisponde all'esatta interpretazione dell'articolo citato.

Chiede di conoscere se risponda a verità che l'esattoria di Pozzuoli abbia in molti casi già riscosso per intero (e con le maggiorazioni di legge) i tributi relativi al periodo aprile 1970-aprile 1971.

L'interrogante chiede quindi di conoscere se codesto Ministero condivide o meno l'interpretazione data alla esattoria di Pozzuoli all'articolo citato, ed, in caso contrario, quali provvedimenti urgenti ed indifferibili, data anche la precaria situazione economica dei cittadini di Pozzuoli a seguito dell'avvenuto bradisismo, si intendano prendere. (4-19585)

RISPOSTE. — Dalle risultanze dell'istruttoria svolta in merito alla questione segnalata nella interrogazione, non sono emerse irregolarità nell'operato dell'esattore di Pozzuoli, che ha ripreso la riscossione dei tributi nel pieno rispetto delle norme di cui all'articolo 33 della legge 19 luglio 1971, n. 475.

Va precisato, in relazione alla prima parte della interrogazione, che la riscossione in 24 rate deve intendersi riferita sia al carico scaduto alla data del decreto di sospensione (4 marzo 1970) sia all'importo dei ratei venuti a scadere durante il perdurare della sospensione che ha esplicitato il suo effetto dal 10 aprile 1970 al 10 aprile 1971.

In tale periodo sono infatti scadute alcune rate dei ruoli posti in riscossione prima

dell'inizio della sospensione stessa e le prime rate dei ruoli emessi durante tale sospensione. È, quindi, sull'importo complessivo di tali rate che potrà trovare applicazione il disposto dell'articolo 33 succitato e non sull'intero carico dei ruoli, come mostra di ritenere l'interrogante.

L'esattore, pertanto, deve necessariamente riprendere la normale riscossione degli importi in scadenza da giugno 1971 in poi, a qualsiasi ruolo si riferiscano, non essendo ad essi estensibile l'eccezionale maggiore rateazione disposta col primo comma del citato articolo 33.

A tal proposito va ricordato che le norme dettate con la richiamata disposizione sono in sostanza simili a quelle in precedenza emanate a favore di altre popolazioni colpite da gravi calamità naturali (Liguria, Toscana, ecc.), senza che mai siano sorte contestazioni sulla loro sfera di applicazione.

Per quanto riguarda l'ultima parte della interrogazione, relativa cioè alla riscossione per intero di tributi afferenti il periodo aprile 1970-aprile 1971, si è avuto assicurazione che tale riscossione è avvenuta solo in alcuni casi, su specifica richiesta dei contribuenti debitori di piccoli importi e senza applicazione di alcuna maggiorazione.

Risulta che sulle partite già insolute prima del provvedimento di sospensione è stata richiesta dall'esattore solo l'indennità di mora, la quale a tale data risultava già dovuta a norma di legge.

Il Ministro: PRETI.

DI NARDO FERDINANDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, corrispondendo ad esattezza la notizia della determinazione di soppressione dell'ufficio del registro di Ischia (Napoli), il ministro abbia considerato l'opportunità, occorrendo le attività di detto ufficio alla popolatissima isola di Ischia e a quella di Procida di lasciarvi, quanto meno, una sezione distaccata per il parziale servizio di ricezione e registrazione di contratti e ricezione di denunce di successione ed altri doverosi adempimenti tributari di carattere dichiarativo da parte dei cittadini. (4-20767)

RISPOSTA. — La legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, prevede, al punto 2) dell'articolo 11, la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari periferici,

nonché la soppressione degli uffici non necessari.

In aderenza, quindi, ai criteri delineati dalla riforma, l'amministrazione sta portando avanti approfonditi studi, dal cui esito soltanto, e dopo che la speciale Commissione parlamentare prevista dall'articolo 17, primo comma, della citata legge n. 825, avrà espresso il suo parere, sarà possibile trarre indicazioni conclusive anche per quanto concerne l'adozione di eventuali determinazioni nel senso segnalato.

Il Ministro: PRETI.

DI NARDO RAFFAELE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare al fine di limitare ai soli casi di particolare gravità la revoca dall'incarico dei messi di conciliazione, i quali, oberati come sono di lavoro, non vedono nell'ampia e generica portata dell'articolo 28, comma secondo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, assicurata alcuna garanzia a tutela dei loro diritti.

Per sapere, inoltre, se ritengano, allo scopo di conferire una certa tranquillità, necessaria allo svolgimento dei delicati compiti d'istituto della categoria, disporre la temporanea sospensione dell'applicazione di norme restrittive, ormai in contrasto con lo statuto dei diritti dei lavoratori, in attesa di una nuova regolamentazione dei compiti, attribuzioni e funzioni dei messi notificatori.

(4-19726)

RISPOSTA. — La valutazione relativa al « non adempiere scrupolosamente e con diligenza ai doveri inerenti alle loro funzioni » prevista dall'articolo 28, comma secondo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come causa di revoca, o di sospensione temporanea, del messo di conciliazione dalle funzioni, trova i suoi limiti nella valutazione che, nei singoli casi concreti, darà al fatto il competente presidente del tribunale. Detto esame sembra tale da offrire tutte le garanzie per tutelare, non solo l'Amministrazione della giustizia dalle inadempienze dei suoi ausiliari, da cui possono derivare danni irreparabili alle parti che loro affidano la notifica di atti, ma anche i diritti degli stessi messi di conciliazione.

Quanto all'accenno contenuto nell'ultima parte della interrogazione al contrasto che esisterebbe tra la norma dell'articolo 28 dell'ordinamento giudiziario sopra citato e le

sopravvenute disposizioni sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori contemplate dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, è da rilevare che la norma predetta è tuttora in vigore ed ha carattere speciale per cui non pare possa considerarsi decaduta per effetto della citata legge n. 300 del 1970 (vedasi articolo 37).

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e la Giustizia: PELLICANI.

DI NARDO RAFFAELE. — *Al Ministro dell'interno:* — Per sapere quali siano i motivi per i quali non vengono applicati ai profughi in generale ed in particolare a quelli dell'Africa, dipendenti da enti locali e da aziende municipalizzate, i benefici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824. (4-20588)

RISPOSTA. — I profughi in genere, compresi quelli dell'Africa, una volta inquadrati — anche in virtù delle leggi speciali che li riguardano — negli organici degli enti locali e delle aziende municipalizzate, sono soggetti, per quanto concerne il trattamento economico, alle disposizioni di legge emanate a favore dei dipendenti degli enti locali e alle norme che ciascun ente, nell'esercizio della potestà regolamentare, ha ritenuto di approvare per il proprio personale.

Ciò premesso, in ordine all'applicazione ai dipendenti degli enti locali dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, si fa presente che effettivamente vi è stato un iniziale ritardo, dovuto all'insorgere di alcune questioni interpretative che interessavano specificamente la citata categoria di dipendenti pubblici.

Tali questioni, però, sono state risolte con l'entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 824, per cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, con circolare del 5 ottobre 1971, n. 4194, ha impartito apposite istruzioni per la retta e sollecita applicazione di tutte quelle disposizioni che non hanno potuto trovare immediata realizzazione.

Copia della suddetta circolare è stata inviata in data 27 ottobre 1971 da questo Ministero a tutte le prefetture perché ne venga data la più ampia diffusione fra gli enti interessati.

Il Ministro: RESTIVO.

DI NARDO RAFFAELE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere il criterio attraverso il quale sarà attuata la revisione delle

circoscrizioni territoriali ed il riordinamento degli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, nonché la soppressione degli uffici ritenuti non necessari, secondo quanto previsto al punto 2) dell'articolo 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Per conoscere, altresì, quali misure saranno prese al fine di assicurare il minimo disagio possibile al personale dipendente, già seriamente preoccupato per gli eventuali ed inevitabili trasferimenti di sede ed in quale modo saranno tutelati gli interessi dei contribuenti, perché l'aspettativa della semplificazione e snellimento delle procedure non venga delusa dal maggior costo del servizio, dovuto alla perdita di tempo, richiesta per raggiungere i nuovi uffici. (4-20709)

RISPOSTA. — Sono tuttora in corso presso questo Ministero studi approfonditi in merito alla revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari. Tali studi sono particolarmente rivolti ad esaminare la situazione dei singoli uffici, sia dal punto di vista del rendimento in termini di gettito dei tributi, sia dalla posizione geografica e delle vie di comunicazione, al fine di predisporre un piano di revisione tale da soddisfare le esigenze dei contribuenti e nel contempo quelle di una migliore organizzazione dei servizi sotto il profilo della funzionalità ed insieme della economicità.

In aderenza quindi ai criteri stabiliti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria, l'Amministrazione si ripropone di attuare il riordinamento degli uffici concentrando opportunamente l'attività impositiva di settore attraverso più estese circoscrizioni territoriali.

Gli uffici « Imposta sul valore aggiunto » avranno ad esempio competenza territoriale a base provinciale, mentre gli uffici del registro tradizionali e quelli delle imposte dirette saranno ristrutturati, al fine anche di consentire l'impiego più razionale delle attrezzature tecniche, in relazione alle esigenze dell'anagrafe tributaria ed inoltre per conseguire la necessaria uniformità di criteri nell'applicazione dei tributi.

Non c'è dubbio che nell'ambito delle iniziative già da tempo allo studio a tale riguardo, l'Amministrazione attribuisce particolare importanza alla più idonea e conveniente sistemazione del personale, allo scopo di evitare o, quanto meno, ridurre al minimo gli inevitabili disagi iniziali a carico degli impie-

gati attualmente in servizio presso gli uffici dei quali dovrà essere disposta la soppressione.

Il nuovo assetto organizzativo degli uffici finanziari faciliterà, d'altra parte, notevolmente l'auspicata semplificazione dei servizi, secondo le previsioni della citata legge n. 825 ed in conformità delle legittime aspirazioni dei contribuenti.

Il Ministro: PRETI.

DI NARDO RAFFAELE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, in relazione alle maggiori esigenze degli accertamenti e delle nuove procedure introdotte dalla riforma tributaria e dalla entrata in vigore della nuova imposta sul valore aggiunto, ritenga prioritario l'ampliamento dei ruoli organici del personale periferico dell'amministrazione finanziaria, in particolare quello della amministrazione delle tasse e imposte sugli affari, al fine di mettere a disposizione dei contribuenti, uffici finalmente organizzati ed altamente funzionali, senza i quali non è possibile sperare nell'efficacia di una riforma diretta ad elevare il nostro paese al livello delle società civili più evolute e democraticamente sviluppate. (4-20766)

RISPOSTA. — Il lungo e faticoso *iter* percorso dalla riforma tributaria e le notevoli difficoltà, a volte anche di dubbia utilità generale, che si sono dovute superare per aiutare il provvedimento ad uscire dalle secche in cui rischiava di rimanere invischiato, sono fatti troppo noti per esigere d'essere ricordati in questa sede.

Ci è stato di coraggio e di incitamento in tutto questo tempo la convinzione di marciare nella direzione giusta sulla via di una profonda, radicale trasformazione del sistema tributario attuale, apparso sempre meno rispondente ad un modello di società che va continuamente evolvendosi in senso democratico.

Non c'è dubbio che la riforma non costituisce un fatto soltanto normativo ma che, anzi, la sua attuazione appare tanto più destinata al successo, nella misura in cui lo strumento operativo saprà dimostrarsi pronto a recepire il nuovo ordinamento nei mezzi e nello spirito.

Su questa esigenza, la discussione parlamentare del provvedimento di delega ha fatto registrare una sostanziale convergenza di vedute tra le diverse parti politiche che, sia pure con differenti valutazioni, hanno con-

diviso la necessità di una ragionevole proroga dell'entrata in vigore delle norme delegate.

L'adozione della decisione in tal senso ha riscosso infatti ampi consensi in ogni settore politico, dove accanto a taluni rilievi critici sui motivi che hanno ispirato il Governo nella richiesta della proroga, ha trovato larga adesione la rappresentata necessità di consentire un più lungo periodo di tempo per dar modo all'amministrazione di conformare al nuovo sistema le sue strutture ed i metodi di lavoro, anche attraverso un'adeguata preparazione del personale ai nuovi compiti implicati dalla riforma.

Con questo spirito l'amministrazione finanziaria sta portando avanti i lavori di predisposizione dei provvedimenti delegati riguardanti, tra l'altro, la riorganizzazione dei servizi centrali e periferici del Ministero ed inoltre la revisione dei ruoli organici, secondo criteri direttivi e principi generali fissati non solo dalla legge di riforma tributaria bensì anche da quella di riordinamento generale della pubblica amministrazione, di cui alle leggi 18 marzo 1968, n. 249, e 28 ottobre 1970, n. 775.

Non deve però essere trascurata a tale proposito la considerazione che la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria rappresenta operazione delicatissima da condurre con la massima oculatezza, tenendo conto di tutti i fattori che possono influire sul buon andamento dei servizi.

Occorre quindi procedere per gradi nel rispetto dei suindicati criteri e principi direttivi, avendo senza dubbio presente l'esigenza di dotare gli uffici delle attrezzature necessarie e di adeguare alla nuova realtà le strutture organizzative e burocratiche, senza però perdere di vista la fondamentale considerazione che attrezzature, strutture e quadri operativi potranno essere ulteriormente perfezionati ed integrati anche in un periodo successivo a quello di entrata in vigore del nuovo sistema tributario, alla stregua delle indicazioni e dei suggerimenti che emergeranno dall'esperienza frattanto acquisita.

Il Ministro: PRETI.

DI NARDO RAFFAELE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di manifesto malcontento esistente tra il personale operaio dipendente dal Ministero della difesa, ritenutosi ingiustamente escluso dal godimento dell'indennità di rischio, prevista dalla legge 27 luglio 1967,

n. 187, a favore del personale militare e degli impiegati civili.

Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di eliminare l'infondata discriminazione operata tra il personale della stessa amministrazione, esposto in eguale misura a rischi, per essere addetto, negli stabilimenti, nei magazzini e nei depositi, alla manipolazione, al trasporto e alla conservazione di sostanze pericolose. (4-21002)

RISPOSTA. — Il personale operaio non è stato compreso tra i destinatari della legge 9 luglio 1967, n. 563, che ha istituito un'indennità per il personale militare e per gli impiegati civili della difesa addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose o a lavori eseguiti in presenza delle medesime, in quanto per gli operai è prevista l'attribuzione di appositi soprassoldi per speciali servizi, incarichi o lavori, fra i quali quelli implicanti particolari rischi.

Il Ministro: TANASSI.

DI PRIMIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che il 21 luglio 1971, una violenta grandinata si è abbattuta sulla fascia costiera adriatica interessante i comuni di Ortona, San Vito, Rocca San Giovanni e Fossacesia (Chieti) arrecando gravissimi danni alle colture, in modo particolare ai vigneti, agli oliveti, al tabacco e agli ortaggi.

Per sapere se siano in corso i provvedimenti previsti dalle leggi in vigore e in modo particolare da quella sul fondo di solidarietà nazionale, di cui sollecita l'emanazione richiedendolo la grave situazione in cui versano gli agricoltori del luogo. (4-19112)

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 5 ottobre 1971, ha provveduto alla delimitazione delle zone agrarie della provincia di Chieti danneggiate, tra l'altro, dalla grandinata del 19 luglio (e non 21) 1971, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 4 - primo comma - e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Tra le zone delimitate, sono comprese quelle dei comuni di Ortona, San Vito, Rocca San Giovanni e Fossacesia, segnalati.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha comunicato che l'intendenza di finanza di Chieti, allo scopo di stabilire la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni agevolative previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, ha disposto gli opportuni accertamenti tecnici da parte del competente ufficio tecnico erariale.

La predetta intendenza, comunque, in attesa dei definitivi provvedimenti di sgravi concedibili, in data 13 agosto 1971, ha disposto la sospensione della riscossione delle imposte, sovrimposte e addizionali sui redditi dominicale ed agrario, nei confronti della generalità dei possessori di fondi rustici dei comuni di Ortona e Francavilla al Mare, a decorrere dalla rata del mese di agosto 1971.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

DI PUCCIO E RAFFAELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i motivi per cui l'ENEL, malgrado sua specifica funzione sia quella di produrre energia elettrica e non quella di amministrare aziende agricole che, come l'azienda agricola Larderello, è anche amministrata male, tanto che sembra pesi sul bilancio dell'ente con un passivo di circa cento milioni annui, si rifiuta di procedere alla trasformazione dell'azienda stessa la quale, secondo il parere di alcuni esperti agricoli, di numerosi amministratori della zona, delle organizzazioni sindacali ecc., potrebbe benissimo utilizzare alcune decine di ettari di terreno per la costruzione di serre le quali, servite dai numerosi cascami di vapore derivanti dalla utilizzazione delle forze endogene presenti *in loco*, potrebbero sviluppare notevolmente la produzione di ortaggi primaticci a prezzi competitivi; il restante terreno potrebbe essere utilizzato per l'allevamento di bestiame da carne la cui insufficienza fa sentire il suo peso sul bilancio nazionale.

Per conoscere le ragioni per cui l'ente, che si rifiuta di procedere alla trasformazione suddetta, non vuole accedere alla richiesta di trasferimento dell'azienda alla cooperativa dei mezzadri attualmente dipendenti la quale potrebbe dare un contributo notevole allo sviluppo dell'azienda stessa.

Per conoscere i motivi per cui l'avvocato Di Cagno, presidente dell'ENEL, invitato ad una riunione per discutere del problema og-

getto della interrogazione, ha creduto opportuno non aderire all'invito avanzatogli dall'amministrazione provinciale pisana contribuendo, così, a perpetuare una situazione insostenibile.

Per sapere se credano opportuno prendere l'iniziativa di promuovere una riunione alla quale invitare la presidenza dell'ENEL, i rappresentanti della regione, i sindacati e i dirigenti della cooperativa al fine di trovare una soluzione corrispondente agli interessi dei lavoratori e per una migliore e più redditizia utilizzazione dell'azienda.

(4-19776)

RISPOSTA. — Le esigenze dell'attività industriale svolta dall'ENEL nella zona di Larderello richiedono libertà di esercizio, senza vincoli ed oneri conseguenti ad una utilizzazione da parte di terzi dei terreni. Questi infatti son necessari per la ricerca del fluido endogeno e sono inoltre soggetti ad estese occupazioni per vapordotti, elettrodotti, strade di servizio e cantieri di lavoro.

Per ciò che concerne la gestione dell'azienda agricola di Larderello, le passività sono di gran lunga più contenute di quanto è accennato dall'interrogante e sono conseguenti all'utilizzazione di parte dei terreni per usi industriali, anziché agricoli.

Per quanto concerne l'utilizzazione di cascami di vapore per serre, si fa presente che tali cascami di vapore, esistenti in qualche zona marginale dei campi vaporiferi, hanno un andamento irregolare sia come quantità sia come caratteristiche (temperatura e pressione) e la loro durata è da ritenersi del tutto precaria, anche in relazione alle possibili ricerche e perforazioni che l'ENEL potrà effettuare in avvenire nelle zone limitrofe per reperire nuovo vapore. L'ente non ritiene quindi conveniente realizzare tali impianti il cui costo appare rilevante, per utilizzare un fluido le cui caratteristiche di portata e termalità sono così incerte.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato: GAVA.

DI PUCCIO, GUERRINI RODOLFO, NICCOLAI CESARINO, TANI, GIOVANNINI, ARZILLI E MALFATTI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere:

1) i motivi per cui, malgrado le promesse fatte e gli impegni presi in sede governativa, numerosi sono ancora gli ex combat-

tenti della guerra 1915-18 che aspettano ancora una risposta alla domanda avanzata per il riconoscimento dei benefici loro derivanti dalla legge n. 263;

2) se siano a conoscenza del fatto che fra coloro che in questi ultimi tempi hanno ricevuto risposta dal Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto, molti sono coloro che si sono visti rifiutare il detto riconoscimento per « insufficienza » dei dati richiesti;

3) se sia loro noto che uno dei motivi che hanno vietato e vietano la presentazione dei documenti validi al riconoscimento va ricercato anche nel fatto che ci sono città le quali, durante i bombardamenti cui sono state sottoposte nel corso dell'ultimo conflitto, hanno subito anche la distruzione del distretto militare per cui questo, oggi, non è in grado di produrre i documenti richiesti; e che per la solita ragione andarono distrutte anche molte abitazioni con la conseguente perdita, fra le altre cose, anche dei documenti relativi alla partecipazione alla guerra suddetta come il congedo, la polizza, gli attestati di eventuali decorazioni ricevute, ecc., per cui gli interessati che subirono questa distruzione nella ricostruzione del loro stato di servizio, debbono ricorrere alla memoria;

4) se si rendano conto che la classe più giovane, fra i combattenti accennati, ha oltre 70 anni e l'età media di tutti gli ex combattenti rimasti si aggira sugli 80 anni e che quindi, sia a causa dell'età, sia perché sono ormai trascorsi oltre 50 anni dalla fine di quell'evento, ben difficile sovviene il ricordo come è difficile trovare le testimonianze fisiche che vengono richieste agli esclusi;

5) se credano che sia veramente umiliante e contro i principi che hanno dato luogo alla legge, sottoporre i medesimi ad una specie di interrogatorio « burocratico » che offende gli interessati, abbassa ad un livello amministrativo la partecipazione a quell'evento per la quale si è stabilito il premio suddetto e provoca un inutile ritardo nella assegnazione;

6) e se credano opportuno prendere i necessari provvedimenti per snellire l'evasione delle pratiche in corso, ma soprattutto per sburocratizzare l'acquisizione dei dati la cui operazione, anche se fa risparmiare allo Stato gli assegni che non verranno pagati a coloro che non ne saranno ritenuti « degni », per converso fa aumentare notevolmente le spese relative alla ricerca di questo ipotetico gruppo di frodatori. (4-20973)

RISPOSTA. — Il lavoro relativo all'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente riconoscimenti in favore degli ex combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre anteriori, è quasi ultimato.

È rimasto un gruppo di pratiche, relativamente esiguo, per le quali, prima di inviare comunicazioni negative, è sembrato opportuno disporre un supplemento di indagini, da svolgere con la maggiore sollecitudine possibile, al fine di accertare definitivamente se gli interessati siano in possesso dei requisiti di legge.

In proposito si chiarisce che le comunicazioni negative finora inviate riguardano i casi in cui, sulla base della documentazione reperita presso i distretti militari o gli archivi di Stato o trasmessa dagli interessati, è stata accertata la mancanza dei suddetti requisiti.

Nei casi, invece, in cui manchi una documentazione matricolare, ovvero da quella esistente non risultino elementi sufficienti per definire la pratica, il consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto invita l'interessato a compilare una scheda-notizie, alla quale è attribuita piena attendibilità.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

ESPOSTO E CICERONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se rispondano al vero notizie di stampa manipolate da interessati ambienti della speculazione edilizia e turistica secondo le quali il Ministero dell'agricoltura si preparerebbe ad emettere un nuovo decreto di sdemanzializzazione per alienare ancora una volta i 133 ettari della montagna Curio di Roccaccerro di Tagliacozzo (L'Aquila) acquistati al prezzo di 2 (dicesi due) lire il metro quadrato nel 1961 dalla società Marsia.

Si ricorda per l'ennesima volta che a seguito di un ricorso di sette cittadini della frazione di Roccaccerro, il Presidente della Repubblica sentito il parere del Consiglio di Stato a sezioni riunite, con proprio decreto datato 8 gennaio 1965, annullava con valore *ex tunc* tutti gli atti che avevano portato alla precedente alienazione di beni demaniali a favore dell'ancora oggi evidente speculazione privata.

Tenuto conto, dunque, che fin dal 23 gennaio 1971 è stata presentata dagli interroganti interrogazione a risposta scritta ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia per essere edotti dell'atteggiamento in proposito dei rispettivi ministeri specie per la approvazio-

ne da parte della giunta provinciale amministrativa de L'Aquila di una transazione intervenuta fra la società per azioni Marsia e la frazione di Roccaccerro su cui ha deliberato in senso affermativo il consiglio comunale di Tagliacozzo;

considerato che il ministro dell'interno rispondendo il 5 aprile 1971 all'interrogazione citata afferma — fra l'altro — che « la transazione (in parola) non può in alcun modo infirmare il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1965 che annullava il decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste 18 agosto 1961 di autorizzazione all'alienazione degli stessi terreni alla società Marsia » e che « l'operatività della transazione è subordinata all'approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale dovrà inoltre provvedere ad emettere, laddove ritenga sufficientemente tutelato l'interesse pubblico, un nuovo decreto di sdemanzializzazione dei terreni in questione »;

ulteriormente sottolineato che il ministro dell'agricoltura del tempo rispondendo ad un'interrogazione sul tema che qui continua ad essere oggetto di attenzione, ebbe ad affermare (10 marzo 1969) che in relazione a tutta la complessa faccenda si proponevano (come si propongono) « problemi giuridici di rilevante portata e delicatezza »;

costatato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 30 aprile 1969, definendo di « alto interesse paesistico » tutte le zone interessate alla controversia, dichiarava illegittime le lottizzazioni e tutte le relative licenze concesse alla società Marsia dal sindaco di Tagliacozzo al quale si ordinava di ritirarle (il che non è avvenuto, né sta avvenendo ad oltre due anni dalle decisioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici); si chiede di sapere quali iniziative abbia già assunto e quali misure intenda ancora adottare per garantire, per gli atti di sua competenza, la tutela degli interessi e del patrimonio della collettività. (4-17637)

RISPOSTA. — L'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione Roccaccerro del comune di Tagliacozzo, in data 27 aprile 1961, all'unanimità deliberava di richiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'autorizzazione a vendere terreni montagnosi denominati Curio, della superficie di ettari 133, facenti parte di maggiori estensioni, riportati ai fogli catastali n. 37, n. 38 e n. 58 del comune di Tagliacozzo. Si trattava di terreni siti in zona im-

pervia e praticamente abbandonati, in conseguenza dell'esodo quasi totale della popolazione della frazione Roccaccerro e che invece si prestavano, sia pur con i rischi sempre attinenti a simili imprese, a sfruttamento per scopi turistici, data la relativa vicinanza a Roma.

Il Ministero sentite varie autorità — che si esprimevano favorevolmente in ordine alla realizzazione del programma che avrebbe arrecato notevoli vantaggi all'economia della frazione Roccaccerro — avuto il parere favorevole del commissariato agli usi civici di L'Aquila, con decreto del 12 agosto 1961, autorizzava l'anzidetta frazione ad alienare alla società Marsia i 133 ettari di terreni di uso civico al prezzo di lire 2.100.000, nonché a mutare la destinazione di altri ettari 7 di terreno per la costruzione da parte della società, entro termini rigorosi di opere stradali ed impianti turistici, che avrebbero valorizzato la zona, allora del tutto inutilizzata.

Il contratto di alienazione, stipulato con atto notarile del 29 ottobre 1961, veniva reso esecutivo dalla prefettura di L'Aquila e registrato in Avezzano il 16 novembre 1961.

La società Marsia iniziava a realizzare nel frattempo la strada di accesso dalla strada statale alla località Curio per un dislivello di 200-300 metri, vi impiantava un albergo, provvedeva alla costruzione di una linea di trasporto di energia elettrica e all'attuazione di vari impianti turistici.

Sta di fatto che, una volta resasi conto che lo sfruttamento turistico della zona era stata una felice idea e comportava un'irreversibile destinazione e avrebbe costituito, d'altro canto, una fonte di naturale guadagno per la società Marsia, una parte della popolazione di Roccaccerro, incitata da correnti di opinione pubblica del comune di Tagliacozzo, che temevano una diminuzione di prestigio del capoluogo, in campo turistico, venne presto a contrasto con la società Marsia, a seguito di che, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato il 9 aprile 1962 da alcuni frazionisti, veniva impugnato il decreto ministeriale 12 agosto 1961 di autorizzazione ad alienare i 133 ettari di cui sopra ed il Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 12 maggio 1964, n. 546, decretava di accogliere detto ricorso e di annullare l'impugnato decreto.

Avuta notizia di tale provvedimento, la società Marsia, nonché altri interessati presentavano ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale contro il provvedimento del

Presidente della Repubblica nei confronti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché dei frazionisti che avevano ottenuto l'annullamento del decreto ministeriale e nei riguardi, altresì, del Presidente *pro tempore* dell'amministrazione separata della frazione Roccaccerro, al fine di ottenere l'annullamento del decreto 8 gennaio 1965 del Capo dello Stato, deducendo vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

In pendenza della controversia avanti al Consiglio di Stato, con ricorso depositato il 30 luglio 1965, la frazione Roccaccerro chiedeva al commissario agli usi civici di L'Aquila di ordinare la reintegra, in favore della frazione, delle terre occupate dalla società Marsia, con riserva di eventuali altri opportuni provvedimenti in sede amministrativa per le opere e impianti di interesse ed utilità generale realizzate nel frattempo dalla società Marsia.

A sua volta, quest'ultima ricorreva alla corte di cassazione, con atto del 7 gennaio 1966, per regolamento preventivo di giurisdizione rispetto al procedimento di reintegra in corso dinanzi al commissariato agli usi civici di L'Aquila, sostenendo che la competenza in materia dovesse esser attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria.

Nelle more del giudizio di reintegra avanti al commissariato, pacatisi alquanto le iniziali incomprensioni e dissensi fra alcuni frazionisti e la società Marsia, le parti ritenevano opportuno, nell'interesse stesso dei frazionisti, di addivenire ad una conciliazione della vertenza, a' sensi dell'articolo 29, terzo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici.

Di qui le trattative di un bonario compromesso fra la società Marsia ed il comitato dei frazionisti di Roccaccerro, protrattesi per anni, stante anche l'opposizione dell'amministrazione comunale, impegnata a difendere in primo luogo gli interessi di Tagliacozzo, che si reputavano preminenti e messi in pericolo rispetto a quelli della frazione da uno straripante sviluppo turistico di questa ultima.

Si addivenne così alla conciliazione o transazione che, con ordinanza omologativa del commissariato, fu inviata al Ministero per l'approvazione, ritenendosi che le ultime condizioni imposte alla società Marsia fossero tali da tutelare ampiamente gli interessi della frazione, considerati i rischi dell'impresa affrontati e da affrontare in futuro dalla società per azioni Marsia.

Si è poi ricorsi alla conciliazione, prevista in detto articolo 29, essendo pendente, come

si è precisato, avanti al ripetuto commissariato agli usi civici, la vertenza di reintegrata proposta dal comitato frazionale di Roccaccerro; vertenza in seguito praticamente abbandonata, in conseguenza delle lunghe trattative sfociate in un bonario componimento, atto a soddisfare felicemente gli interessi dell'una e dell'altra parte.

Nel corso del procedimento di approvazione, la società Marsia modificava alcune clausole della transazione a favore della frazione Roccaccerro ed il Ministero dell'agricoltura, in data 29 novembre 1968, restituiva gli atti al commissariato agli usi civici, facendo presente che, in armonia con il parere del Consiglio di Stato del 5 novembre 1964, n. 982, occorreva che intervenisse anche una deliberazione del consiglio comunale di approvazione della transazione. In tal senso, si esprimeva anche l'Avvocatura generale dello Stato, che era stata interessata dal Ministero a far conoscere il proprio avviso, a seguito dei perduranti contrasti tra l'amministrazione comunale di Tagliacozzo e la frazione di Roccaccerro.

Il comune di Tagliacozzo, in adesione a tali direttive, ha accettato gli accordi tra la frazione Roccaccerro e la società Marsia, recependo e facendo propri gli accordi stessi, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare e sottoscrivendo apposito verbale di udienza e di conciliazione dinanzi al competente commissariato agli usi civici.

Il commissario stesso - fornito, come è noto, di specifica competenza in materia, in grado di valutare la situazione locale ed idoneo (per la particolare preparazione giuridica) a considerare le alee delle liti pendenti, per le quali sono in corso giudizi in Cassazione e presso la magistratura amministrativa del Consiglio di Stato - ha ritenuto di approvare gli atti della conciliazione, sia sotto il profilo dell'interesse pubblico, sia sotto quello della convenienza, avuto anche riguardo alle nuove clausole sensibilmente migliorative a favore del comune e della frazione anzidetti.

Senza dubbio, l'iter procedurale seguito assicura la esistenza della volontà delle parti di porre fine ad una congerie di complicate vicende giudiziarie, legittimando la definizione di tutte le vertenze concernenti la vendita dei 133 ettari di terreno di uso civico, a reale beneficio di una più rapida ripresa dello sviluppo sociale, economico e turistico di quella depressa zona frazionale.

Invero, lo sviluppo turistico della zona è stato fortemente ritardato e ostacolato da contrasti del pubblico interesse, con grave detri-

mento per la frazione di Roccaccerro, che ha vista così rinviata nel tempo la soluzione dei suoi problemi, fra i quali, come in altri paesi d'Abruzzo, è in primo piano quello di dare possibilità di lavoro sul posto ai suoi abitanti, per arrestarne il preoccupante flusso migratorio verso altri luoghi entro e fuori dai confini nazionali.

Tutto ciò considerato, il Ministero ha ritenuto opportuno e conveniente approvare gli atti della conciliazione, avendone riscontrata la legittimità.

Il relativo decreto di approvazione del 22 settembre 1971 è stato trasmesso, nella stessa data, al commissariato agli usi civici di L'Aquila per l'esecuzione e la notifica agli interessati.

Il Ministro: NATALI.

FERIOLI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere se sia vero, come risulta all'interrogante, che l'Amministrazione dell'arsenale della marina militare di Taranto consegna il libretto di pensione di cui alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, ai propri dipendenti cessati dal servizio, dopo molto tempo dalla data di quiescenza (in alcuni casi dopo vari anni), dando nel frattempo agli interessati soltanto un acconto sull'importo effettivo del trattamento di quiescenza.

In caso affermativo si chiede di sapere se e quali provvedimenti si intendano adottare perché il libretto in questione, e quindi l'intera pensione spettante, venga concesso al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come stabiliscono le norme in vigore. (4-20521)

RISPOSTA. — Le pratiche di pensione dei dipendenti della Difesa sono definite con la massima sollecitudine possibile.

In particolare, quelle relative a cessazioni dal servizio per età sono istruite, a norma dell'articolo 8 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, in anticipo rispetto alla data del collocamento a riposo, di modo che è possibile, in linea di massima, consegnare all'interessato il libretto di pensione all'atto della cessazione dal servizio.

La stessa procedura non si può evidentemente seguire per le pratiche dei dipendenti cessati dal servizio per altre cause (dimissioni, dispensa, decadenza dall'impiego, ecc.), per cui è inevitabile che si verifichi un ritardo, il quale - comunque - è limitato ad un periodo

di qualche mese, salvo il caso in cui, per incompletezza della documentazione o per altri motivi, l'istruttoria presenti particolari difficoltà.

In attesa che sia perfezionato il provvedimento, agli interessati viene, comunque, corrisposto un trattamento provvisorio, il cui importo non si differenzia sostanzialmente da quello definitivo.

I criteri sopra cennati sono seguiti anche per i dipendenti dell'arsenale marittimo di Taranto.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

FIUMANÒ E TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali interventi e controlli intenda disporre allo scopo di evitare che anche per la annata 1969-70 e per la presente annata 1970-1971, si abbiano a verificare illeciti arricchimenti a favore dei gestori dei 21 sansifici della provincia di Reggio Calabria, i quali, nei primi tre anni da quando decorrono i provvedimenti comunitari che prevedono l'integrazione del prezzo dell'olio di oliva, hanno beneficiato di una somma di lire 4,5 miliardi, corrispondenti ad una quantità di olio di estrazione superiore alla corrispondente relativa quantità globale di olive prodotte.

Per l'annata 1969-70, la quantità totale di olio dichiarata dai sansifici è di quintali 48.250, sproorzionata rispetto alla quantità di olive prodotte di quintali 1.968.198 in tutta la provincia.

Ed infatti per poter dichiarare la suddetta quantità di olio, i sansifici hanno denunciato quintali 827 mila di sansa, nel mentre la quantità di sansa corrispondente a quintali 1.968.198 di olive prodotte non doveva superare i 688 mila quintali.

C'è pertanto una differenza in più di circa quintali 140 mila di sansa.

Gli interroganti fanno presente:

a) che detti sansifici si sono organizzati in consorzio non tanto per corrispondere a finalità sociali cooperativistiche, ma allo scopo d'imporre il prezzo delle sansi evitando la libera concorrenza e per un'azione solidaristica tendente ad ottenere integrazioni del prezzo dell'olio in misura non dovuta;

b) che pertanto occorre che l'AIMA disponga, anche per l'olio di estrazione, l'intervento della apposita commissione provinciale in modo che essa possa eseguire un minimo di indagine (in atto previsto solo per l'olio di

pressione) intesa a determinare le quantità d'ammettere all'integrazione;

c) che gli uffici preposti debbono essere richiamati ad effettuare, prima della liquidazione, i « controlli contabili e di merito sugli atti dai quali vengono desunti i dati riportati nella scheda », così come stabilito dalla circolare AIMA, perché, fin'oggi tutto ciò non è avvenuto;

d) che sarebbe opportuno procedere ad un'indagine di carattere regionale e nazionale allo scopo di confrontare i dati della produzione di olive con quelli delle quantità di sansa ricavata rispettivamente nella regione e nel paese. (4-15216)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la campagna olearia 1969-70, non risulta che gli uffici preposti alla liquidazione della integrazione di prezzo dell'olio di sansa di oliva non abbiano effettuato i controlli di cui alla circolare dell'AIMA del 9 maggio 1970, n. 8 sugli atti relativi alla contabilità di magazzino.

Per la campagna 1970-71, si fa presente che l'articolo 20 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, ha stabilito che, quando la quantità di olio di sansa indicata nella domanda di integrazione di prezzo risulta superiore a quella desumibile dall'applicazione della media ponderata delle rese fissate dal comitato provinciale dei prezzi, la commissione provinciale, prevista dal decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, determina la quantità di olio di sansa da ammettere all'integrazione, sentita, se del caso, la ditta interessata.

D'altra parte, a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, « gli stabilimenti nei quali si estrae l'olio dalla sansa di oliva sono soggetti a vigilanza continuativa della finanza » e, ai termini del successivo articolo 21 dello stesso decreto-legge, « l'olio ottenuto dalla sansa di oliva, ove non sia immediatamente estratto dallo stabilimento con pagamento dell'imposta di fabbricazione, deve essere custodito in appositi magazzini vincolati dalla finanza. L'olio di sansa di oliva non potrà essere estratto dai predetti magazzini se non previa esibizione, da parte del fabbricante, della quietanza di Tesoreria comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta ».

Appare, quindi, evidente come, sulla base delle disposizioni vigenti, gli uffici preposti alla liquidazione della integrazione di prezzo ai gestori dei sansifici debbano tener conto degli elementi che, per ciascuna domanda.

risultano dalla prescritta certificazione rilasciata dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Il Ministro: NATALI.

FLAMIGNI E BOLDRINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i moventi che hanno indotto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad approvare ed inoltrare a Bruxelles la pratica di finanziamento per circa 7 miliardi per la costruzione di uno zuccherificio della capacità trasformativa di 30 mila quintali di bietole al giorno, sotto il nome della cooperativa zuccherificio romagnolo.

Per sapere per quali motivi, prima di prendere tale decisione non abbia consultato il comitato regionale della programmazione economica dell'Emilia-Romagna, l'unico organismo che, di fronte alla sordità e alle negligenze degli organi ministeriali governativi a convocare la promessa e necessaria conferenza nazionale per la ristrutturazione del settore, ha organizzato la conferenza regionale sui problemi bieticoli-saccariferi da cui sono emersi orientamenti ed impegni unitari che affermano l'esigenza della proprietà e della gestione cooperativa contadina e pubblica degli impianti industriali di trasformazione in alternativa e per la liquidazione del potere monopolistico.

Per sapere se si renda conto delle conseguenze negative che avrà per la necessaria ristrutturazione del settore, il finanziamento di uno zuccherificio a dimensioni superate ed antieconomiche, in condizioni subalterne ai complessi Eridania e Italzuccheri per la impossibilità di coprire costi di gestione e ammortamenti.

Per sapere se sia consapevole che le aspirazioni dei contadini e gli interessi della collettività richiedono una presenza cooperativa unitaria che per dimensione sociale, peso economico e politico possa porsi in alternativa alla presenza del monopolio nel settore e che invece l'iniziativa approvata dal Ministero poggia su una ristretta base sociale con uno statuto antidemocratico ed è stata promossa con criteri di discriminazione nei confronti della cooperativa bieticoltori ravennati e della cooperativa bieticoltori romagnoli (Forlì), costituite per decisione delle conferenze agrarie comprensoriali.

Per sapere quali misure intenda prendere per evitare l'attuarsi del progetto dell'Eridania di costruire una società per azioni con la cooperativa zuccherificio romagnolo per assor-

birne i finanziamenti FEOGA, costruire un nuovo impianto industriale, chiudere gli zuccherifici di Forlì, Classe e Massalombarda, valersi del nome della cooperativa per compiere una operazione speculativa ai danni dei produttori, delle maestranze occupate e dei consumatori.

Per sapere se intenda intervenire per dare vita ad un unico organismo cooperativo dei bieticoltori romagnoli a favore del quale avanzare richieste al FEOGA e disporre i necessari finanziamenti pubblici; anche per evitare investimenti ripetitivi e dispendio di danaro pubblico e per realizzare, in accordo con la regione, la ristrutturazione del settore, basata sulle caratteristiche agronomiche della Romagna e rispondente agli interessi dei produttori, dell'occupazione operaia e dei consumatori. (4-12234)

RISPOSTA. — L'iniziativa della società cooperativa zuccherificio romagnolo è stata trasmessa alla CEE, per il concorso finanziario della sezione Orientamento del FEOGA, previo attento esame di tutti gli aspetti che l'iniziativa stessa presenta sia sotto il profilo tecnico-economico sia per i riflessi sociali e produttivistici, anche in considerazione dell'ingente impegno finanziario che essa comporta e della particolare disciplina comunitaria di contingentamento del settore dello zucchero.

Per altro, l'ulteriore corso della iniziativa è rimesso alle decisioni dell'esecutivo comunitario, nelle quali hanno particolare rilievo le disponibilità del contingente di lavorazione delle bietole.

Il Ministro: NATALI.

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'evento calamitoso a carattere eccezionale che il 20-22 maggio ha colpito gravemente l'agro del comune di Forlì, e particolarmente le frazioni di Castiglione, Petri gnone, Villagrappa, Villa Rovere, Villanova, San Tomè, San Martino Villafranca, Villafranca, nonché la frazione di Ciola nel comune di Castrocaro.

Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere ed in particolare, in considerazione dei gravi danni arrecati alle colture di pregio, se ritenga di disporre i contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, previsti dall'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 346. (4-18490)

RISPOSTA. — La richiesta ha trovato pieno accoglimento.

Il Ministero, infatti, con decreto del 5 ottobre 1971, ha provveduto alla delimitazione delle zone agrarie della provincia di Forlì, danneggiate, tra l'altro, dalle grandinate del 20 e del 22 maggio 1971, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle provvidenze contributive e creditizie, previste dagli articoli 4 - primo comma - e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Tra le zone delimitate, sono comprese tutte le frazioni del comune di Forlì, nonché la frazione di Ciola del comune di Castrocaro, segnalate.

Il Ministro: NATALI.

FOSCARINI. — *Al Ministro della difesa:* — Per conoscere quale risultato abbiano avuto le pratiche dei sottoelencati ex combattenti della guerra 1915-18 tendenti ad ottenere la concessione dell'assegno vitalizio e delle medaglie ricordo dell'ordine di Vittorio Veneto:

1) Legittimo Salvatore, nato a Melissano (Lecce) il 23 agosto 1896 ed ivi residente in via Salvator Rosa, n. 52;

2) Rimo Salvatore, nato a Melissano (Lecce) il 25 dicembre 1895 ed ivi residente in via Bologna n. 14;

3) Orlando Cosimo, nato a Melissano (Lecce) il 19 gennaio 1898 ed ivi residente in via P. Veronese;

4) Micheli Teodoro, nato a Castrignano del Capo (Lecce) e residente a Melissano via Concordia n. 8;

5) Galati Alfredo, nato ad Alliste (Lecce) il 19 settembre 1892 e residente a Melissano in via Campo di Fiori;

6) Spennato Carmine, nato il 21 dicembre 1890 a Melissano (Lecce) ed ivi residente in via A. Manzoni;

7) Perdicchia Cosimo Quintino, nato a Melissano (Lecce) il 27 maggio 1892 ed ivi residente in via L. da Vinci;

8) Micaletto Rocco, nato a Melissano (Lecce) il 27 maggio 1894 ed ivi residente in via Napoli n. 5;

9) Carrisi Rocco, nato a Miggiano (Lecce) il 5 luglio 1895 e residente a Melissano in via Coltura;

10) De Leone Giordano, nato a Taviano (Lecce) il 5 marzo 1892 e residente a Melissano in via Palermo n. 25. (4-20219)

RISPOSTA. — Le domande indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 7), 8), 9) e 10) sono state

definite con la concessione dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto (decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971) e dell'assegno vitalizio (il cui pagamento è di competenza della direzione provinciale del tesoro di Lecce).

Il signor Teodoro Micheli è stato riconosciuto in possesso dei titoli per la medaglia ricordo in oro, che gli è stata attribuita, mentre la pratica del signor Carmine Spennato è tuttora in istruttoria per mancanza di sufficiente documentazione.

Il Ministro: TANASSI.

FRANCHI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali al maresciallo maggiore forestale Giovanni De Vettor, da Udine, collocato a riposo l'8 settembre 1968 non è stato ancora liquidato da parte dell'ENPAS il riscatto della buonuscita per gli anni di servizio antecedenti il 1948 di cui alla domanda del 1° febbraio 1966 e a norma della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, rammentata anche nell'esposto del 4 dicembre 1969 diretto alla direzione generale per l'economia montana. (4-19773)

RISPOSTA. — La domanda di riscatto dei servizi forestali dell'ex maresciallo maggiore forestale signor Giovanni De Vettor, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, per quanto riguarda gli adempimenti di competenza di questo Ministero, è stata già da tempo definita.

Infatti, questo Ministero medesimo, in data 13 agosto 1968, in vista del collocamento a riposo del predetto sottufficiale a decorrere dal 9 settembre 1968, trasmise all'ENPAS, per l'emissione della relativa deliberazione, il questionario in base al quale venivano riscattati, da parte dello stesso sottufficiale, anni 20, mesi 7 e giorni 6 di servizio, ai fini della determinazione dell'importo della indennità di cui trattasi, a norma della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

Successivamente, in data 12 novembre 1968, è stata trasmessa all'ENPAS la documentazione per la liquidazione della indennità di buonuscita in favore del predetto dipendente.

Circa, poi, l'istanza del 4 dicembre 1969 si precisa che la stessa è stata trasmessa all'ENPAS, per i provvedimenti di competenza, con lettera del 20 gennaio 1970, inviata, per conoscenza, anche all'interessato.

Quanto ai motivi del ritardo nella liquidazione dell'indennità di buonuscita per i servizi riscattati, la direzione generale dell'ENPAS, interessata in merito da questo Ministero, ha recentemente comunicato che, per erronea trascrizione dei dati anagrafici, furono a suo tempo aperti due fascicoli, di cui uno intestato a De Vettor Giovanni e l'altro a Del Vettor Giovanni.

Il primo è stato definito in data 10 gennaio 1969, con la liquidazione dell'indennità di buonuscita per lire 1.629.600 e con successiva riliquidazione, in data 15 novembre 1969, di lire 630.495.

Il secondo, rilevato errore, è stato istruito con la massima urgenza e si è già provveduto all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

FRASCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della critica situazione in cui si trovano circa 50 giovani, assunti, sei mesi or sono, che illegittimamente e con il metodo del sottobanco e dei patteggiamenti più avvilenti tra gruppi di potere locali, dal consorzio di bonifica di Sibari e della Valle del Crati, sono ora senza retribuzione da quattro mesi per un palleggiamento di responsabilità fra il suddetto consorzio, l'ispettorato dell'agricoltura di Cosenza e gli organi periferici dell'AIMA e, di conseguenza, quali provvedimenti intenda adottare sia al fine di fare ottenere ai precitati giovani la corresponsione immediata degli stipendi arretrati sia al fine di una loro definitiva sistemazione, che, oltretutto, valga a sottrarli ad ogni forma di avvilente sottomissione ora a questo ora a quel notevole del posto cui, nella precarietà della loro posizione, sono sottoposti; e per sapere, infine, quali siano le ultime determinazioni del Ministero circa la scelta dell'ufficio che dovrà corrispondere il pagamento dell'integrazione del prezzo dell'olio per l'annata agraria 1969-70.

L'interrogante fa presente che le pratiche relative alla suddetta integrazione, nel corso di questi ultimi anni, data soprattutto la ormai più che nota inefficienza dell'OVS, sono passate da un ufficio all'altro ed, ultimamente, sono finite presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, mentre restano tuttora in evase circa 5 mila pratiche per il 1968-69 e tutte quante quelle del 1969-70.

A tal uopo, l'interrogante aggiunge che è veramente grave il fatto che, dinanzi a tanta inerzia manifestata da certi enti o uffici dello Stato, quale l'OVS, che, come è noto, pullula di impiegati dal dolce far niente ed alle dipendenze del quale vi sono circa 80 funzionari che, giusta denuncia fatta con precedente interrogazione, non sono mai andati in ufficio, se non per percepire lo stipendio, il Ministero dell'agricoltura non sia mai intervenuto per accertare le responsabilità e ripristinare la loro efficienza e normalità nel supremo interesse dell'economia agraria della provincia di Cosenza. (4-13048)

RISPOSTA. — L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per far fronte alle esigenze operative derivanti dall'espletamento del servizio di erogazione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva della campagna 1968-69, autorizzò il comando per un periodo di sei mesi, presso gli ispettorati provinciali dell'alimentazione della Calabria, di 120 unità di personale dipendenti dai consorzi raggruppati di bonifica della stessa regione.

Alla scadenza del periodo indicato, detto personale è stato restituito ai consorzi di provenienza e l'AIMA, per il tramite dei tre ispettorati dell'alimentazione della Calabria, ha provveduto a rimborsare ai consorzi l'importo globale di lire 96.552.205, a saldo delle competenze liquidate al personale stesso.

Fra le 120 unità di personale comandate presso gli ispettorati dell'alimentazione, sono comprese anche le 33 (e non 50) unità assunte dal consorzio di bonifica di Sibari e della Media valle del Crati e destinate, in numero di 30, all'ispettorato dell'alimentazione di Cosenza e, in un numero di 3, all'ispettorato dell'alimentazione di Catanzaro.

L'assunzione era avvenuta per il preciso fine dell'espletamento delle operazioni di erogazione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva e con contratto a tempo indeterminato. Scaduto il contratto, sono state corrisposte anche a questo personale tutte le competenze spettanti per il periodo di servizio prestato.

Per quanto concerne la scelta dell'ufficio per l'espletamento del servizio per la corresponsione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva dell'annata agraria 1969-70, è certamente noto che il Ministero, con decreto del 9 maggio 1970, ha disposto che le domande relative al beneficio comunitario in questione, nella provincia di Cosenza, siano

istruite e liquidate dal locale ispettorato provinciale dell'agricoltura, mentre per le domande relative all'olio di oliva dell'annata 1968-69, sospese o in corso di definizione, restano preposti alla loro istruttoria e liquidazione i locali uffici dell'ispettorato dell'alimentazione e dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria.

Per l'integrazione di prezzo di tale annata agraria, il lavoro svolto dall'Ente di sviluppo è stato veramente notevole, ove si consideri che, al 1° novembre 1971, delle 42.002 domande complessivamente presentate dei produttori della provincia, ne erano state pagate 38.853, pari al 92,50 per cento, con un ammontare di integrazioni corrisposte di lire 3.966.079.931.

Delle rimanenti 3.149 domande, alcune non sono state accolte, perché non conformi alle disposizioni legislative vigenti in materia, mentre le altre, per la maggior parte, sono ancora sospese, perché prive della necessaria documentazione, per altro più volte sollecitata agli interessati.

Per l'olio di oliva dell'annata agraria 1969-1970, sulle 47.779 domande di integrazione di prezzo presentate, ne erano state già pagate 33.908, con un importo di integrazioni corrisposte di lire 5.075.337.790, mentre le altre 3.500 circa erano in corso di liquidazione, per un ammontare di integrazioni di oltre 300 milioni di lire.

Per quel che concerne l'asserita inefficienza dell'Opera Sila, attesa l'indeterminatezza e genericità del rilievo, non si può che fornire alcuni dati sull'attività svolta dall'ente nell'ultimo periodo.

Dal consuntivo dell'anno 1970, si rileva che, di fronte ad una previsione di spesa di lire 43.138 milioni, sono stati assunti impegni di spesa per lire 34.828 milioni ed effettuati pagamenti, in conto competenza e in conto residui, per lire 27.268 milioni, di cui: 12.653 milioni, per interventi per conto dell'AIMA; 6.032 milioni, per opere pubbliche di bonifica, impianti industriali e turismo; 1.807 milioni, per interventi di vario genere (fidejussioni, anticipazioni in gestioni dirette, ecc.) e 6.776 milioni, per spese correnti.

L'Opera, inoltre, ha portato un contributo decisivo sia nel settore della conservazione del suolo, sia per l'assorbimento di manodopera bracciantile nelle zone montane e collinari della regione. Nel 1970, infatti, sono state impiegate, per lavori effettuati in amministrazione diretta da parte dell'ente, 439.977 giornate lavorative.

È, poi, da ricordare l'attività dell'Ente per lo sviluppo economico della regione e le iniziative a tale scopo intraprese con impianti di trasformazione di prodotti agricoli, con il potenziamento della cooperazione nei settori ortofrutticoli e zootecnico, con la costituzione di organismi a carattere regionale e con l'incremento del turismo nell'altopiano silano.

Sta di fatto che, alla fine del 1970, era stata avviata l'attuazione di un programma di opere, per un totale di 45 miliardi di lire, delle quali: in corso di esecuzione, per lire 26.196.042.000; in corso di appalto, per lire 4.052.000.000, e in corso d'istruttoria, per lire 14.787.800.000.

Si aggiunge che, nel corso del 1970, l'opera ha predisposto un programma quinquennale di opere, da finanziare con i fondi della legge speciale per la Calabria, per un importo complessivo di lire 159 miliardi di lire ed ha elaborato un piano d'interventi nel settore turistico, per un importo previsto di 12 miliardi di lire.

Per quanto riguarda, infine, il personale che non presta servizio presso l'ente, si precisa che risultano, in complesso, nella posizione di distacco presso altre sedi di lavoro 74 dipendenti.

Questi, nella maggior parte, prestano servizio presso altri enti di sviluppo, ovvero presso questo Ministero. Per la restante parte, il personale è comandato presso organismi che svolgono funzioni e servizi d'interesse coincidente con quello degli enti di sviluppo.

I comandi di personale presso altri enti sono espressamente previsti dalla legislazione sugli enti di sviluppo, mentre i distacchi sono ammissibili in taluni casi.

Comunque, il problema del personale distaccato degli enti di sviluppo potrà essere definitivamente risolto in sede di attuazione delle norme delegate sul trasferimento degli uffici e del personale del Ministero alle regioni.

Il Ministro: NATALI.

FREGONESE, BORTOT E BERAGNOLI.
— Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
— Per sapere — premesso che il comitato provinciale della caccia di Treviso ha, nel giugno 1971, rinnovato la concessione della riserva di caccia sui fondi denominati Colli di Conegliano siti nei comuni di Conegliano, San Pietro di Feletto e Vittorio Veneto (Treviso) — se ritenga di accogliere il ricorso avverso a detto provvedimento del quale se ne

chiede l'annullamento e quanto meno la revoca, avuto presente che:

1) negli ultimi anni l'ambiente naturale della riserva si è profondamente trasformato sia sotto il profilo urbanistico e turistico sia sotto lo stesso profilo agricolo;

2) l'originaria concessione si riferiva ad una superficie comprensiva di una inclusione coattiva di 196 ettari; per cui un rinnovo puro e semplice della concessione non può aversi con deliberazione del comitato provinciale della caccia, bensì con decreto congiunto dei ministri dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia, il che per altro non dovrebbe verificarsi attese le ragioni sostanziali che appaiono contrarie a tale eventualità.

(4-19626)

RISPOSTA. — Il ricorso prodotto da alcuni cittadini dei comuni di San Pietro di Feletto, Conegliano e Vittorio Veneto, avverso una delibera con la quale il comitato provinciale della caccia di Treviso ha rinnovato la riserva di Colli di Conegliano, è stato inviato al comitato medesimo, perché fornisca le proprie controdeduzioni.

Comunque, si può fin d'ora affermare che uno dei motivi del ricorso — e precisamente quello relativo al rinnovo della riserva, da parte del comitato della caccia, sulla totalità della superficie della riserva stessa, compresi i 106 ettari inclusi in essa coattivamente — appare accoglibile, essendo le inclusioni coattive di fondi di competenza, di questo Ministero di concerto con quello di grazia e giustizia, mentre per gli altri motivi, di natura essenzialmente tecnica, questo Ministero medesimo dovrà conoscere il parere degli organi tecnici competenti nella materia venatoria.

Il Ministro: NATALI.

GASTONE E MAULINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se gli risulti che il consorzio agrario di Novara nel 1959 riuscì a sorprendere la buona fede dei piccoli proprietari di pascoli e terreni boschivi nel territorio del comune di Quarna Sotto (Novara) illudendoli con la prospettiva, opportunamente propagandata per iscritto e verbalmente dai dirigenti dell'associazione coltivatori diretti, della costituzione di una « stazione di apicoltura unica in Italia ».

Tali proprietari cedettero i loro terreni per la meritoria impresa al prezzo di lire 5 (cinque), il metro quadrato, mentre il comune e un benestante del luogo, in vista dell'importan-

za dell'iniziativa, lo conferirono gratuitamente, per una superficie complessiva di ettari 40.

Il consorzio agrario in seguito non mancò di ingannare anche l'amministrazione dello Stato, della provincia e dello stesso comune ottenendo a spese pubbliche una strada di accesso al costruendo « alpeggio modello ».

Senonché nei mesi scorsi il consorzio agrario, « ben noto strumento di progresso dell'economia agricola », mise in vendita a lotti per costruzioni civili i terreni con così poca spesa acquisiti ed urbanizzati.

Il comune, che si era cautelato contrattualmente, ha chiesto ed ottenuto la retrocessione dei propri fondi.

Gli interroganti desiderano conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per tutelare gli interessi dei venditori e del donatore privati, che hanno subito una vera truffa da un organismo la cui attività dovrebbe essere controllata dal suo dicastero. (4-19878)

RISPOSTA. — Il consorzio agrario provinciale di Novara, nel 1959, d'accordo con la locale amministrazione comunale e con le organizzazioni sindacali di categoria, decise di realizzare una stazione di apicoltura, nel territorio del comune di Quarna di Sotto.

L'amministrazione comunale, per assecondare tale iniziativa, conferì, a titolo gratuito, un appezzamento di terreno collinare, che il consorzio agrario integrò adeguatamente con altro terreno, acquistato da privati a prezzi correnti, costruendovi in seguito una strada a sue spese.

Successivamente, sono sopraggiunte gravi difficoltà di varia natura, per cui l'iniziativa è stata abbandonata.

Pertanto, essendo venuto meno il motivo che aveva a suo tempo giustificato il provvedimento, il comune ha recentemente chiesto al consorzio agrario la restituzione del terreno, ottenendo assicurazioni di adempimento.

Si aggiunge che, da informazioni pervenute, risulta che il consorzio agrario, il quale non ha mai alienato detto terreno né ha mai manifestato intenti speculativi, ha comunicato all'amministrazione del comune di essere pronto a prendere in considerazione qualsiasi richiesta dovesse pervenire da parte dei coltivatori interessati.

Il Ministro: NATALI.

GERBINO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se, nel disporre il

trasferimento dell'ufficiale di macchina Francesco Paolo Firicano (matricola 493071) dalla sezione di navigazione di Messina al reparto navigazione di Civitavecchia (Roma) si è tenuto conto di quanto segue:

1) che il Firicano, quale ex dirigente sindacale, non può essere trasferito, se non dopo un anno dalla cessazione della carica - e cioè dopo il mese di aprile 1972 - a norma dell'articolo 22 dello statuto dei lavoratori; nessun nulla osta è stato chiesto dal Ministero, né, tanto meno, concesso dal sindacato di appartenenza;

2) che l'articolo 46 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato prevede la motivazione delle esigenze di servizio e che bisogna tener conto delle condizioni familiari del dipendente da trasferire;

3) che il Firicano, in data 11 agosto 1971 ha avanzato ricorso gerarchico, evidenziando tra l'altro che la moglie è impiegata della Cassa centrale di risparmio V. E. per le province siciliane, istituto di ambito regionale, il quale non ha sedi fuori della Sicilia, e pertanto esiste la materiale impossibilità di un trasferimento della moglie in sede vicina al posto di nuova destinazione del marito;

4) che nella graduatoria di promovibilità - in mancanza di quella di trasferibilità - il Firicano occupa il 25° posto tra i 42 pari grado e qualificati in servizio sulle navi traghetto di Messina;

5) che i dipendenti, di pari qualifica del Firicano, sono numericamente al di sotto delle unità previste dalla pianta organica per la sezione navigazione di Messina. A Civitavecchia invece il personale di pari qualifica del Firicano è in eccedenza rispetto alla locale pianta organica del personale, come è dimostrato dal fatto che numerosi ufficiali della suddetta qualifica sono stati trasferiti anche di recente da Civitavecchia a Messina.

Pur tuttavia, anche in presenza di tali trasferimenti, la pianta organica del personale di Messina continua a restare deficitaria, e ciò viene a comportare la sostituzione del Firicano con altra unità contrattista, non di ruolo;

6) che tra i pari grado e qualifica del Firicano vi sono, nell'impianto di Messina, colleghi celibi che lo precedono e lo seguono nella anzidetta graduatoria di promovibilità.

Si chiede di conoscere se i ministri interessati ritengano di ravvisare nel provvedimento di trasferimento, preso a carico del Firicano, non solo una assoluta mancanza di

motivazioni di servizio, ma addirittura la violazione di precise norme di diritto e di situazioni di fatto, che soltanto una volontà di repressione e di punizione dell'Amministrazione ferroviaria può spiegare, in dipendenza dell'attiva presenza sindacale dell'interessato. (4-19935)

RISPOSTA. — Il trasferimento dell'ufficiale di macchina Firicano Francesco Paolo dalla sezione navigazione di Messina al reparto navigazione di Civitavecchia è stato disposto, con decorrenza 20 agosto 1971, per ragioni di opportunità, in relazione a quanto previsto dal 3° comma dell'articolo 46 dello stato giuridico del personale ferroviario, al fine di porre termine ad una serie di incessanti incidenti che si sono dimostrati lesivi al buon andamento del servizio.

Ciò premesso, in relazione ai singoli punti dell'interrogazione si fa presente quanto segue.

Punto 1) - Le agevolazioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, (statuto dei lavoratori) non sono applicabili al personale ferroviario in quanto l'articolo 37 del citato provvedimento legislativo stabilisce che le disposizioni stesse non riguardano la pubblica amministrazione ma i « dipendenti da enti pubblici ».

Punto 2) - L'articolo 46 dello stato giuridico del personale ferroviario prevede, in effetti, che nel disporre i trasferimenti degli agenti deve essere tenuto conto delle condizioni familiari degli stessi.

Punto 3) - Anche se l'interessato ha prodotto al consiglio di amministrazione delle ferrovie ricorso avverso al trasferimento in parola, il disposto trasloco deve avere ugualmente effetto, anche nelle more della trattazione del ricorso, giacché un provvedimento amministrativo è per sua natura immediatamente esecutivo.

Punto 4) - Nelle graduatorie locali di promovibilità della sezione navigazione di Messina, per gli avanzamenti in conto 1971, il Firicano risulta essere:

26° su 29 per l'avanzamento a primo ufficiale;

25° su 27 per l'avanzamento a direttore di macchina.

Punto 5) - La pianta organica degli ufficiali di macchina della sezione navigazione di Messina è eccedente di una unità, mentre quella del reparto navigazione di Civitavecchia è deficitaria di quattro unità.

Nel corso del 1971 un solo agente è stato trasferito a Messina a seguito dell'assunzione a Civitavecchia di altro ufficiale di macchina.

Punto 6) — In effetti, tra gli ufficiali di macchina in forza alla sezione navigazione di Messina, esiste un agente celibe, con genitori a carico, che precede il Firicano ed un altro celibe che lo segue nell'anzidetta graduatoria.

Si fa infine presente che, avendo l'interessato prodotto ricorso al consiglio di amministrazione delle ferrovie avverso il provvedimento di trasferimento, la questione trovandosi tutt'ora all'esame di detto consesso per cui non è dato, allo stato delle cose, di indicare quello che risulterà l'esito conclusivo della stessa.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

GIOMO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere per quali motivi quotidianamente l'Alitalia, senza alcun preavviso, annulla voli previsti dall'orario annunciando solo all'ultimo momento tale decisione. Infatti, se è vero che la compagnia di bandiera ha il diritto, per altro discutibile, di annullare alcuni voli, il fatto che ciò avvenga ogni giorno dimostra che la compagnia stessa, in caso di limitato numero di passeggeri che hanno prenotato il viaggio secondo gli orari, raggruppa questi in un unico velivolo. Ciò ovviamente va a discapito del servizio ed a svantaggio degli utenti, talché ormai chi si serve del trasporto aereo rischia di impiegare un tempo di gran lunga superiore di chi usa la ferrovia, in particolare tra Milano e Roma.

L'interrogante chiede pertanto se sia molto più serio studiare invece un orario il quale, tenendo conto delle necessità contingenti, dia ai passeggeri la sicurezza di poter effettuare i voli segnati nell'orario stesso.

(4-19692)

RISPOSTA. — In quest'ultimo periodo di tempo i servizi aerei interni hanno registrato aumenti considerevoli, sia per quanto concerne le linee sia per quanto si riferisce agli aeromobili impiegati.

L'Alitalia e la ATI — a seguito dell'acquisto di una nuova flotta di aeromobili del tipo DC-9 — hanno introdotto in vari servizi interni tale tipo di aereo ed hanno altresì aggiunto alle linee che originariamente gestivano una serie notevole di nuove linee.

I disservizi lamentati risalgono indubbiamente alla crescita della rete aerea interna nonché alle difficoltà che si presentano per l'adeguamento degli aeroporti, che richiedono aggiornamenti continui, come i lavori in corso a Fiumicino, che hanno ripercussioni in tutti i servizi interni.

Tenuto presente quanto sopra, si può affermare che tali disservizi non sono attribuibili completamente agli esercenti, bensì alla situazione obiettiva che si aggrava allorché sopravvengono inconvenienti agli aeromobili o attese imposte dalla circolazione aerea.

Si può comunque assicurare che sono allo studio orari che, in relazione alle esigenze degli utenti, comportino soluzioni idonee per superare le difficoltà implicite nell'attuale situazione dei servizi aerei.

Al riguardo, va per altro tenuto presente che non sempre sarà possibile ovviare all'improvviso insorgere di quei fattori (meteo o tecnici) che solitamente sconvolgono la regolarità degli orari provocando cancellazioni di voli.

In tali evenienze, quando la partenza di un velivolo in ritardo viene praticamente a coincidere con quella del volo successivo, si procede al consolidamento di due servizi in uno.

Tale azione, oltre a riproteggere — indipendentemente dal loro numero — i viaggiatori del volo cancellato, mira a ristabilire la cadenza oraria delle partenze evitando che un sensibile ritardo iniziale, difficilmente recuperabile in breve tempo, finisca col ripercuotersi anche sui servizi successivi nell'arco della giornata.

Il Ministro: VIGLIANESI.

GIOMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per cui ancora non è stato materialmente corrisposto al comune di Trento il contributo di lire 1.400 milioni autorizzato con legge 7 novembre 1969, n. 812, per la ricorrenza del cinquantenario della vittoria al fine della realizzazione di opere particolarmente significative e di elevate finalità sociali, nonostante che — a quanto risulterebbe — già da tempo siano state espletate le necessarie procedure a carico del comune e rese note le sue decisioni circa l'utilizzazione dei fondi suddetti (approntamento di una vasta sala *auditorium*, di una sala lettura e riunioni, di sale studio ed attese per studenti pendolari; di una sala biblioteca e di alcune altre simili opere).

Stante il lungo tempo trascorso dalla emanazione della legge surriferita e l'alto valore delle opere che si ha in animo di intraprendere, l'interrogante chiede se si voglia affrettare al massimo l'iter burocratico ancora necessario affinché il comune di Trento possa finalmente entrare in possesso della somma ad esso assegnata. (4-20074)

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Trento, nella seduta del 13 settembre 1971, ha deliberato in merito alla destinazione del contributo straordinario dello Stato di lire 1.400 milioni assegnato in occasione della ricorrenza del cinquantenario della vittoria, con la legge 7 novembre 1969, n. 812.

Al fine di poter promuovere il parere della apposita commissione, prescritta dall'articolo 1 della legge citata, la Presidenza del Consiglio ha sollecitato l'amministrazione comunale predetta a presentare la progettazione delle opere, i relativi preventivi di spesa, nonché il piano finanziario per l'esecuzione delle medesime.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

GIRAUDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per sapere se siano al corrente dello stato di quasi totale paralisi del servizio repressione frodi, aggravato dalla partecipazione del personale dipendente allo sciopero generale in corso e, dal 21 gennaio 1971, allo « sciopero bianco », a causa della scarsità degli addetti ai servizi ispettivi (in media uno per provincia), alle analisi (in media 0,8 per provincia), alle attività di segreteria (in media 0,6 per provincia) e se, di fronte a tale stato di carenza organizzativa e strutturale, che ha provocato numerose lamentele dei produttori agricoli e dei consumatori allarmati e danneggiati da frodatori e sofisticatori, ritengano di intervenire decisamente e tempestivamente, predisponendo idonei strumenti per assicurare efficaci controlli specie per la difesa dei vini a denominazione d'origine, di quelli comuni, distillati, burro, oli ed altri alimenti, tenuta presente l'esigenza della tutela della salute pubblica, della genuinità dei prodotti e della onestà di coloro che lavorano correttamente nel rispetto delle leggi e secondo sani principi sociali. (4-15482)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda il rafforzamento del servizio per la repressione

delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agricoli e delle sostanze di uso agrario, è noto che il deputato Baldi ed altri, rendendosi interpreti dei voti espressi più volte sia dal Parlamento sia dalla stampa specializzata, nonché dall'opinione pubblica, hanno assunto l'iniziativa della proposta di legge, concernente appunto la riorganizzazione e il funzionamento del servizio stesso, attualmente all'esame della Camera dei deputati (Atto n. 1583).

In via immediata, il Ministero, al fine di adeguare il servizio di vigilanza ai sempre maggiori e nuovi compiti che è chiamato ad assolvere, sta procedendo ad un rafforzamento numerico degli addetti ai controlli per un'ulteriore intensificazione del servizio medesimo in tutti i settori merceologici.

In particolare, nelle zone di maggiore produzione vinicola, in occasione della corrente campagna, si sta procedendo a potenziare l'attività di controllo, facendo affluire in tali zone squadre da altre circoscrizioni, allo scopo di effettuare azioni di sorpresa anche presso cantine ubicate in località isolate e controllare i prodotti vinicoli in transito mediante numerosi blocchi stradali.

Le squadre operanti vengono coadiuvate da personale specializzato, in modo da poter eseguire sul posto un primo esame, inteso ad accertare l'eventuale presenza di saccarosio nei mosti in fermentazione.

Tale attività ha già portato a concreti risultati. Infatti, anche recentemente, sono state reperite quantità di vino addizionato con zucchero per uso zootecnico: il prodotto è stato sequestrato e i responsabili sono stati immediatamente denunciati all'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

LATTANZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se, a seguito del ricorso 8 ottobre 1971 del presidente provinciale di Teramo della Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili (LANMIC), ha accertato le gravi irregolarità e violazioni delle norme contenute nella legge 23 aprile 1965, n. 458, da parte del commissario straordinario della detta associazione e relative alle elezioni dei consiglieri provinciali e dei delegati nazionali della stessa svoltesi a Teramo il 3 ottobre 1971; se, accertate le irregolarità e violazioni di legge, abbia provveduto a dare disposizioni per la dichiarazione

di nullità o per l'annullamento delle elezioni degli organi della associazione e per la nomina di un nuovo commissario straordinario perché vi provveda regolarmente. (4-20112)

RISPOSTA. — Con il segnalato ricorso, diretto al prefetto di Teramo e, per conoscenza, a questo Ministero, il presidente provinciale di Teramo della LANMIC, nel denunciare alcune irregolarità che si sarebbero verificate nella stessa provincia in occasione delle elezioni dei consiglieri e delegati nazionali svoltesi il 3 ottobre 1971, ha chiesto l'annullamento delle stesse, la loro ripetizione e l'apertura di una inchiesta nei confronti del signor Antonio Agostinelli, commissario straordinario della LANMIC, di quel capoluogo.

Con nota del 6 novembre 1971, n. 25285.51.2786, questo Ministero ha fatto presente al prefetto di Teramo che sia la legge 23 aprile 1965, n. 458, che ha riconosciuto la personalità giuridica dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), sia il relativo regolamento d'attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1971, n. 486, non prevedono, per il caso in specie, alcun gravame in via gerarchica né al prefetto né a questo Ministero, prospettando nel contempo la tesi che, nella fattispecie, siano da applicarsi in via analogica le norme previste per le elezioni degli organi degli enti locali.

A tal fine, vanno distinte, com'è noto, le questioni inerenti alle operazioni elettorali da quello riguardanti i casi di ineleggibilità.

Difatti, nella prima ipotesi, essendo stati dichiarati anticostituzionali i tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, e non essendo entrati ancora in funzione i nuovi tribunali amministrativi regionali istituiti col disegno di legge n. 434, definitivamente approvato dalla Camera dei deputati il 1° dicembre 1971, è competente, in unico grado, il Consiglio di Stato, giusta decisione adottata in adunanza plenaria il 6 aprile 1971.

Nella seconda ipotesi, è competente la magistratura ordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1966, n. 1147.

Di quanto sopra il prefetto di Teramo ha già reso edotto quel presidente provinciale della LANMIC.

Il Ministro: RESTIVO.

LENOCI E DI NARDO RAFFAELE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se risponda a verità quanto pubblicato dalla stampa quotidiana romana secondo la quale a partire dal prossimo mese di dicembre 1971, gli esami teorici per il conseguimento della patente di abilitazione alla guida di veicoli, si svolgeranno presso gli uffici della Motorizzazione civile o altre sedi non presso le autoscuole dove i candidati ne facciano richiesta, mediante questionari-quiz, anziché, come per il passato, mediante colloquio fra esaminatore e candidato.

Nell'ipotesi che la notizia risponda a verità, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se l'attuale codice preveda all'articolo 85 il diritto del candidato a sostenere gli esami di guida presso l'autoscuola dove ha frequentato le lezioni e il diritto dell'autoscuola di assistere i candidati nella stessa scuola dove essi sono stati preparati, per ovvie ragioni di attrezzature, pratiche, emotive ed economiche;

2) se le attuali disposizioni si concilino con quanto disposto dallo stesso ministro Viganesi appena un anno addietro, con circolare ministeriale n. 35/1970, in vigore, con la quale sostanzialmente si tendeva a rendere più difficile l'esame di guida, con innovazioni che avrebbero imposto:

a) l'allungamento dei tempi per l'interrogazione dei candidati;

b) questionari, dove ancora in vigore, più difficili;

c) esami di abilitazione all'insegnamento aventi come obiettivo la formazione di un personale che faccia del periodo di scuola guida un incontro serio con i futuri automobilisti e la loro responsabilità e non il passaggio obbligato per un esame « nozionistico »;

3) se questa decisione per di più, non inficia l'indirizzo seguito finora dallo stesso Ministero, secondo il quale le autoscuole debbono « formare » l'automobilista, più che informarlo, mentre, col nuovo sistema, oltre a non formare l'automobilista di domani, con la mancanza dell'interrogazione del candidato, in presenza di parti di veicoli da riconoscere, spiegare, usare, nella stessa autoscuola dove egli è stato formato, non si finisca col ridurre notevolmente la stessa preparazione « informativa » del candidato, incidendo negativamente sulla sicurezza della circolazione;

4) se, mancando il rapporto diretto e immediato tra esaminatore e candidato, non si finisca col danneggiare il candidato con titolo di studio più modesto ed in definitiva con l'instaurare una disparità di trattamento ben

più grave di quella che si vorrebbe evitare, in specie tra candidati di regioni evolute e quelli di regioni meno evolute (meridionali), eliminando per di più il giudizio « primario » ed essenziale sulla personalità » del candidato alla guida, che l'esaminatore deve soprattutto esprimere;

5) se sia vero che a differenza di quanto sopra solo per gli esami di patente fatti davanti all'ingegnere rimarrebbe in piedi il sistema dell'interrogazione, il che verrebbe a qualificare l'innovazione anche come una discriminazione materiale e morale fra esaminatori di differenti carriere;

6) se sia vero che su di un libro « a quiz » pubblicato dalla Hoepli, a cura di un ingegnere dell'ispettorato medesimo, si sta verificando una grossa speculazione editoriale;

7) infine se gli esami a *quiz* corrispondono al tipo di prova che l'articolo 85 del testo unico (codice della strada) ed il corrispondente articolo del regolamento di esecuzione, con la terminologia usata, le cognizioni pratico-teoriche richieste ai candidati e la estensione dell'indagine sulla preparazione formativa ed informativa del candidato al cui accertamento è tenuto l'esaminatore, richiedono.
(4-20813)

RISPOSTA. — Risponde al vero che dal 1° dicembre 1971 è stato ripristinato nel Lazio il sistema mediante questionari scritti per lo svolgimento delle prove teoriche dell'esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida.

Le sedute d'esame per lo svolgimento delle prove predette sono previste non solo presso le sedi degli uffici provinciali della Motorizzazione civile e trasporti in concessione e presso le sedi di associazioni di categoria, ma anche presso le sedi delle scuole — idonee allo scopo — ove possono concentrarsi anche allievi di altre scuole, purché sia assicurato un *quorum* minimo di esaminandi.

Ciò in quanto l'articolo 488 del regolamento per l'esecuzione dell'articolo 85 del codice stradale prescrive che l'esame dei candidati che hanno regolarmente frequentato i corsi di una scuola autorizzata si svolge presso la stessa in base a richiesta presentata dalla scuola medesima in relazione al numero dei candidati da esaminare.

Non possono, pertanto, essere assegnate sedute d'esame per un numero esiguo di candidati, tale, fra l'altro, da non consentire la completa utilizzazione delle giornate operative del personale esaminatore, che deve essere

impiegato con il massimo rendimento per consentire l'espletamento anche del gran numero di tutte le altre operazioni d'istituto.

Le disposizioni sul ripristino nel Lazio del sistema « a questionari », con questionari più difficili, si conciliano con la circolare ministeriale del 16 ottobre 1970, n. 35/1970 che, prescrivendo in via generale l'accentuazione dell'equo rigore nello svolgimento degli esami di patente, fra l'altro prevedeva il sistema di che trattasi.

La formazione e la preparazione sia degli insegnanti di teoria delle autoscuole sia degli allievi conducenti che frequentano le scuole stesse non è da porre in relazione con un sistema d'esame che soltanto come tale deve essere considerato, e non come un metodo di formazione e d'informazione dei futuri conducenti, che debbono essere preparati dalle autoscuole secondo i metodi tradizionali d'insegnamento, eventualmente integrati da quegli utili sussidi didattici che le moderne tecniche possono offrire, quali ad esempio i sussidi audiovisivi.

Il sistema d'esame « a questionari », in uso da diversi anni presso quasi tutte le altre circoscrizioni compartimentali della Motorizzazione civile, offre numerosi vantaggi, già riconosciuti in sede internazionale — CEMT, CIECA, ecc. — ed è stato adottato da diversi anni nei seguenti paesi: Germania Federale, Spagna, Belgio, Olanda, Svezia, Finlandia, vari Cantoni svizzeri, e diversi paesi extra-europei.

Non si pone in essere una disparità di trattamento fra candidati più o meno colti o di regioni più o meno evolute, in quanto è previsto il mantenimento della prova d'esame col metodo orale per coloro che ne facciano richiesta, per gli analfabeti, e così via.

Non si pone del pari in essere una discriminazione fra esaminatori ingegneri ed esaminatori di altre carriere, in quanto i primi, cui la legge 16 febbraio 1967, n. 14 attribuisce competenza esclusiva per gli esami dei candidati alle patenti cosiddette « professionali », nella maggioranza dei casi usano anch'essi il sistema a questionari integrato da interrogazione orale specie per la parte tecnica relativa al veicolo, non riconducibile nel sistema predetto.

Il volume *Abilitazione alla guida*, scritto da due funzionari di questa amministrazione ed edito dalla casa Hoepli di Milano è stato pubblicato in una prima edizione nel 1967 ed in una seconda edizione, aggiornata, nel 1969.

Trattasi non di un libro di questionari, ma di un manuale di più di 200 pagine, completo

e dettagliato in ogni sua parte — circolazione stradale, tecnica, guida — per la preparazione dei candidati agli esami di patente e per l'aggiornamento dei già patentati.

Alcune delle parti del libro, a scopo esemplificativo, sono integrate da questionari dettagliatamente illustrati e spiegati.

L'articolo 85 del codice stradale, modificato dalla succitata legge n. 14, ed il corrispondente articolo 498 del regolamento stabiliscono solo le persone davanti alle quali deve essere sostenuto l'esame e le materie sulle quali deve vertere l'esame stesso. Nel quadro e nel rispetto di queste disposizioni generali il sistema a questionario, per i vantaggi sopraccennati, è valido per l'accertamento della preparazione e della formazione dei candidati alla patente.

Si assicura comunque che le eventuali difficoltà conseguenti all'avviamento del ripristino nel Lazio del sistema sono state e saranno da questa amministrazione considerate con attenta e benevola comprensione delle aspirazioni delle autoscuole, per il conseguimento del fine comune di una selezione quanto più possibile rigorosa dei nuovi conducenti di veicoli a motore, per una maggiore sicurezza della circolazione stradale.

Il Ministro: VIGLIANESI.

LETTIERI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per ottenere precise e responsabili assicurazioni sul reale stato della pratica riguardante la realizzazione della variante alla statale n. 18 Tirrena inferiore in provincia di Salerno.

L'interrogante è a conoscenza del fatto che che in data 30 luglio 1971 il consiglio di amministrazione dell'ANAS approvava il progetto di massima relativo al tratto Paestumbivio di Ostigliano, per l'importo presunto di 10 miliardi 60 milioni.

Risulta altresì che la Cassa per il mezzogiorno ha in corso di definizione il progetto esecutivo sia del predetto primo tronco, sia del secondo (Vallo della Lucania-Policastro Bussentino) fatto, questo, che invece di chiarire e precisare compiti e responsabilità delle due amministrazioni finisce per creare sterili contrapposizioni, interessate rivendicazioni di meriti, speculazioni di ogni tipo.

È perciò convincimento dell'interrogante — anche per stabilire gli oneri finanziari cui le amministrazioni interessate alla risoluzione del fondamentale problema debbono farsi ca-

rico — che sia urgente promuovere apposito e risolutivo incontro, fra i ministri interessati per uscire dalle presenti confusioni e per concordare concreti e solleciti impegni operativi.
(4-20806)

RISPOSTA. — La riunione per la precisazione degli oneri finanziari per il miglioramento delle comunicazioni viarie principali del Cilento è già avvenuta presso il Ministero dei lavori pubblici in data 7 dicembre 1971.

In detta riunione è stato confermato quanto preliminarmente stabilito in una precedente riunione di coordinamento del febbraio 1969, e cioè che alla realizzazione dei tronchi in variante alla strada statale 18 tra il bivio per Agropoli (chilometri 98,500) e il bivio per Ostigliano (chilometri 125,500) e tra lo scalo di Vallo della Lucania (chilometri 132,500) e Policastro Bussentino (chilometri 205,650) provvederà la Cassa per il mezzogiorno, mentre la realizzazione del collegamento con l'autostrada Salerno-Reggio Calabria in variante alla strada statale 517 lungo la direttrice del Busento (cosiddetta Bussentina) e della penetrazione lungo il Mingardo tra lo scalo di Centola e la foce, in variante alla strada statale 447, resta a carico dell'ANAS.

Per quanto concerne i due tronchi di competenza Cassa, i progetti di massima aggiornati sono già stati esaminati favorevolmente dalla delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici rispettivamente a ottobre e novembre 1971, e, allo stato, stanno per essere approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa unitamente alle relative perizie per sondaggi, mentre al tracciato del 1° tronco ha già dato il proprio assenso tecnico l'ANAS nel mese di luglio 1971.

Si fa infine presente che i rilievi per la progettazione esecutiva sono già stati avviati, e si confida che, salvo imprevisti, i primi lotti esecutivi possano essere presentati per l'approvazione e appaltati entro il 1° semestre del 1972.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: TAVIANI.

LIZZERO, SKERK, SCAINI E BORTOT. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti abbiano adottato in ordine ai gravissimi danni generali all'economia agricola, alle attività produttive e commerciali, ai beni fami-

gliari, dal violento nubifragio e dalla disastrosa grandinata abbattutisi nella bassa friulana in provincia di Udine e in provincia di Gorizia, nella notte di venerdì 21 maggio 1971.

Gli interroganti fanno presente che, sia a causa della grandinata violentissima che ha distrutto o provocato danni ingenti a colture specializzate, sia a causa delle vastissime zone allagate che hanno avuto distruzioni nelle case, nei negozi, nelle stalle, nelle scorte, sono stati duramente colpiti i comuni di Ruda, Cervignano, Villa Vicentina, Campolongo, Aiello, Tapogliano, Fiumicello, in provincia di Udine e i comuni di Gradisca, Villesse, Mariano, Farra, Romans, Medea (Gorizia) oltre a località di altri comuni.

Gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se si sia provveduto all'accertamento dei danni con la sollecitudine prevista dalla legge 26 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale e al riconoscimento della grave eccezionalità dell'evento calamitoso;

2) se si sia provveduto a predisporre l'immediato riconoscimento della grave eccezionalità degli eventi calamitosi al fine di provocare il pronto intervento a norma dell'articolo 3 della legge sul Fondo di solidarietà;

3) se si sia provveduto alla emanazione del decreto di delimitazione delle zone colpite ai fini dell'intervento rapido delle provvidenze di cui agli articoli 4 e 5 della richiamata legge;

4) quali provvedimenti i ministri intendano adottare per far fronte ai danni a beni famigliari, di aziende commerciali e artigiane e per fronteggiare i danni ingentissimi determinati in centinaia di ettari di terreni allagati, come case, stalle, aziende, eccetera.

(3-04873, già orale)

RISPOSTA. — Le richieste formulate dagli interroganti hanno formato oggetto, tra l'altro, della interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00064, degli interroganti medesimi, alla quale è stata data risposta nella seduta del 18 novembre 1971 della XI Commissione permanente della Camera dei deputati.

In questa sede, non si ha nulla da aggiungere a quanto fatto presente in quella occasione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI. —

LOBIANCO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, della sanità e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sia a

conoscenza del vivo stato di agitazione di alcune centinaia di famiglie della località Santa Maria del Castello del comune di Vico Equense (Napoli), ove da alcuni anni una gravissima malattia infierisce sul patrimonio bovino composto di oltre duemila capi, dei quali oltre 300 deceduti nell'ultimo triennio. Da accertamenti espletati dalla stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno di Portici, sarebbe stata accertata la causa di una malattia denominata « ematuria », il cui corso, nonostante le numerose terapie applicate dai veterinari della zona, si è sempre concluso con la morte del soggetto per anemia acuta.

L'ematuria deriverebbe da « acido ossalico », di cui sarebbero ricche le molte erbe miste a foraggi locali.

La malattia che ha investito il patrimonio zootecnico avrebbe bisogno di una terapia organizzata ed efficiente da praticarsi sui terreni e sui foraggi, con mezzi che non sono sopportabili dagli allevatori della zona i quali, impotenti a risolvere la situazione, assistono alla graduale perdita delle uniche possibilità di reddito non potendo effettuare altri allevamenti o praticare altre coltivazioni se non quella dei foraggi che coprono oltre il 90 per cento del fabbisogno alimentare del bestiame.

L'interrogante desidera sapere se si ritenga opportuno predisporre da parte dei ministeri competenti, con la collaborazione degli stessi allevatori, un piano organico di bonifica, con i fondi stanziati nel provvedimento ponte di proroga del « piano verde » n. 2 o di altri fondi disponibili, per dar luogo ad una intensa ed efficiente « calcarizzazione » dei terreni, si da raggiungere un pH dei terreni stessi intorno ai 10 o più. Da alcuni calcoli pare che sarebbero sufficienti dai 15 ai 20 quintali di fosfato di calcio per ettaro su una superficie complessiva di circa duemila ettari. Con tale correzione la flora mista che dà luogo a ottimi foraggi, conterrebbe solo « ossalato di calcio » anziché « acido ossalico » e i suoi sali sodici o potassici: l'ossalato di calcio non è assimilabile e pertanto non nuocerebbe.

Tale intervento, con un sistema che è stato già oggetto di verifica da parte di illustri studiosi stranieri, verrebbe incontro alle numerose famiglie di allevatori i quali vedrebbero una effettiva possibilità di evitare la perdita del proprio reddito di lavoro. (4-18824)

RISPOSTA. — Da alcuni anni, a periodicità intermittente e, in particolar modo, nei mesi primaverili-estivi, fra i bovini di alcune stalle

site in contrada Santa Maria del Castello del comune di Vico Equense è stata notata l'insorgenza di una forma morbosa ad andamento cronico, dovuta alla presenza di alta percentuale di acido ossalico nei foraggi somministrati.

L'inconveniente lamentato trova la sua origine nel sistema irrazionale di alimentazione degli animali in genere, che si basa quasi esclusivamente sull'utilizzazione delle erbe che vegetano naturalmente nei boschi cedui e nelle zone collinari investite prevalentemente a colture arboree (olive, vite, agrumi, noci, ecc.) e nelle quali viene praticata sporadicamente la coltivazione consociata di foraggiere (granoturco e bietola) o di piante ortive. Tali erbe spontanee vengono integrate con fieno acquistato di solito fuori dell'azienda, con i residui della potatura e con mangimi vari.

Tra le essenze che costituiscono la vegetazione spontanea della zona, sono presenti la *oxalis* (acetosella) e il *polypodium* (felce) che, in un determinato stadio vegetativo, contengono una elevata percentuale di acido ossalico e di acido filicico.

Quanto ai rimedi per ovviare alla situazione lamentata, si fa, innanzitutto, osservare che l'intervento con spandimento di correttivi, così come proposto dall'interrogante, non sarebbe né agevole né economico, stante la sistemazione di quei terreni a gradoni naturali.

Inoltre, la calcarizzazione dei terreni anormali per eccesso di acidità, fino al conseguimento di un $\text{PH}=10$, verrebbe a risultare anormale per eccesso di alcalinità. Conseguentemente, si avrebbe la scomparsa di quasi tutte le essenze prative attualmente presenti e l'impossibilità di coltivare la maggior parte delle comuni specie foraggiere.

Si è, invece, del parere che, per migliorare l'alimentazione del bestiame, potrebbe tornare utile procedere all'impianto di nuovi prati con essenze in vario grado acidofile, ma che forniscono foraggi con basso tenore di acido ossalico, usando, per la fertilizzazione, concimi a reazione basica del tipo calciocianamide.

In tal senso, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Napoli, per il tramite dei funzionari tecnici dell'ufficio agricolo di zona di Castellammare di Stabia, svolgerà diffusa opera di propaganda tra gli agricoltori interessati, prestando ad essi ogni possibile assistenza tecnica ed economica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvidenze intenda porre in atto per venire incontro tempestivamente agli agricoltori ed ai coltivatori diretti della provincia di Livorno, che hanno subito ingentissimi danni a causa del nubifragio abbattutosi sulla città e sulle campagne il giorno 7 giugno 1971.

Da un sopralluogo effettuato personalmente, anche se sommariamente, il giorno successivo, l'interrogante ha constatato che una grandissima parte dei prodotti e delle coltivazioni è andata distrutta per la violenza ed insistenza del nubifragio, per lo straripamento dei fossi e dei torrenti e per l'allagamento dei terreni coltivati. (4-18190)

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 5 ottobre 1971, ha provveduto, tra l'altro, alla dichiarazione del carattere di eccezionalità del nubifragio che ha interessato il territorio della provincia di Livorno il 7 giugno 1971, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, dei prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Il Ministro: NATALI.

MAGGIONI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere quali iniziative particolari e straordinarie il CONI intenda adottare perché il canottaggio italiano, alle prossime olimpiadi di Monaco, abbia a saper superare la crisi che lo ha coinvolto anche nei recenti « europei » di Copenaghen.

Difatti da qualche anno, il nostro sport remiero che sino al 1961 costantemente primeggiava in campo internazionale soffre di una crisi che pare insolubile e certamente, non solo, per errori tecnici e carenza organizzativa nella conduzione del settore, ma anche per il sempre più difficile reclutamento di giovani appassionati ad uno sport che costa sacrificio e che indubbiamente abbisogna di una ristrutturazione tecnica ed organizzativa. (4-19324)

RISPOSTA. — Il Comitato olimpico nazionale italiano, interpellato da questo Ministero in merito alle iniziative intraprese per superare la crisi del canottaggio italiano, in vista delle olimpiadi di Monaco di Baviera, ha comunicato che la presidenza della Federazione

italiana canottaggio ha già sollecitato tutte le società e gli enti affiliati a svolgere le opportune attività di allenamento e di preparazione, ai fini della selezione degli equipaggi da iscrivere alle olimpiadi in questione.

Le regate preolimpiche che si svolgeranno a Milano nel periodo 28 maggio-18 giugno 1972, avranno questa specifica funzione, anche perché in tale sede saranno applicati tutti i correttivi previsti a garanzia della più esatta valutazione degli effettivi livelli tecnici ragguainti dagli equipaggi.

Il Ministro: MATTEOTTI.

MAGGIONI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere il pensiero e le iniziative che i responsabili del settore sportivo andranno ad adottare a proposito della definizione del noto problema che riguarda i contratti di lavoro, garanzia dei giocatori di calcio contro i rischi, e, nel contempo, la urgente indilazionabile necessità di risanare le aziende calcistiche.

L'interrogante fa richiamo all'abbozzo di contratto di lavoro, che, studiato e proposto da un gruppo di esperti sportivi del quotidiano *La Stampa* è stato recentemente pubblicato come la *Magna Charta* del calciatore italiano. (4-20034)

RISPOSTA. — Il Comitato olimpico nazionale italiano, interpellato da questa Amministrazione in merito alle iniziative poste in essere per la definizione del problema relativo ai contratti di lavoro dei giocatori di calcio, ha informato che presso la Lega nazionale professionisti è stata recentemente insediata una Commissione paritetica per la regolamentazione dei rapporti tra società sportive e calciatori.

Detta Commissione ha il compito di formulare proposte concrete per addivenire alla soluzione del problema in argomento, opportunamente sollevato dall'interrogante.

Il Ministro: MATTEOTTI.

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.* — Per sapere, atteso che nell'agosto 1967, al momento della definitiva approvazione della legge stralcio per la caccia n. 799, il Governo, accogliendo l'ordine del giorno presentato da vari deputati, assunse formale impegno di provvedere entro e non oltre il mese di otto-

bre 1968 alla riforma organica del testo unico della legge sulla caccia senza poi più provvedervi, approssimandosi anche il periodo di scadenza entro il quale il Governo dovrà provvedere alla emanazione dei decreti delegati in materia di caccia e pesca ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, se ritengano di disporre a che le zone demaniali, le quali sono tutte in via di progressivo ampliamento in conseguenza dell'abbandono delle zone collinari, un tempo totalmente coltivate e poi lasciate incolte, spopolate e quindi acquistate dallo Stato — attualmente inaccessibili sia all'esercizio della caccia come alle catture per il ripopolamento del terreno libero che per riflesso — mentre i cacciatori aumentano (la caccia è divenuta uno sport di massa che viene esercitato ogni giorno in un territorio sempre più ristretto) — si riduce sempre di più, possano essere utilizzate ai fini previsti nell'articolo 52 del testo unico della legge sulla caccia e quindi destinate a zone di ripopolamento e cattura di selvaggina idonea ed acclimatata; il che da un lato eviterebbe l'importazione dall'estero di selvaggina risparmiando un onere gravante sulla nostra bilancia commerciale per oltre 10 miliardi e dall'altro ridurrebbe od eliminerebbe addirittura pesanti oneri che devono sopportare le associazioni venatorie a titolo di danni in favore dei proprietari privati che attualmente sono i soli a mettere a disposizione i terreni per la costituzione delle predette zone di ripopolamento e cattura regolate dal citato articolo 52 che, d'altra parte, sono stati sempre più destinati a coltivazioni altamente intensive. (4-19508)

RISPOSTA. — Com'è noto, ai termini dell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni sulla caccia, e dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Piano verde n. 2) tutte le proprietà del demanio forestale dello Stato sono costituite in bandita di rifugio e ripopolamento e la gestione tecnica e amministrativa di tali bandite è affidata alla azienda di Stato per le foreste demaniali, la quale deve provvedervi, necessariamente, in armonia con le imprescindibili necessità imposte da una corretta utilizzazione forestale, ma non ha l'obbligo di provvedere ad annuali ripopolamenti, né all'impianto di allevamenti di selvaggina.

È sufficiente, infatti, accennare ai ripopolamenti di selvaggina ungulata, da considerarsi i più congeniali in foresta, per rendersi conto come tali ripopolamenti debbano

essere condotti in armonia e diretta dipendenza delle condizioni ambientali e delle colture forestali, alle quali un eccessivo carico di selvaggina (specie cervidi) arrecherebbe inammissibili danni.

Comunque, l'azienda di Stato per le foreste demaniali, anche nel quadro delle iniziative in difesa della natura e della fauna, ha da tempo incrementato i ripopolamenti dei terreni vincolati in bandita, liberandovi, ogni anno, in quantità sempre maggiore, selvaggina stanziale protetta.

Per sopperire a tale necessità e per disporre di selvaggina di tutto affidamento, sono stati impiantati vari allevamenti di selvaggina stanziale protetta, taluni dei quali a livello di vere e proprie aziende faunistiche pilota, che producono ogni anno notevolissime quantità di ottima selvaggina unguolata e stanziale da penna.

Esperimenti per l'allevamento, secondo gli ultimi dettami delle moderne tecniche, di specie particolarmente pregiate, sono in corso, di concerto e sotto la guida del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

L'azienda, inoltre, provvede alla sistemazione di vaste zone, nell'interno delle proprietà demaniali, per offrire, con appropriate colture, abbeverate, ecc., le migliori condizioni possibili per l'acclimatazione e la sosta della selvaggina.

Anche il controllo dei predatori viene sistematicamente curato, attuando quelle cautele che, spesso, sono imposte dalla presenza di bestiame brado, laddove, per venire incontro alle esigenze di depresse economie locali, si ritiene di dover concedere pascoli in affitto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia vero che vincitori del concorso bandito dal comune di Campello sul Clitunno (Perugia) retto a maggioranza di centro-sinistra per un posto da vigile urbano sia stato vinto da un giovane il quale, a prescindere dalle sue capacità e dalle sue necessità, al momento del concorso stesso era minorenne.

Per sapere come possa essere accaduto un fatto del genere avallato da una decisione presa collegialmente dalla commissione preposta al concorso e come si concili tale decisione tenendo conto che a norma della legge

penale un vigile urbano svolge anche funzioni di agente di polizia giudiziaria.

Per sapere se tale illegalità abbia carattere doloso, quali provvedimenti siano stati presi per colpire siffatto abuso che rientra in una serie di parzialità dovute ai « tirannelli » locali della DC e del PSI per ragioni di potere in favore dei propri protetti, denunciata dall'interrogante in una precedente interrogazione rimasta a tutt'oggi senza risposta e conseguentemente per sapere se ritengano di intervenire per annullare i risultati di tale concorso e con esso la nomina che ne è scaturita. (4-20414)

RISPOSTA. — Premesso che la prefettura di Perugia da tempo non esercita più il controllo sugli atti degli enti locali a seguito dell'entrata in funzione dell'apposito comitato regionale dell'Umbria, si forniscono le seguenti notizie, sulla base degli elementi potuti acquisire.

Con deliberazione del 7 dicembre 1970, n. 79, la giunta municipale del comune di Campello sul Clitunno, stabili di bandire un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di guardia-messo-uscire previsto dalla tabella organica di quel comune.

Il bando di concorso è stato emanato in data 15 aprile 1971 e ad esso è stata data la prescritta pubblicità.

Con successivo atto di giunta del 30 giugno 1971, è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, composta, a norma del regolamento, dal sindaco, presidente; da un funzionario della prefettura e da un rappresentante sindacale, componenti, e dal segretario comunale, nella veste di segretario.

Entro il termine previsto dal bando (14 giugno 1971) sono pervenute alla sede comunale tre domande di partecipazione al concorso e precisamente da parte di Carlo Carletti, Angelo Fortunati e Marcello Mariottini.

Su proposta della commissione giudicatrice del concorso la giunta comunale, con atto del 3 luglio 1971, n. 276, pubblicato a norma di legge all'albo pretorio, ha deliberato di ammettere al concorso i candidati predetti.

Prima della prova scritta, la commissione ha provveduto ad attribuire ai tre aspiranti il punteggio per i titoli da essi posseduti, sulla base dei criteri predeterminati. In sostanza, non avendo altri titoli che quelli di studio, ai candidati è stato assegnato un punteggio proporzionale alla media dei voti

da ciascuno di essi conseguita nell'esame di licenza media (titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso) e negli esami sostenuti per il conseguimento di titoli di studio superiori.

Al Mariottini sono stati attribuiti punti 4, di cui 2 per aver conseguito la licenza di avviamento professionale con la media del 7,20 decimi e due punti per aver conseguito il diploma di meccanico riparatore d'auto con la media di 8 decimi.

Al Carletti sono stati attribuiti 3 punti, di cui 1 per la licenza di avviamento professionale conseguita con la media di 6,28 decimi e 2 per il diploma di meccanico riparatore d'auto conseguito con la media di 7 decimi.

Al Fortunati è stato assegnato un solo punto in base al diploma di scuola media da lui conseguito con la media di 6,9 decimi.

Alla prova scritta si sono presentati soltanto i candidati Carletti e Mariottini, che hanno conseguito, rispettivamente, il punteggio di 18 trentesimi e 21 trentesimi e sono stati, pertanto, ammessi alla prova orale, nella quale ambedue hanno ottenuto il punteggio di 24 trentesimi.

La graduatoria finale ha visto, quindi, al primo posto il candidato Marcello Mariottini con punti 49 novantesimi ed al secondo posto il candidato Carlo Carletti con punti 45 novantesimi.

Con delibera della giunta comunale in data 22 luglio 1971, n. 278, è stata approvata la predetta graduatoria ed è stata disposta la nomina del signor Marcello Mariottini al posto di guardia-messo-usciera.

Successivamente, con decreto prefettizio del 14 ottobre 1971, è stata approvata la nomina del Mariottini a messo comunale e, con altro decreto prefettizio di pari data, gli è stata riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza, mentre, con provvedimento del presidente del tribunale di Spoleto in data 25 settembre 1971, lo stesso Mariottini è stato autorizzato ad esercitare le funzioni di usciere dell'ufficio di conciliazione del comune di Campello.

Nessun ricorso è stato presentato né contro il provvedimento di ammissione al concorso, né contro la delibera di approvazione della graduatoria, né, infine, contro la nomina del vincitore, così come nessun rilievo è stato fatto dal comitato regionale di controllo in merito agli atti adottati dall'amministrazione comunale di Campello sul Clitunno.

In merito alla osservazione secondo la quale il Mariottini non poteva partecipare al

concorso in quanto minorenni, viene fatto rilevare dal comune interessato che il concorrente, al momento della scadenza del termine (14 giugno 1971) per la presentazione della domanda di partecipazione al ripetuto concorso, oltre agli altri requisiti, possedeva anche quello dell'età avendo compiuto i ventuno anni il giorno 11 maggio 1971.

Lo stesso comune sottolinea, poi, che, essendo, in via generale, per l'ammissione ai concorsi a pubblici impieghi richiesta l'età minima di anni 18 e non di anni 21, il possesso della maggiore età — nel caso particolare — sarebbe stato influente ai soli fini della immissione del vincitore nelle specifiche funzioni di messo-guardia.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

MENICACCI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come mai non si riconosca al signor De Dominicis Federico, nato a Sulmona (Perugia), già assuntore di stazione, categoria 4, dipendente delle ferrovie dello Stato, il diritto all'inquadramento in ruolo ex articoli 5 e 16 (secondo comma) della legge del 1969, n. 747, in quanto fu collocato a riposo il 1° luglio 1968 sulla base di una visita eseguita da un solo medico dell'ispettorato sanitario di Ancona in data 22 maggio 1968 e senza che gli fossero concessi i 180 giorni di cui all'articolo 4 della legge 6 gennaio 1963, n. 13, che ha modificato la legge del 1959, n. 1236, non rientrando il caso predetto in quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 17 della legge del 1969, n. 747, in quanto alla data della sua entrata in vigore già collocato in quiescenza e non più in attività di servizio.

(4-20416)

RISPOSTA. — De Dominicis Federico, ex assuntore di stazione, venne sottoposto, in data 22 maggio 1968, a visita medica collegiale di quiescenza presso l'ispettorato sanitario ferroviario di Ancona e riconosciuto inidoneo, per cause comuni, al servizio ferroviario in quanto affetto da « miocardiosclerosi con sintomatologia di angor, disturbi circolatori cerebrali e fenomeni vertiginosi in arteriosclerotico obeso ».

L'interessato rinunciò per iscritto a richiedere, entro il prescritto termine di 30 giorni, la visita medica di revisione e, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 1968, ne venne deliberata la cessazione dall'incarico di assuntore per inidoneità fisica al servizio.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1972

A causa di tale inidoneità fisica il De Dominicis non poté, altresì, essere ammesso alla sistemazione a ruolo prevista dalla legge n. 747 del 1969 in quanto l'articolo 17, secondo comma, prescrive tassativamente ed esplicitamente che « gli inquadramenti e le assunzioni in prova sono altresì subordinati al possesso del requisito di idoneità fisica ».

In merito poi alla tesi secondo la quale il De Dominicis non avrebbe potuto essere collocato in quiescenza prima dello scadere del 180° giorno di assenza per malattia ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 gennaio 1963, n. 13, si fa presente che la norma richiamata, si limita a garantire all'assuntore il diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione per periodi di malattia della durata di 180 giorni, ma non inficia, né deroga al principio generale secondo cui l'azienda ferroviaria — così come qualsiasi altra pubblica amministrazione — quando sorgano dubbi sulle condizioni fisiche, psichiche od attitudinali di un dipendente e, quindi, al limite, anche al di fuori di uno specifico stato di malattia, può sottoporre il dipendente stesso ad accertamento sanitario e, nel caso l'inidoneità trovi conferma, avviare e portare ad effetto la procedura per la dispensa dal servizio.

Ciò è avvenuto appunto nei confronti del De Dominicis, le cui tare, di natura chiaramente irreversibile, non legittimavano sotto il profilo medico-legale alcuna valida presunzione circa un suo eventuale recupero al servizio ferroviario.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

MILIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali sino ad oggi giacciono inevase moltissime pratiche di ex combattenti della guerra 1915-1918 della Sardegna avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno vitalizio dell'ordine di Vittorio Veneto.

In modo particolare 43 combattenti della sezione di Calangianus (Sassari) hanno più volte protestato inutilmente per il mancato disbrigo della loro pratica, senza ricevere neppure una risposta.

I detti combattenti che qui appresso si elencano:

- 1) Tusacchi Giuseppe nato il 2 dicembre 1894;
- 2) Pieri Pietro nato il 17 dicembre 1897;
- 3) Picinnu Paolino il 9 agosto 1896;

- 4) Giua Michele nato il 18 giugno 1896;
- 5) Tusacciu Giovanni Andrea nato il 1° settembre 1895;
- 6) Docandia Andrea nato il 16 gennaio 1892;
- 7) Tamponi Tito nato il 3 luglio 1899;
- 8) Mariotti Nicolò nato il 26 aprile 1898;
- 9) Marelli Fortunato nato il 20 dicembre 1894;
- 10) Nela Antonio Angelo nato il 22 novembre 1892;
- 11) Moleni Francesco Antonio nato il 14 settembre 1891;
- 12) Pisoneda Pasquale nato il 16 agosto 1895;
- 13) Paggiolu Pasquale nato il 26 febbraio 1895;
- 14) Columbano Paolo nato il 16 gennaio 1893;
- 15) Ricciu Giovanni Maria nato il 15 dicembre 1898;
- 16) Cassitta Giovanni Maria nato il 12 luglio 1896;
- 17) Tamponi Mario nato il 13 settembre 1897;
- 18) Conti Giovanni Maria nato il 3 maggio 1882;
- 19) Corda Marco nato il 5 dicembre 1885;
- 20) Columbano Giuseppe nato il 2 dicembre 1891;
- 21) Inzaina Pietro nato il 9 aprile 1893;
- 22) Depellegrini Albino nato l'8 luglio 1896;
- 23) Cossu Lorenzo nato il 6 giugno 1892;
- 24) Fiori Giovanni Sante nato il 18 dicembre 1893;
- 25) Tamponi Michelino nato il 24 febbraio 1895;
- 26) Pes Tommaso Antonio nato il 4 novembre 1890;
- 27) Sirena Francesco nato il 3 febbraio 1889;
- 28) Deidda Gavino nato il 12 novembre 1892;
- 29) Fertelconi Sebastiano nato il 4 giugno 1894;
- 30) Deiana Salvatore nato il 6 agosto 1890;
- 31) Inzaina Giovanni Maria nato il 18 novembre 1889;
- 32) Sini Pasquale nato il 20 maggio 1893;
- 33) Bellu Agostino nato il 20 maggio 1897;
- 34) Nuvoli Giovanni Antonio nato il 1° gennaio 1886;

35) Mariotti Tommaso nato il 22 aprile 1894;

36) Cossu Giovanni Pietro nato il 13 dicembre 1892;

37) Inzaina Martino nato il 2 agosto 1896;

38) Deidda Francesco nato il 18 febbraio 1893;

39) Novarese Luigi nato il 4 settembre 1896;

40) Columbano Mario nato il 3 febbraio 1894;

41) Manca Stefano;

42) Maurelli Mario nato il 21 febbraio 1896;

tutti della sezione di Calangianus, hanno avuto la onorificenza di Vittorio Veneto e si sono più volte rivolti all'ufficio provinciale del tesoro di Sassari per sollecitare il disbrigo della pratica del vitalizio, convinti che, al detto ufficio, dette pratiche fossero pervenute, mentre sino ad oggi l'ufficio provinciale del tesoro di Sassari nulla ha ricevuto in proposito da parte degli uffici dell'ordine di Vittorio Veneto.

L'interrogante chiede di sapere se il ministro competente intenda intervenire affinché quanto sopra lamentato non abbia ulteriormente a verificarsi. (4-20147)

RISPOSTA. — Nessuno degli ex combattenti elencati dall'interrogante ha chiesto la liquidazione dell'assegno vitalizio.

Gli interessati possono chiedere ora detto assegno, compilando presso il comune di residenza l'apposito modulo (quadro C), nel quale devono specificare di avere già ottenuto l'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto (indicando il numero di posizione) e di non essere assoggettabili all'imposta complementare. Il modulo dev'essere fatto pervenire al consiglio dell'ordine, tramite il comune di residenza.

Il Ministro: TANASSI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali amministrazioni comunali della provincia di Firenze si siano accollate le spese dei « gitanti » a Roma, in occasione della manifestazione antifascista promossa dal PCI. (4-20995)

RISPOSTA. — Nella provincia di Firenze hanno assunto deliberazioni, per l'erogazione di spese destinate a finanziare la nota mani-

festazione antifascista a Roma, 14 comuni, di cui all'unito prospetto nel quale, a fianco di ognuno, sono indicati i provvedimenti adottati dalla competente sezione provinciale del comitato regionale di controllo.

Il Ministro: RESTIVO.

Manifestazione antifascista a Roma - Partecipazione delle amministrazioni comunali - provvedimenti adottati dalla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo.

1) Calenzano - annullata per mancanza di finanziamento;

2) San Godenzo - annullata per errata imputazione di spesa;

3) Castelfiorentino - annullata per errata imputazione di spesa;

4) Capraia e Limite - annullata per errata imputazione di spesa;

5) Gambassi - annullata per errata imputazione di spesa;

6) Montelupo - annullata per errata imputazione di spesa;

7) Vaglia - annullata per errata imputazione di spesa;

8) Empoli - annullata per errata imputazione di spesa (contributo al Comitato);

9) Signa - chiesti elementi integrativi;

10) Certaldo - chiesti elementi integrativi;

11) Borgo San Lorenzo - chiesti elementi integrativi;

12) Empoli - approvata a maggioranza (noleggio autobus);

13) Cerreto Guidi - approvata a maggioranza;

14) Impruneta - approvata a maggioranza;

15) Pontassieve - approvata a maggioranza.

NICOLINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - premesso che:

1) la creazione del grande bacino idroelettrico di Corbara (Terni) ha consentito l'esercizio nello stesso bacino di una notevole attività di pesca con positivi riflessi sulla realtà economica della zona, senza comunque aver per questo compensato i gravi danni inferti all'agricoltura del luogo; che detto bacino è stato classificato di prima categoria;

2) purtroppo, l'ingente quantitativo di materiale alluvionale trasportato dal Tevere,

rialzando notevolmente il bacino, ha distrutto la vegetazione rimasta sommersa;

3) la frequenza e la dimensione delle escursioni del livello del bacino lasciano allo scoperto notevolissime aree, con letali conseguenze per migliaia di uova ed incalcolabile danno per il patrimonio ittico;

4) una quantità enorme di pesce viene altresì ad essere distrutta dalle turbine della centrale idroelettrica per l'assenza di idonee protezioni all'imbocco delle condotte;

tenuto conto di quanto sopra esposto —; se ritenga di declassificare il bacino e di classificarlo di seconda categoria e di intervenire presso l'ENEL, in base ai poteri conferitigli dalla legge, per far sì che ai danni provocati dalle escursioni del livello, detto ente rimedi con l'effettuazione di una concreta e consistente ripopolazione ittica e che predisponga i moderni strumenti studiati ed applicati in analoghi casi (quali quelli della creazione di un campo elettrico), nelle zone di imbocco delle condotte per evitare che un enorme quantitativo di pesce sia distrutto dalle turbine. (4-19331)

RISPOSTA. — Per quanto concerne la dimensione e frequenza della escursioni di livello del bacino di Corbara esse vengono effettuate attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dalla relativa concessione idroelettrica.

In merito alla situazione della piscicoltura nel bacino di che trattasi, si fa rilevare che l'ENEL con istanza del 16 ottobre 1967 chiese all'amministrazione provinciale di Terni che venisse assentita la concessione di piscicoltura e successivamente, con lettera del 6 febbraio 1968, diede una serie di assicurazioni alla predetta amministrazione, garantendo che sarebbero stati eseguiti non solo i ripopolamenti previsti nel disciplinare, ma anche quelli che in seguito fossero ritenuti opportuni dall'istituto ittiogenico. Inoltre, fu assicurato all'amministrazione concedente che l'ENEL, in deroga a quanto previsto per altri casi, avrebbe permesso la libera pesca da riva ai pescatori sportivi. L'amministrazione provinciale di Terni, con lettera del 10 luglio 1968, comunicò all'ENEL che la giunta provinciale all'unanimità aveva espresso parere a tale richiesta e che, pertanto, la provincia si riservava la cura del patrimonio ittico di Corbara.

Circa, infine, l'adozione dei provvedimenti e relativi alla declassificazione del bacino si conferma che l'esercizio del bacino idroelet-

trico viene dall'ENEL praticato nel rigoroso rispetto delle prescrizioni previste dalla concessione e si assicura che l'ente medesimo si è dichiarato pronto ad esaminare ogni problema connesso a detto esercizio con la competente amministrazione dei lavori pubblici.

Il Ministro: GAVA.

ORILIA E TAORMINA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se corrisponda a verità che il Ministero stia preparando un decreto di scioglimento coatto delle società di mutuo soccorso abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria automobilistica secondo quanto ha stabilito il Consiglio di Stato in sede consultiva, sezione II dell'8 giugno 1971, n. 637. (4-20998)

RISPOSTA. — La legge 24 dicembre 1969, n. 990, che introduce la disciplina dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti contro i rischi di responsabilità civile per i fatti derivanti dalla loro circolazione, stabilisce che tale obbligo può essere validamente assolto solo con contratti stipulati con imprese autorizzate all'esercizio del ramo di responsabilità civile autoveicoli ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1959, n. 449.

Poiché gli articoli 37 e 38 del citato testo unico prescrivono che l'autorizzazione all'esercizio del ramo danni può essere concessa soltanto ad enti pubblici, a società per azioni, a società cooperative ed a mutue assicuratrici, le società di mutuo soccorso, non essendo comprese nell'elenco, non possono operare in tale ramo assicurativo.

In tal senso è il parere del Consiglio di Stato dell'8 giugno 1971. Per altro questo Ministero ha cercato di agevolare una sistemazione in via amministrativa della posizione di quelle società che operavano prima del 12 giugno 1971 e cioè prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 990, invitando le società di mutuo soccorso a trasformarsi in una delle società previste dai citati articoli del testo unico. Solo in tal modo potrebbe essere rilasciata l'autorizzazione ad operare sempre che le società stesse abbiano adempiuto a tutti gli obblighi disposti in materia dalle norme vigenti, giacché altrimenti verrebbero a mancare i presupposti tecnici ed i mezzi di controllo che la legge prevede nell'interesse degli assicurati e, in

via principale, nell'interesse di chi subisce il danno.

Alcune società di mutuo soccorso hanno aderito alla soluzione suggerita; per quelle che non hanno ritenuto di adeguare il loro atto costitutivo e per quelle sorte dopo il 12 giugno 1971 sono state presentate denunce alle competenti procure della Repubblica per il reato di abusivo esercizio dell'attività assicurativa.

Il Ministro: GAVA.

ORLANDI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali siano i motivi che hanno indotto il ministro dell'industria ad inserire la voce « latte » nella prima tabella di cui al decreto relativo alle determinazioni merceologiche emanato ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, senza tener conto sia dell'esigenza, per altro espressamente sottolineata nel predetto articolo, di salvaguardare i prodotti alimentari sottoposti a trattamento igienico-sanitario (come è stato fatto per le carni, alle quali sono state riservate tre tabelle, per i prodotti ittici freschi e per i prodotti ortofrutticoli), sia delle conseguenze che ne deriverebbero: conseguenze che sfociano in una soppressione di fatto della tradizionale rivendita di latteria cui restano affidati non soltanto una funzione sociale ma il sostentamento di una categoria che, tra lavoratori autonomi e dipendenti, interessa oltre 200 mila famiglie.

Per conoscere se ritengano che tale decisione comporterà una inevitabile lievitazione dei costi di distribuzione e di gestione con conseguente aumento del prezzo del latte al consumo, cosicché la polverizzazione dei punti di vendita finirà col contribuire non all'incremento di consumo del latte, come invece si auspica attraverso la campagna di propaganda e di incentivazione che annualmente viene svolta dal Ministero dell'agricoltura, ma all'aumento dei prezzi.

Per conoscere, infine, se siano dell'avviso che si possa ovviare a larga parte degli inconvenienti sopra denunciati inserendo la voce « latte fresco pastorizzato » nella tabella VII — fra l'altro povera di contenuto merceologico — che appare più congeniale ai requisiti igienico-sanitari del prodotto. (4-20261)

RISPOSTA. — L'inclusione della voce « latte » nella tabella merceologica degli esercizi

alimentari discende da una delle finalità essenziali della recente legge dell'11 giugno 1971, n. 426, con la quale si è proceduto alla riforma del commercio. Infatti, un più largo raggruppamento delle voci merceologiche, determinando l'ampliamento della gamma merceologica può far raggiungere dimensioni delle imprese distributive più idonee nello interesse dell'economia generale e degli stessi commercianti. Per altro, questo Ministero prima di includere il latte nella tabella merceologica degli esercizi alimentari ha provveduto a sentire, come legge prescrive, le associazioni nazionali di categoria interessate, che non hanno mosso validi rilievi al riguardo.

Del resto il nuovo indirizzo merceologico non riguarda soltanto i lattai, ma i commercianti in genere, che vedono alcuni loro prodotti compresi tra quelli di altre categorie di negozi, ma nel contempo beneficiano del raggruppamento di voci. Se è vero, infatti che il latte potrà essere venduto da tutti gli alimentaristi, non è men vero che i lattai potranno estendere la loro attività a tutti i generi alimentari e non sembra si sia proceduto in modo ingiusto o lesivo di interessi legittimi nei confronti della categoria dei lattai.

Occorre poi osservare che l'aver incluso la voce « latte » fra quelle degli esercizi dell'alimentazione non importa che per l'esercizio alla vendita di tale prodotto non siano più operanti le disposizioni di carattere sanitario. La validità di tali norme è stata ribadita negli articoli 24, terzo comma, e 37, secondo comma, della citata legge n. 426.

Poiché per l'esercizio di una rivendita di latte, ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, è richiesto il nulla osta dell'ufficiale sanitario competente, si osserva che, restando preclusa dall'articolo 3 del decreto ministeriale 30 agosto 1971 la possibilità di rilasciare autorizzazioni alla vendita limitativa del contenuto merceologico della tabella I con l'esclusione della voce « latte », il rilascio di ogni autorizzazione commerciale relativa all'intera gamma merceologica della stessa tabella risulterà sempre subordinato al preventivo, indispensabile nulla osta dell'ufficiale sanitario medesimo, a seguito dell'accertamento dell'idoneità igienica dei locali e delle attrezzature da adibire anche alla vendita del latte.

Si fa infine rilevare che se qualcuna delle categorie settoriali, come i lattai, ritiene giustificata una modificazione in suo favore delle tabelle ministeriali, nei comuni in cui esistono particolari situazioni meritevoli di es-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1972

sere salvaguardate, essa potrà far valere le sue ragioni presso l'autorità comunale, alla quale la legge accorda il potere di chiedere al Ministero parziali deroghe alle tabelle merceologiche.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

PAPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere, in relazione ad errate interpretazioni, quali disposizioni intendano emettere al fine di ottenere l'esatta applicazione dell'articolo 49, legge n. 153 del 1969 con il riconoscimento ai dipendenti degli enti locali del servizio militare prestato ai fini pensionistici. (4-20600)

RISPOSTA. — Si presume che, citando l'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si sia voluto fare particolare riferimento al terzo comma dell'articolo stesso, dove è stabilito che, dall'entrata in vigore della medesima legge n. 153, cessano di applicarsi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti le norme di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

Al riguardo occorre subito precisare che quest'ultima legge prevede il riscatto di periodi di richiamo alle armi a favore degli ex combattenti iscritti alla predetta assicurazione obbligatoria od a forme di previdenza sostitutive di essa, iscrizione da cui, come indicato dall'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono esclusi i dipendenti dello Stato, degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai quali sia garantito dalla legge o dai relativi ordinamenti un trattamento di quiescenza.

In relazione a tale norma, l'iscrizione alle casse pensioni gestite dalla direzione generale degli istituti di previdenza di questo Ministero comporta l'esclusione dalla assicurazione in parola. Ne consegue che i trattamenti garantiti dalle Casse non possono equipararsi a quelli « esonerati » o « sostitutivi » ammessi, o singolarmente disciplinati, per i lavoratori nei confronti dei quali sussiste, in via principale, l'obbligo della iscrizione all'INPS.

Ciò trova conferma nel complesso della legislazione vigente in materia. Infatti, non soltanto i termini di « esonerato » e « sostituzione » sono generalmente usati in senso tec-

nico, ma i trattamenti che danno titolo alla « esclusione » sono in ogni caso tenuti distinti e, se contemplati, formano oggetto di riferimenti espressi. Si citano, fra le più recenti disposizioni, l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e l'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Nel caso in questione, non si tratta, quindi, di interpretazione più o meno lata della legge 28 marzo 1968, n. 341, bensì di esatta applicazione di una normativa che non consente alcuna discrezionalità in materia e con la quale, per altro, si è voluto colmare una lacuna nell'ambito di quella parte della legislazione previdenziale mancante, nel passato, di strumenti idonei e rendere valutabili in pensione particolari servizi. Le Casse pensioni, invece, fin dalla loro istituzione, hanno introdotto, nei propri ordinamenti, l'istituto del riscatto per la valutazione di servizi non altrimenti utili ai fini pensionistici, con particolari agevolazioni a favore degli iscritti per quanto riguarda i contributi di riscatto.

Comunque, si informa che al fine di assicurare agli interessati un beneficio corrispondente, in un certo modo, a quello apportato agli iscritti all'INPS con la disposizione dell'articolo 6 della ripetuta legge n. 341, è stata inserita una apposita norma nel disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento (atto Senato n. 1960), concernente modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza, mediante la quale, per i servizi militari resi per esigenze di carattere eccezionale o in particolari situazioni, si provvede ad una ulteriore riduzione del contributo di riscatto ovvero a riconoscere come utili i servizi stessi, ai fini del conseguimento del diritto a pensione.

Il Ministro del tesoro: FERRARI-AGGRADI.

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione determinatasi nel calzaturificio La Filanto di Casarano (Lecce) in conseguenza del licenziamento — per rappresaglia sindacale — di 16 lavoratori (13 apprendisti e 3 operai).

Se sia vero:

1) che il proprietario del suddetto calzaturificio, il quale ha operato i licenziamenti con la motivazione della « diminuzione dei posti di lavoro » non ha comunque

ottemperato alle norme che, sotto questo titolo, sono contenute nell'accordo interconfederale vigente le quali prevedono, con la consultazione delle organizzazioni sindacali e l'intervento dell'ispettorato e dell'ufficio provinciale del lavoro, la formazione di una graduatoria dei licenziabili;

2) che le assunzioni sono state fatte finora senza alcun intervento da parte della commissione comunale di collocamento (e al riguardo si segnala che il collocatore di Casarano si è rifiutato di fornire a un membro della locale commissione il numero e l'elenco degli occupati nel calzaturificio);

3) che le ultime assunzioni sono state fatte il 2 settembre 1971, mentre sette giorni dopo si è proceduto ai suddetti licenziamenti, il che sta a comprovare la inconsistenza delle giustificazioni addotte dall'azienda;

4) che all'interno del calzaturificio non viene assolutamente rispettato il contratto collettivo nazionale di lavoro sia nella parte economica sia nella parte normativa, in specie per quanto attiene le tabelle salariali, gli orari di lavoro, la qualificazione delle maestranze, l'organizzazione sindacale interna.

Per sapere inoltre quali finanziamenti La Filanto ha ottenuto fino ad oggi e quali contributi stia per avere da parte della Cassa per il mezzogiorno; se, per quanto esposto, si ritenga di dovere urgentemente disporre una indagine rigorosa e, in particolare, se il ministro per il mezzogiorno non giudichi di dover subordinare l'erogazione dei fondi al pieno rispetto da parte della ditta alle norme contrattuali vigenti. (4-20028)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti svolti dall'ispettorato provinciale del lavoro di Lecce è risultato che la ditta La Filanto di Filograna Antonio, esercente calzaturificio industriale in Casarano che occupa mediamente 50 persone, il 10 settembre 1971 ha licenziato per riduzione di personale 16 lavoratori — 8 operai ed 8 apprendisti — pur avendo pochi giorni prima assunto altri 30 dipendenti, di cui 23 apprendisti.

Il titolare, in merito a questa palese contraddizione, si è giustificato adducendo la contrazione di alcune commesse, conseguente alle note misure protezionistiche americane.

Detta motivazione però non ha convinto i lavoratori licenziati, i quali, pur escludendo che il loro licenziamento sia attribuibile a motivi sindacali o politici, lo hanno conte-

stato determinando l'intervento dell'ufficio provinciale del lavoro di Lecce, presso il quale si sono svolte due riunioni. Nella prima di esse, avvenuta il 16 settembre 1971, i rappresentanti sindacali (CISL, UIL e CGIL), oltre a far rilevare che nel licenziamento in parola non era stato rispettato l'accordo interconfederale per i licenziamenti per riduzione di personale, avente valore *erga omnes*, ne hanno ribadito la illegittimità anche perché avvenuto in violazione dell'articolo 18 della legge del 20 maggio 1970, n. 300, e della legge n. 604 del 1968.

Hanno, inoltre, dichiarato che i lavoratori si erano già opposti, per detti motivi, al loro licenziamento con atti di citazione del 15 settembre 1971 innanzi al pretore di Casarano.

Nella successiva riunione del 18 settembre 1971, invece, la ditta, mentre in un primo momento si era mostrata disposta a riassumere tutti i lavoratori licenziati, ha poi condizionato detta riassunzione all'impegno da parte dei lavoratori stessi a ritirare tutte le citazioni, anche quelle per differenza paga. Condizione, questa, non accettata dai sindacati ed in particolare dalla UIL.

Allo stato attuale La Filanto ha riassunto solo uno degli operai licenziati e si è interessata a fare assumere da un'altra ditta operante in Casarano, con la quale è legata da rapporti finanziari, un altro operaio e due apprendisti ed ha transatto con i lavoratori che si erano rivolti al legale della UIL.

Da quanto sopra si evince che nei licenziamenti in questione non è stato rispettato l'articolo 2 dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1950 (decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1019), articolo che, pur essendo stato dichiarato incostituzionale con sentenza dell'8 febbraio 1966, n. 8, per la ditta in questione ha ancora valore, in quanto la stessa ha beneficiato dei contributi della Cassa per il mezzogiorno (articolo 36 dello statuto dei lavoratori e articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 717).

In relazione a quanto sopra l'ispettorato del lavoro di Lecce, oltre a denunciare la ditta per i provvedimenti di competenza al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha interessato anche l'autorità giudiziaria competente.

In ordine poi a tutte le altre inadempienze esposte nella interrogazione, l'ispettorato ha sottoposto la ditta ad una accurata visita ispettiva, dalla quale sono emerse varie infrazioni alle norme di legislazione sociale concernenti il collocamento, le assunzioni ob-

bligatorie, la tutela della salute dei fanciulli e degli adolescenti, i libri paga e matricola, i contributi previdenziali, l'orario di lavoro, le ferie agli apprendisti, il prospetto paga.

Per tutto quanto sopra l'ispettorato ha adottato contravvenzioni e diffide, a seconda della natura delle infrazioni.

Per quanto concerne, invece, la parte economica e normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro *erga omnes*, oltre alle inadempienze contrattuali inerenti alla mancata qualificazione degli apprendisti ed alla mancata concessione agli stessi di periodi di ferie previsti dalle norme, non sono emerse altre infrazioni di rilievo.

Non risultano, invece, osservate le tabelle salariali previste dai contratti collettivi sindacali del 1 marzo 1965 e 26 gennaio 1971 accettati dall'associazione nazionale calzaturifici italiani, per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1971 e non sono state concesse le ferie previste dai contratti sindacali nazionali (21 giorni), ma solo quelle previste dalla *erga omnes* (14 giorni).

Per quanto riguarda la qualificazione degli apprendisti, non sono stati qualificati il 1° febbraio 1971 tutti gli apprendisti che avevano superato il periodo massimo di apprendistato previsto dal contratto sindacale del 26 gennaio 1971 che, in merito, stabilisce periodi di apprendistato molto più brevi di quelli previsti dal contratto *erga omnes* ed una sanatoria generale al 1° febbraio 1971.

Infine, nella ditta in parola non esiste la commissione interna prevista dall'accordo interconfederale dell'8 maggio 1953.

Poiché, nonostante la non appartenenza della ditta ad alcuna organizzazione imprenditoriale aderente o stipulatrice di detti contratti sindacali e degli accordi interconfederali, la stessa è tenuta alla loro osservanza, per averne assunto l'obbligo per poter beneficiare delle agevolazioni finanziarie da parte della Cassa per il mezzogiorno, l'ispettorato ha segnalato anche tutte queste inadempienze al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Quest'ultimo informa che La Filanto ha beneficiato nel gennaio 1970 di un contributo della Cassa per il mezzogiorno di lire 47.314.000 e nel luglio 1967 di un finanziamento di 90 milioni di lire da parte del Banco di Napoli.

Ad ogni buon fine si fa presente che la ditta in passato è stata più volte sottoposta ad accurate visite ispettive da parte dell'ispettorato del lavoro di Lecce e sempre

sono stati adottati i provvedimenti di competenza per le infrazioni riscontrate.

Si assicura che anche in avvenire l'organo ispettivo non mancherà di intervenire per assicurare ne La Filanto l'osservanza delle norme di legislazione sociale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali i vincitori del concorso magistrale di Sassari, riservisti quali appartenenti a particolari categorie, non sono stati tuttora chiamati per le scelte quali vincitori di concorso, con conseguenze negative di carattere economico e per l'assegnazione della sede. Per conoscere in particolare se il provveditorato agli studi abbia omesso quanto sopra, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero. (4-20320)

RISPOSTA. — Si fa presente che il 26 giugno 1971 la commissione giudicatrice del concorso magistrale per la provincia di Sassari ha ultimato le operazioni relative alle prove orali ed il medesimo giorno ha comunicato e pubblicato le graduatorie di merito e dei vincitori. Nella graduatoria dei vincitori non sono stati compresi i candidati che non avevano a suo tempo documentato nella forma prescritta (e cioè con l'attestazione rilasciata dall'ufficio del lavoro e massima occupazione) il proprio diritto alla riserva: la graduatoria è stata conseguentemente compilata secondo l'ordine di merito dei candidati.

Successivamente alla data di chiusura delle prove orali ed alla pubblicazione delle graduatorie compilate dalla commissione esaminatrice, 22 candidati, avvalendosi della facoltà loro concessa dall'articolo 4, comma quarto, dell'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, n. 6178/246, hanno prodotto entro i termini prescritti dal medesimo articolo 4, l'attestazione di iscrizione negli elenchi dei riservisti disoccupati, istituiti presso l'ufficio del lavoro e della massima occupazione, a norma della legge 2 aprile 1969, n. 482.

Pertanto, il provveditore agli studi all'atto della pubblicazione delle graduatorie definitive, avvenuta il 20 luglio 1971, ha incluso i predetti 22 candidati, come riservisti, negli ultimi posti delle graduatorie dei vincitori.

Contro l'inclusione dei predetti riservisti, sono stati proposti a questo Ministero 13 ricorsi gerarchici da parte di altrettanti can-

didati inclusi nella graduatoria generale di merito.

Nei ricorsi in parola è stata sottolineata la circostanza che i riservisti vincitori, avendo maturato il diritto allo stipendio estivo per il servizio non di ruolo reso nell'anno scolastico 1970-71, non dovevano essere considerati disoccupati e conseguentemente, l'ufficio provinciale del lavoro non avrebbe dovuto rilasciare loro l'attestazione di cui alla predetta legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le nomine dei riservisti predetti sono rimaste in sospenso per effetto della impugnativa in questione.

I bandi di concorso e l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, n. 6178, all'articolo 26, terzo capoverso, infatti, prescrivono testualmente che « sino a quando non sia intervenuta la decisione ministeriale si soprassedie alla nomina sia del ricorrente, sia del candidato cui spetterebbe la nomina in caso di non accoglimento del ricorso.

Questo Ministero, per altro, pur nella difficoltà dell'istruttoria che i casi hanno reso necessaria e che ha comportato anche una richiesta di parere alla Presidenza del Consiglio, deciderà quanto prima tutti i ricorsi pervenuti, per cui le nomine sospese, potranno aver corso quanto prima.

Il Ministro: MISASI.

PEZZINO E GUGLIELMINO. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

1) se siano informati che nel comune di Scordia (Catania), d'accordo con la locale amministrazione comunale, l'INGIC ignorando totalmente l'esistenza della legge 7 febbraio 1968, n. 26, continua, ad oltre tre anni e mezzo dalla sua pubblicazione, ad estorcere con ogni mezzo a sua disposizione e in modo del tutto illegale l'imposta di consumo sui materiali da costruzione ai cittadini che dalla legge ne sono esentati (braccianti agricoli iscritti negli elenchi anagrafici; lavoratori emigrati; pensionati dell'INPS; lavoratori dipendenti, che abbiano versato 40 mensilità di contributi alla gestione INACASA o alla GESCAL);

2) se ritengano di dover intervenire con la sollecitudine che la gravità del caso comporta per obbligare l'INGIC a cessare l'abuso e a restituire tutto ciò che è stato indebitamente estorto ai lavoratori di cui sopra;

3) se ritengano di riscontrare nell'illegale comportamento dell'INGIC e dell'ammi-

nistrazione comunale di Scordia elementi di reato e in tal caso procedere di conseguenza. (4-19546)

RISPOSTA. — In relazione alla suindicata interrogazione il Ministero di grazia e giustizia ha fatto pervenire a questa amministrazione una lettera della procura generale della Repubblica di Catania, dalla quale risulta che sui fatti segnalati sono tuttora in corso indagini di polizia giudiziaria disposte dalla procura della Repubblica di Caltagirone.

Dagli elementi sin qui acquisiti non emerge però alcun proposito d'intesa tra l'INGIC e l'amministrazione comunale di Scordia diretto ad ostacolare l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 26 del 1968.

La rilevata posizione dei summenzionati enti è dipesa invece da una inesatta interpretazione delle disposizioni di legge citate, che risulta per altro rettificata dall'INGIC in sede provinciale, stabilendosi così che tutti i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con la qualifica di abituali, eccezionali ed occasionali, hanno diritto alle agevolazioni fiscali sui materiali da costruzione previste dalla legge in questione.

Dato però che molti cittadini, pur rientrando nelle categorie anzidette, non sono stati ritenuti in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare della esenzione dall'imposta di consumo, sia perché non sono in grado di esibire i documenti prescritti, sia perché hanno costruito in modo difforme dal progetto approvato, sia ancora perché non hanno ultimato i lavori pur abitando già l'immobile, sono stati presentati diversi ricorsi al sindaco, quale autorità competente a decidere la controversia in prima istanza.

Si ha notizia che il sindaco ha dato disposizioni all'INGIC di Scordia di sospendere la riscossione dei relativi tributi.

Tale provvedimento di sospensione, per altro, non è stato esteso a quei contribuenti che non hanno presentato la relativa istanza nei termini prescritti, ed ai quali, perciò, è stato ingiunto il pagamento dell'imposta.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

PISICCHIO E DELL'ANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se nello schema di decreto delegato all'articolo 13 della legge 8 ottobre 1971, n. 825, sulla riforma tributaria, sia prevista una norma a

tutela dei lavoratori delle imposte di consumo che hanno conseguito dopo la data del 1° gennaio 1970 avanzamenti di grado per ricoprire posti vacanti negli organici comunali o rivenienti da capitolati di appalto, ed inoltre, per accertato diritto acquisito derivante da esigenze di servizio.

Per conoscere infine quale tutela venga assicurata anche per le qualifiche ottenute dopo tale data in virtù di sentenze dell'autorità giudiziaria o di accordi sindacali presso gli uffici provinciali del lavoro. (4-20892)

RISPOSTA. — L'articolo 13 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, stabilisce, com'è noto, che saranno emanate norme intese a salvaguardare il diritto al posto di lavoro del personale delle imposte di consumo, nel numero in servizio al 1° gennaio 1970 ed in base alla posizione giuridica, economica e previdenziale da ciascuno acquisita.

Nei limiti, quindi, e secondo i contenuti della disposizione citata, verranno sostanzialmente soddisfatte le attese della categoria interessata, anche per quanto concerne la richiesta oggetto dell'ultima parte della interrogazione.

In particolare, il problema delle promozioni conseguite dal suddetto personale dopo la suindicata data del 1° gennaio 1970, troverà adeguata collocazione nel provvedimento delegato e sarà senza dubbio ispirato ad una soluzione che rispecchi concretamente la volontà del legislatore delegante.

Nel cennato provvedimento delegato non è invece previsto l'esplicito riferimento alla operatività delle sentenze dell'autorità giudiziaria e degli accordi presso gli uffici provinciali del lavoro in quanto ritenuto superfluo, derivando notoriamente detta operatività da principi di ordine generale.

Il Ministro: PRETI.

PUCCI DI BARSENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.*

— Per sapere — premesso che il 7 novembre 1970, in una riunione tenutasi presso l'ufficio del dottor Cantile, direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato era stato formalmente convenuto che a partire dal 1972 la Campionaria di Firenze si sarebbe tenuta nella prima decade di settembre di ogni anno e che il MICAM avrebbe svolto la propria manifestazione a Milano nella seconda quindicina dello stesso mese — se siano a conoscenza che il MICAM

contravvenendo ai precisi accordi presi liberamente intenderebbe realizzare la propria manifestazione ai primi di settembre con grave pregiudizio per le categorie interessate che in un momento di sfavorevole congiuntura rischiano conseguenze fortemente negative dalla concomitanza di due manifestazioni dello stesso tipo.

L'interrogante chiede inoltre se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ritengano di dover richiamare il MICAM al rispetto degli impegni assunti a tutela della serietà delle manifestazioni stesse nei confronti degli operatori esteri che sarebbero certamente disorientati dalla situazione che si verrebbe a determinare dalla concomitanza delle manifestazioni e potrebbero quindi orientarsi invece verso l'analoga manifestazione parigina che si svolgerà dal 2 al 7 settembre.

L'interrogante fa inoltre presente che questa non è la prima volta che iniziative fiorentine vengono fatte proprie da altre città che si valgono di appoggi politici per privare Firenze delle manifestazioni che le sono proprie a tutto danno delle categorie interessate, che a Firenze hanno trovato e trovano la loro giusta ambientazione. (4-20861)

RISPOSTA. — La questione relativa alle date di svolgimento delle manifestazioni calzaturiere allestite a Firenze ed a Milano rispettivamente dalla XII Mostra campionaria internazionale di calzature pelletterie e cuoio e dal XXXVI Salone internazionale delle calzature, del cuoio, delle macchine ed affini — IV MICAM è stata definitivamente risolta. Infatti, le rassegne di cui trattasi verranno iscritte nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni dell'anno 1972 con le seguenti date:

— XII mostra campionaria internazionale di calzature, pelletterie e cuoio.

Firenze 2-6 settembre

— XXXVI salone internazionale delle calzature, del cuoio, delle macchine e degli affini — IV MICAM

Milano 8-11 settembre

Il Ministro dell'industria, commercio e dell'artigianato: GAVA.

QUARANTA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritengano disporre un'accurata in-

chiesta, nell'ambito delle proprie competenze, per accertare le responsabilità amministrative e penali dell'ingegner Carlo Ciliberti, che attualmente ricopre il posto di direttore generale dell'Istituto autonomo case popolari di Salerno.

Infatti:

il prefato Ciliberti ha raggiunto l'attuale posizione con una serie di atti ed iniziative personali degne di migliore causa e rese possibili soltanto da un particolare periodo che ha attraversato l'istituto;

le sue arti ebbero ad indurre il consiglio di amministrazione a bandire un concorso interno per direttore generale (contrariamente alla procedura seguita per tutti gli altri) mentre era ancora in vita il non mai troppo compianto dottor Alberto Soldi, prosciolto poi da tutte le accuse penali e amministrative;

venuto a conoscenza che l'allora presidente aveva in animo — come per altri due impiegati — di proporre la riassunzione in servizio del dottor Soldi, ebbe a scioperare per due giorni, seguilo soltanto da altro funzionario a lui legato da vincoli di amicizia e da riconoscenza;

ha promosso una serie di iniziative civili, penali e amministrative, che, nonostante l'istituzione di un apposito ufficio legale, che spesso si è servito e si serve di consulenti esterni, hanno sempre portato danno economico e discredito all'istituto stesso;

inoltre una sua ennesima iniziativa ai danni del defunto dottor Soldi non ha consentito, sino ad oggi, agli eredi di riscuotere la liquidazione spettante. (4-20005)

RISPOSTA. — La procura della Repubblica di Salerno, alla quale è stato comunicato il testo integrale della interrogazione, ha ora fatto conoscere, per tramite della procura generale presso la corte d'appello di Napoli, che presso la stessa procura della Repubblica sono in corso indagini in ordine ai fatti segnalati nella interrogazione medesima.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: PELLICANI.

QUARANTA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere i motivi per cui a distanza di molti mesi dalla pubblicazione non ha avuto pratica attuazione la legge 15 aprile 1971, n. 205.

A quanto risulta, infatti, poche richieste avanzate dai comuni manifestanti particolare depressione sono state accolte non solo, ma corrono voci insistenti sulla intenzione di utilizzare parte dei fondi stanziati per l'applicazione della legge predetta a favore di altre leggi le cui disponibilità sono esaurite.

(4-20007)

RISPOSTA. — I 50 miliardi assegnati alla Cassa per il mezzogiorno dalla legge 15 aprile 1971, n. 205, per gli interventi da effettuare nei comuni manifestanti particolare depressione, sono in corso di impegno regolare, tantoché fin qui ne sono stati già impegnati 41,3 miliardi.

Inoltre, si trovano in istruttoria molti altri progetti (per un importo di circa 46 miliardi) la cui copertura finanziaria potrà essere presa in considerazione nel quadro dei programmi d'intervento, in attuazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il Ministro: TAVIANI.

QUERCI E BRIZIOLI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i criteri in base ai quali l'Ente teatrale italiano decide quali compagnie accogliere nei teatri che esso gestisce; e i criteri in base ai quali l'ente stabilisce l'apporto finanziario da dare a ciascuna compagnia, se cioè corrispondere ad essa un contributo fisso a titolo di assicurazione o una percentuale sugli incassi, e la misura del contributo o della percentuale corrisposti.

Gli interroganti desiderano inoltre conoscere se risponda a verità la notizia, apparsa sulla stampa, che più commedie del presidente dell'ente, Diego Fabbri, vengono rappresentate da compagnie diverse nel circuito teatrale dell'ETI.

In caso affermativo, gli interroganti chiedono di conoscere l'entità e la natura dei contributi a qualsiasi titolo corrisposti dall'ETI alle compagnie che rappresentano opere del suo presidente. (4-20684)

RISPOSTA. — L'Ente teatrale italiano, interpellato al riguardo, ha fatto presente che i criteri di accoglimento delle formazioni di prosa nel proprio circuito sono determinati dall'importanza della compagnia e dal repertorio, tenendosi, pertanto, conto dei valori artistici e popolari dello spettacolo, nonché di eventuali proposte rinnovatrici, in relazione al testo o alla sua realizzazione.

Circa l'apporto finanziario da dare a ciascuna compagnia, un minimo garantito viene assicurato a quelle formazioni che si recano in città considerate teatralmente disagiate e per l'ubicazione geografica e per le scarse possibilità d'incasso dovute ad una esigua presenza di pubblico.

Comunque, sia per il contributo fisso, sia per quello a percentuale sugli incassi, l'ETI si ispira, nella determinazione della misura dell'intervento, ai seguenti criteri:

costo della compagnia commisurato all'ammontare effettivo del foglio paga attori e tecnici, dei viaggi e del trasporto del materiale scenico;

livello artistico dello spettacolo sulla base dei giudizi qualificati della critica;

valutazione commerciale basata su risultati già ottenuti in altri teatri, sulla partecipazione di registi o di attori di particolare richiamo;

italianità del repertorio.

Per quanto riguarda la messa in scena, nel corso della stagione 1971-72, di testi teatrali di Diego Fabbri, presidente dell'ente, si comunica che due compagnie e precisamente la Valli-Stoppa e la Masiero-Giuffrè riprendono quest'anno due commedie, già presentate negli anni precedenti: *La Bugiarda* e *Lascio alle mie donne*.

Le due formazioni agiranno anche nel circuito dell'ETI.

In particolare, la Valli-Stoppa ha ottenuto 19 recite assicurate a lire 1.200.000 per la prima rappresentazione e lire 1.000.000 per le repliche, nonché 22 recite a percentuale. Inoltre, per le rappresentazioni al teatro Valle di Roma, al cui rilancio l'ETI è interessato, è prevista una integrazione serale di lire 350 mila, al fine di invogliare le formazioni a recitare in questo teatro di soli 700 posti, in luogo di altro di maggiore capacità, come il Quirino, l'Eliseo o il Sistina, che farebbero conseguire incassi notevolmente più consistenti.

La compagnia Masiero-Giuffrè ha ottenuto 17 recite assicurate a lire 700 mila per sera e 51 a percentuale.

È da sottolineare che ai contributi (assicurati o a percentuale) finora corrisposti dall'ETI alle due formazioni fanno riscontro incassi di importo superiore ai contributi stessi, per cui l'ente si trova in attivo, per le recite a tutt'oggi effettuate, di oltre nove milioni per la Masiero-Giuffrè e di altrettanti per la Valli-Stoppa.

In merito, infine, al fatto che vengano ospitate nel circuito dell'ETI compagnie che

rappresentano opere del proprio presidente, si fa osservare che una tale circostanza è stata già prospettata dallo stesso Fabbri in seno al consiglio di amministrazione dell'ente, il quale, nel prendere atto della sensibilità e della correttezza del dottor Fabbri, ha sottolineato l'insussistenza di alcuna incompatibilità, ponendo l'accento sulla notorietà e sul prestigio di cui gode, come autore teatrale, il dottor Fabbri, sia in Italia, sia all'estero.

Il Ministro: MATTEOTTI.

RICCIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se abbiano notizia delle preoccupanti voci correnti tra le maestranze della Cementir di Bagnoli (Napoli), circa il non integrale assorbimento di tutti i lavoratori nel nuovo stabilimento di Maddaloni; e se intendano intervenire per dare assicurazioni sulla continuazione del rapporto di lavoro a tutti i dipendenti stessi.

L'interrogante fa presente che è già pesantissima la disoccupazione nella zona flegrea, che ogni ulteriore aumento di essa produrrebbe gravi turbamenti. (4-19912)

RISPOSTA. — Lo stabilimento della Cementir di Bagnoli Coroglio, costruito nel 1951, ha sostituito la preesistente cemeniteria dell'ILVA, già ubicata nella zona industriale di Bagnoli in un'area confinante con lo stabilimento siderurgico.

Tale scelta, operata prima del periodo bellico, si inquadrava nella politica allora perseguita, tendente a creare una zona industriale a mare, gravitante attorno all'esistente insediamento siderurgico, in considerazione anche del fatto che il cementificio sfruttava come materia prima le scorie degli altiforni.

Negli ultimi tempi si è andata, per altro, verificando sempre più nell'area industriale di Bagnoli una situazione di notevole congestione che ha evidenziato — assieme a validi ed importanti motivi di difesa ambientale, nonché a vincoli che, a partire dal marzo 1970, sono stati posti dal piano regolatore generale di Napoli — la necessità di pervenire alla graduale riduzione dell'attività produttiva dello stabilimento di Bagnoli e alla conseguente realizzazione di un nuovo cementificio nell'area metropolitana di Napoli, e precisamente a Maddaloni.

La scelta di questa località dipende principalmente dalla circostanza che in detta zo-

na già esiste un impianto della Cementir per la produzione di *clinker*, che sfrutta l'esistenza *in loco* di cave di materiale calcareo, essenziale per tale produzione.

Per quanto concerne eventuali riflessi derivanti dall'indicata operazione sul piano occupazionale, si assicura che al momento in cui verrà avviata la nuova cemenzeria, non si mancherà di adottare tutte quelle misure atte ad evitare negative ripercussioni di carattere sociale.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
PICCOLI.

RICCIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere quali disposizioni intenda impartire per la sollecita definizione delle pratiche di maggiorazione di pensioni ed assegni familiari, pendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Caserta.

L'interrogante fa presente che vi sono pratiche pendenti anche da oltre due anni; e che urgente è il bisogno degli interessati.

(4-20843)

RISPOSTA. — Si premette che presso la totalità degli uffici centrali e periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si è determinata una situazione di estremo disagio funzionale a causa della notevole mole di adempimenti facenti carico agli uffici medesimi, in attuazione dei provvedimenti legislativi in materia previdenziale emanati nel corso degli ultimi anni, con particolare riguardo a quelli derivanti dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, ed ai relativi provvedimenti delegati.

L'Istituto per altro, ha assicurato più volte questo Ministero di aver adottato accorgimenti di carattere normativo ed organizzativo atti ad arginare, nei limiti del possibile, le conseguenze di tale situazione, al fine di ridurre i tempi di definizione delle pratiche.

Infatti, oltre che con l'introduzione delle procedure meccanizzate, l'INPS si è adoperato per fronteggiare le carenze attraverso il potenziamento della consistenza del personale in forza alle sedi, potenziamento del quale ha beneficiato, per una certa aliquota, anche la dipendenza di Caserta.

Tuttavia anche l'immissione dei nuovi dipendenti verificatasi nel corso dell'ultimo anno si rivela insufficiente, anzitutto per il continuo esodo di personale, a seguito della

legge 336, recante benefici in favore degli ex combattenti ed assimilati ed in secondo luogo, in quanto con l'istituzione ed il funzionamento dei comitati provinciali e regionali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 639, si è reso necessario prelevare unità impiegate dai diversi settori di lavoro delle singole dipendenze per adibirle alle segreterie dei comitati stessi.

La direzione generale dell'Istituto ha comunque fatto presente a questo Ministero di ritenere che, stanti i risultati positivi ottenuti mediante gli accorgimenti organizzativi di cui si è fatto cenno, adottati nel corso del 1971, anche la sede in questione potrà conseguire al più presto una maggiore correttezza nell'espletamento dei suoi adempimenti.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

ROBERTI E PAZZAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che la Società alleanza assicurazione, società per azioni, con sede a Milano e agenzie in gestione diretta in tutte le province d'Italia, al fine di non applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro stipulato il 12 marzo 1971, in particolare nella norma riguardante la distribuzione dell'orario settimanale di lavoro, ha, in un primo tempo esercitato una pesante pressione psicologica sui lavoratori dipendenti, ottenendo l'adesione a contratti aziendali modificativi *in pejus* dell'accordo nazionale, ed ora, fallita la prima iniziativa per la sconfessione degli accordi aziendali stessi, sembra minacci l'uscita dall'Associazione nazionale imprese assicuratrici ed il passaggio in appalto delle gestioni dirette, sempre allo scopo di seguitare a stabilire unilateralmente le condizioni di lavoro dei propri dipendenti.

Stante il recidivo atteggiamento anticontrattualistico della Compagnia alleanza assicurazione, società per azioni, si chiede di conoscere quali misure intenda prendere il ministro per evitare che, — profittando della mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione e della critica situazione del mercato di lavoro, — si instauri in Italia un sistema palesemente contrario allo spirito ed alla prassi della contrattazione collettiva, lesivo del prestigio e della dignità dei lavoratori interessati e foriero di gravi e giustificate tensioni sociali.

(4-20349)

RISPOSTA. — Secondo le notizie fornite dall'ispettorato e dall'ufficio del lavoro di Milano, la Compagnia alleanza assicurazioni, ha effettuato, in base ad un accordo aziendale intervenuto con i rappresentanti della Federazione nazionale assicuratori, la distribuzione dell'orario settimanale di lavoro in modo diverso da quanto stabilito dal contratto nazionale di categoria.

Tale situazione presenta indubbiamente aspetti di una certa singolarità, ove si tenga presente, da una parte, che la compagnia è obbligata all'osservanza di quest'ultimo contratto in quanto sottoscritto dall'assicurazione nazionale fra le imprese di assicurazione (ANIA) a cui aderisce, e dall'altra che l'accordo si è avuto con uno soltanto dei sindacati di parte lavoratrice che pure l'hanno sottoscritto; determinando, così, un contrasto tra la volontà espressa nel patto nazionale e quella sanzionata in quest'ultimo atto negoziale, per la considerazione che una deroga alla disciplina di portata nazionale può ammettersi soltanto se più favorevole per il lavoratore, mentre nel caso in esame appare invece peggiorativa.

Tenuto per altro conto della natura di diritto privato delle due citate regolamentazioni, per la cui inosservanza non sono quindi previste sanzioni penali nessun utile intervento di carattere coattivo può essere allo stato esperito da parte degli organi ispettivi di questo Ministero.

Si fa comunque presente che il comportamento della compagnia ha provocato il ricorso al pretore di Napoli ex articolo 28 della legge 30 maggio 1970, n. 300, (statuto dei lavoratori) da parte della Federazione italiana lavoratori delle assicurazioni (FILDA-CGIL), la quale ha ravvisato, in esso, gli estremi della condotta antisindacale.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

RUSSO FERDINANDO, MARRACCINI, MAROCCO, BERTUCCI, MARCHETTI, IMPERIALE E SQUICCIARINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per cui il personale dell'aviazione civile non gode ancora della concessione delle agevolazioni ferroviarie godute dal personale dell'amministrazione della motorizzazione civile facente parte dello stesso Ministero dei trasporti;

considerato che il provvedimento di estensione della concessione suddetta era da ritenersi conseguenziale al passaggio dell'am-

ministrazione dell'aviazione civile dal Ministero della difesa a quello dei trasporti, avvenuto nel 1964, risultando, sotto ogni altro profilo, l'unicità del dicastero dei trasporti nel quale l'aviazione civile non può essere posta ad un livello declassato;

tenuto presente che la direzione della motorizzazione generale, l'azienda delle ferrovie dello Stato, e la direzione dell'aviazione civile dipendono dallo stesso Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministero ritenga di promuovere, con urgenza, il provvedimento di tale concessione al personale dell'amministrazione dell'aviazione civile al quale, fra l'altro, recentemente, il Parlamento ha esteso l'indennità goduta dal personale dell'amministrazione della motorizzazione civile;

rilevato, infine, che la richiesta estensione non reca gravame economico eccessivo all'amministrazione dello Stato, in quanto il personale dell'aviazione civile si aggira nel suo complesso sulle mille unità; e che il Ministero dei trasporti non può non promuovere le opportune iniziative per eliminare le disparità di trattamento esistenti nel personale dipendente; gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare per eliminare questo dannoso motivo discriminatorio. (4-20773)

RISPOSTA. — Le concessioni accordate al personale dipendente della direzione generale della MCTC, in epoca anteriore alla stessa costituzione dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, trovano la loro giustificazione storica nelle funzioni di vigilanza e di controllo sulle ferrovie assegnate all'ispettorato MCTC all'epoca.

Tali concessioni, quindi, furono istituite per soddisfare incontestabili esigenze di servizio.

Attualmente, anche se in minor misura, sussistono questioni di interesse comune delle ferrovie dello Stato e della direzione generale della MCTC, che comportano per i dipendenti di tale amministrazione spostamenti nelle varie zone del territorio nazionale (questioni inerenti ai raccordi, ai servizi cumulativi e di corrispondenza, ad autolinee cui sono interessate le ferrovie dello Stato, gestioni commissariali governative di ferrovie ex concesse, ecc.

D'altra parte, la legge 21 novembre 1955, n. 1108, recante disposizioni per le conces-

sioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato, nell'elencare le categorie di persone a favore delle quali è ammesso il rilascio delle concessioni, indica che tali concessioni competono esclusivamente al personale delle ferrovie dello Stato ed a quello della direzione generale della MCTC nell'ambito del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Conseguentemente, il fatto che la direzione generale per l'aviazione civile sia entrata, poi, a far parte dello stesso Ministero, non può legittimare l'estensione del rilascio delle concessioni anche al relativo personale.

Considerato, quindi, che la vigente legge non lascia margini di discrezionalità al di fuori dei casi in essa previsti e data la natura di legge speciale, per cui non risulta possibile il ricorso ad interpretazione analogica, l'unico provvedimento da promuovere consiste nella presentazione di apposito disegno di legge.

Provvedimento che è già, del resto, stato predisposto da questa amministrazione e che sta seguendo il normale *iter* procedurale.

Il Ministro: VIGLIANESI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione venutasi a creare in Sicilia, a causa della mancata corresponsione, da parte dell'INPS, degli assegni familiari agricoli alle donne capo-famiglia delle province siciliane per gli anni 1966, 1967, 1968 e 1969.

L'interrogante, considerato l'elevato numero delle persone interessate, chiede di conoscere quali iniziative il ministro ritenga di adottare perché l'INPS provveda nel più breve tempo possibile al pagamento di dette contribuzioni. (4-20904)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti dalla direzione generale dell'INPS è risultato che l'inconveniente lamentato non si riferisce a tutte le province della Sicilia, ma riguarda la sola provincia di Messina, ove la sede competente ha ricevuto circa 16 mila domande di lavoratrici agricole intese ad ottenere il riconoscimento della qualifica di capo-famiglia per i periodi di non occupazione del marito.

Ai fini dell'erogazione degli assegni familiari per periodi pregressi (anni 1966, 1967, 1968 e 1969) il comitato speciale per gli assegni familiari ha fissato al 30 giugno 1971

il termine di presentazione delle relative domande.

L'elevato numero di domande presentate, per la definizione delle quali occorre effettuare onerosi e complessi accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni fondamentali per il riconoscimento del diritto, non ha consentito finora un più sollecito andamento delle operazioni istruttorie in corso, anche in relazione ai pressanti adempimenti posti a carico della predetta sede che è stata impegnata anche a predisporre, prima delle festività natalizie, la liquidazione della terza rata trimestrale degli assegni familiari spettanti alla generalità dei lavoratori agricoli.

Si fa comunque presente che le locali organizzazioni di categoria sono state informate della situazione ed hanno mostrato la massima comprensione per i pesanti oneri lavorativi di cui è oberata la dipendenza di Messina.

La direzione generale dell'istituto ha, per altro, assicurato lo scrivente di seguire attentamente la questione e di aver nuovamente impartito istruzioni perché l'esame delle pratiche di che trattasi sia completato nel più breve tempo possibile.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

SABADINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali denunce per danni di guerra subiti dai beni degli enti locali della provincia di Ravenna risultano tuttora pendenti insodisfatte presso l'intendenza di finanza. (4-20666)

RISPOSTA. — Le denunce di danni di guerra subiti dai beni degli enti locali della provincia di Ravenna, tuttora in trattazione presso la locale intendenza di finanza sono le seguenti:

1) denuncia del comune di Alfonsine concernente danni a 19 immobili. È stato liquidato l'indennizzo per un immobile (ex casa del fascio). Per gli altri immobili l'ente ha optato per il contributo, la cui concessione è per altro subordinata alla presentazione da parte dell'amministrazione comunale della necessaria documentazione;

2) due denunce del comune di Bagnacavallo concernenti danni a beni immobili. Le denunce sono state trasmesse all'ufficio del genio civile di Ravenna per la valutazione dell'entità dei danni ai fini dell'indennizzo;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1972

3) denuncia del comune di Casola Valsenio. Si è in attesa della necessaria documentazione richiesta in data 11 giugno 1966 e in data 19 ottobre 1968;

4) due denunce del comune di Castelbolognese. Si è in attesa della necessaria documentazione richiesta in data 3 maggio 1971;

5) denuncia del comune di Cervia. Si è in attesa della necessaria documentazione richiesta in data 23 ottobre 1968;

6) due denunce del comune di Cotignola, relative a beni immobili. In data 1° settembre 1958 sono state trasmesse all'ufficio del genio civile di Ravenna per competenza, trattandosi di beni da ricostruire;

7) tre denunce del comune di Fusignano. Due sono state definite e la terza è stata trasmessa in data 13 aprile 1970 al genio civile di Ravenna per la valutazione della entità del danno ai fini dell'indennizzo;

8) nove denunce del comune di Ravenna. Avendo l'ente optato per il contributo di ripristino, la relativa concessione è subordinata alla presentazione dei necessari documenti;

9) due denunce del comune di Riolo Terme. Una è in corso di istruttoria; per la seconda si è in attesa della documentazione richiesta in data 30 settembre 1968.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

SERVADEI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti amministrativi intenda assumere allo scopo di esonerare dal servizio militare di leva i giovani sposati con prole, e con particolari carichi di famiglia.

Ciò in relazione, oltreché al diffuso disagio degli interessati e dei loro familiari, ai recenti episodi limite dei quali si è ampiamente interessata la stampa d'informazione. (4-19418)

RISPOSTA. — In atto è già possibile la dispensa dalla ferma di leva in favore del giovane ammogliato con prole, subordinatamente tuttavia alla condizione che sussistano difficoltà economiche familiari.

Tale condizione risponde allo spirito dell'agevolazione, che è essenzialmente quello di sottrarre ai nuclei familiari gli elementi effettivamente indispensabili al loro sostentamento.

Il Ministro: TANASSI.

SERVELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di vivo malcontento diffusi fra gli agricoltori del Pavese e, in particolare, della Lomellina per l'annunciato aumento delle tariffe demaniali delle acque di irrigazione. Per sapere se il Governo, rendendosi conto delle conseguenze che un provvedimento di triplicazione di dette tariffe provoca nei costi delle aziende agricole compromesse dai gravami fiscali, dagli oneri sociali e da una crisi economica generale ogni giorno più preoccupante, ritenga di sospendere ogni aumento tariffario. (4-19419)

RISPOSTA. — L'iniziativa dell'amministrazione demaniale cui si riferisce l'interrogazione, senza voler affatto compromettere il quadro economico-agricolo della zona servita dalle acque dei canali demaniali, mira invece unicamente a riequilibrare il rapporto concessivo in atto con l'Associazione irrigazione Est Sesia, in maniera cioè da salvaguardare adeguatamente anche gli interessi dello Stato.

Occorre a tal proposito aver presente che in base all'articolo 33 dell'atto di concessione stipulato tra la suddetta Associazione e la amministrazione demaniale per la durata di anni 29 decorrenti dal 1° aprile 1956, la concessionaria è tenuta a versare al demanio il canone annuo, che è determinato applicando la tariffa-capitolato vigente al momento della dispensa delle acque, ed è corrisposto al netto degli oneri a carico dell'associazione, precipuamente consistenti nella esecuzione dei lavori di manutenzione sulla rete dei canali e sugli altri beni compresi nella concessione.

A fondamento del criterio adottato dalle parti contraenti v'era quindi l'implicito riconoscimento che l'importo degli oneri, per altro determinati secondo criteri del tutto presuntivi, fosse in ogni caso inferiore all'ammontare complessivo dei canoni. E tale condizione si verificò, infatti, fino a tutta l'annata 1962-1963.

Senonché successivamente a tale periodo, le condizioni originariamente previste si invertirono, in quanto l'importo degli oneri, revisionato secondo il disposto dell'articolo 34 dell'atto di concessione, incominciò a risultare superiore a quello dei canoni dovuti dall'associazione.

La causa di tale mutamento, certamente non previsto all'epoca della stipulazione dell'atto, è da attribuirsi al fatto che, mentre i canoni per utilizzazioni agricole sono rimasti

fermi a 40 volte rispetto all'anteguerra, l'importo degli oneri, revisionato in base ai criteri anzidetti, è aumentato in misura di gran lunga superiore, determinando di conseguenza una situazione debitoria dell'Amministrazione demaniale nei confronti dell'Associazione irrigazione est-Sesia.

Basti considerare che l'amministrazione ha già dovuto corrispondere all'associazione concessionaria la somma di lire 2.945.187 per l'annata 1963-64, di lire 51.818.975 per l'annata 1964-65, di lire 111.787.285 per l'annata 1965-66 e di lire 102.705.363 per l'annata 1966-1967 mentre per i periodi successivi il debito nei confronti dell'AIES sarebbe, in base a certi conleggi, di lire 111.315.423 per l'annata 1967-68, di lire 129.360.933 per l'annata 1968-69 e di lire 148.704.435 per l'annata 1969-70.

È evidente quindi che si è di fronte ad una situazione veramente singolare, avviata per di più nella direzione di graduali peggioramenti in danno dell'amministrazione del demanio. Di qui la necessità di procedere ad un attento esame del problema, ai fini della ricerca di una soluzione equa possibilmente basata sulla revisione concordata di alcune clausole dell'atto di concessione.

L'invito in tal senso rivolto dall'amministrazione non ha trovato finora adesione da parte dell'Associazione.

La questione perciò è ancora in fase di approfondimento e non è da escludere che possa individuarsi un punto di convergenza in grado di soddisfare in giusta misura gli interessi in contrasto.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

SERVELLO E ABELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se abbia valutato le proteste dell'intera categoria degli esercenti latterie in ordine alla tabella merceologica di cui al decreto 30 agosto 1971 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 settembre e se ritenga di accogliere la richiesta di una sospensione nella applicazione sul provvedimento. (4-19906)

RISPOSTA. — L'inclusione della voce « latte » nella tabella merceologica degli esercizi alimentari discende da una delle finalità essenziali della recente legge dell'11 giugno 1971, n. 426 con la quale si è proceduto alla riforma del commercio. Infatti, un più largo raggruppamento delle voci merceologiche, determinando l'ampliamento della gamma

merceologica può far raggiungere dimensioni delle imprese distributive più idonee nell'interesse dell'economia generale e degli stessi commercianti. Per altro, questo Ministero prima di includere il latte nella tabella merceologica degli esercizi alimentari ha provveduto a sentire, come la legge prescrive, le associazioni nazionali di categoria interessate, che non hanno mosso validi rilievi al riguardo.

Del resto il nuovo indirizzo merceologico non riguarda soltanto i lattai, ma i commercianti in genere, che vedono alcuni loro prodotti compresi tra quelli di altre categorie di negozi, ma nel contempo beneficiano del raggruppamento di voci. Se è vero, infatti che il latte potrà essere venduto da tutti gli alimentari, non è men vero che i lattai potranno estendere la loro attività a tutti i generi alimentari e non sembra si sia proceduto in modo ingiusto o lesivo di interessi legittimi nei confronti della categoria dei lattai.

Occorre poi osservare che l'aver incluso la voce « latte » fra quelle degli esercizi dell'alimentazione non importa che per l'esercizio alla vendita di tale prodotto non siano più operanti le disposizioni di carattere sanitario. La validità di tali norme è stata ribadita negli articoli 24, terzo comma, e 37 secondo comma, della citata legge n. 426.

Poiché per l'esercizio di una rivendita di latte, ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, è richiesto il nulla-osta dell'ufficiale sanitario competente, si osserva che restando preclusa dall'articolo 3 del decreto ministeriale 30 agosto 1971 la possibilità di rilasciare autorizzazioni alla vendita limitativa del contenuto merceologico della tabella I con l'esclusione della voce « latte », il rilascio di ogni autorizzazione commerciale relativa all'intera gamma merceologica della stessa tabella risulterà sempre subordinato al preventivo, indispensabile nulla-osta dell'ufficiale sanitario medesimo, a seguito dell'accertamento dell'idoneità igienica dei locali e delle attrezzature da adibire anche alla vendita del latte.

Si fa inoltre rilevare che se qualcuna delle categorie settoriali, come i lattai, ritiene giustificata una modificazione in suo favore delle tabelle ministeriali, nei comuni in cui esistano particolari situazioni meritevoli di essere salvaguardate, essa potrà far valere le sue ragioni presso l'autorità comunale, alla quale la legge accorda il potere di chiedere al Ministero parziali deroghe alle tabelle merceologiche.

Il Ministro: GAVA.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione di malcontento, già espressa pubblicamente da parte della categoria parrucchieri per signora dell'Emilia-Romagna in ordine ad una misura discriminatoria operata nei loro confronti dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, seguendo le disposizioni impartite da questo Ministero, che hanno escluso la possibilità di realizzare accordi di massima — come avviene per tutti gli altri settori artigiani — ai fini della definizione dell'imponibile su cui applicare l'imposta di ricchezza mobile.

Per conoscere quindi le ragioni che hanno consigliato il Ministero alla emanazione di norme particolari nei confronti dei parrucchieri, norme che elevano gravemente e in modo indiscriminato il reddito sul quale applicare l'imposta di ricchezza mobile istituendo un rigido meccanismo basato sul consumo di energia elettrica e che escluda ogni possibilità di concordati. (4-20436)

RISPOSTA. — In sede di esame dell'attività svolta dagli uffici distrettuali delle imposte nei vari settori economici soggetti al tributo mobiliare, è stato rilevato che l'azione accertatrice nei confronti della categoria segnalata dalla interrogazione si è basata prevalentemente su dati relativi all'attività del settore considerati il più delle volte singolarmente, senza una adeguata coordinazione nella loro globalità e quindi con risultati spesso differenti.

Relativamente ai casi in cui i contribuenti non abbiano assolto all'obbligo della dichiarazione analitica dei propri redditi e non producano idonea documentazione, si è dovuto perciò procedere alla fissazione di criteri d'indirizzo, ritenuti idonei al superamento degli inconvenienti più sopra configurati.

La direttiva cui si allude muove appunto su questa linea e reca in sé il proposito di pervenire ad accertamenti della materia imponibile sulla base della redditività delle aziende desumibile dalla coordinata utilizzazione di indici indiretti, quali il consumo dell'energia elettrica impiegata per le specifiche prestazioni, l'ubicazione e la notorietà del locale, le tariffe praticate, la categoria di appartenenza dell'esercizio, il numero dei dipendenti ed altre fonti utili di valutazione.

In base a tali criteri di determinazione del reddito è assai dubbio che possano verificarsi situazioni simili a quelle rappresentate nell'ultima parte della interrogazione, e d'altra

parte la singolarità dei casi riscontrabili all'interno del settore è tale da non consentire la realizzazione di accordi di massima, che non risultano per altro consentiti nei confronti di alcun'altra categoria artigianale.

Il Ministro: PRETI.

SGARBI BOMPANI LUCIANA, OGNIBENE E FINELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che:

1) la direzione della fabbrica Corni di Modena ad ogni sciopero articolato risponde con la serrata, impedendo ai forni di funzionare e rimandando a casa i lavoratori;

2) questa azienda ha inoltre diffidato legalmente i segretari provinciali dei sindacati metalmeccanici dal partecipare ad assemblee in fabbrica, minacciandoli di denuncia per « violazione di domicilio »;

3) ha messo in funzione una specie di corpo di sorveglianza che si aggira fra i reparti per annotare tutti coloro che commettono inadempienze e cerca di impedire ai dirigenti sindacali di fabbrica di svolgere la loro funzione;

4) la direzione della fonderia Valdevit ha comunicato al consiglio di fabbrica che non accetterà scioperi articolati e reagirà a questi con la chiusura dello stabilimento; ha promosso, inoltre, una riunione di impiegati e intermedi, invitandoli a recarsi al lavoro durante gli scioperi garantendo la protezione della polizia; ha preteso pure che questi dipendenti, con un voto palese (quello segreto aveva dato risultati diversi) si pronunciasse contro lo sciopero.

Per sapere, quindi, come intende intervenire contro così gravi e palesi violazioni dei diritti sanciti dallo statuto dei lavoratori, delle libertà costituzionali e per impedire che questo clima repressivo e intimidatorio renda più grave e acuta la lotta per la conclusione delle vertenze sindacali rendendo necessaria la estensione dell'intervento dei lavoratori e dell'opinione pubblica a difesa delle libertà democratiche. (4-20437)

RISPOSTA. — Le situazioni rappresentate hanno formato oggetto di una specifica indagine del competente ispettorato del lavoro le cui risultanze si comunicano qui di seguito.

Si premette che la ditta Corni & C. di Modena, la quale a partire dal 23 agosto 1971 a seguito della diminuzione delle commesse, aveva richiesto l'intervento della Cassa inte-

grazione guadagni per 120 operai, ha successivamente limitato a 70 dipendenti i provvedimenti di sospensione dal lavoro.

Dal 23 settembre 1971, le maestranze della ditta, dopo aver presentato alla direzione dell'azienda stessa un pacchetto di rivendicazioni salariali e normative, hanno attuato un programma di scioperi articolati per complessive otto ore settimanali.

La programmazione di queste astensioni dal lavoro viene normalmente effettuata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori tenendo conto della natura del ciclo produttivo della azienda e, in particolare, facendo in modo che dei cinque impianti di « formatura », in attività presso lo stabilimento, due soltanto vengano fermati per lo sciopero degli addetti e permettendo agli altri tre impianti funzionanti di assorbire, sia pure a scartamento ridotto, le colate di ghisa dei due cubilotti, i quali hanno funzionamento continuo. Si è verificato, però, che talvolta le astensioni articolate dal lavoro hanno coinciso con altre circostanze, quali contemporanee fermate di impianti per riparazioni, che non hanno garantito le condizioni sopra indicate.

In questi casi, avendo i dirigenti della fonderia declinato ogni responsabilità circa la sicurezza degli impianti di fusione e circa le caratteristiche analitiche della ghisa, la direzione della Corni ha ritenuto di disporre lo spegnimento dei forni fusori, dopo lo scarico del materiale in essi contenuto.

Le conseguenti temporanee sospensioni dal lavoro non hanno riguardato solo una parte dei lavoratori dato che circa mille dipendenti, addetti a reparti presso i quali il ciclo produttivo non ha carattere di continuità, hanno regolarmente prestato la propria opera.

Circa la diffida fatta dall'azienda ai segretari provinciali dei sindacati dei metalmeccanici dal partecipare ad assemblee in fabbrica, la direzione della Corni ne ha giustificato il ricorso alla stessa con l'inadempimento da parte dei rappresentanti dei lavoratori all'osservanza della prassi prevista dall'articolo 18, parte comune, del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 gennaio 1970 e dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

Al riguardo i rappresentanti sindacali aziendali hanno precisato che, attesa l'urgenza dei problemi da discutere, l'intervento dei rappresentanti provinciali era stato richiesto telefonicamente ed era mancato il tempo per preavvertire la direzione della azienda sia in merito alla assemblea sia in merito all'intervento dei predetti rappresentanti.

Per quanto riguarda il « corpo di sorveglianza » si fa presente che la ditta Corni occupa due guardie giurate che provvedono alla vigilanza diurna e notturna dello stabilimento e sei addetti ai servizi di portineria. Durante la normale attività dello stabilimento, gli addetti al servizio di portineria svolgono mansioni diverse, anche all'esterno dello stabilimento, e, pertanto, la loro presenza nei reparti di produzione è stata praticamente esclusa. Non è stata esclusa, invece, la presenza delle predette persone nei reparti di lavorazione, durante gli scioperi delle maestranze.

La direzione dell'azienda ha giustificato tale presenza con la necessità di garantire, in qualunque evenienza, la conservazione dei beni.

Non è risultato, comunque, che vi siano stati provvedimenti disciplinari adottati dall'azienda a seguito di segnalazione degli addetti alla portineria.

È risultato, altresì, che i provvedimenti adottati negli ultimi due mesi dalla ditta, costituiti da un ammonimento verbale e da tre licenziamenti, sono scaturiti da segnalazione dei responsabili di reparto o da segnalazione dei lavoratori stessi.

Per quanto concerne, in particolare, la funzione dei rappresentanti sindacali di fabbrica si precisa che, con un accordo aziendale stipulato il 28 novembre 1966, è stato costituito un comitato tecnico paritetico, avente i compiti di istruire le controversie individuali o plurime relative alle qualifiche, ai cottimi ed alle lavorazioni nocive.

Un successivo accordo aziendale del 7 luglio 1970 stabilisce, poi, che il tempo a disposizione del comitato predetto per la raccolta delle contestazioni da parte dei delegati è di tre ore al giorno retribuite.

Con lettera in data 18 ottobre 1971, la direzione dell'azienda ha fatto presente ai membri del comitato in parola che gli accordi aziendali hanno previsto il distacco dall'attività produttiva per i membri stessi allo scopo di consentire lo svolgimento di compiti a carattere tecnico, quali esame dei cottimi, delle qualifiche, delle lavorazioni nocive, e non per permettere loro l'esercizio di una generica attività sindacale. La direzione dell'azienda ha fatto, inoltre, presente che la permanenza nei reparti di produzione è stata stabilita dagli accordi aziendali con limiti di tempo prefissati. Pertanto, la permanenza dei membri del comitato nei reparti durante lo svolgimento di scioperi sarebbe stata considerata quale partecipazione allo sciopero a tutti gli effetti.

In merito, i rappresentanti sindacali aziendali hanno precisato che, a parte la trattenuta della retribuzione relativa alle ore di sciopero di un breve periodo, la ditta non ha più attuato alcun provvedimento restrittivo.

Gli stessi hanno fatto notare, altresì, che in precedenza il comitato tecnico ha avuto modo di svolgere in modo proficuo il proprio compito nell'interesse dei lavoratori occupati.

A partire dal 14 febbraio 1971 la ditta Valdevit Giovanni e Verganti Giancarlo di Modena ha richiesto l'intervento della Cassa integrazione guadagni a favore di 70 operai sospesi e 240 operai circa, lavoranti ad orario ridotto.

Attualmente i lavoratori sospesi risultano 52, in quanto 13 operai sono stati richiamati al lavoro e 5 si sono dimessi. Gli altri operai lavorano ad orario contrattuale dal 20 novembre 1971.

Ciò premesso si informa che presso l'azienda è in corso una vertenza sindacale per la rivendicazione da parte delle maestranze di migliori condizioni salariali e normative. In concomitanza con la predetta vertenza, le maestranze hanno attuato un programma di scioperi, astenendosi dal lavoro per complessive 8 giornate dal 25 ottobre al 23 novembre 1971.

Le astensioni dal lavoro sono state proclamate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, volta per volta, e per la durata di otto ore continuative, senza alcuna particolare articolazione.

Sempre nel corso delle trattative la direzione dell'azienda avrebbe fatto presente ai rappresentanti sindacali le difficoltà nelle quali l'azienda stessa sarebbe venuta a trovarsi in caso di sciopero articolato.

In relazione a quanto sopra, i rappresentanti sindacali, al fine di dimostrare la propria comprensione per il delicato momento congiunturale attraversato dalla ditta, hanno ritenuto di soprassedere a forme di sciopero articolato, forme di sciopero che, a parere dei rappresentanti medesimi, presentano, nelle industrie delle fonderie, difficoltà di attuazione e problemi non comuni alle altre attività produttive.

Nel contesto di questa situazione il giorno 5 novembre 1971 gli impiegati e gli intermedi, in numero di 31 su 40, alle dipendenze della ditta Valdevit, hanno tenuto presso lo stabilimento della ditta stessa una riunione.

Secondo la versione data da impiegati e intermedi che hanno partecipato alla riunione, l'iniziativa è stata presa da alcuni di essi, allo scopo di fare il punto sullo svolgimento

della vertenza e di esaminare l'opportunità o meno di continuare lo sciopero.

La riunione, alla quale sarebbe stato invitato dagli impiegati anche un dirigente della azienda, si è conclusa con una votazione peralzata di mano, attraverso la quale ciascun impiegato e intermedio, presente alla riunione, ha espresso il consenso o il diniego alla prosecuzione degli scioperi.

Secondo la versione dei rappresentanti dei lavoratori occupati presso la Valdevit, la riunione sarebbe stata promossa dalla direzione dello stabilimento, allo scopo di costringere gli impiegati e gli intermedi a riprendere il lavoro e di favorire la rottura del fronte dei lavoratori.

I rappresentanti sindacali stessi hanno fatto presente, altresì, che tale versione deriva da voci raccolte fra i lavoratori, ma non controllate.

Oltre le notizie sopra riportate, non sono emersi, in merito alla riunione del 5 novembre 1971, altri elementi atti a convalidare od a smentire l'una o l'altra versione dei fatti.

Dalle situazioni sopra illustrate emerge che nei rapporti tra le direzioni delle due aziende in argomento e le maestranze occupate non sono mancati, negli ultimi tempi, gli elementi che caratterizzano una vertenza sindacale non facile che questo Ministero e i suoi organi periferici seguono costantemente, nulla tralasciando nel tentativo di giungere ad una positiva composizione.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

SISTO E TRAVERSA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

1) i piani di sviluppo della siderurgia IRI prevedono entro il 1980 investimenti dell'ordine di 3 mila miliardi, che porteranno la produzione di acciaio Italsider dagli attuali 10 milioni di tonnellate annue a circa 20 milioni di tonnellate annue;

2) in tali piani non figura il completamento dello stabilimento Italsider di Novi Ligure (Alessandria), già previsto nel progetto iniziale e predisposto con l'attrezzatura infrastrutturale di un'area di circa 780 mila metri quadrati quando, dieci anni or sono, sorse quella divisione di laminazione a freddo;

3) con la relativamente esigua spesa di 45 miliardi si raggiungerebbe la dimensione ottimale di produzione di 2,5 milioni di tonnellate annue rispetto alle attuali 1.100.000 tonnellate annue;

4) considerato che gli stanziamenti in corso, del valore di circa 4,5 miliardi, sono volti sì a migliorare i servizi, a rinnovare le attrezzature e ad elevare la qualità del prodotto ma non certo ad aumentare la capacità produttiva massima attuale di 1.100.000 tonnellate annue;

5) considerato che i piani di ammodernamento del capitale speso sono in fase di completamento e che lo stabilimento non è più in grado, nel prossimo futuro, di conseguire ulteriori significativi balzi di produttività e di efficienza organizzativa, pur essendo state realizzate nel decennio dalla fondazione, le infrastrutture aggiuntive per consentire il raddoppio della produzione attuale con un'incidenza di manodopera (1350-1500 nuovi addetti) molto inferiore a quella attuale impiegata (2244 addetti) e con evidenti notevoli vantaggi sui costi di produzione - se:

a) il mancato finanziamento di questi previsti e attesi ampliamenti strutturali obbedisca ad un disegno di natura economica di emarginare, nel tempo, lo stabilimento Italsider di Novi Ligure dai quadri siderurgici IRI;

b) sia opportuna un'azione del Ministero delle partecipazioni statali volta a promuovere la revisione degli stanziamenti affinché venga completata la fabbrica novese, tradizionalmente inserita nel contesto industriale e sociale della provincia di Alessandria, e non vada così disperso il grosso patrimonio rappresentato dalla qualificazione professionale dei dipendenti Italsider che vantano una lunga tradizione siderurgica. (4-20516)

RISPOSTA. — Il laminatoio a freddo di Novi Ligure ha iniziato a funzionare nel 1964 con una capacità produttiva di 650 mila tonnellate. Subito dopo è stato necessario ampliare sostanzialmente tale capacità e quindi, con ulteriori investimenti, si è giunti pressoché a raddoppiare lo stabilimento: attualmente la produzione di Novi Ligure è stabilizzata su oltre 1 milione di tonnellate all'anno.

L'investimento iniziale per la realizzazione della prima fase - che comprendeva anche le infrastrutture necessarie al successivo ampliamento - è stato pari ad oltre 46 miliardi di lire, mentre gli ulteriori investimenti hanno superato i 28 miliardi di lire.

A tutto ciò si deve infine aggiungere la previsione, per il periodo 1971-1974, di altri investimenti per circa 8 miliardi di lire, che riguardano sia miglioramenti tecnologici sia nuove condizioni ambientali dei posti di lavoro (sono compresi alcuni lavori di preven-

zione antinfortunistica ed altri adeguamenti alle installazioni ed alle attrezzature).

Lo stabilimento occupa circa 2.250 addetti, con un incremento, nel 1971, di oltre 130 unità. Da notare inoltre che già nel corso del 1970 si era avuto un incremento di occupazione di circa il 5 per cento pari ad un centinaio di unità lavorative, e ciò anche in relazione alla riduzione contrattuale degli orari effettivi di lavoro.

Il Ministro: PICCOLI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'aggressione subita a Lecce da due giovani appartenenti al Movimento sociale italiano, tali Rottola e Anguilla, da parte di teppisti di sinistra che hanno procurato loro - tuttora ricoverati in ospedale - lesioni dichiarate guaribili in 20 giorni salvo complicazioni.

Se sia a conoscenza che tale ultimo episodio è uno dei tanti che con costanza e continuità si ripetono in quella città.

Se sia stato informato che a Lecce si sono trasferiti dal nord, col pretesto di iscriversi alla locale università, elementi così detti extraparlamentari di sinistra i quali hanno costituito una vera e propria organizzazione a delinquere: operano con la viltà del tranello e della imboscata; girano ostentatamente armati di armi improprie; attraggono o assoldano dalla loro parte altri teppistici elementi locali notoriamente gravitanti verso il partito dell'estrema sinistra, per compiere le delittuose azioni come quella denunciata; il tutto al fine di determinare il terrore tra i giovani che politicamente non condividono le loro idee, propagandate come progressiste, ma sostanzialmente anarchiche e sovversive.

Se ritenga, al di là di generiche frasi di fermezza e di forza dello Stato, che è tempo di intervenire energicamente nei confronti di chiunque attenti all'ordine pubblico ed alla privata incolumità, impartendo disposizioni atte a stroncare la denunciata e organizzata delinquenza politica. (4-20016)

RISPOSTA. — Il 15 ottobre 1971 gli studenti Giuseppe Anguilla e Enrico Rottola facevano ricorso, presso l'ospedale civile di Lecce, alle cure dei sanitari, avendo riportato ferite al capo, guaribili in 20 giorni, nel corso dei tafferugli, verificatisi nella piazza Roma tra giovani di opposte tendenze politiche, i quali, al sopraggiungere delle forze dell'ordine, si erano dati a precipitosa fuga.

Per altro, le autorità di polizia, esperivano immediatamente accertamenti e, sulla base delle dichiarazioni dei feriti e di alcuni testimoni, informavano debitamente dell'episodio l'autorità giudiziaria, per i provvedimenti di competenza.

Gli organi di polizia di quella città, ai quali, per altro, non risulta che estremisti si siano iscritti pretestuosamente alla locale università al fine di alimentare le tensioni politiche locali, si adoperano in ogni occasione al fine di impedire che abbiano a determinarsi manifestazioni violente o turbative dell'ordine pubblico, disponendo tutte le più adeguate misure di prevenzione e repressione, consentite dalla legge.

Il Ministro: RESTIVO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si provvede ancora, dopo tante assicurazioni date, alle opportune opere di elettrificazione nelle zone Pascarosa e Cavallerizza, in territorio di Ostuni (Brindisi). Trattasi di zone abitate dove, tra l'altro, esistono impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli, il che rende più urgente e indilazionabile l'esecuzione dei lavori di elettrificazione. (4-20886)

RISPOSTA. — La costruzione degli impianti per l'elettrificazione della contrada Pascarosa fa parte di un lotto di lavori finanziati dalla Cassa per il mezzogiorno e realizzati dal comune di Ostuni (Brindisi) con appalto a impresa privata.

Al termine dei lavori il comune ha inoltrato all'ENEL la richiesta di attivazione degli impianti, ma dal sopralluogo effettuato a cura dell'ENEL è emersa la necessità di apportare alcune modifiche agli impianti per renderli rispondenti alle norme CEI ed antinfortunistiche. Tali modifiche sono state realizzate dal comune solo di recente. L'attivazione degli impianti avverrà quanto prima e cioè non appena sarà perfezionata la convenzione per la cessione all'ENEL della gestione degli impianti stessi.

Si fa infine presente che il comune di Ostuni nel frattempo, sta facendo eseguire alcuni lavori previsti in una perizia suppletiva, che consentiranno di estendere i benefici del servizio elettrico anche ad altre zone.

Il Ministro: GAVA.

SULLO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se sia stato informato dello stato di disagio, morale prima che funzionale ed economico, in cui si trovano i dipendenti delle terme di Agnano (Napoli), tra le migliori del mondo per la capacità terapeutica, e tuttavia né completamente né bene utilizzate, in passato, per l'insufficienza degli impianti, ed, al presente, anche per difetti di gestione, non sempre attribuibili agli amministratori, costretti a subire interventi estranei alle loro funzioni amministrative ma nondimeno muniti di poteri cogenti.

Le maestranze di Agnano lamentano sperequazioni tra il loro trattamento economico e quello, superiore, di cui godono i dipendenti delle terme stabiesi di Castellammare di Stabia.

All'interrogante pare che tale sperequazione, se ne venga accertata l'esistenza, deve essere eliminata, in quanto i due complessi appartengono allo stesso Ente di gestione statale.

I dipendenti di Agnano protestano altresì per il clima di repressione sindacale, che si è venuto a creare nell'azienda per taluni episodi che sono imputabili pressoché esclusivamente agli amministratori ed ai sindaci dell'azienda. Ad Agnano non si respira l'aria dello « Statuto dei lavoratori » e tantomeno se ne rispetta la lettera.

Lo stato d'animo del personale dipendente di Agnano esplose di tanto in tanto in scioperi, più o meno selvaggi, di cui fanno le spese, tra l'altro, poveri lavoratori che affrontano lunghi viaggi, con il rimborso solo parziale di istituti di previdenza, e che si trovano i cancelli sbarrati inopinatamente. (4-19016)

RISPOSTA. — Ai dipendenti delle terme di Agnano è stato sempre riconosciuto dalla società il trattamento economico e normativo previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle industrie idrotermali.

Le agitazioni alle quali ci si riferisce, verificatesi nel periodo maggio-giugno 1971, sono state determinate dalla obiettiva impossibilità economica dell'azienda di soddisfare un nutrito pacchetto di rivendicazioni presentato dai lavoratori e mirante all'ottenimento simultaneo di miglioramenti nel trattamento economico e normativo, tutti di natura extra-contrattuale.

Va ricordato infatti che le Terme di Agnano hanno di recente realizzato, con notevole

sforzo finanziario, nuovi reparti di cura con moderne attrezzature per creare le necessarie premesse allo sviluppo dell'attività termale e nell'intento, per altro pienamente riuscito, di assicurare ai propri dipendenti le più idonee e confortevoli condizioni di lavoro.

Nonostante le condizioni proibitive del bilancio, la società ha dimostrato la propria disponibilità all'esame ed alla graduale soluzione dei problemi riguardanti il personale dipendente, procedendo all'accoglimento, sia pure parziale, di alcune delle richieste formulate.

Per quanto riguarda poi le lamentate sperequazioni fra il trattamento economico del personale delle terme di Agnano e quello di altre aziende termali inquadrato nell'EAGAT, occorre tener presente che tali differenze, ove esistenti, si verificano non già per effetto di una diversa applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, con conseguente diverso trattamento di base, ma per concessioni extra contrattuali a livello aziendale determinate, caso per caso, oltre che dalle condizioni economiche delle società, soprattutto da fattori ambientali e situazioni locali variabili da azienda ad azienda.

Anche dopo le agitazioni di cui si è detto, le rappresentanze sindacali dei lavoratori, hanno conservato, nel pieno rispetto della legge del 20 maggio 1970, n. 300, la più completa libertà di azione, né risulta che siano state esercitate forme di repressione o adottati provvedimenti di sorta nei confronti di esponenti sindacali, salvo un caso nel quale la società ha promosso azione disciplinare nei riguardi di un dipendente, a seguito di riscontrate gravi irregolarità amministrative e contabili.

Il Ministro: PICCOLI.

TEMPIA VALENTA, CATALDO E NAHOUM. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che nella primavera del 1970, nel comune di Buronzo frazione Garella (Vercelli) con atto teppistico e riprovevole veniva distrutto il monumento al partigiano con vilipendio ai valori della Resistenza posti alla base della nostra Costituzione; che i responsabili sono stati identificati ed hanno reso ampia confessione — se la procura competente abbia iniziato l'azione penale e se il processo sia stato istruito.

In caso negativo chiedono di conoscere i motivi per cui a distanza di tanto tempo, non è stata ancora resa giustizia. (4-20970)

RISPOSTA. — Secondo le notizie pervenute dalla competente autorità giudiziaria, risulta che del fatto segnalato nella interrogazione si è occupata, in un primo tempo, la procura della Repubblica di Vercelli, la quale, dopo le indagini e gli accertamenti del caso, ha ritenuto che l'atto teppistico dovesse ascrivarsi a Boero Mario ed a Radice Pennaria Emilio e che fosse configurabile il reato di danneggiamento.

La predetta procura ha quindi trasmesso il procedimento alla pretura di Vercelli per competenza. Il pretore, esaurita l'istruttoria, ha, dopo il rinvio di due udienze procedurali, fissato una nuova udienza dibattimentale per il 16 febbraio 1972.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

TOCCO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se gli sia noto che senza valide ragioni fu a suo tempo abolito a Lanusei (Nuoro) l'ufficio della motorizzazione civile, per trasferirlo a Tortolì e successivamente a Nuoro, con la conseguenza che tutti i proprietari di autocarri, e in genere tutti i cittadini interessati all'ufficio in questione, hanno sopportato e sopportano da questa affrettata misura notevoli danni.

Recarsi a Nuoro costituisce infatti per gli abitanti dell'Ogliastra in genere, di Lanusei in particolare, una grave perdita di tempo e per le notevoli distanze e per la facilità con la quale le strade interessate, troppo spesso vengono interrotte dal maltempo o dalle nevicate.

Ciò chiarito, l'interrogante chiede di sapere se il ministro ritenga, previa una accurata ispezione che non potrà che confermare l'urgenza e la giustezza della richiesta, disporre la istituzione a Lanusei, capoluogo dell'Ogliastra, di un ufficio staccato della motorizzazione civile divenuta una sentita esigenza delle vaste categorie interessate. (4-20947)

RISPOSTA. — Effettivamente fino al 1968 le operazioni di competenza degli uffici della MCTC si svolgevano nei comuni di Lanusei e di Tortolì.

Successivamente, poiché le revisioni degli autoveicoli nel comune di Lanusei provocavano notevole intralcio al traffico, in quanto detto comune si trova in montagna su strada stretta e tortuosa, si è ravvisata l'opportunità di effettuare le operazioni di cui sopra soltanto nel comune di Tortolì, situato in pianura ed a pochi chilometri da Lanusei.

Attualmente, pertanto, le revisioni degli automezzi di piccola cilindrata per gli utenti

dell'Ogliastra vengono svolte in quest'ultimo comune.

La revisione dei veicoli pesanti, invece, viene effettuata a Nuoro.

Per la particolare situazione topografica sopra esposta del comune di Lanusei non risulta possibile istituire, almeno per ora, in detto centro un ufficio staccato della MCTC.

Il Ministro: VIGLIANESI.

TOGNONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali denunce per danni di guerra subiti dai beni degli enti locali della provincia di Grosseto risultino tuttora pendenti insoddisfatte presso l'intendenza di finanza. (4-20232)

RISPOSTA. — Per le sottoindicate denunce per danni di guerra a beni degli enti locali della provincia di Grosseto sono in corso accertamenti circa interventi già effettuati o da effettuare da parte dell'ufficio del genio civile di Grosseto nell'ambito della sua eventuale competenza al ripristino diretto o alla erogazione di contributi agli enti interessati:

una denuncia del comune di Montieri riguardante arredi di ufficio;

una denuncia del comune di Orbetello relativa ad un fabbricato urbano;

sei denunce dell'Amministrazione provinciale di Grosseto concernenti fabbricati urbani;

due denunce del comune di Massa Marittima concernenti edifici scolastici e fabbricati rurali;

una denuncia del comune di Castel del Piano riguardante la pubblica illuminazione;

una denuncia del comune di Cinigiano relativa ad un fabbricato urbano;

due denunce del comune di Follonica riguardanti fabbricati urbani;

una denuncia del comune di Arcidosso concernente un fabbricato urbano;

una denuncia del comune di Castiglione della Pescaia relativa al locale campo sportivo;

una denuncia del comune di Campagnatico riguardante la Torre civica;

una denuncia del comune di Monte Argentario concernente un fabbricato urbano.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se risponda a verità il fatto che per gli scioperi continuati nelle varie amministrazioni dello Stato, nessuna trattenuta

sia stata operata pagando regolarmente gli stipendi o giungendo ad irrisorie trattenute, creando una nuova forma di ferie « straordinarie » pagate nel mentre il danno che tali scioperi arrecano si può valutare in varie decine di miliardi.

L'interrogante crede che se tali notizie fossero vere il riflesso e sull'ordinamento dello Stato e sui lavoratori privati sarebbe gravissimo. (4-20913)

RISPOSTA. — Allo scopo di impartire a tutte le amministrazioni ed aziende autonome dello Stato le opportune istruzioni per fare operare tempestivamente ed in modo uniforme le ritenute per scioperi effettuati dal personale statale — tenendo presente nel contempo l'esigenza di non aggravare troppo la situazione economica di talune categorie del personale medesimo — questo Ministero, dopo una prima circolare in materia, dell'agosto 1956, dispose che, in caso di scioperi di lunga durata, l'effettuazione delle ritenute dovesse essere eseguita in rate mensili uguali e consecutive di numero non superiore a dieci.

Successivamente, a seguito di ripetute istanze sindacali e per venire incontro al disagio del personale, derivante da onerose ritenute in casi di astensioni dal lavoro di eccezionale durata, venne emanata la circolare n. 36 del 22 aprile 1971, con la quale fu consentito che in tali casi i recuperi degli assegni potessero essere operati mediante trattenute mensili uguali e consecutive di importo non inferiore ad una giornata di stipendio, paga o retribuzione.

Da ultimo, con la circolare n. 73 del 15 ottobre 1971, nel ribadire il contenuto di quella precedente n. 36/71, è stato raccomandato alle amministrazioni interessate di disporre, ove non avessero ancora provveduto, le ritenute di che trattasi e di dare assicurazione al riguardo.

Il Ministro del tesoro: FERRARI-AGGRADI.

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere:

1) se risponda a verità che in questi ultimi giorni è stata depositata la relazione sull'inchiesta effettuata per accertare le cause che hanno determinato nel luglio del 1970 il grave disastro ferroviario presso la stazione di Gioia Tauro (Reggio Calabria), dove hanno perso la vita 6 viaggiatori;

2) se sia stato accertato che la vicenda, secondo le voci circolanti tra l'opinione pub-

blica di Gioia Tauro, sia stata provocata da un attentato terroristico compiuto da teppisti collegati ai promotori dei « moti reggini » e quindi quali misure sono state adottate o saranno messe in atto per individuare e colpire decisamente i responsabili e gli eventuali mandanti e finanziatori della terribile strage.

(4-19675)

RISPOSTA. — Si comunicano, qui di seguito le più recenti notizie pervenute dalla procura della Repubblica di Palmi per il tramite della procura generale presso la corte d'appello di Catanzaro.

La predetta procura della Repubblica la quale è già in possesso degli atti relativi alla inchiesta eseguita dalla commissione nominata dall'azienda delle ferrovie dello Stato per accertare le cause della sciagura ferroviaria nella stazione di Gioia Tauro il 22 luglio 1970 in conseguenza del deragliamento del treno postale, è pervenuta alla conclusione, anche sulla base delle prime indagini svolte dal commissariato centrale di pubblica sicurezza presso le ferrovie dello Stato di Reggio Calabria, che il disastro non abbia natura dolosa. L'ufficio di procura, dopo il deposito della relazione conclusiva del collegio dei periti giudiziari, ha iniziato azione penale per disastro colposo plurimo e lesioni colpose plurime in danno di 72 viaggiatori a carico di Carrera Emilio, Iannelli Giuseppe, Guido Emanuele e Crea Francesco addetti alla stazione ferroviaria di Gioia Tauro. Il procedimento è attualmente in corso di istruttoria formale.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: PELLICANI.

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Ai Ministri delle finanze, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure immediate intendano mettere in atto per costringere la società GERIT (esattore di Reggio Calabria) ad accogliere le legittime richieste avanzate dai dipendenti, i quali da molto tempo conducono una dura azione sindacale a causa dell'intransigenza dello stesso esattore.

Di fronte all'irresponsabile atteggiamento della GERIT gli interroganti ritengono che nessuna agevolazione statale possa essere più erogata a favore della società esattoriale che calpesta la normale prassi sindacale. (4-20781)

RISPOSTA. — La vertenza insorta tra la GERIT di Reggio Calabria e le proprie mae-

stranze è stata risolta con l'accettazione della seguente ipotesi di soluzione proposta dal sottosegretario Toros nella riunione delle parti svoltesi presso questo Ministero il 15 dicembre 1971:

1) elevazione del premio di rendimento dalla misura del 50 per cento in atto al 100 per cento a decorrere dal mese di dicembre 1971;

2) aumento del 5 per cento su tutte le voci così suddivise:

1 per cento nel 1970;

2 per cento nel 1971.

2 per cento nel 1972.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

VALIANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia fondata la notizia riportata nei giorni scorsi dai giornali, che la Zecca non conierà più le monete per collezione; e, nel caso affermativo, per quali gravissime ragioni è stata presa così inopportuna decisione, considerati il grande interesse che l'iniziativa aveva determinato, estendendo finanche il numero dei collezionisti, ed il rilevante guadagno netto a cui lo Stato finirà per rinunciare. (4-19809)

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, stabilisce tra l'altro che « la Zecca può essere autorizzata a fornire monete anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori ». Detta norma, quindi, fa rientrare la coniazione delle monete per collezioni tra le attività discrezionali della Zecca e non tra i suoi compiti istituzionali, che sono, invece, quelli di provvedere alla coniazione delle monete divisionali la cui carenza, come è noto, è fonte di lamentele e di inconvenienti.

Pertanto, poiché le attuali attrezzature dello stabilimento della Zecca non consentono di fronteggiare la crescente necessità delle monete metalliche, si è ritenuto doveroso compiere ogni sforzo possibile per eliminare o quanto meno per ridurre l'inconveniente, adottando provvedimenti intesi ad indirizzare la attività della Zecca verso una maggiore produzione di tali monete e verso altri compiti istituzionali derivatili anche da convenzioni internazionali.

Fra l'altro, si è anche deciso di « sospendere », temporaneamente, la coniazione di monete per collezionisti che avrebbe assorbito, come dimostra l'esperienza degli anni scorsi, circa il 40 per cento della manodopera.

Per maggiore informazione, si comunica che, in virtù dei provvedimenti adottati, durante il 1971 la Zecca ha potuto superare di gran lunga il contingente di monete coniate nell'anno 1970.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

ZUCCHINI, LATTANZI E PIGNI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che una delibera del sindaco di Pontedera (Pisa), nella quale — conformemente alle disposizioni previste dalla vigente legislazione in materia sanitaria ed in accoglimento della precisa volontà espressa dai lavoratori dello stabilimento — si ordinava all'ufficiale sanitario di compiere indagini sulle condizioni igieniche dei reparti e delle lavorazioni degli stabilimenti Piaggio, è stata annullata dal prefetto di Pisa.

Per sapere se ritengano illegittimo o quanto meno inopportuno il provvedimento prefettizio, che appare chiaramente teso a negare al comune il diritto ed il dovere di intervenire in difesa della salute dei suoi amministrati. (4-18748)

RISPOSTA. — Con ordinanza del 28 maggio 1971, n. 12, il sindaco del comune di Pontedera, in relazione ad una richiesta presentata dal consiglio di fabbrica dello stabilimento Piaggio, aveva invitato l'ufficiale sanitario ad eseguire nell'interno del predetto stabilimento determinati accertamenti igienico-sanitari avvalendosi, per quanto necessario, della collaborazione di appositi esperti.

Avverso tale ordinanza la Piaggio produsse ricorso alla prefettura di Pisa, chiedendo lo annullamento dell'ordinanza stessa e, in via subordinata, almeno quello parziale, nella parte in cui l'ufficiale sanitario era autorizzato ad accedere nello stabilimento accompagnato da persone estranee allo stesso; contemporaneamente, venne fatta istanza di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

Con successiva nota n. 9243 del 21 giugno 1971 il sindaco suddetto comunicò alla predetta società che lo « ufficiale sanitario, accompagnato da alcuni esperti in materia » avrebbe proceduto, alle ore 10 del 25 giugno 1971, ad eseguire nell'interno dello stabilimento gli accertamenti previsti dall'ordinanza in questione.

A tale comunicazione del sindaco la predetta ditta produsse opposizione alla prefettura, con nota n. 23/71 del 23 giugno 1971, rinnovando la richiesta di sospensione dell'ordi-

nanza, in attesa dell'inizio del ricorso principale.

In ordine a tale ricorso, la prefettura chiese l'avviso dei competenti uffici del medico provinciale e dell'ispettorato del lavoro e contemporaneamente, nell'invitare il sindaco di Pontedera a far pervenire, per un più completo esame del ricorso stesso, insieme a copia dell'ordinanza, le proprie controdeduzioni, gli suggerì di soprassedere, intanto, a qualsiasi determinazione in merito a quanto sopra.

Attesa, per altro, l'opportunità che, nel corso dell'istruttoria del predetto ricorso, non restassero pregiudicate la tutela dei lavoratori interessati e la sanità pubblica, la stessa prefettura dispose che l'ufficiale sanitario e lo ispettorato del lavoro, nel rispetto dei compiti istituzionali loro affidati dalle vigenti disposizioni di legge, provvedessero ad effettuare ogni opportuno accertamento nei settori di rispettiva competenza, per l'eventuale attuazione di tutte le misure idonee a garantire la salute e l'integrità fisica dei predetti lavoratori e della locale popolazione.

Alla richiesta della prefettura di sospendere l'esecutività dell'ordinanza in attesa dell'istruttoria e decisione del ricorso, il sindaco di Pontedera non dava alcuna risposta e ad altra sollecitazione telegrafica in data 3 luglio 1971 lo stesso sindaco faceva conoscere in via breve, a mezzo telefono, e tramite il segretario comunale, che non avrebbe potuto corrispondere alla richiesta di deduzioni se non dopo aver interpellato il consiglio comunale, la cui convocazione non era prevista prima del 15 luglio.

Una tale giustificazione addotta per la prima volta ed estranea ai poteri che il sindaco aveva assunto con l'impugnata ordinanza, poteri riconducibili, a norma dell'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie richiamato nell'ordinanza medesima, a quelli propri dell'ufficiale di governo (articoli 152 e 153 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148), comportavano una dilazione della pronunzia sul ricorso della Piaggio con determinazione di lesioni di interessi legittimi della ricorrente.

Inoltre, la commissione di esperti costituita dal sindaco insisteva per ottenere che il 6 luglio fosse effettuato il sopralluogo all'interno dello stabilimento.

A questo punto, essendo evidente la volontà di non ottemperare alle disposizioni di legge che demandano agli organi dello Stato (Ispettorato del lavoro) il potere-dovere di esplicitare gli accertamenti diretti alla tutela dei lavoratori, la prefettura ha ritenuto di intervenire a norma della legge e, decidendo sul

ricorso, ha annullato l'ordinanza sindacale nella parte relativa al conferimento di poteri di condurre accertamenti all'interno dello stabilimento a persone estranee, richiamando la competenza in materia degli organi istituzionalmente preposti per legge (l'ufficiale sanitario ed ispettorato provinciale del lavoro) (decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 — legge 22 luglio 1961, n. 628 — articolo 4, lettere a), e), g), del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 40).

Il sindaco di Pontedera nel dare esecuzione al decreto di annullamento ha vivamente protestato in sede politica ed ha posto la questione all'ordine del giorno degli organi comunali per la proposizione di gravame avverso il decreto prefettizio, assumendo la illegittimità del decreto medesimo in quanto lesivo della autonomia comunale.

Al riguardo, ed in relazione alla richiesta dell'interrogante, deve considerarsi che nella ordinanza sindacale nessun riferimento è stato fatto alla legittimazione dell'intervento del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale.

È indubbio, infatti, che il sindaco di Pontedera sia intervenuto nella questione con i poteri che gli derivano quale ufficiale di Governo e che, quindi, in tale veste il provvedimento relativo fosse censurabile dal prefetto a norma dell'articolo 5 del testo unico della legge comunale e provinciale ed articolo unico della legge 9 marzo 1949, n. 277, senza considerare che l'interferenza del sindaco di Pontedera non era giustificata da elementi di urgenza straordinaria ed imprevedibile degli eventi che soli avrebbero potuto legittimare i poteri di intervento.

Perché potesse sussistere la denunziata lesione dell'autonomia comunale occorre — come si è sopra cennato — che il sindaco fosse stato legittimato ad intervenire in forza dell'articolo 151 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, quale capo dell'amministrazione comunale per l'esecuzione di provvedimenti regolarmente deliberati dal comune.

Le disposizioni impartite, invece, non solo non trovano fondamento in atti normativi di competenza comunale, ma sono palesemente modificative delle citate disposizioni di legge in forza delle quali il legislatore ha demandato ad organi dello Stato i poteri di accertamento delle condizioni fisiche ed ambientali di lavoro all'interno di aziende e stabilimenti industriali.

Ove si consideri che lo stesso legislatore, attesa la delicatezza dell'intervento dello Stato.

ha limitato e circoscritto i poteri dei propri organi in materia richiamando espressamente il diritto dell'imprenditore a mantenere la riservatezza dei processi di lavorazione (articolo 4, lettera g), della citata legge 22 luglio 1961, n. 628), è evidente come le disposizioni emanate dal sindaco di Pontedera dirette a conferire a persone estranee poteri propri degli organi dello Stato, oltre che illegittime, concretassero un eccesso di potere altamente lesivo della libertà dell'imprenditore sancita in via provvisoria dall'articolo 41 della Costituzione.

Il prefetto dopo aver accertato, infatti, con i poteri propri che gli derivano dall'articolo unico della citata legge 9 marzo 1949, n. 277, che l'ispettorato del lavoro aveva iniziato gli accertamenti di legge a tutela e garanzia della integrità fisica dei lavoratori nell'interno dello stabilimento Piaggio, non poteva consentire l'intervento duplicativo di persone estranee in contrasto con le vigenti disposizioni legislative dello Stato.

Si ritiene, pertanto, che, sia sotto il profilo della legittimazione di intervento che nel merito della questione, allo stato del vigente ordinamento ed alla stregua delle particolari attuali disposizioni di legge, il comportamento del prefetto di Pisa non sia fondatamente censurabile.

Tale orientamento, per altro, è stato confermato dal Ministero dell'interno, che, com'è noto, con decreto n. 13591.15163.42 del 26 novembre 1971, ha dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico prodotto dal sindaco di Pontedera avverso il citato decreto del prefetto di Pisa 30 giugno 1971, n. 1142/3, di annullamento dell'ordinanza 28 maggio 1971, n. 12.

Si precisa, infine, che il competente ispettorato del lavoro, a conclusione degli accertamenti effettuati, ha impartito alla società Piaggio di Pontedera alcune prescrizioni intese a tutelare la salute dei lavoratori ivi occupati ed a migliorare le condizioni igienico-sanitarie degli ambienti di lavoro.

Lo stesso ispettorato del lavoro ha fatto, altresì, presente che la società Piaggio, la quale dovrà dare integrale esecuzione alle prescrizioni impartite entro il termine massimo del 28 febbraio 1972, ha in programma una generale ristrutturazione dei vari reparti, che dovrebbe consentire una maggiore disponibilità di spazio ed una più razionale utilizzazione dei vari capannoni.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.